

Ricerche



La città disvelata

Luoghi e percorsi della giustizia
nella Vicenza asburgica

a cura di Eliana Biasiolo e Luca Rossetto

Marsilio

La pubblicazione delle immagini d'epoca è autorizzata con concessione numero 26 del 28 maggio 2015 della Biblioteca Civica Bertoliana, che si ringrazia per la fattiva collaborazione prestata. Con l'ausilio delle raccolte del patrimonio documentario e iconografico conservate presso tale istituzione è stato possibile calarsi virtualmente nei luoghi più significativi della città ottocentesca e cercare così di contribuire ad una migliore conoscenza della stessa.

La pubblicazione di quest'opera è stata resa possibile grazie ad un finanziamento proveniente dai fondi di ricerca del prof. Claudio Povolo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Le immagini fotografiche della città sono state realizzate da: Eliana Biasiolo, Lia De Luca, Piero Casentini, Luca Rossetto.

© 2016 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia

Prima edizione: maggio 2016

ISBN 978-88-317-2387

www.marsilioeditori.it

INDICE

- 9 Note introduttive
- 9 1. I processi e i luoghi
di Eliana Biasiolo
- 11 2. I processi, la giustizia, la storia
di Luca Rossetto
- 15 I luoghi processuali dal catasto ottocentesco
- 33 Luoghi notturni. La storia di Maria Kuhweiner, suonatrice di
chitarra e girovaga
di Claudio Povolo
- 65 Nella Torre Civica
di Piero Casentini
- 83 Mentre passa la Rua
di Piero Casentini
- 99 La torre carceraria: la punizione sotto gli occhi di tutti
di Lia De Luca
- 121 L'Intendente esteta. I misfatti di un funzionario libertino
di Laura Amato

INDICE

- 151 L'asilo dei miserabili
di Cesare Saluzzo
- 175 Il sacro profanato e l'effeminato irriverente
di Andrea Savio
- 199 Tra vicoli e osterie della città: marginalità, militari e popolani.
Tre casi emblematici
di Luca Rossetto
- 221 Il patibolo a Vicenza. Per una topografia dei luoghi di
esecuzione
di Francesca Brunet
- 251 Scrupolose perizie e giudici zelanti. La giustizia extra moenia
di Eliana Biasiolo
- 285 Indice dei luoghi

LA CITTÀ DISVELATA



NOTE INTRODUTTIVE*

I.

I PROCESSI E I LUOGHI

Dieci narrazioni introducono il lettore nella Vicenza austriaca: il cuore della città, i suoi palazzi e le sue vie, ma anche ciò che stava fuori dalle mura, tra Monte Berico e Borgo San Felice, sono i luoghi principali attraversati da giudici, testimoni e imputati.

Un'esplorazione che avviene seguendo i passi di un gruppetto di persone come di un singolo uomo che si muove furtivo, tra la folla o solo per le vie deserte; fermandosi attirati dalle imprecazioni di qualcuno, o dalle grida di un ferito, o dalle voci forti e alterate di due persone che si azzuffano; ascoltando i racconti dei protagonisti e le riflessioni degli autori.

La dimensione giudiziaria circoscrive il concetto di luogo: le voci che attraverso le carte del fascicolo descrivono lo scenario in cui si è svolta la vicenda processuale, ricostruendola, offrono una visione guidata dell'evento (dalle domande del giudice e dalla verità che gli attori del processo desiderano far emergere) e del luogo in cui si è svolto. Una descrizione quindi sempre condizionata dal contesto.

Talvolta sembra essere il luogo a determinare l'azione: attraversando la città, di notte, una strada buia offre l'occasione per un'aggressione. L'oscurità cela il viso e sfuma i contorni delle figure che si muovono lungo le vie cittadine, concedendo angoli senza luce nei quali diventare irriconoscibili. Osterie e postriboli ospitano una

* In particolare, la nota *I processi e i luoghi* è di Eliana Biasiolo; *I processi, la giustizia, la storia* è di Luca Rossetto.

popolazione notturna, talvolta inaspettata, che trova accoglienza in questi luoghi che in qualche modo influenzano il comportamento dei propri avventori. Il luogo stesso diventa «attivo» nei confronti dei protagonisti.

Capita poi che il sito dove avviene il reato sia scelto volontariamente diventando cassa di risonanza per un atto di ribellione: i luoghi sacri, soprattutto nei momenti di raccoglimento della comunità durante i riti religiosi, diventano perfetto scenario di alcune delle vicende narrate.

Le carte giudiziarie forniscono anche la chiave per entrare nelle stanze ben chiuse di alcuni palazzi, espressione di rigore e potere, dietro le cui mura si svolgono azioni impensabili.

Vengono aperte anche le porte di altri luoghi, quelli della marginalità, dove erano relegati indigenti e mendicanti, sottoposti ad una ferrea disciplina in quegli spazi che coniugavano lavoro e assistenza.

Si varca più volte la soglia del tribunale: luogo principe in cui il giudice compone la sua narrazione. Attraverso le carte ne conosciamo le frequentazioni e la ritualità delle procedure, ne immaginiamo la struttura e le stanze che ospitavano interrogatori e confronti e le lunghe riunioni dei magistrati. Seguendo i detenuti nel loro peregrinare tra i diversi luoghi della giustizia accediamo anche alle carceri, entrando nelle celle e ascoltando le voci dei prigionieri.

Punti di riferimento, distanze, percezione del tempo mutano a seconda di chi descrive l'accaduto. Dalla rappresentazione dei luoghi traspare il vissuto degli individui e della comunità che li abitano.

Nuovi strumenti, come alcune perizie, facilitano la definizione dei luoghi, la cui ricostruzione aiuta i giudici nella soluzione del caso e noi nella conoscenza di spazi ora alterati nella loro conformazione.

E proprio i «luoghi scomparsi» affiorano dalle carte processuali. Posti un tempo facilmente riconoscibili, come i luoghi delle esecuzioni, la cui destinazione era ben nota, ma dei quali ora si è persa la memoria o che si è voluto lasciare nell'oblio.

La città, nel suo centro storico, conserva ancora oggi quelle linee che con facilità ci permettono di ritrovare contrade e palazzi dotati della loro antica conformazione, e di confonderci magari tra la folla accorsa per seguire il rito del Corpus Domini, o lo spettacolo della Rua, sciamando con essa lungo il circuito cittadino, tra

piazza dei Signori, il Corso e il Duomo. Appena si esce dalla cinta muraria si trova invece una Vicenza trasformata: quartieri che conservano solo l'antico nome, ancora caotici ma profondamente mutati. I percorsi e i luoghi attraversati da queste narrazioni ci restituiscono la città, dal centro alla periferia, nella sua fisionomia e frequentazione ottocentesca.

2.

I PROCESSI, LA GIUSTIZIA, LA STORIA

Vicenza, all'interno dell'Archivio di Stato, custodisce un vero e proprio tesoro documentario per tutti coloro che vogliano occuparsi approfonditamente della storia della città (ma anche della relativa provincia) durante le cosiddette «seconda e terza dominazione austriaca», e cioè nel periodo compreso tra il 1815 e il 1866. Si tratta dell'imponente fondo processuale del tribunale asburgico che, per svariati motivi, non ultimi quelli di carattere conservativo legati ai numerosi passaggi di mano delle carte, non conosce eguali nel Veneto.

In particolare, lo spoglio dei procedimenti penali a disposizione degli studiosi consente non solo di penetrare negli aspetti più ovvi di un'attività giudiziaria che in ogni caso incideva notevolmente sulla vita della comunità urbana attraverso arresti, perquisizioni, raccolta di informazioni sulla condotta dei suoi abitanti, anche mediante l'azione di confidenti; ma, a ben vedere, contemporaneamente e ancor più significativamente, agevola la comprensione della stessa configurazione istituzionale e formale del processo penale, che permette a sua volta di svelare il reale spessore delle tensioni in gioco nelle più disparate vicende, le gerarchie di potere realmente coinvolte e, in definitiva, la valenza politica del processo penale medesimo, assai più ricca di echi e di suggestioni rispetto alle formule ufficiali delle leggi e alle definizioni dei trattati giurisprudenziali che se ne occupavano.

La strutturazione dell'ordinamento giudiziario austriaco nel Regno Lombardo-Veneto era caratterizzata, da un punto di vista strettamente normativo (e relativamente ai casi esaminati in questo volume), dalla presenza del *Codice generale dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche* del 1803, ribattezzato proprio nel 1815 *Codice penale universale austriaco*, la cui attenzione si concentrava sulla natura e sulle caratteristiche intrinseche del crimine, puntando

a stabilire con cura gli elementi che lo costituivano o lo modificavano e i requisiti che dovevano far constatare la colpevolezza dell'imputato, e dando grande evidenza alla soggettività (l'intenzione intima del reo di voler commettere un misfatto, cui però doveva effettivamente seguire un'azione o un'omissione delittuosa) e ad alcuni criteri qualitativi (la valenza rispetto all'oggetto, alla persona e alle circostanze) e quantitativi (gravità e pericolosità) dello stesso. Ma anche l'adottato sistema di prove legali negative e soprattutto il complesso dei controlli gerarchici, che sovrastava e quindi influenzava direttamente i margini di discrezionalità dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, connotavano nettamente l'intero ordinamento e riflettevano una concezione del diritto penale di derivazione assolutistica (variamente «illuminata») volta ad attivare una vera e propria forma di controllo sociale sulle comunità amministrative, allo scopo di garantire, attraverso modelli-stereotipi adattabili e plasmabili sia nella definizione sia nella persecuzione dei comportamenti devianti, da un lato l'attuazione delle direttive politiche viennesi, e dall'altro la difesa di una concezione tradizionale appunto dell'assetto e dei rapporti sociali, quasi una sorta di ideale «armonia sociale» cui gli Asburgo tanto agognavano, che era sinonimo di fedeltà alla corona, o ancor meglio alla dinastia, e che concretamente coincideva con la sicurezza e la stabilità di un impianto istituzionale monarca-impero (a-nazionale) in cui persistevano ancora sostanzialmente inalterate diverse caratteristiche dello Stato giurisdizionale di antico regime.

Una seconda importante dimensione che emerge dalla consultazione di un materiale archivistico così prezioso è poi appunto quella connessa ai rapporti tra la visione dotta e specialistica dell'ordine sociale, appartenente ai tribunali, e una realtà comunitaria urbana nella sua componente popolare, che sconfinava talora nelle frange della marginalità, figlia e custode di un mondo che si avvaleva per lo più dell'oralità e della consuetudine per esprimere e trasmettere la propria cultura. I giudici che operavano a Vicenza, come altrove, si confrontavano ovviamente con i superiori (si pensi anche ai pur circoscritti casi limite delle condanne all'estremo supplizio), con ausiliari (ad esempio i periti), con imputati, vittime e testimoni; avevano le proprie convinzioni personali, desideravano operare per il meglio cercando di assicurarsi apprezzamento e evitare, se possibile, il biasimo, tutelando il proprio ruolo e tentando di mantenere, o, alcuni, di aumentare, il proprio potere. Di conseguenza anche il linguaggio usato nei loro scritti può aiutare a

comprendere la natura dei rapporti intrattenuti da costoro, che altro non erano in fondo se non meri funzionari imperiali (seppur di rango elevato), con la comunità di riferimento, ma anche con le altre istituzioni che la governavano, prestando costantemente attenzione però, da parte dello studioso che se ne occupa, al rischio sempre in agguato di immedesimarsi nella valutazione degli avvenimenti e nel punto di vista degli estensori di quei medesimi scritti. Vi è dunque altresì un problema di analisi critica del messaggio e delle informazioni trasmesse da questi preziosi fascicoli processuali di cui i vicentini (e non solo) possono disporre. E tuttavia ci troviamo di fronte ad una documentazione dallo straordinario rilievo etnografico che, pur rinviando ad una molteplicità di eventi interpretati da soggetti impegnati a rielaborare gli stessi con lo scopo ultimo della ricerca di comportamenti penalmente rilevanti, mette in evidenza aspetti singolari di culture diverse che, per la loro inferiore posizione sociale, oppure per il ruolo subordinato cui erano sottoposte dal processo gerarchico, si manifestavano in una dimensione che rispecchiava solo apparentemente o parzialmente il contesto antropologico di cui erano espressione.

In ogni caso, comunque, è fuori discussione il fatto che l'indagine penale spingesse il controllo sociale ad un livello superiore, più rigido rispetto a quello proprio della comunità locale; anche se è parimenti innegabile che l'uso della giustizia interagiva non solo con la già ricordata logica politica, ma pure, come detto, con gli interessi dei magistrati-funzionari all'opera e, ovviamente, con l'atteggiamento della popolazione nei confronti della legge, generando così esattamente un controllo sociale strettamente dipendente da tre variabili di fondamentale importanza quali la presenza di valori diffusi, il peso dei ceti egemoni e, appunto, la struttura sociale nel suo complesso e comportando nella prassi, da parte dei giudici di primo grado che erano capaci di farlo (non tutti, per la verità), l'applicazione di una sorta di *codice invisibile*: una serie di regole non scritte che riflettevano proprio i valori culturali predominanti e la concreta realtà sociale e economica da preservare ai fini della sicurezza e della stabilità.

L'articolata trattazione di queste e di molte altre tematiche e problematiche ad esse strettamente correlate, prima fra tutte quella affascinante della ricerca di una verità storica a partire da una diversa sensibilità investigativa, veicolata da un originale strumento di riflessione quale il fascicolo processuale, benché nel rispetto e anzi attraverso la valorizzazione delle peculiarità dell'approccio

ELIANA BIASIOLO - LUCA ROSSETTO

metodologico di ogni singolo studioso, costituisce la cifra distintiva del presente volume e concretizza anche un simbolico omaggio degli autori dei saggi, vicentini e non, alla città, con lo scritto iniziale di Claudio Povolo che funge da vademecum per una lettura più consapevole e meditata dei contributi successivi.

Vicenza, maggio 2016


I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO

Nelle tavole seguenti i luoghi del delitto e alcuni degli itinerari percorsi dai protagonisti delle vicende narrate nel presente volume sono agevolmente individuabili attraverso la cartografia del catasto austriaco. Detto anche, più correttamente, censo stabile, evoluzione di quello napoleonico e strumento indispensabile per la realizzazione del successivo catasto unitario italiano, il percorso che condusse alla sua attivazione nelle province venete asburgiche fu caratterizzato da un lavoro molto complesso, con più di trent'anni spesi nell'ultimazione delle misure geometriche particellari, nella restituzione topografica dei rilievi, nella pubblicazione e nella revisione delle mappe in conseguenza dei reclami presentati, nell'elaborazione delle stime. Il nuovo catasto vide perciò finalmente la luce nel 1846 a Padova, Rovigo e Venezia, nel 1849 a Belluno, Treviso e Verona, nel 1850 a Vicenza e nel 1851 ad Udine (gran parte della Lombardia, peraltro, disponeva già di quello teresiano settecentesco).

Per la fotoriproduzione di questi esemplari si ringrazia l'omonima sezione dell'Archivio di Stato di Vicenza (concessione n. 4 del 27 maggio 2015, prot. n. 1823).

Il successivo intervento di adattamento e di trasformazione delle immagini in base alle informazioni ricavate dai fascicoli processuali risulta invece curato dal dott. pian. Enrico Filippetto di Castelfranco Veneto.






Tracciato in nero il percorso della Rua da contrà Muscheria a piazza dei Signori. Evidenziato il prospetto sul Corso di Palazzo Bissari. Cerchiata in rosso la Torre Civica (si vedano i saggi di Piero Casentini).

I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO




Evidenziate in rosso le carceri di San Biagio e l'Imperial Regia Pretura Urbana (si veda il saggio di Lia De Luca).



Evidenziati in nero il tribunale di Vicenza, in blu le carceri di piazza, in rosso la Torre del Tormento (si veda il saggio di Lia De Luca).

I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO



Evidenziato in rosso il palazzo dell'Intendenza di Finanza (si veda il saggio di Laura Amato).



Cerchiata in rosso l'area della chiesa di San Pietro e dell'omonima Casa di ricovero e di industria, poi Istituto Ottavio Trento (si veda il saggio di Cesare Saluzzo).




Evidenziato in nero il percorso dalla stradella dei Tre Scalini alla stradella Santi Apostoli (si veda il caso *Il cocchiere innamorato* nel saggio di Luca Rossetto).

I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO




Evidenziato in nero il percorso dalla stradella del Pallamaio a contrà San Silvestro, all'epoca dei fatti, per un tratto, chiamata abitualmente anche contrà Porton del Luzzo (si veda il caso *Violenza e menzogne* nel saggio di Luca Rossetto).




Evidenziato in nero il percorso da Porton del Luzzo a contrada Santi Apostoli (si veda il caso *Alla salute di Pio IX* nel saggio di Luca Rossetto).

I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO



Evidenziato in nero il percorso compiuto dal condannato a morte fuori dalle mura della città, da Porta Castello al luogo dell'esecuzione in Campo Marzo (si veda il saggio di Francesca Brunet).

I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO



Evidenziato in nero il perimetro della proprietà di Antonio Piovene a Monte Berico (si veda il caso *Uno scheletro a Monte Berico* nel saggio di Eliana Biasiolo).



Evidenziato in nero il percorso lungo la strada che attraversa Borgo San Felice, in direzione di Verona, fino al luogo dell'avvenuta aggressione (si veda il caso *Spari nella notte* nel saggio di Eliana Biasiolo).

I LUOGHI PROCESSUALI DAL CATASTO OTTOCENTESCO



Cerchiati in rosso Porta Nuova, Porta Castello e il ponte di Campo Marzo verso Porta Lupia (si veda il caso *Spari nella notte* nel saggio di Eliana Biasiolo).



CLAUDIO POVOLO

LUOGHI NOTTURNI.
LA STORIA DI MARIA KUHWEINER,
SUONATRICE DI CHITARRA E GIROVAGA

LUOGHI NOTTURNI

I luoghi sono oggi rimasti sostanzialmente inalterati, racchiusi in uno spazio alquanto contenuto, che ruota intorno alla piazza principale della città. Una notte d'estate fa loro da sfondo, avvolgendoli nel silenzio e nella semioscurità. È una piccola comitiva, una donna e quattro uomini, ad animarli, muovendosi lentamente da un locale all'altro, quasi a suggerire che la città ancora palpita di quel brulichio serale che non si è del tutto sopito. Anche i toponimi di allora sono rimasti sostanzialmente gli stessi di oggi: contrà Canove, piazza dei Signori, il Corso¹, l'Isola e, soprattutto, stradella delle Morette. Sono i nomi dei caffè e delle trattorie a non essere più gli stessi: osteria Tromben, osteria dei Tre Garofani, caffè Bolognin, locanda dei Quattro Pellegrini, locanda Al Cappello.

A riproporceli è un fascicolo processuale, istruito tra il 1839 e il 1841, incentrato sull'aggressione che la giovane donna subisce da parte di uno degli uomini che l'avevano accompagnata in quel girovagare notturno. Un'aggressione che sembra preordinata, in quanto si svolge in quel viottolo oscuro, stradella delle Morette, che congiunge piazza dei Signori al Corso principale della città. Luogo non casuale, dunque, ma che assume un significato particolare alla luce delle testimonianze di coloro che presero parte a quel breve itinerario notturno.

Le carte processuali non ci dicono dove fossero esattamente situate le locande e le osterie che accolsero l'esigua comitiva quel-

¹ Oggi corso Palladio.



Dall'osteria Tromben di contrà Canove, dove Giacomo Gabbardo e Maria Kuhweiner avevano suonato, la comitiva si mosse verso piazza dei Signori imboccando il Corso.

la notte del 10 luglio 1839. Altre fonti aiutano però a individuarle con precisione. I quattro uomini e la donna erano usciti dall'osteria Tromben in contrà Canove intorno alla mezzanotte, dopo aver suonato e ballato per tutta la serata. Da lì, dopo aver probabilmente attraversato piazza dei Signori, si erano diretti all'osteria dei Tre Garofani in contrà Due Ruote², dove erano rimasti a cenare sino quasi alle ore tre di notte. Percorrendo contrà dei Giudei erano quindi sbucati nuovamente in piazza dei Signori, fermandosi a bere un sorbetto al caffè Bolognin, posto proprio a fianco della loggia del Capitaniato³. Indi avevano ripreso il loro cammino per dirigersi verso l'Isola, dove due di loro alloggiavano. Ma, improvvisamente, uno degli uomini e la giovane donna che lo accompagnava, avevano imboccato stradella delle Morette⁴ che sbucava sul Corso proprio di fronte alla locanda Al Cappello⁵. Le carte processuali ci dicono pure che quasi al limitare di quella stretta viuzza era posta un'altra locanda: quella dei Quattro Pellegrini⁶.

² La locanda ai Tre Garofani era posta in contrà Due Ruote come risulta dall'*Inventario della facoltà lasciata dal fu Giovan Battista Sommariva*, steso il 21 ottobre 1824. Tra i beni elencati risulta descritta una «casa posta in Vicenza nella Contrà delle due ruote al civico numero 2194, ad uso di osteria, composta in pian terreno di tre stanze, compresa la cucina, metà pozzo e tre cantine sotterranee e volto, scala di pietra che dalla cantina conduce al secondo piano». Dalla stipulazione del contratto di matrimonio di Elisabetta figlia di Giovan Battista Sommariva, steso nel 1812, si dice che il proprietario «esercita la trattoria detta dei tre Garofoli», Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale civile austriaco, b. 251 bis, nn. 251-320. Ringrazio vivamente Pierluigi Portinari per la segnalazione di questo come degli altri fascicoli processuali della sezione civile del tribunale austriaco.

³ D. Bortolan e F. Lampertico, *Dei nomi delle contrade nella città di Vicenza*, Vicenza, tip. G. Burato, 1889, pp. 94-97. Del caffè Bolognin si parla in una controversia civile del 1823 tra la ditta Gavazzi di Venezia e Annibale Bolognin, ASVi, Tribunale civile austriaco, b. 150, 8625/1823. Corrisponde sostanzialmente all'attuale caffè Garibaldi.

⁴ Toponimo antico dovuto all'esistenza di una trattoria della Moretta, denominata più anticamente osteria della Campana. Il volto delle Morette era «l'antico volto della Stradella della Malvasia, poi contrà delle Morette [...]». Ma il nome di questa contrada, del volto e della casa, non avea altra origine, che tante denominazioni simili a Venezia, e cioè da quella particolare qualità di vino che proveniva da Malvasia di Grecia», Bortolan e Lampertico, *Dei nomi delle contrade*, cit., pp. 246-247. L'antica denominazione di Malvasia venne sostituita da quella di Morette nel corso del XVII secolo, G. Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, Vicenza, Scuola Tip. Istituto San Gaetano, 1955, p. 278.

⁵ «Da un albergo all'insegna del "Cappello Rosso": era l'albergo dove scendevano, come allo Scudo di Francia in contrà Piancoli, ospiti regali e personaggi di gran conto quando capitavano a passare per la nostra città. L'albergo sorgeva press'a poco di rimpetto all'ingresso di contrà Morette e cessò di esistere nel 1852, sostituito in parte del suo fabbricato dalla Trattoria ai Quattro Pellegrini, alla quale succedettero poi vari negozi», Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., p. 601.

⁶ Che nel 1851 veniva diversamente chiamata. Alcuni documenti accennano infatti ai proprietari di allora: «Bagnara Francesco e fratelli osti alle Quattro Morette in Vicenza», ASVi, Tribunale civile austriaco, b. 1788.

Il rimanente della comitiva rimase in attesa per circa mezz'ora all'ingresso di stradella delle Morette. L'indagine processuale non richiese alcuna perizia tecnica, che ci avrebbe forse restituito un'immagine suggestiva di quell'angolo di città, ma che soprattutto avrebbe potuto accertare fino a dove poteva giungere lo sguardo di coloro che erano in attesa. Una perizia infatti sarebbe forse stata necessaria per accertare se dall'imbocco di contrà delle Morette si sarebbe potuto scorgere o sentire quanto stava avvenendo sotto il secondo volto, all'incirca a metà della stretta viuzza.

Ma il giudice che istruì il processo non la richiese, probabilmente perché, sin dall'avvio dell'indagine, si convinse che quanto era allora avvenuto non si costituisse, al di là della sua veridicità, come un reato da perseguire.

UN ABITO LACERATO

Il 12 luglio 1839 una giovane donna di nome Maria Kuhweiner si presentò al commissariato di polizia di Vicenza per denunciare l'aggressione e il tentativo di violenza da lei subiti due giorni prima in una stretta viuzza del centro di Vicenza ad opera di Pietro Canevarolo, un uomo che esercitava l'attività di vetturino e che aveva conosciuto, quel giorno stesso, in un'osteria dove, insieme ad un suo compagno, aveva suonato per tutta la sera⁷. Ella riferiva che alla fine della serata insieme al suo compagno aveva infine accettato l'invito a cena da parte del Canevarolo e dei due suoi amici. Ritornando a casa, a notte inoltrata, era stata improvvisamente aggredita dall'uomo e solo grazie ad una strenua resistenza era riuscita a respingerne le violente profferte sessuali.

A riprova di quanto era avvenuto, la giovane donna presentava un piccolo coltello a serramanico, che era riuscita a sottrarre all'aggressore, e l'abito che indossava quella sera.

⁷ Il fascicolo processuale è conservato in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 653 (ex 448), 1841, II. Il fascicolo sarà citato, d'ora in avanti, come *Processo*, indicando, volta per volta, la numerazione romana tramite cui sono classificate le varie *pezze*. La giovane iniziò la sua denuncia ricordando un particolare non irrilevante: «Dopo la catturazione di mio marito, onde non girare sola per esercitare la mia professione, mi unii a certo Giacomo Gabbardo di Valstagna, suonatore di violino». Come si vedrà, il marito Pietro Costa, proveniente dall'Altipiano di Asiago, era stato arrestato dalla polizia probabilmente in seguito ad una lite rubricata come grave trasgressione di polizia. Sulla costruzione del fascicolo processuale e le sue varie sezioni rinvio a L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povo, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2007, pp. 61-91.

Il 19 luglio successivo il tribunale di Vicenza descrisse l'abito ricevuto qualche giorno prima dal commissariato di polizia:

L'abito è di scorzetta di cambri, fondo bianco con righe a quadrato verdi e rosse. Quest'abito lo si scorge lacerato per oltre quattro dita trasverse sulla sommità della spalla destra, quindi inferiormente e nella medesima direzione altra più estesa lacerazione si riscontra; e lacerata del pari manica sinistra nella sua metà interna ed anche questa lacerazione è estesa oltre le quattro dita trasverse; quindi inferiormente due altre se ne riscontrano di minore estensione⁸.

Nel frattempo Maria Kuhweiner si era allontanata da Vicenza per recarsi a Recoaro, dove avrebbe potuto continuare nell'esercizio della sua professione di suonatrice di chitarra. Il tribunale provinciale di Vicenza ordinò alla pretura locale di assumere il suo interrogatorio, insieme a quello del suo compagno Giacomo Gabbaro, che risultava pure essersi recato in quella località. Si avviava quindi la fase istruttoria del processo, che avrebbe dovuto far luce su quanto era stato denunciato da Maria Kuhweiner.

Il processo, che, a causa della lunga latitanza dell'imputato, si sarebbe concluso di lì a due anni, si soffermò su quel breve percorso compiuto dalla ristretta comitiva nella tarda notte del 10 luglio 1839. I quattro uomini e la donna attraversarono il centro della città, partendo dall'osteria Tromben, in località Canove, dove due di loro avevano suonato, per fermarsi infine, intorno alle due di notte, in quella viuzza che sembrava prestarsi così bene all'aggressione.

Luoghi e eventi divengono un tutt'uno nella narrazione dei protagonisti, facendo emergere un mondo che sembra muoversi all'ombra delle grandi dimore signorili e delle vie e piazze della città immerse nella notte.

ROLLING STONES

Maria Kuhweiner è una giovane donna che negli anni quaranta dell'Ottocento la documentazione giudiziaria fa improvvisamente e momentaneamente affiorare come una meteora o una cometa che

⁸ *Processo*, III. A processo concluso, il 26 luglio 1842 Maria ritirò il suo abito ancora conservato presso il tribunale. Dalla descrizione sembra trattarsi di un abito di tela di cotone dai colori assai vivaci.

emerge da un mondo sconosciuto. Un mondo di cui è difficile descrivere con abbondanza di particolari i contorni, anche se fitto di testimonianze e di vicende che sembrano registrare la quotidianità di eventi apparentemente insignificanti che costellano la società ottocentesca. Le carte processuali la definiscono girovaga e suonatrice. Nella sua testimonianza ella attesta di appartenere a quella parte di società, indistinta e assai composita, che si muove in un'area caratterizzata dalla mobilità e dall'assenza di parametri precisi in grado di collocare congruamente i suoi protagonisti⁹. Un'area che Lawrence M. Friedman, nella sua penetrante analisi della società americana ottocentesca, ha contraddistinto per essere percorsa da soggetti mobili e talvolta indecifrabili, che egli ha definito *rolling stones*¹⁰. Una varietà umana che sembra muoversi tra gli spazi che ogni società inevitabilmente, con intensità variabile, riserva a coloro che non sono pienamente integrati o che, per scelta e vicissitudini, sono destinati a muoversi da un luogo all'altro in cerca di mezzi di sopravvivenza, oppure, più semplicemente, per non rinunciare alla ricerca di una propria identità¹¹.

Come attesterà nel suo successivo interrogatorio, Maria, che afferma di avere trent'anni, è originaria della città di Wolfsberg in Carinzia e lei stessa si definisce girovaga dall'età di 15 anni, esercitando la professione di suonatrice di chitarra in diverse località della Germania e dell'Italia. È sposata con Pietro Costa di Asiago, che però è in stato di arresto. Per non muoversi da sola, si era accompagnata da alcuni giorni con Giacomo Gabbardo di Valstagna, suonatore di violino. Una professione che la portava da un

⁹ Un'area che sembra rifuggire pure da quella definita *economy of expedients*, diffusa nell'età moderna e ancora nell'Ottocento, caratterizzata, come ha affermato Gisela Bock da «numerose attività per mezzo delle quali le donne si procuravano denaro o generi alimentari: l'affitto di posti-letto e di camere, la sorveglianza di bambini, i lavori di cucito, alcune forme di lavoro a domicilio, la collaborazione all'attività del marito, la spigolatura dopo il raccolto», G. Bock, *Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni* (München 2000), Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 170-171. Come è stato osservato da Michelle Perrot, nel XIX secolo lo spazio femminile viene delimitato fisicamente e simbolicamente, ancorandolo a quello domestico e familiare. L'energia femminile viene canalizzata verso il sociale addomesticato, «un modo di concepire la divisione sessuale del mondo e di organizzarla razionalmente, nell'armoniosa complementarità dei ruoli, dei compiti e degli spazi», M. Perrot, *Uscire*, in *Storia delle donne. L'Ottocento*, a cura di G. Fraisse e M. Perrot, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 446.

¹⁰ L.M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, New York, Basic Books, 1993, p. 12.

¹¹ «It is not surprising, then, that the law was a scourge of unusual ferocity for drifters – the homeless poor, the vagabonds, tramps, hobos, the army of unemployed. This was an incredibly mobile society, a society unlike all other prior societies: a society of rolling stones», *ibid.*, p. 102.

luogo all'altro e che le permetteva di vivere suonando in locali di ritrovo come osterie, ristoranti e caffè.



Da piazza dei Signori, imboccando contrà dei Giudei (attuale stradella dei Nodari), la comitiva si fermò a cenare presso l'osteria dei Tre Garofani, ubicata in contrà Do Rode.

CLAUDIO POVOLO

STRADELLA DELLE MORETTE

Maria rispose al cancelliere della pretura di Valdagno «ai sensi di legge», fornendo i suoi dati anagrafici e la causa del suo interrogatorio:

Sono Maria Kuhweiner del fu Giovanni, d'anni 30, nata a Wollberg in Carintia, da 15 anni girovaga per la Germania e per l'Italia in qualità di suonatrice di chitarra ed ultimamente in Vicenza nella casa di Giuseppe Gambarella. Mi trovo a Recoaro da venerdì prossimo passato in compagnia di Giacomo Gabbardo, ammogliata con Giuseppe Costa di Vicenza, ora detenuto nelle carceri politiche di Vicenza, cattolica, so leggere e scrivere. Riferisco di essere esaminata relativamente ad alcune violenze praticatemi da certo Pietro Canevarolo in Vicenza mercoledì 10 passato verso le ore 12 pomeridiane, fatto che esposi nell'ufficio dell'Imperial Regio Commissariato superiore di polizia il giorno 12 detto.

Rispondendo alle domande del cancelliere, a distanza di circa due settimane e dopo aver confermato il precedente interrogatorio, Maria Kuhweiner ricostruì gli avvenimenti di quella notte:

Il detto Pietro Canevarolo, allorché mi trovava a cena nella detta osteria in compagnia di Giacomo Gabbardo e di altri due individui che io non conobbi, ma che erano amici del Canevarolo, non mi fece alcuna dichiarazione da cui potersi rilevare che egli volesse trattenermi seco all'oggetto di poi isfogare le libidinose sue voglie, come tentò di fare allorché partimmo dal caffè del Bolognin in piazza dei Signori in Vicenza, conducendomi per la stradella nascosta che mette alla locanda dei Quattro Pellegrini e di là al Corso [...].

Nulla lasciava presagire che quella notte caldissima dell'estate 1839, trascorsa con allegria, potesse infine concludersi con un'aggressione. Maria non ebbe esitazione ad esprimere la sua sorpresa:

Né all'osteria dei Tre Garofani, né al caffè del Bolognin il detto Pietro Canevarolo tenne mai con me alcun discorso lascivo e dimostrò in altro modo con atti la volontà di voler trattare carnalmente con me. Appena partiti dal caffè del Bolognin io dichiarai ai compagni che volevo ridurmi a casa mia, essendo ormai le ore tre antemeridiane; ed il Canevarolo soggiunse che andassi a casa tenendo la strada che conduce al Cappello, che tutti già mi accompagnavano. Giunti presso la stradella che mette alla locanda dei Quattro Pellegrini e di là al Corso, il Canevarolo, prendendomi per il braccio sinistro, mi disse che passassi per la

detta stradella. Ed io non facendogli opposizione, perché tutti gli altri compagni ci seguivano, vi accondiscesi; e quando fui sotto il primo volto della detta stradella il Canevarolo, senza far parole, mi prese per tutte e due le braccia e mi appostò al muro, dicendomi che volessi accondiscendere alle sue voglie libidinose; e con una mano riuscì anche ad alzarmi le vesti e di mettermi una mano nella vagina, facendovi entrare anche un dito. Indi tentava di violarmi usando ogni sforzo per introdurre il pene, che non riuscì, attesocché io mi difendeva con le mani e con le coscie, impedendo il suo tentativo. Mi puosi anche a chiamare il mio compagno Gabbardo, perché venisse in soccorso, ma egli non mi diede neppure risposta, non so se per riguardo degli altri compagni o per conivenza con essi.

Come Maria lasciava chiaramente intendere, il gruppo fermatosi all'imbocco della stretta viuzza era dunque ben consapevole di quanto stava avvenendo poco più avanti. Tant'è che uno degli amici del Canevarolo non si era limitato ad attendere:

Uno dei compagni del Canevarolo che vi erano vicini e che stavano fermi osservatori del fatto, si staccò dagli altri e, veduto che il Canevarolo non riusciva nell'intento, mi prese con ambe le mani per le spalle e per il collo, avendo io rivolta la faccia verso il muro. Ma nonostante questa assistenza il Canevarolo non riuscì di violarmi e stanco finalmente desistette da ogni atto ulteriore, lasciandomi in balia di me stessa. Tutta volta, tanto il Canevarolo che i di lui compagni e il Gabbardo, vollero a tutta forza accompagnarli fino quasi alla mia abitazione. Unitamente alle violenze il Canevarolo usava delle più forti minacce verso di me onde cadessi alle sue voglie, dicendomi che se non avessi acconsentito alle sue voglie egli mi avrebbe ucciso; e prendendo anche in mano un piccolo coltello chiuso minacciava di volermi ferire se gli avessi opposta ulteriore opposizione. Il coltello però non fu aperto dal Canevarolo e poco dopo, avendolo esso riposto nella sua saccoccia sinistra del petto del suo veldone, io, essendomi allora voltata e stretta da vicino a lui, riuscii con una mano di levarglielo dalla saccoccia e di impossessarmene e, senza che egli s'accorgesse punto di questo atto. E questo coltellino è quello che io depono innanzi al Commissariato Superiore di polizia nel giorno stesso del mio esame.

L'abile sottrazione del coltello è un particolare della testimonianza che rivela la tempra di Maria Kuhweiner e la veridicità del suo racconto. In qualità di suonatrice e girovaga, quell'esperienza non doveva esserle stata del tutto nuova e ella, nonostante la difficile situazione, era riuscita a mantenere la sua freddezza e ad affrontare il pericoloso avversario.

CLAUDIO POVOLO



L'accesso a contrà delle Morette da piazza dei Signori. Pietro Canevarolo e Maria Kuhweiner entrarono nella stradella, mentre la comitiva si arrestò a distanza.

Non aveva quindi esitazione a descrivere, senza alcuna ritrosia, la fase conclusiva dell'aggressione. La sua dimensione sociale di suonatrice girovaga le conferiva quel privilegio della schiettezza che sembrava essere precluso a donne appartenenti ad un ceto sociale più elevato. E non ebbe titubanze nel ricordare la forza, ma anche la fragilità emotiva dell'uomo che aveva cercato di usarle violenza:

Nello svincolarmi dal Canevarolo e dalla forza stessa da lui usata contro di me, io contrassi una contorsione alla schiena, dalla quale mi sono doluta per otto giorni ed anche in ambedue le braccia restai indolentata per le strette del Canevarolo nell'atto che con forza mi appostava verso il muro onde violarmi. Avverto che appena che il Canevarolo mi appostò al muro, uno dei compagni che non so chi, mi prese dalle mani la chitarra che aveva con me e la trattenne fino al termine della faccenda, avendomela riconsegnata alla mia abitazione.

Date le violenze usate io ebbi lacerato in molte sue parti l'abito che indossava in quella sera e che presentai allo stesso Regio Commissariato nel giorno medesimo in cui fui da esso esaminata.

Nell'atto di quella violenza m'insultò anche con una serie di parole sconcie, dicendomi: «porca putana, sta quieta che te voglio chiavar; te ghe magnà e bevù e no voglio aver speso per gñente»¹².

Mi promise anche denari e robe se avessi accondisceso alle sue voglie, ma tutto ciò fu inutile ed io, opponendo ogni resistenza possibile, vietai che egli trattasse carnalmente e tutti i suoi atti libidinosi si limitarono all'introduzione del pene tra le coscine e le parti pudende, consumando così l'atto venereo senza altro sfogo. Mi accorsi della consumazione dell'atto, perché ho sentito l'eiaculazione dell'umore fecondatore che mi corse lungo le coscine e da cui io mi asciugai con le vesti e con la camicia.

Maria Kuhweiner non nascose pure la sua delusione nei confronti del compagno suonatore, quel Giacomo Gabbardo che, dopo l'arresto del marito, si era unito a lei, accompagnandola con il suo violino:

Siccome nell'atto che io era violentata lo chiamai in soccorso ed egli punto non vi si prestò, così ritengo che egli facesse parte degli altri compagni o che per riguardo di essi non abbia voluto prendere ingerenza e difendermi, temendo di una qualche sopraffazione per parte loro. Ho motivo però di ritenere piuttosto la prima parte che la seconda,

¹² Nel testo processuale la frase è sottolineata.

perché la mia padrona mi disse che il Gabbardo nel giorno successivo andò in compagnia degli altri compagni e del Canevarolo stesso e mangiarono e bevettero insieme in buona amicizia; e perché in ogni modo avrebbe potuto impedire o colla persuasione o col fatto che il Canevarolo cessasse da ogni violenza verso di me, ciò che non fece, non avendolo mai sentito a parlare, né veduto mai a muoversi e stava intento ad osservare come andava la faccenda. Ciò fu la causa che poi mi separassi dal Gabbardo e me ne andassi sola, come sono al presente, non essendo che una mera combinazione che il Gabbardo si trovi con me in Recoaro.

E per quanto riguardava quei due amici del Canevarolo, che non aveva mai conosciuto in precedenza, ella aggiunse particolari che attestavano la loro connivenza con la violenza subita:

Il più grande di statura dei detti due compagni del Canevarolo fu quello che corse ad assisterlo quando vidde che io opponeva resistenza e mi prese per il collo tenendomi ferma colla faccia verso il muro, nel mentre che il Canevarolo tentava di violarmi per il didietro. L'altro compagno più piccolo di statura stava fermo, osservando la faccenda e non ho sentito che mai parlasse, né vidi mai a far il più piccolo atto che dimostrasse di voler prender parte del fatto, egualmente che il Gabbardo mio compagno.

Su richiesta del cancelliere, Maria diede anche altri particolari sul luogo e la durata della violenza. Dettagli non trascurabili che suggerivano come l'azione fosse stata preordinata dall'imputato e dai suoi due amici:

Il Canevarolo impiegò in quell'atto più di una mezzora, nel mentre gli altri lo attendevano ad una distanza di sette in otto passi circa e niente più. Non so poi se il Gabbardo e l'altro che restò sempre unito con lui mi avessero potuto vedere, in quanto che il punto dove io era, sotto il volto della stradella fa un po' di divergenza dal capo della stradella e dal punto in cui erano gli altri¹³. Io per altro, di quando in quando, vedeva alcuno che veniva incontro a me e mi pare anche il Gabbardo¹⁴.

¹³ L'aggressione era dunque avvenuta nel tratto della stradella coperta dal secondo volto e non dal primo come aveva riferito la stessa Maria all'inizio della sua testimonianza.

¹⁴ Il cancelliere le chiese pure di precisare il giorno e l'ora esatti in cui avvenne l'aggressione e Maria rispose: «Su ciò mi manca la memoria, ma ritengo che fosse il giorno di mercoledì e propriamente nella notte verso le tre antimeridiane del giovedì 11 corrente».

VITELLO IN UMIDO

In realtà il Gabbardo, più che complice, appare dai suoi due interrogatori come un uomo pavido, che di certo, per codardia, non intese contrapporsi a quei giovani. La sua testimonianza ci fornisce comunque alcuni interessanti particolari di quella notte e soprattutto si sofferma su quel girovagare notturno per caffè e locali, sino al luogo dell'aggressione¹⁵:

Dopo di aver suonato con la detta Maria Kuhweiner nell'osteria di certo Tromben alle Canove, dove vi erano molte persone, presimo la direzione verso la casa del Gambarelli sull'Isola dove avevamo il nostro alloggio. Poco lungi dall'osteria ci vennero dietro tre persone a noi sconosciute, le quali ci domandarono di volergli far compagnia andando seco nell'ostaria in Campo Marzo per bere un bicchiere di vino. Volentieri noi accettammo l'offerta, ma ci siamo rifiutati di andare in Campo Marzo perché troppo discosto. Allora ci avviammo all'osteria dei Tre garofani ed ivi uno di questi tre, che era in cappello bianco e che poi seppi che si chiamava Canevarolo, ordinò del vino e del vitello in umido, che tutti uniti abbiamo bevuto e mangiato. Ci siamo fermati colà per un'ora circa e quando uscimmo erano le ore due dopo la mezzanotte¹⁶. Il conto all'oste, per quanto credo, venne pagato da quello in cappello bianco. Di là ci diressimo al caffè del Bolognin in piazza dei Signori e là bevemmo tutti un sorbetto che venne pagato dallo stesso Canevarolo.

Erano le tre ore circa quando ci levammo da quella bottega e ci diressimo assieme verso la nostra abitazione presso l'Isola, prendendo la strada della piazza e la stradella delle Morette¹⁷.

Dopo l'improvvisa deviazione del Canevarolo e di Maria Kuhweiner, Giacomo Gabbardo rimase all'imbocco di stradella delle

¹⁵ Testimonianza rilasciata al cancelliere della pretura di Valdagno il 23 luglio 1839, *Processo*, ix.

¹⁶ Nell'interrogatorio rilasciato al commissariato superiore di polizia il 12 luglio precedente (*Processo*, iii), il Gabbardo ricordò: «I discorsi tenuti durante la cena furono affatto indifferenti, cioè relativi al canto e al suono. Noi accettammo la cena in riguardo a ciò che avviene spesso a suonatori girovaghi, che persone tanto del medio ceto, quanto anche del ceto più signorile e che sono dilettanti di musica, pagano la cena ai suonatori ed amano la compagnia dei medesimi, senza secondo fine».

¹⁷ Giacomo Gabbardo riporta il cammino seguito dalla comitiva, senza volutamente sottolineare come la deviazione intrapresa dal Canevarolo, imboccando stradella delle Morette, si allontanasse dal percorso che avrebbe condotto direttamente all'abitazione situata all'Isola. Nella testimonianza resa tredici giorni prima era stato più preciso: «Ci dirigemmo verso la piazza. Giunti vicino al volto che mette alla Stradella delle Morette, quello del veladone bianco era vicino alla mia compagna, gli altri due dietro a me vicini. Quando tutto ad un tratto vidi quello del veladone bianco entrare in quella stradella insieme alla Maria Costa, ma non potei conoscere se ella vi fosse entrata volontariamente o trascinata».

Morette con gli altri due giovani, riportando quanto avvenne all'interno della stretta viuzza:

Intanto noi ci fermammo e sul momento non abbadai cosa facesse il Canevarolo con la detta Maria. Subito dopo ho sentito per altro chiamarmi dalla suddetta per nome ed avendo mosso il piede per andarle incontro per vedere cosa fosse, gli altri due sconosciuti che erano con me mi dissero: «come ella la staga qua». Io replicai più volte di voler andare, onde vedere cosa volesse, ma essi mi hanno ripetuto le dette espressioni, con l'aggiunta: «che staga là, che sarà meglio per mi». Mi accorsi allora che il Canevarolo usava delle soperchierie e delle violenze alla detta Maria, molto più che sentiva un brontolamento nella stradella, senza però intendere cosa dicessero, perché eravamo alla distanza di 40 passi circa ed era oscura troppo la notte per vedere cosa facessero; né si poteva neppur vederli perché la stradella, partendo dal punto dove eravamo noi, fa una divergenza nel sito dove si trova il volto, in modo che taglia la vista degli oggetti che trovansi sotto il volto stesso¹⁸ [...]. E dopo mezzora circa vidi sortire dal volto la detta Maria e poco discosto da essa il Canevarolo, il quale proferì le parole seguenti: «sta maledetta no me ha voludo dar gnente». E la Maria si lagnava col Canevarolo che quella non era la maniera di trattarla [...]. Avverto che quando io voleva avvicinarmi alla detta Maria, uno dei compagni che erano fermi con me, dietro mia inchiesta, si allontanò e raccolse la chitarra che aveva con sé la detta Maria, onde non andasse rotta e ritornò poi indietro, soffermandosi con me e con l'altro fino a quando il Canevarolo sortì dal detto volto.

Evidentemente Giacomo Gabbardo voleva allontanare da sé qualsiasi sospetto e del resto non si trattenne, al termine della sua testimonianza, di aggiungere:

Nel giorno successivo essa mi raccontò che voleva andare alla polizia per denunciare il fatto ed io la consigliai che farebbe meglio a tacere, non essendole nato inconvenienti e che doveva fare a meno di andare con persone sconosciute a mangiare e bere ad ora tarda, che non conviene ad una donna di buon fare¹⁹.

¹⁸ Le indicazioni del Gabbardo intorno al luogo in cui avvenne l'aggressione sono più precise di quelle rese da Maria al cancelliere, come del resto si può accertare ancor oggi ponendosi all'ingresso di stradella delle Morette.

¹⁹ Richiesto da quanto tempo frequentasse Maria, Giacomo Gabbardo rispose: «Non erano che due o tre giorni che io mi trovava in compagnia di detta Maria e solamente per combinazione e per oggetto di nostra professione ci siamo uniti in Vicenza, recandoci a suonare nelle botteghe di caffè ed osterie».

LUOGHI NOTTURNI. LA STORIA DI MARIA KUHWEINER



Contrà delle Morette, un dettaglio del luogo del tentato stupro di Maria Kuhweiner.

Assunte le deposizioni di Maria e del suo compagno, nel dicembre dello stesso anno il tribunale di Vicenza si accinse a raccogliere le informazioni necessarie per procedere nell'indagine. L'ufficio di registratura comunicò la fedina penale di Pietro Canevarolo, che attestava i suoi numerosi precedenti di aggressione sessuale²⁰. Era quanto bastava per attestare la pericolosità dell'uomo, che nel frattempo si era assentato dalla città.

La regia delegazione provinciale, alla richiesta di indagare «sul carattere, fama, condotta e costume» di Maria Kuhweiner, il 7 gennaio 1840 rispose:

La suonatrice girovaga di chitarra Maria Kuhweiner [...] risulta essere di costumi poco plausibili e dedita all'ubriachezza, per lo che non gode favorevole opinione.

Un giudizio che ben si atteneva alla professione di una suonatrice girovaga, ma privo comunque di qualsiasi preciso riscontro penale.

IL CONSIGLIERE BERNARDO MARCHESINI

Il tribunale provinciale di Vicenza aveva ora a disposizione tutti gli elementi per avviare il processo. Il caso venne affidato al consigliere Bernardo Marchesini, il quale ebbe il compito di stendere un referato di preliminare investigazione, in cui, dopo aver riassunto tutta la vicenda, avrebbe dovuto individuare se, in base al dettato del codice, esistessero gli estremi del reato e se gli indizi a carico dell'imputato fossero tali da decretare la successiva inquisizione nei suoi confronti²¹.

Conosciuto per la sua inflessibilità e intransigenza, ma anche per

²⁰ Il 22 aprile 1823 il tribunale d'appello di Venezia sospese «per difetto di prove legali» la condanna decretata il mese precedente dal tribunale di Vicenza contro il Canevarolo per l'accusa di stupro violento. Con sentenza dell'ottobre 1827 il tribunale di Vicenza sospese pure contro lo stesso imputato un nuovo processo per la medesima accusa. Nel 1828 l'uomo fu inoltre accusato di furto. E infine «con sentenza di questo tribunale 8 agosto 1834 venne in delitto di libidine contro natura condannato ad un anno di carcere coll'inasprimento di dodici colpi di bastone all'ingresso ed altri dodici all'uscita dalla casa di correzione in Venezia. Sospeso essendosi il processo per difetto di prove legali per grave trasgressione di polizia contro la costumatezza pubblica», *Processo*, xiii.

²¹ Su Bernardo Marchesini, la sua attività di magistrato e le complesse vicende personali rinvio al mio *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2011.

la sua particolare abilità nell'affrontare i casi più complessi, Bernardo Marchesini non ebbe difficoltà a riassumere la vicenda sulla scorta delle due testimonianze di Maria Kuhweiner e di Giuseppe Gabbardo²². Propose quindi il suo voto, che avrebbe dovuto essere sottoposto al vaglio e alla discussione del collegio giudicante costituito dal presidente del tribunale e dai colleghi consiglieri. Anche in tale occasione Marchesini, con piena consapevolezza, non ebbe alcuna ritrosia a formulare un parere che, molto probabilmente, non sarebbe stato accolto dal consesso giudiziario. Un parere che non nascondeva la sua personale interpretazione del codice, anche se apparentemente sembrava richiamarsi al suo dettato. Il paragrafo 110 del codice definiva con chiarezza il reato di stupro:

Chi con pericolose minacce, con violenza effettivamente usata o con artificio diretto ad istupidire i sensi mette una donna fuori di stato di far resistenza alle libidinose sue voglie, ed in tal stato la viola, commette il delitto di stupro violento.

Quella notte in contrada delle Morette Maria Kuhweiner aveva opposto tutte le sue resistenze e era riuscita ad impedire che la violenza venisse portata a compimento. Ma lo stesso codice, al paragrafo 7, considerava il semplice tentativo come sufficiente di per sé a decretare la sussistenza del delitto:

Non è necessario a costituire il delitto che il fatto sia realmente consumato. Il solo attentato di un fatto criminoso costituisce già il delitto, tosto che il mal intenzionato intraprende un'azione tendente all'effettiva esecuzione del medesimo, ma ne viene interrotto il compimento per impotenza, per ostacoli d'altronde sopravvenuti o per puro caso²³.

²² Referato di iniziale investigazione steso il 31 gennaio 1840, *Processo*, xiv. Al punto xxiv è inserito l'«Estratto del protocollo criminale tenuto nella sessione 31 gennaio 1840», in cui viene riportata la successiva discussione tra i giudici.

²³ Per entrambi i passi si veda *Codice penale universale austriaco per il Regno Lombardo-Veneto*, Milano, dall'Imperial Regia Stamperia, 1849, pp. 9, 40. Trattasi del testo del codice con l'aggiunta di un'*Appendice delle più recenti norme generali riguardanti la parte prima del Codice penale*. Sul codice austriaco rinvio ai vari interventi apparsi in *Codice penale universale austriaco (1803)*, ristampa anastatica, con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997; e inoltre L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano, A. Giuffrè, 2002. Sul Regno Lombardo-Veneto si veda M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987. Sull'amministrazione della giustizia penale, oltre al testo di N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 91-164, si vedano i vari saggi apparsi in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit.

Non sembrava dunque sussistere alcun dubbio perché l'azione del Canevarolo potesse essere considerata un vero e proprio tentativo di stupro. Ma Bernardo Marchesini, come in altre occasioni²⁴, non mancò di offrire la propria personale interpretazione del codice penale e di quanto era emerso in questa fase iniziale del processo:

Venendo ora all'applicazione della legge al fatto, non riscontrandosi nelle minacce del Canevarollo quelle minacce che potessero incutere un fondato timore ed un male di pronta esecuzione, perché fatte con brittola a serramanico e che alla donna riusciva di togliere al seduttore; e mancando nella forza effettivamente usata quel grado di violenza che potesse mettere la donna in istato di non poter resistere, stante che abbastanza valida era la difesa che essa opponeva.

Lo stupro non era dunque stato portato a compimento, in quanto l'imputato, in realtà, non aveva usato tutta la sua forza e neppure l'aveva condotto con l'effettiva determinazione di realizzarlo ad ogni costo. Bernardo Marchesini non assegnava particolare rilievo alla resistenza opposta da Maria Kuhweiner: elemento che avrebbe pienamente giustificato la qualifica giuridica del tentativo. Ma tra le righe il consigliere trentino lasciava intuire le ragioni sostanziali della sua interpretazione del codice:

Da ciò ne deriva che il Canevarollo appalesò bensì il desiderio di usar carnalmente con donna di scorretto vivere, ma che non seppe o non volle mettere in pratica tutto ciò che voler potesse a farla inclinare ai suoi desideri, anche contro valido pronunciato di lei dissenso. Ragione per cui se questi mezzi gli mancarono, non poteva avverarsi il concepito atto delittuoso e se potendolo se ne asteneva dall'usarli, egli stesso veniva così di sua volontà a cessare dalla delittuosa intrapresa.

Bernardo Marchesini esplicitava assai chiaramente come la dimensione sociale di Maria Kuhweiner fosse essenziale nel configurare sul piano giudiziario quanto era avvenuto quella notte in stradella delle Morette. A suo giudizio, una suonatrice girovaga non poteva richiamarsi a quella moralità che il codice, con i suoi

²⁴ Si veda, ad esempio, il caso discusso nel tribunale provinciale di Vicenza il 21 agosto 1828 a proposito dello stupro subito da Modesta Landi. Marchesini sostenne che il fatto non era da considerare delitto, in quanto, nonostante la confessione dei due imputati, esso non aveva leso i valori della giustizia punitiva, C. Povo, *La selva incantata: delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2006, pp. 79-86.

paragrafi e le sue dichiarazioni, intendeva difendere. Se lo stupro non era effettivamente avvenuto lo si doveva essenzialmente al fatto che le circostanze e le inclinazioni dei due protagonisti erano state tali da impedirne la realizzazione.

Argomentazioni che si richiamavano ad un'interpretazione recondita del codice e che alla sensibilità di oggi possono apparire come la risultante di un conservatorismo e di una misoginia che indubbiamente caratterizzavano la personalità di Bernardo Marchesini. E del resto gli stessi suoi colleghi non ebbero esitazioni ad opporsi al suo voto, che proponeva il proscioglimento dell'imputato, assegnando il caso alla pretura locale, perché procedesse contro di lui e i suoi due compagni «sia sotto il caso di mali tratti, sia sotto quello delle ingiurie e pubblica scostumatezza»²⁵.

Uno dei consiglieri, Antonio Borgo, si oppose decisamente al parere formulato dal relatore Marchesini:

Per suo avviso riteneva che il fatto presentasse gli estremi dell'attentato stupro violento, per quello che stando alla deposizione della dolente, convalidata da quella di un testimoniaio, avrebbe posto in opera tutto ciò che tendeva alla consumazione del delitto. Diffatti egli colle pericolose minacce e colla effettiva violenza tentava di sfogare le libidinose sue voglie; ed a quegli atti si corrompeva. La lacerazione dei vestiti di quella donna dimostra la resistenza fatta allo stupratore; e fatto riflesso alle preghiere di lui di non accusarlo promettendo alla stessa donna denari e robe [...] danno tali circostanze appoggio all'accusa, per cui esso Borgo, ritenendo delitto di attentato stupro violento il fatto processato, apriva contro il Canevarolo, capace d'altronde a simil genere di delitto per le precedenti sofferte inquisizioni e condanne, la inquisizione pel suddetto titolo in istato di arresto, requirendo il locale regio commissariato superiore di polizia per l'esecuzione e traduzione a queste carceri.

²⁵ La pretura avrebbe dunque dovuto procedere contro il Canevarolo e i suoi due compagni per gravi trasgressioni di polizia previste dalla seconda parte del codice. Le gravi trasgressioni di polizia erano teoricamente considerate reati di minore gravità rispetto ai delitti previsti nella prima parte del codice e erano affidati al «giudizio politico» delle preture. In realtà la distinzione mirava ad applicare una diversa dimensione giuridica nei confronti dei settori più deboli o marginali della società. Le gravi trasgressioni, così come altre misure di controllo affidate alla polizia (ad esempio i vari tipi di «precetto») avevano eminentemente il fine di prevenzione nei confronti di una vasta area di marginalità cui non si riteneva di applicare i criteri repressivi adottati nella prima parte del codice, se non nel caso in cui quest'ultima avesse minacciato i settori sociali benestanti o comunque più stabili. Si veda per questi aspetti il saggio di M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit.

La maggioranza dei consiglieri aderì al parere del preopinante²⁶ Antonio Borgo, decretando l'arresto di Pietro Canevarolo e l'apertura dell'inquisizione.

L'imputato era in realtà latitante e, sin dalle prime indagini, risultò essersi rifugiato in Svizzera, da cui non poteva essere estradato in base al reato di cui era accusato²⁷. Latitanza che si concluse il 19 aprile 1841, quando, previa la mediazione di un avvocato, egli si presentò alle carceri²⁸. Il processo poteva quindi riprendere con l'avvio della fase inquisitoria e l'interrogatorio di Pietro Canevarolo.

IL VALZER DEL DESIDERIO

Il 20 aprile 1840 Bernardo Marchesini sottopose l'imputato al cosiddetto costituito sommario, un interrogatorio tramite il quale l'organo inquirente si prefiggeva essenzialmente il compito di raccogliere la versione dell'imputato e i dati personali che lo concernevano²⁹. Pietro Canevarolo diede così la propria versione dei fatti, che sin dall'avvio tese a dare un'immagine assai disinvolta di Maria Kuhweiner³⁰. Il suo racconto iniziò da quanto era avvenuto nell'osteria del Tromben:

²⁶ Cioè di colui che nell'ambito del collegio giudicante esprimeva opinione divergente o contraria alla proposta formulata dal consigliere relatore.

²⁷ *Processo*, xix, comunicazione della polizia scritta al tribunale provinciale il 6 marzo 1840.

²⁸ Come appare dal suo interrogatorio, l'imputato poté evidentemente fruire dei suggerimenti dell'avvocato, prima di essere arrestato. Nel processo penale austriaco non era prevista la difesa tecnica fornita dall'avvocato difensore. Un ruolo che secondo il codice doveva essere svolto dallo stesso giudice relatore. Sul processo penale austriaco rinvio all'indagine approfondita svolta da E. Biasiolo, *L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica*, in «Il diritto della regione», 3, 2010, pp. 129-189.

²⁹ Interrogatorio previsto nei paragrafi 288-306, *Codice penale*, cit., pp. 94-100. Come recitava il paragrafo 100, «nel costituito sommario il giudice non si fa carico di ponderare la qualità delle risposte date alle interrogazioni, né d'indagare se sian esse conformi agli indizi che si hanno. Non gli è poi lecito di suggerire le risposte al costituito, di castigarlo o di minacciarlo, fargli promesse od usare qualunque artificio comunque diretto a buon fine per indurlo ad altre risposte diverse da quelle che egli stesso è disposto di dare spontaneamente».

³⁰ *Processo*, xxv. L'interrogatorio iniziò, come di consueto, con una descrizione assai precisa dei tratti fisici dell'imputato: «Egli è un uomo dell'apparente età di anni 40, di statura vantaggiosa, capelli neri con frammezzo qualcuno di canuto, barba, sopraciglia ed occhi neri, colorito buono, naso aquilino, bocca mediamente rotonda, senza marche particolari nella persona. È vestito con un giacchetto lungo alla cacciatora, di velluto color oscuro, calzoni di fustagno verde bruno, gilet di stoffa di lana fondo pastella fiorato con bottoncini di talco dorati, cravatta dipinta con vivaci colori. Porta ai piedi stivali e copre il capo con capello di feltro nero».

In uno dei giorni caldissimi del luglio 1839 io mi ritrovavo verso sera all'osteria del Tromben, sulle Canove. Capitò in quella osteria una suonatrice di chitarra che io aveva alcun'altra volta veduto, non ricordo se a Padova, a Vicenza o in altri luoghi. Essa aveva a compagno un individuo che io non avea mai prima veduto, il quale suonava il violino. Si posero a suonare il waltzer ed io ballai con alcuni giovani che pur là si trovavano. Finito il suonare verso la mezzanotte partimmo tutti da questa osteria ed io un po' scaldato dal vino e dal calore del ballo mi avvicinai a questa donna e l'addomandai perché non fosse con suo marito. Mi rispose che il marito era stato posto in prigione per una baruffa. Allora le soggiunsi che io quella notte avrei volentieri fatto le veci del marito. Essa si mise a ridere e mi soggiunse che ella avea più bisogno di ristorarsi con cibo, anziché giacersi con me e che dopo essa avrebbe assecondato il mio desiderio.

Dopo essersi fermati a mangiare e bere «allegrementemente» sino alle tre di notte, la comitiva si diresse verso la via del ritorno. Quanto poi avvenne sembrò essere determinato dalla ricerca del luogo più indicato per la realizzazione della richiesta che l'imputato avea rivolto alla suonatrice di chitarra subito dopo l'uscita dall'osteria in cui si era suonato e ballato:

Sortiti dalla osteria io mi posi ai fianchi della donna colla intenzione di giacermi con lei, come appunto mi avea anche promesso. Passando per la piazza ella desiderò un sorbetto che tosto le fu recato con in aggiunta un bicchierino di rum. Dopo camminando io innanzi assieme con lei e gli altri dietro a noi la addomandai ove ella mi conducesse. Mi rispose che era alloggiata in casa del Vetturale Gambarelli e che io poteva farle compagnia. Io le soggiunsi che questa casa era di mio compare, che avea troppo conoscenti in famiglia, che non amavo essere visto e che piuttosto l'avrei condotta in uno stanzino di dietro alla bottega di caffè rimpetto alla locanda del Cappello. E nel mentre si facevano questi discorsi entrammo nella stradella delle Morette e giunti a capo di quella vidi che la disegnata bottega di caffè era chiusa.

Allora tornai indietro in compagnia della stessa e quando fummo alla metà di quel viottolo oscuro per i due portici sovrapposti io desiderava compiere il mio disegno in quel luogo. Quindi ne la invitai a prestarsi, ma essa si rifiutò dicendomi che quello non era luogo per quelle cose ed altre simili parole, ricordandomi fra queste la presenza dei compagni che la metteva in riguardo, verso i quali, al dir suo, non sarebbe stata disposta dei suoi favori.

Un rifiuto che non distolse il Canevarolo dall'insistere per ottenere quanto, a suo dire, la donna gli avea promesso e che di fronte al suo diniego gli suscitò un'ira improvvisa:

Io interpretai questo discorso come uno dei soliti complimenti delle donne di quel carattere e quindi, caldo com'era dal vino e dai cibi insistivo presso questa donna acciò permettesse che io su lei consumassi l'atto carnale, ma ella ora con un pretesto, ora con un altro cercava di scansarsi. A questi pretesti s'illanguidiva la mia fantasia e subentrò una specie di sdegno, ragione per cui la presi per un braccio e stringendola la scossi dicendole: «capisco buzzarona che adesso che t'hai magnà e bevù no te me voi dar gnente». Nell'atto che io pronunciava queste e consimili parole sentii che la donna pose una sua mano in una mia saccoccia. Anche questo atto che io interpretai come se essa mi avesse voluto dirobare di qualche cosa, anche questo contribuì a raffreddarmi, come del pari lo contribuì la posizione che ella mi fece di soddisfarmi colle mani. Da quell'istante abbandonai quindi ogni pensiero su quella donna.

Quanto narrato dal Canevarolo offriva una ricostruzione dei fatti che metteva apparentemente in discussione alcuni dei punti salienti della testimonianza di Maria Kuhweiner, sorretta, tra l'altro, dalla sottrazione del coltello a serramanico e dal vestito strappato, entrambi consegnati alla direzione di polizia nei giorni seguenti all'accaduto. E del resto le successive testimonianze dei suoi due compagni tesero ad avvalorare quanto era stato sostenuto dall'imputato, soprattutto negando ogni forma di aggressione nei confronti di Maria Kuhweiner³¹.

Il 21 maggio successivo Bernardo Marchesini sottopose l'imputato ad un nuovo interrogatorio, previsto dal capo VII del codice³², il cosiddetto costituito ordinario, tramite il quale gli elementi emersi nel corso della fase istruttoria avrebbero dovuto essere esplicitamente posti in rilievo. Un interrogatorio che doveva essere condotto rispettando un protocollo severo, ma anche con l'obiettivo dichiarato di ricostruire in maniera precisa i nessi che collegavano l'inquisito alla fattispecie del delitto configurato dal codice³³.

³¹ Testimonianze di Francesco Baracca e di Antonio Moli, *Processo*, xxxiii e xxxiv. Il Moli diede un particolare interessante di quanto avvenne all'osteria del Tromben: «Vi erano due suonatori, cioè una donna che suonava la chitarra ed un uomo che suonava il violino. Io non conoscevo né l'una né l'altro. Queste due persone divertivano coi loro strumenti la gente che si trovava nell'osteria e di tempo in tempo col piattello la donna andava raccogliendo il premio del dato divertimento». Entrambi i testi dovettero giustificare la lunga sosta all'ingresso di contrà delle Morette, dovuta in quanto «al suonatore di violino venne il pensiero di volersi accendere la pizia e per non esser pratico del luogo ci pregò che lo attendessimo. Ove poi sia andato per accendere la pizia io non badai». Un riferimento che era del tutto assente nella testimonianza di Giacomo Gabbardo.

³² *Codice penale*, cit., pp. 116-128, paragrafi 348-375.

³³ Il paragrafo 354 recitava: «A fine di ben condurre questo costituito, chi ha l'incarico della compilazione del processo deve prendere in considerazione tutte le circostanze degli atti

Bernardo Marchesini non ebbe difficoltà ad opporre al Canevarolo quanto denunciato da Maria Kuhweiner e la versione stessa del suo compagno Giacomo Gabbardo, che contrastavano visibilmente con la versione da lui data e sorretta in parte dalle fragili testimonianze dei due giovani presenti quella notte³⁴. Quella denuncia assumeva tanto più significato alla luce dei precedenti giudiziari dell'imputato:

La niuna causa che ha questa donna di alterare il fatto che d'altronde non le sarebbe manto decoroso, congiunta al riflesso delle vostre ree abitudini in questo special genere di colpe, sono questi altrettanti argomenti che accreditano il detto di questa femmina, ne consolidano l'accusa. Ed acciò che voi stesso dobbiate convincerci sulla verità dei detti di questa donna, il giudizio vi dà lettura delle di lei dichiarazioni innanzi l'ufficio di polizia ed ancora del giurato posteriore di lei esame innanzi il criminale sesso.

Ma in realtà il consigliere Marchesini non spinse fino in fondo una ricerca della verità, che, ad esempio, avrebbe potuto essere ottenuta tramite un confronto tra Maria Kuhweiner e il suo aggressore, o tra quest'ultimo e i due testi, soffermandosi in particolare su quella lunga sosta in contrada delle Morette. L'imputato, sulla scorta probabilmente di qualche notizia che gli era giunta tramite l'avvocato, contattato prima del suo arresto, ebbe gioco facile a ribattere:

Queste sono tutte falsità ed invenzioni, alle quali la giustizia non può, né deve prestare credenza. Desidero che si domandi chi sia quella femmina e quali di lei costumi e sono certo che se le autorità vorranno informarsi, esse la diranno più scostumata e trista di quello che non si crede.

Pietro Canevarolo non ebbe poi difficoltà ad offrire una propria interpretazione a quella lunga e silenziosa resistenza di Maria Kuhweiner, condotta a notte fonda in quel vicolo deserto:

Certo è che questa donna non mai aprì bocca per alzare la voce e

precedenti; osservar esattamente quali siano gli oggetti che hanno bisogno di schiarimento; deliberare sul modo più atto di ottenere dall'inquisito la verità; e preparare a tal uopo le interrogazioni, onde poter con piena cognizione della cosa procedere al costituito», *Codice penale*, cit., p. 117.

³⁴ Anche se, ovviamente, in base a quanto narrato in precedenza l'imputato ebbe gioco facile nell'obiettare che il vestito si era strappato nel corso del suo tentativo di trattenerne la donna; mentre affermò esplicitamente che «quel coltello non fu mai da me posseduto, né tampoco veduto se non che in quel di in cui lo mi si mostrava da lor signori».

meno poi per gridare e potranò sopra questa circostanza specialmente l'attestazione del Baracca e dell'altro giovine che era con lui. Son certo che essi non potranno mai dire che quella donna alzasse la voce e meno poi mandasse alcun grido.

Era quanto bastava a Bernardo Marchesini per chiudere la fase inquisitoria e stendere il suo referato di finale inquisizione. Le dichiarazioni del Canevarolo erano palesemente inverosimili e tendenziose; e, del resto, i suoi precedenti giudiziari erano tali da ritenere più che fondate le accuse di Maria Kuhweiner. E egli ne era pienamente consapevole. Ma tutto quanto era avvenuto nel corso di quella notte d'estate poteva considerarsi, a suo giudizio, una questione che non avrebbe dovuto essere affrontata con il testo letterale del codice. Ma piuttosto una faccenda che avrebbe dovuto essere rassegnata alle competenti autorità di polizia e valutata in base alle consuete norme di prevenzione, cui meglio si prestavano la personalità della vittima e la stessa pericolosità dell'imputato.

Dopo aver riassunto ed esposto ai colleghi la fase finale dell'inquisizione, Bernardo Marchesini ribadì, senza alcuna esitazione, la sua convinzione, che del resto già aveva enunciato nel suo precedente referato:

Tutto il valore dell'accusa sta concentrato nel detto di quella suonatrice di chitarra Maria Kuhweiner, donna di niuna buona opinione perché scostumata e dedita alla ubbriachezza [...]. Ciò basta, a subordinato parere del relatore, perché la prova del fatto sia dubbia ed ancora imperfetta e perché, stante la sua dubbiezza ed imperfezione, egli debba piuttosto inclinare a ritenere: che il fatto di cui la donna si querela sia lungi ancora dal presentare i caratteri dell'attentato stupro violento. E se il compagno di lei, in qualche accidente, farebbe supporre per parte dell'inquisito una qualche fisica prepotenza, ciò non basterebbe a rassodare l'accusa se la prepotenza deve essere gravissima e pericolosa, e se al contrario viene questa interamente esclusa dai compagni dell'accusato. Le lacerazioni del vestito poco contano se il vestito è fragilissimo e la presentazione del colletto conta ancor meno se questo era rinserrato nelle fessure e se in ogni modo non è provato neppure che appartenesse all'odierno inquisito.

In base a tali considerazioni, il consigliere Bernardo Marchesini propose ai colleghi il suo voto: «Il relatore è inclinato a proporre, come propone che il Canevarolo sia dichiarato innocente per non essersi nel processato fatto gli estremi del delitto»³⁵.

³⁵ *Processo*, xxxix, 4 giugno 1841.

UN GIUDIZIO CONTROVERSO

La proposta del consigliere Marchesini appariva come una decisione controversa, ma di certo non sorprendente e che, come nella precedente fase investigativa, era destinata a non incontrare il favore dei colleghi consiglieri³⁶, i quali ebbero gioco facile nel rilevare i punti deboli della ricostruzione proposta dal collega. Il consigliere Gaetano Fostini oppose al relatore come non solo fosse provata l'esistenza del delitto³⁷, ma fosse pure raggiunta nei confronti dell'imputato la prova indiziaria. Le sue argomentazioni poggiavano sul dettato della sovrana patente del 6 luglio 1833, la quale aveva esplicitamente abolito il paragrafo 412 del codice, dedicato alla cosiddetta prova per concorso delle circostanze, anche se ne aveva raccolto lo spirito di fondo³⁸. In realtà la sovrana patente, con la sua dettagliata enumerazione degli indizi che potevano essere assunti per costituire una prova di colpevolezza, era stata emanata con il fine precipuo di agevolare l'operato dei giudici nella difficile ricostruzione degli eventi. I numerosi precedenti dell'imputato erano tali da presupporre una sua inclinazione a commettere simili delitti e la sovrana patente prevedeva in tal caso che due soli indizi

³⁶ Il collegio, come risulta dalla sessione tenutasi il 4 giugno 1841, era composto dal presidente Bizozero e dai consiglieri Fostini, Borgo, Da Mosto, Roselli, Galanti, Arrivabene, Zanella e Cassetti, ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, r. 7, consiglio del 4 giugno 1841, c. 1.

³⁷ L'argomentare di Marchesini ruotava infatti sulla non esistenza del delitto di tentato stupro.

³⁸ Di fronte ad un imputato che negava il fatto addebitatogli, la sovrana patente, non diversamente dal paragrafo abolito, richiedeva alcuni requisiti essenziali per la validità della prova indiziaria: «I. Deve essere provato pienamente il fatto colle circostanze che lo costituiscono delitto. II. Devono concorrere contro l'incolpato nel numero infra stabilito gli indizj espressi nei paragrafi seguenti. III. Dalla combinazione degli indizj, delle circostanze e delle relazioni rilevate mediante l'inquisizione deve risultare un sì stretto e chiaro rapporto fra la persona dell'incolpato ed il delitto, che secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti non si possa supporre che altri fuorché l'incolpato lo abbia commesso», *Codice penale*, cit., p. 249. Seguiva quindi il paragrafo 2 che indicava gli «indizj comuni a tutti oppure a molti delitti»; il paragrafo 3 che elencava gli «indizj speciali nascenti dalla natura particolare di certi delitti»; il paragrafo 4 che prendeva in considerazione gli indizi derivanti dalla confessione extragiudiziale e dalla testimonianza. E infine il paragrafo 5 che indicava come fossero necessari tre indizi per stabilire la colpevolezza dell'imputato. Ciascuno degli indizi preso in considerazione avrebbe però dovuto appartenere a paragrafi distinti, in quanto «se concorrono più indizj collocati in un paragrafo sotto il medesimo numero, non si contano che per uno solo». Il paragrafo 6 prevedeva comunque che sarebbero stati necessari solo due indizi se la personalità dell'accusato avesse denotato «uno stimolo particolare per lui o la sua disposizione a commettere il delitto a lui imputato», *Codice penale*, cit., pp. 250-256. La sovrana patente dettava dunque le linee generali entro cui la ricostruzione storica degli avvenimenti avrebbe dovuto essere condotta.

fossero sufficienti a decretare la colpevolezza dell'imputato³⁹.

Ma il consigliere Fostini ravvisò negli elementi emersi dalle indagini ben tre indizi:

La diretta incolpazione della danneggiata a carico del Canevarolo costituisce urgentissimo indizio della sua colpa, in quanto che attendibile per se stessa, viene inoltre avvalorata dal giurato asserto del suo compagno, dalle riscontratesi lacerazioni del vestito che indossava, le quali addimostravano e la violenza da esso Canevarolo usata onde ottenere il suo intento e la resistenza a renderlo vano da quella opposta; ed infine dalla presentazione per parte della Kuhweiner di quello stesso coltello che toglieva al suo assalitore nel momento dell'attentato.

Il consigliere Gaetano Fostini assegnava dunque rilievo alla testimonianza diretta di Maria Kuhweiner e la sovrana patente del 1833 considerava indizio valido⁴⁰ la deposizione di un teste se provvista dei requisiti previsti dal codice⁴¹, e qualora si fosse riferita all'esecuzione del delitto. E con tale argomentazione il consigliere Fostini non aveva solamente individuato un indizio previsto dal codice, ma aveva pure attestato l'esistenza stessa del delitto, posta in dubbio dal consigliere Marchesini.

Considerati i precedenti dell'imputato sarebbe stato necessario solamente un altro indizio per costituire la prova a suo carico, ma Gaetano Fostini ne individuava altri due:

La presenza dell'inquisito sul luogo e nel momento del fatto, ammessa da lui medesimo e comprovata dalle attestazioni di più testimoni ci offre un secondo indizio a di lui carico; ed altro, per ultimo, lo si riscontra nella sua fuga appena commesso il delitto⁴².

³⁹ Il consigliere Fostini si soffermò infatti da subito su tale aspetto, che Bernardo Marchesini aveva volutamente sottaciuto: «Le politiche informazioni e le precedenti sentenze pronunciate contro esso Canevarolo, egli soggiunse, comprovano validamente la somma di lui tendenza a delitti di simil natura e stabiliscono pertanto la capacità a delinquere dello stesso», ASVI, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, r. 7, consiglio del 4 giugno 1841, c. 341.

⁴⁰ Al paragrafo 4, al punto 2: «La deposizione di un testimoniao accompagnata da tutte le qualità richieste dal paragrafo 403 della prima parte del codice penale, se la medesima si riferisce immediatamente all'esecuzione del delitto per opera dell'imputato e se il testimoniao al tempo del delitto aveva compiuto l'anno decimoquarto di età», *Codice penale*, cit., p. 253.

⁴¹ Al paragrafo 403 del codice si elencavano i requisiti che dovevano qualificare la legalità della testimonianza, che doveva essere spontanea e precisa, ma soprattutto riferita direttamente al fatto oggetto d'indagine. E il successivo paragrafo 404, pur ribadendo che per costituire la prova legale erano necessari due testimoni, recitava: «La testimonianza di quello contro cui fu commesso il delitto è da ritenersi bastevole a provare la qualità del fatto, allorché la prova di esso non possa ottenersi in altro modo», *Codice penale*, cit., pp. 158-159.

⁴² In realtà, entrambi gli indizi segnalati da Fostini rientravano nel paragrafo 2 della

A sua volta, il consigliere Stefano Galanti, dimostrando di essere pienamente d'accordo con Fostini, espose ai colleghi la sua convinzione intorno alla colpevolezza dell'imputato in base a quanto previsto dalla sovrana patente del 1833, aggiungendo:

Non potendo per verun modo favorire esso Canevarolo le asserzioni dei suoi compagni Baracca e Moli, con cui vorrebbero escludere che egli usasse qualsiasi violenza al confronto della Kuhweiner, in quanto che implicati dessi pure nel fatto, tutto l'interesse avendo di occultarne la verità, non puossi prestare ad essi loro la menoma fede⁴³.

Le argomentazioni di Bernardo Marchesini venivano quindi respinte dalla maggioranza dei consiglieri, e il 4 giugno 1841 il tribunale pronunciò una severa sentenza contro l'imputato:

Dichiara colpevole il nominato Pietro Canevarolo dell'imputatogli delitto di attentato stupro violento e come tale lo ha condannato e condanna ad anni 5 di duro carcere da espiarsi nella casa di forza di Padova, al risarcimento dei danni verso Maria Kuhweiner⁴⁴.

A differenza di Bernardo Marchesini, i consiglieri del tribunale vicentino non solo avevano assegnato rilevanza alla testimonianza di Maria Kuhweiner, ma avevano pure preso in considerazione l'insieme degli indizi che delineavano, senza alcuna ombra di dubbio, la responsabilità di Pietro Canevarolo.

In realtà, il 6 luglio 1841, il tribunale d'appello di Venezia⁴⁵ cassò quanto deciso in prima istanza e deliberò che il processo fosse sospeso per difetto di prove legali⁴⁶. Una decisione meno perentoria di quella proposta da Bernardo Marchesini, ma che di fatto ne accoglieva lo spirito⁴⁷. Per la corte superiore il reato era

sovrana patente e non potevano dunque sommarsi al precedente se non come unico indizio.

⁴³ ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, r. 7, consiglio del 4 giugno 1841, c. 342.

⁴⁴ Il paragrafo 111 del codice prevedeva per il delitto di stupro «il carcere duro tra cinque e dieci anni. Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute od anche nella vita della persona offesa, la pena deve protrarsi ad una durata tra i dieci ed i vent'anni», *Codice penale*, cit., p. 40.

⁴⁵ Definito più propriamente Imperial Regio Tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale; la sentenza è allegata al processo senza il numero di pezza ed è contrassegnata con il numero 8535.

⁴⁶ Il paragrafo 428 del codice recitava: «Se dagli atti d'inquisizione non risulta alcuna prova legale d'esser il delitto stato compiuto dall'imputato, ma vi sono però dei fondamenti per ritenere ciò verisimile, la sentenza vien concepita in questi termini: si dichiara sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali», *Codice penale*, cit., p. 151.

⁴⁷ L'8 luglio 1841 il tribunale scriveva al delegato provinciale che il Canevarolo, anche in

stato dunque implicitamente ravvisato, ma non erano stati individuati a carico dell'imputato quegli indizi previsti dalla sovrana patente del 1833⁴⁸. Una decisione contraddittoria, in quanto la ricostruzione degli eventi poggiava soprattutto sulla testimonianza di Maria Kuhweiner, la quale non solo aveva denunciato il tentativo di stupro, ma aveva pure contribuito in maniera decisiva alla ricostruzione storica di quanto avvenuto quella notte in stradella delle Morette. E non a caso Bernardo Marchesini, negando l'esistenza del reato, si era ben guardato dall'entrare nella ricostruzione indiziaria dei fatti. Ma, in definitiva, era importante, anche in quella vicenda, contrassegnare, al di là del dettato del codice, i reali confini che sancivano le divisioni sociali e i parametri di sicurezza e di stabilità⁴⁹.

In realtà la dimensione processuale di Maria Kuhweiner esprimeva, come già si è detto, quell'area indistinta cui ella apparteneva in quanto girovaga e suonatrice di chitarra. E in quanto tale, come del resto sembrano attestare il suo atteggiamento e il suo

virtù dei suoi precedenti, fosse sottoposto ad una sorveglianza speciale. E inoltre deliberava «che per la maggior pubblica sicurezza gli sia interdetto di esercitare la precedente sua professione di vetturale, togliendolo così dalle circostanze di poter nuocere od abusare di persone che altrimenti potrebbero a lui affidarsi», *Processo*, c. 2707.

⁴⁸ Anche in appello la decisione fu comunque controversa. Il giudice relatore, cui era stato affidato il caso, rilevò la colpevolezza dell'imputato in base ad una ricostruzione indiziaria, desunta «dalla comprovata di lui capacità a delitti di simile natura, dalla scritta imputazione della offesa, dalla presenza nel luogo del delitto quando fu commesso e dalla non giustificata sua fuga». E propose la conferma della sentenza del tribunale di Vicenza, anche se la pena veniva ridotta a tre anni di carcere duro. Una proposta che non fu accolta dalla maggioranza dei giudici chiamati ad esprimere la sentenza definitiva, in quanto l'imputazione si basava «sul deposto di una donna che per le informazioni politiche non merita quella fede che la legge richiede per la condanna di chi viene accusato di un delitto». E per tale motivo la Corte decise per la sospensione del giudizio «per difetto di prove legali», Archivio di Stato di Venezia, Tribunale di appello generale (1815-71), Stampe, Protocolli di Consiglio, r. 356. Ringrazio Martino Mazzon per la segnalazione di questo importante documento.

⁴⁹ Lawrence Friedman, con il suo consueto pragmatismo, ha ben evidenziato il ruolo effettivo della giustizia penale: «The teaching function of criminal justice, its boundary-marking function, is exceedingly important. Criminal justice is a kind of social drama, a living theater [...]. The penal code, after all, can be read as a kind of Sears Roebuck catalogue of norms; it lists things considered reprehensible, and tells us, by the degree of punishment, roughly-very roughly-how reprehensible they are. Groups that dominate society display their power most brutally and nakedly in the police patrols, riots squads, and prisons; but power expresses itself also in the penal codes and in the process of labeling some values and behaviours [...]. There are some myths and ideals about criminal justice that most people accept without thinking. When men or women are put on trial, we assume the point is to find out whether the defendants are guilty, plain and simple. If they are innocent, they must go free. But the dramatic side, the teaching side, is not so concerned with guilt and innocence. Acts of injustice may send very powerful messages, too», Friedman, *Crime and Punishment*, cit., pp. 10-11.

comportamento, ella ne era stata perfettamente consapevole sin dall'inizio della vicenda. Resistendo con freddezza e lucidità al suo aggressore, per poi denunciarlo all'autorità giudiziaria, Maria Kuhweiner aveva in definitiva teso ad affermare la propria identità femminile e, con essa, il diritto di poter esercitare liberamente e dignitosamente la sua attività.

L'IDENTITÀ DI MARIA KUHWEINER

Come altri personaggi, emersi fortunatamente e improvvisamente da un passato ricostruito pazientemente dall'indagine storiografica⁵⁰, la sua figura era destinata inesorabilmente a scomparire, risucchiata in quel mondo indistinto da cui l'indagine giudiziaria l'aveva fatta sorprendentemente emergere. In realtà la cometa Maria Kuhweiner riapparve improvvisamente nel maggio del 1848 in una Venezia ormai passata in mano agli insorti. Anche in tale occasione fu la sua identità ad essere messa in discussione, seppure su un altro e ben diverso versante. Il marito era infatti stato arrestato proprio in quanto congiunto a lei, ritenuta, per la sua origine e per il suo cognome, *non nazionale*. In tale occasione ricordò che erano passati sedici anni da quando ella si era trasferita nel Regno Lombardo-Veneto, metà dei quali trascorsi a Venezia. A causa dell'arresto del marito e dell'ostilità che la circondava, il 16 maggio chiese il passaporto per poter rientrare nel paese di origine. Ma tre giorni dopo ritornò sulla sua decisione, avanzando la richiesta di poter unirsi al marito, il quale nel frattempo aveva ottenuto il passaporto per lo Stato Pontificio⁵¹.

La storia, o per meglio dire le vicissitudini di Maria Kuhweiner rinviano a un'altra, più grande, storia che accomuna, in ogni tempo e luogo, soggetti che, a vario titolo, contribuiscono alla complessa scrittura della giustizia penale. E, come è stato notato da Lawrence Friedman, non si tratta solo di una storia scritta dagli addetti al mestiere come giuristi, giudici e personale giudiziario, ma di qualcosa e di qualcuno ben più rilevanti sul piano storico:

⁵⁰ Un altro esempio significativo è rappresentato dal contrabbandiere Antonio Caldana, che nel 1835 venne accusato di diversi furti praticati a numerose chiese del territorio vicentino, Povoletto, *La selva incantata*, cit., pp. 13-18 e pp. 189-301.

⁵¹ La vicenda del 1848 è stata ricostruita da Piero Brunello, *Austriaci a Venezia*, in *Fratelli di chi. Libertà, uguaglianza e guerra nel Quarantotto asburgico*, a cura di S. Petrungero, Santa Maria Capua Vetere, Spartaco, 2008, pp. 39-40; e inoltre Povoletto, *La selva incantata*, cit., pp. 303-304.

This is also, of course, the story of a much large cohort of lay men and women: people accused of breaking the law; and their manifold victims. Their story is not, in the main, pleasant or uplifting; the lives caught up in the web are so often ruined, blasted, and wasted lives [...]. It is a story with few, if any, heroes; and few, if any, happy endings⁵².

IL SILENZIO DI MARIA KUHWEINER

In un passo del suo noto libro *In difesa della storia* Richard J. Evans sostiene:

Un fatto storico è qualcosa che è avvenuto nel corso della storia e può essere verificato come tale attraverso le tracce che la storia ne ha lasciato. Che uno storico abbia realmente condotto tale verifica è irrilevante rispetto alla sua fattualità: il fatto c'è indipendentemente dallo storico⁵³.

Nella vicenda che ebbe come protagonista Maria Kuhweiner il fatto storico è costituito da una serie di eventi che il fascicolo processuale ci ha restituito tramite le procedure previste per accertare se essi fossero tali, in base al dettato del codice, da stabilire se in stradella delle Morette la notte del 10 luglio 1839 fosse avvenuto un tentativo di stupro. Il fatto storico che i giudici dovevano accertare era dunque apparentemente costituito dall'interrelazione di eventi che, presumibilmente, avevano dato luogo a un particolare reato. E la loro risposta, come si è visto, fu contrastante, lasciando intravedere che, evidentemente, il problema centrale si situava al di fuori del testo del codice.

In realtà gli eventi descritti e, in definitiva, l'istruzione dello stesso fascicolo su iniziativa del tribunale possono divenire per lo storico uno strumento di riflessione in grado di individuare nuove interrelazioni e nuove ipotesi. La ricerca di una verità storica può dunque essere condotta alla luce di una diversa sensibilità.

Come nota Evans:

⁵² Friedman, *Crime and Punishment*, cit., p. 5.

⁵³ Come Evans precisa successivamente, «In termini storici penso che sia corretto dire che un fatto non è un evento: può essere un edificio scomparso da tempo, il confine fra due stati, un portafoglio azionario posseduto da un ministro, il divieto legale di una qualche attività, la relazione fra un uomo politico e una prostituta [...], una qualunque fra innumerevoli cose che non potremmo chiamare "eventi" anche se ad eventi sono collegate. Un evento è un fatto, ma un fatto non è necessariamente un evento. La storia non si occupa solo di eventi ma anche di molti aspetti del passato», R.J. Evans, *In difesa della storia*, Palermo, Sellerio, 2001, pp. 100, 103.

Dove entrano in gioco teoria e interpretazione è quando i fatti sono trasformati in prove, cioè usati a sostegno di una tesi, e qui davvero teoria e interpretazione hanno un ruolo costitutivo. Perché quasi mai gli storici sono interessati ai singoli fatti in sé e per sé, ma si occupano di quelle che Ranke chiamava le loro «interconnessioni» [...]. I fatti quindi precedono concettualmente l'interpretazione, mentre l'interpretazione a sua volta precede la prova documentaria⁵⁴.

La delineazione del fatto storico è evidentemente data dagli stessi eventi sottoposti all'attenzione dei giudici ottocenteschi, ma può essere altrimenti formulata, in maniera più semplice e complessa a un tempo: che cosa avvenne realmente in stradella delle Morette la notte del 10 luglio 1839?

La risposta che si è data in queste pagine si è avvalsa di una serie di interrelazioni degli eventi, in cui la dimensione del personaggio femminile e quella dei luoghi appaiono di fondamentale importanza e risultano strettamente interrelati tra loro⁵⁵.

Maria Kuhweiner percorse a notte fonda il centro della città con un gruppo di uomini; e insieme a loro entrò in osterie e caffè. E infine non ebbe esitazione ad addentrarsi in quel vicolo oscuro con uno di costoro. Un comportamento che le era reso possibile dalla sua condizione sociale e professionale, che la poneva sul piano dell'identità di genere in una zona di confine. Il suo essere donna segnava, a un tempo, lo stato di pericolo in cui poteva incorrere e la pericolosità di cui poteva essere espressione⁵⁶. Ciò suggerisce come ella fosse in grado di attuare apertamente delle scelte, che per lo più erano precluse al genere femminile, sia che fosse connotato positivamente sul piano della virtù che, negativamente, su quello dell'infamia⁵⁷.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 100-101.

⁵⁵ Un procedimento analogo è stato seguito per la vicenda incentrata su Lucia Graizzaro, un'altra contrastata protagonista femminile, il cui ruolo nel processo istruito negli anni 1831-33 si è potuto effettivamente cogliere alla luce di una serie di inferenze di tipo abduittivo che lo stesso consigliere Bernardo Marchesini non aveva potuto comprendere, in quanto proteso a dimostrare la colpevolezza dell'imputata sulla scorta di alcuni stereotipi condivisi dalla comunità, Povoletto, *Il movente*, cit., pp. LXXXV-CIV.

⁵⁶ Come è stato notato da Mary Douglas, la sessualità femminile è ambiguamente percepita sia sul piano dello stato di pericolo che di pericolosità. La donna in pericolo è per lo più la donna appartenente a un gruppo sociale chiuso e che vuole mantenere intatti i suoi confini; ma il corpo femminile segna pure la sua potenziale pericolosità, in quanto può minacciare quegli stessi confini. Vulnerabilità e pericolosità, dunque, ma la seconda era soprattutto evidente laddove la donna apparteneva a gruppi sociali i cui confini non erano tracciati nettamente e, in quanto tali, erano percepiti come ambigui e contaminanti, M. Douglas, *Purity and danger. An Analysis of concepts of pollution and taboo*, London-New York, Routledge and Kegan Paul, 1966.

⁵⁷ Contraddistinto, in particolare, dal mondo della prostituzione.

Prima ancora delle sue affermazioni e di quelle del suo collega suonatore, fu la sua lunga e silenziosa resistenza in quel viottolo oscuro ad attestare l'aggressione e la tentata violenza da parte dell'uomo, di cui il tribunale di Vicenza avrebbe dovuto accertare la colpevolezza in base al dettato del codice.

Maria Kuhweiner era credibile in quanto ella poteva liberamente scegliere nel groviglio dei sentimenti e della passione, sulla scorta della sua identità e della sua condizione sociale liminare. Ed è la sua stessa identità femminile, insieme ai luoghi da ella percorsi, a imprimere la reale dimensione dell'episodio avvenuto la notte del 10 luglio 1839.

Il suo silenzio, mantenuto per tutto il tempo in cui rimase in stradella delle Morette, rivela in realtà la veridicità della sua testimonianza processuale e, con essa, l'effettiva pregnanza del fatto storico esaminato in queste pagine.

Un fatto, comunque, che il consigliere Bernardo Marchesini e con lui la corte d'appello non avrebbero potuto accogliere senza mettere in discussione quei principi reconditi che informavano l'etica del codice.

PIERO CASENTINI

NELLA TORRE CIVICA

Ancora oggi, a Vicenza, le ore sono scandite dal grande orologio posto sul lato occidentale della Torre Civica in piazza dei Signori¹. È la torre più alta della città, dall'inconfondibile cupolino di forma ottagonale, che svetta tra le bianche serliane della Basilica Palladiana e l'austera facciata del ricostruito Palazzo del Podestà. Edificata originariamente dalla famiglia Bissari, poi passata al Comune di Vicenza nel 1211, dal 1378 la torre ospita l'orologio pubblico². Nel Seicento il grande strumento di misurazione del tempo assunse, almeno nei tratti più evidenti, l'aspetto odierno: quadrante diviso in dodici ore e indicante le fasi lunari. Tra il 1744 e il 1746 fu aggiunta la suoneria automatica dal famoso orologiaio Bartolomeo Ferracina³. Le notizie riguardanti i suc-

¹ Attualmente l'orologio pubblico suona le ore e le mezze ore, ma senza azionare le campane. Nella seconda metà del secolo XIX il tempo scandito seguiva gli orari di lavoro e della vita pubblica della città. Scrisse, nella prima metà del XX secolo, Adriano Navarotto: «Oggi non suona che l'ora di nona – 7 minuti prima delle dodici, sia di giorno che di notte – per fatto meccanico del congegno; ma, fino a pochi anni addietro, la campana avvertiva il riaprirsi – a nove ore – dei pubblici uffici e nel pomeriggio il cessare delle opere manuali a seconda delle stagioni, da 4 ore (le sedici) dei mesi d'inverno, alle 7 (le diciannove) in quelli d'estate, colla graduazione di 15 minuti ogni dieci giorni, anticipando cioè d'un ora l'Ave Maria, che alcune chiese annunziano ancora: un ultimo segno dava la campana ad un'ora di notte, estremo vestigio, forse, dell'antico coprifuoco», A. Navarotto, *Ottocento vicentino. Memorie di un protagonista*, Vicenza, Stocchiero editrice, 1984, vol. I, p. 93. Il memorialista vicentino informa anche del suono della campana, mezz'ora prima che si riunisse il consiglio comunale, per richiamare gli esponenti del potere politico all'adunanza. Da quanto si evince dal fascicolo processuale in oggetto, intorno alla metà del secolo XIX l'orologio pubblico suonava regolarmente le ore, anche di notte.

² Si veda *Vicenza. Ritratto di una città. Guida storico-artistica*, a cura di F. Barbieri e R. Cevese, Costabissara, Angelo Colla editore, 2004, pp. 404-406.

³ Bartolomeo Ferracina nel 1738 aveva progettato e fatto costruire una macchina per sollevare la cupola della Torre Civica di Vicenza. Si veda la voce «Ferracina Bartolomeo».

PIERO CASENTINI



La Torre Civica in piazza dei Signori.
Litografia di A. Deroy (1866), Biblioteca Civica Bertoliana, Riv. Ved. 167.

cessivi interventi sono piuttosto scarse: si sa che fu rimodernato tra il 1774 e il 1797 e parrebbe che sia stato venduto e sostituito a ridosso del secolo XIX. Non è escluso che abbia ricevuto alcune fucilate durante l'ultima battaglia del 10 giugno 1848, quando il vessillo bianco di resa sventolante dalla Torre Civica venne abbattuto dagli stessi assediati che non accettavano la capitolazione del generale Durando. Certo è che tra il 18 e il 19 dicembre del 1851 era in riparazione, nelle mani di un Ferracina, probabilmente un discendente del famoso Bartolomeo. Per ovviare alla temporanea mancanza dell'automatismo, erano stati incaricati di battere le ore due «civici pompieri». Rispondevano al nome di Sante Bevilacqua e di Giovanni Maria Guglielmini. I due, data la stagione rigida, avevano ottenuto il permesso di passare il tempo d'attesa, tra un'ora e l'altra, all'interno dell'anticamera di due uffici comunali, posti al primo piano del palazzo municipale, adiacente e comunicante con la Torre Civica. Tale accomodamento era stato reso possibile da Angelo Turretta, custode di uno degli uffici, che aveva interceduto presso il superiore Antonio Beltrame. La mattina seguente, intorno alle ore sette e mezza, il signor Beltrame, «cancellista municipale e incaricato agli alloggi militari»⁴, si recò come al solito nel suo ufficio. Immediatamente si accorse che nella notte precedente qualcuno aveva tentato di scassinare due mobili: uno scrittoio e un cantonale. Senza riuscirvi.

Beltrame comunicò lo spiacevole fatto alla congregazione municipale, la quale inviò una commissione composta dal podestà, da due assessori e da un segretario a verificare in loco quanto denunciato. Secondo la commissione si era tentato di forzare anche un armadio dell'ufficio del signor Marco Laschi, fornitore degli oggetti militari, cui si accedeva dalla medesima anticamera sulla quale si apriva quello di Beltrame. Entrambi gli uffici, la sera precedente, erano stati chiusi a chiave.

La commissione comunale interrogò subito Angelo Turretta. Costui raccontò che la sera precedente, intorno alle ore sette, avevano salito le scale del palazzo municipale⁵ i due «civici pompieri»

redatta da Paolo Preto, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 46, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 2006.

⁴ Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 1120, 1852, fasc. 202, c. 7.

⁵ «Fino al 1880 il Municipio avea sede in quello che è adesso il Palazzo delle Magistrature e per accedervi si prendeva lo scalone lombardesco, quello verso piazza e, percorrendo la soprastante loggia per la gradinata che fa da ponte tra la Basilica e il palazzo si entrava nel piano nobile dov'erano gli uffici e la sala del Consiglio», Navarotto, *Ottocento vicentino*, cit., p. 45.

incaricati di battere le ore, Bevilacqua e Guglielmini, insieme a un giovane di nome Giulio Benvenuti. Avevano proseguito fin sulla cima della torre, unendosi al Ferracina che lassù lavorava all'orologio. Turretta se n'era andato a letto, in uno stanzino affacciato sull'anticamera. Verso le ore undici di sera il campanello aveva trillato: alzatosi dal letto e aperta la porta, erano entrati Sante Bevilacqua e Gaetano Facchin, custode della torre e cugino del Turretta. Gli altri due, Guglielmini e Benvenuti, avevano invece disceso tutte le scale del palazzo ed erano usciti nella notte fredda. Il pompiere e il giovane avevano fatto ritorno nell'anticamera, raggiungendo gli altri, circa un'ora dopo la mezzanotte. Tutti e cinque, allora, avevano giocato a carte e bevuto del vino, mentre la stufa accesa spandeva nella stanza un piacevole calore. Alle due e mezza circa Turretta si era coricato, raggiunto poco dopo dal cugino Facchin. Alle sei si era alzato e nell'anticamera non aveva più trovato nessuno. Passati alcuni minuti, era stato raggiunto da Carlo Fumagalli, custode dell'ufficio del Laschi, che subito aveva notato la mancanza della coperta imbottita da uno stanzino attiguo all'ufficio del superiore. Stava sopra una tavola, da almeno due o tre giorni prima.

Turretta, nel suo racconto ai membri della commissione comunale, ci tenne a precisare che una chiave per accedere all'ufficio di Beltrame era appesa nell'anticamera dove tutti e cinque avevano passato almeno parte della nottata. Sullo scrittoio di Beltrame, poi, era posata una chiave che apriva l'ufficio di Laschi.

Appena Turretta aveva saputo della sparizione della coperta, si era messo a cercare Bevilacqua. Trovatolo ai piedi delle scale della Basilica e interrogatolo sul fatto, egli disse di non saperne nulla. Il custode, allora, si era messo sulle tracce di Guglielmini, il quale, come gli aveva subito riferito Facchin, dormiva nel suo letto all'interno dello stanzino. Svegliato e interrogato sulla sparizione, il pompiere aveva risposto: «Niente a me importa di ciò sapere»⁶. Allora Turretta si era insospettito e insistendo si era fatto raccontare di più; Guglielmini aveva portato la coperta in caserma, ma era pronto a restituirla. E così aveva fatto, sotto lo sguardo vigile e discreto di Turretta. Guglielmini era entrato nell'edificio destinato ai «civici pompieri» e ne era uscito nascondendo la coperta sotto il pesante tabarro.

La congregazione municipale comunicò alla pretura urbana la

⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 1120, 1852, fasc. 202, c. 3.

notitia criminis. L'indagine che si aprì, per tentato furto, fu affidata al consigliere del tribunale provinciale di Vicenza Bernardo Marchesini. Egli dovette per prima cosa appurare i fatti: fu perciò incaricato d'ispezionare i mobili manomessi un fabbro, tale Giuseppe Fumagalli, in qualità di esperto giurato. Nella perizia che questi redasse, il 27 dicembre 1851, i mobili erano descritti minuziosamente: lo scrittoio aveva due calti, o cancelli, inferiori e tre superiori, ciascuno chiuso da una serratura. Il calto centrale della fila superiore non si apriva con la rispettiva chiave: era stato forzato a mano, cercando di sollevarne il coperchio superiore che sporgeva un poco, e poi con un oggetto metallico dentro la toppa, dove «si osservarono nell'interno della serratura medesima in prossimità alle due coronelle dei segni lucidi, e le coronelle stesse contorte in corrispondenza al foro, pel quale s'introduce la chiave»⁷. Fumagalli aprì il ripiano con un grimaldello, ma vi trovò solo «carte di corrispondenza e altro di poco valore»⁸.

All'interno di un cantonale vi era

un cassetto di legno ad uso scrigno, il quale si apre a ribalta dall'alto al basso, munita di serratura con chiave, e nella parte superiore di questa ribalta, ove va a combaciare colla battuta, formando una piccola fessura, si osserva a destra del catenaccio della serratura una pressione lucida della larghezza di 2 centimetri e 5 millimetri, in senso un po' obliquo, ed in corrispondenza a questa pressione si osserva nel catenaccio della serratura uno striscio lucente, derivato dalla introduzione dello strumento duro per la osservata pressione⁹.

Giuseppe Fumagalli passò poi a esaminare l'ufficio di Laschi. Nonostante l'armadio non si aprisse con l'uso dell'apposita chiave, il perito assicurò che non vi era stato alcun tentativo di forzatura. Concluse la perizia affermando che «le tracce or ora osservate tanto nello scrittoio quanto sul cassetto ad uso scrigno entro il cantonale [dell'ufficio di Beltrame] contano una epoca recente di circa 8 giorni; e possono tutte essere state operate anche da una sola persona, mediante uno scalpello di ferro, o altro consimile strumento»¹⁰.

Il giudice Bernardo Marchesini doveva ricostruire gli eventi

⁷ *Ibid.*, c. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

accaduti in quella fredda notte, graffiata dal lugubre suono delle campane; ma per farlo si poteva basare solo sulle testimonianze dei cinque individui presenti nell'anticamera. Ognuno di loro poteva essere lo scassinatore.

Per primo, il 4 febbraio 1852, fu interrogato Carlo Fumagalli. Il custode dell'ufficio di Marco Laschi aveva cinquant'anni, viveva a Vicenza con la moglie e i figli, sapeva scrivere e non era mai stato inquisito. Marchesini gli chiese se sapesse il motivo di quell'esame. Fumagalli raccontò che la mattina del 19 dicembre dell'anno precedente, appena entrato nello stanzino attiguo all'ufficio del suo superiore, si era accorto immediatamente della mancanza della coperta in cambric¹¹ imbottita. Parlandone con Angelo Turretta, avevano convenuto entrambi di recarsi a conferire con Guglielmini, che giaceva sul letto di Turretta. Alle domande di quest'ultimo, in merito alla coperta e al motivo che avrebbe avuto di entrare nello stanzino, il pompiere aveva risposto nel laconico modo già riportato nel documento redatto dalla commissione municipale. Fumagalli, allora, credendo di essere d'ostacolo alla franchezza che Turretta esigea da Guglielmini, si era messo in disparte. Poco dopo la coperta era ricomparsa da sotto il tabarro di Guglielmini, il quale aveva pregato «di non fargli male e di scusare la libertà che si era presa»¹². Solo in un secondo momento Fumagalli era venuto a conoscenza dei tentativi di furto praticati nell'ufficio di Beltrame.

Lo stesso giorno fu sentito Angelo Turretta. Il custode dell'ufficio di Antonio Beltrame aveva trent'anni, era nato e domiciliato a Vicenza, celibe, incensurato, sapeva scrivere. Anche a lui fu chiesto di indicare il motivo dell'interrogatorio e nel rispondere delineò i fatti per come li aveva visti dalla sua prospettiva. Rispetto alla ricostruzione raccolta dalla commissione municipale solo alcuni particolari vennero precisati: Ferracina la sera del 18 dicembre non si trovava sulla torre, ma aveva raggiunto l'orologio insieme a Guglielmini, Bevilacqua e Benvenuti poco dopo le ore diciannove. Turretta puntualizzò che mentre Benvenuti e Guglielmini erano assenti, Facchin era sceso a prendere delle carte da gioco e a com-

¹¹ La voce «Cambrì», nel *Dizionario della Lingua Italiana* Tommaseo-Bellini, recita: «Tela di cotone, bianca o in colori, di cui l'uso è estesissimo. Adesso nessuno più dice né Cambraja né Cambragio né Cambrà [...]». Dato che il dizionario in oggetto venne pubblicato tra il 1861 e il 1879, non è escluso che la forma *cambric* fosse già divenuta desueta. Parrebbe derivata dal nome della città francese di Cambrai, dove il tessuto veniva prodotto.

¹² ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 1120, 1852, fasc. 202, c. 5.

perare quattro bocce di vino. Ne avevano bevuta una quando erano stati raggiunti dai due assenti, intorno all'una di notte. Poi avevano giocato e avevano bevuto le tre bocce rimanenti fino alle due e mezza circa. Al mattino, dopo aver appreso dal Fumagalli della sparizione della coperta, aveva sceso lo scalone, al termine del quale aveva incontrato Bevilacqua. Era stato quest'ultimo a dirgli che Guglielmini, nel frattempo, si era coricato sul suo letto all'interno dello stanzino. Terminando la sua ricostruzione, Turretta affermò: «Per quanto mi disse il Bevilacqua posso riferire che esso ogni qual volta ritornava dal battere le ore trovava il Guglielmini in piedi col lume acceso che girava qua e là, anziché starsene seduto»¹³. Chi aveva battuto le ore? Da quanto ricordava era stato Bevilacqua, impiegando dai quindici ai venti minuti in totale per ciascuna ora per uscire dall'anticamera, salire sulla cella campanaria, suonare, discendere e rientrare in anticamera; solo i rintocchi dell'una, o forse delle due, erano stati suonati da Facchin. Marchesini, dopo alcune domande che avevano già trovato una risposta coincidente nella relazione firmata dal podestà, gli chiese il motivo della presenza di Benvenuti e Facchin. Se quest'ultimo, in quanto custode della torre, qualche ragione l'aveva di trovarsi nell'anticamera insieme ai pompieri, Benvenuti non aveva motivo di stare in loro compagnia: neppure Turretta si spiegava la sua presenza, «avendo soltanto inteso dal Guglielmini che lo aveva preso in sua compagnia per passare le ore in allegria, essendo un giovane di buon umore»¹⁴. Il giudice relatore gli chiese, infine, chi, tra gli altri quattro uomini presenti, sapesse delle chiavi. L'interrogato rispose che solo Bevilacqua sapeva della chiave in anticamera che apriva l'ufficio di Beltrame, avendo svolto, durante la precedente estate, il ruolo di custode dello stesso ufficio. Della seconda chiave, conservata nell'ufficio di Beltrame e che dava accesso all'ufficio di Laschi, nessuno poteva sapere. Era stata riposta nella nicchia sopra lo scrittoio solo un mese prima: «Ma ognuno che fosse entrato coll'idea di voler aprire qualche porta, poteva trovarla, e farne i creduti esperimenti, come ritengo sia stato praticato in quella notte»¹⁵.

Il 14 febbraio 1852 fu interrogato Antonio Beltrame, la parte lesa che aveva dato avvio alle indagini. Era nato a Thiene trenta-

¹³ *Ibid.*, c. 6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

sette anni prima, ma viveva con la moglie e i figli in città, dove lavorava per l'amministrazione comunale. Sapeva scrivere e non era mai stato inquisito. Anche a lui Marchesini domandò se immaginava il motivo del suo interrogatorio: Beltrame raccontò quanto gli era successo la mattina del 19 dicembre precedente e dell'impossibilità di aprire con le apposite chiavi due cassetti dell'ufficio, ma aggiunse che quando aveva incontrato Carlo Fumagalli questi gli aveva detto di «sapere tutto»¹⁶. Così aveva appreso del furto temporaneo e della restituzione mattutina della coperta a opera del pompiere Guglielmini. Marchesini gli chiese informazioni sul carattere, la fama e la condotta dei cinque uomini presenti nell'anticamera. Beltrame rispose di non poter dir nulla sul conto di Benvenuti, semplicemente perché non lo conosceva, e riguardo ai due pompieri Bevilacqua e Guglielmini non gli risultava alcuna mancanza. Turretta e Facchin, poi, aveva «motivo di crederli due galantuomini»¹⁷. Marchesini gli chiese se nutriva dei sospetti su qualcuno dei cinque uomini. L'interrogato disse di escludere Turretta perché ben sapeva dove egli riponeva solitamente il denaro (anche 3.000 lire austriache al mese), cioè nel cassetto laterale a destra dello scrittoio, per cui se avesse tentato il furto sarebbe andato a colpo sicuro. Facchin e Benvenuti, non avendo mai frequentato prima il suo ufficio, nulla potevano sapere. Invece Bevilacqua e Guglielmini, essendo stati precedentemente custodi degli uffici municipali, «potevano e anzi dovevano essere informati»¹⁸ sul luogo di custodia delle somme di denaro. Aggiunse che all'interno del cassetto a uso scrigno del cantonale, quella notte, vi erano 100 lire austriache insieme ad alcune carte di credito private, a lui affidate da un ditta mercantile di Vienna, per la somma complessiva di 900 fiorini.

Il primo maggio fu interrogato Gaetano Facchin. Il custode della torre municipale aveva sedici anni, era nato e domiciliato a Vicenza, celibe, incensurato, sapeva scrivere. Anche a lui Bernardo Marchesini chiese se sapeva indicare il motivo dell'esame. Facchin ricostruì i fatti accaduti: la sera del 18 dicembre 1851 intorno alle ore dieci, dopo che aveva cenato, era salito sulla torre dove si trovavano Bevilacqua, Guglielmini e Benvenuti. Battute le ore undici erano discesi, ma solo lui e Bevilacqua si erano fermati da suo

¹⁶ *Ibid.*, c. 7.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

cugino Turretta perché Guglielmini aveva detto di dover passare a casa dalla moglie. Facchin aggiunse che la mezzanotte e l'una erano state suonate da lui, mentre Guglielmini si era occupato delle due e Bevilacqua delle tre. Benvenuti, nel frattempo, sonnecchiava seduto su una sedia; anche Guglielmini, dopo le due, «sonnecchiava, ma però tuttavia era desto tanto è vero che andando pure io [Facchin] a dormire nel letto di mio cugino [intorno alle due e tre quarti] lo pregai che nel mattino per tempo venisse a svegliarmi, al che esso rispose che starmi certo che sarebbe venuto»¹⁹. E così aveva fatto, intorno alle sette del mattino. Poi sullo stesso letto si era buttato a dormire Guglielmini. Ma le porte degli uffici, chiese Marchesini, erano chiuse? Facchin rispose che sì, erano chiuse, ma non sapeva se a semplice scrocco oppure a chiave. E perché era con loro Giulio Benvenuti? Perché, a detta dei due pompieri incaricati di battere le ore, era un «giovine faceto»²⁰ che li avrebbe aiutati a passare la notte in compagnia.

Il 3 maggio 1852 venne ascoltato Sante Bevilacqua. Il pompiere, nato trentatré anni prima a Vicenza, era sposato ma senza figli, incensurato e illetterato. Anche a lui Marchesini pose la stessa domanda di rito e anche lui, come gli altri quattro uomini che l'avevano preceduto, subito ricostruì dalla sua prospettiva i fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 1851. Disse che dopo l'una, quando tutti e cinque si trovavano in anticamera a giocare e a bere del vino, aveva chiesto a Guglielmini «che andasse a suonare le ore, ma egli [aveva risposto] che era stanco e che non voleva andare»²¹. Era toccato a lui battere tutte le ore, dalle due alle sei del mattino. Scendendo, dopo i rintocchi delle tre, aveva trovato nell'anticamera buia Guglielmini in piedi, col lume in mano. Aveva sentito qualcosa cadergli di dosso, s'era giustificato, ma secondo Bevilacqua guardava le pareti anziché il pavimento. Circa un quarto d'ora dopo le quattro, rientrando nell'anticamera, aveva sentito

chiudere con lo scrocco la porta interna dell'ufficio del signor Beltrame, ma quando entrai vidi che il Benvenuti tuttora dormiva sempre nello stesso posto e vidi pure il Guglielmini seduto su di una sedia colla testa appoggiata alla tavola come in atto di dormire. Ma egli non dormiva, ne sono sicuro, mentre per dirgli non so che cosa chiamandolo, l'ho appena

¹⁹ *Ibid.*, c. 8.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, c. 9.

PIERO CASENTINI



La Torre Bissara svetta sulla piazza dei Signori, incastonata tra le bianche serliane della Basilica Palladiana e la facciata dell'antico Palazzo del Podestà, appena intuibile dietro il lato settentrionale della torre. Il grande orologio, con il quadrante diviso in dodici parti e indicante le fasi lunari, è oggi animato da un meccanismo al quarzo radiocontrollato con l'orologio atomico.

un momento toccato su di una spalla, e tosto egli mi diede risposta, mentre all'incontro [*sic*] quando dorme realmente bisogna scuoterlo ben molto prima che egli si desti²².

Dopo aver suonato le cinque era sceso in piazza, con Guglielmini e Benvenuti, a bere un'acquavite sotto il portico della Basilica. Si erano intrattenuti insieme fin quasi le sei, quando egli era salito nuovamente sulla torre a suonare i sei rintocchi. Ma le porte degli uffici, chiese Marchesini, erano chiuse a chiave? Sì, rispose Bevilacqua, erano chiuse a chiave, anche se nell'anticamera era presente la chiave dell'ufficio di Beltrame e dentro a questo quella che apriva l'ufficio di Laschi. Il giudice, concludendo, gli pose una domanda che aveva rivolto anche agli altri due uomini già interrogati presenti quella notte: qualcuno era munito di uno strumento metallico compatibile con i tentativi di scasso? Se Turretta e Facchin avevano detto di non saperne nulla, Bevilacqua rispose che «in quella stanza trovavasi lo stocco da pompieri del Turretta il quale essendo di lamiera forte potrebbe anche servire da scalpello per eseguire forse quelle forzature»²³.

Il giorno successivo, il 4 maggio, Giovanni Maria Guglielmini si trovò davanti al giudice Bernardo Marchesini per essere ascoltato. L'uomo non era più pompieri: dopo due anni di servizio aveva deciso di lasciare il lavoro e la città per tornarsene a Bassano, dov'era nato ventotto anni prima e dove ancora vivevano i genitori, per ricominciare a fare il falegname. La paga per il lavoro di pompieri, di una lira austriaca giornaliera, era insufficiente al sostentamento della moglie e del figlio Antonio, nato da venti mesi.

Marchesini l'aveva tenuto per ultimo. Anche a lui fece la solita prima domanda: e anche Guglielmini, come gli altri che l'avevano preceduto, rispose subito ricostruendo quanto era avvenuto durante quella fredda notte di dicembre. Disse che dopo le ore dieci di sera l'orologiaio Ferracina aveva lasciato la Torre Civica. Scendendo, lui e Benvenuti si erano divisi dagli altri due a metà dello scalone, dove si apriva il piano con l'anticamera e gli uffici di Beltrame e di Laschi. Insieme al giovane si era recato a casa, dalla moglie, che però si era già coricata senza tenergli da parte nulla da mangiare. Aveva deciso quindi di comperare mezzo pollo e del vino

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

sfuso, che aveva consumato in casa insieme a Benvenuti. Finita la cena erano entrambi usciti recandosi prima in un'osteria a bere un bicchiere e poi sul Corso a prendere un caffè. All'una e mezza circa avevano raggiunto nell'anticamera gli altri tre uomini e insieme avevano bevuto e giocato. Alle due e mezza circa tutti erano stati colti dal sonno e lui, Guglielmini, si sentiva anche alterato dal vino. Le ore tre erano state battute da Bevilacqua: «Allorché egli tornò io non poteva più stare in piedi per il sonno che erasi di me impadronito e quindi apersi una porticina esistente in faccia alla porta dell'ufficio del sig. Beltrame, la quale trovavasi socchiusa [...]»²⁴. Vi aveva trovato, anziché un letto, com'era sua speranza, la coperta di cambric imbottita. Aveva così proposto a Bevilacqua di fare uno scherzo a Turretta, facendo credere a quest'ultimo che qualcuno l'avesse rubata. In un primo momento aveva pensato di riporla in una cassapanca presente nell'anticamera, ma Bevilacqua l'aveva avvertito che da quel luogo qualcuno l'avrebbe potuta davvero rubare, e così si era convinto a portarsela in caserma. Scendendo lo scalone insieme a Bevilacqua, dopo le ore cinque, si erano fermati a bere un'acquavite sotto il portico della Basilica. Tornando, intorno alle ore sette, nell'anticamera, dopo il trafugamento della coperta, non aveva più trovato Benvenuti; aveva incontrato, invece, Turretta che si stava alzando. D'accordo con questi si era buttato sul suo letto, mentre anche Facchin stava abbandonando lo stanzino. Aveva dormito fino alle otto e mezza circa, poi si era alzato ed era sceso in strada dove Turretta lo aveva subito interrogato sulla sparizione della coperta. Secondo Guglielmini lo scherzo era già svelato, ma dato che Turretta aveva il viso molto serio, egli aveva subito deciso di restituire la coperta. Il giudice Marchesini chiese chi aveva battuto le ore; a quanto ricordava le ore tre erano state suonate da Bevilacqua, ma non ricordava bene, mentre quelle verso mattina le aveva battute egli stesso. Cosa faceva mentre Bevilacqua batteva le ore? Dormiva, con la testa appoggiata al tavolo. Ricordava, proseguì Marchesini, se durante quella notte si era alzato con il lume in mano? «Assicuro che io non mi mossi né presi il lume in mano in tutta quella notte per qualsiasi motivo»²⁵. Era entrato, e se sì per quale motivo, nell'ufficio di Beltrame? Guglielmini rispose che no, non era entrato, anche perché la porta era chiusa a chiave ed egli non avrebbe saputo dove tro-

²⁴ *Ibid.*, c. 10.

²⁵ *Ibid.*

varla. L'unica porta aperta era quella dello stanzino dove era effettivamente entrato, in compagnia di Bevilacqua, e dove aveva trovato la coperta. Qualcuno dei presenti nell'anticamera, domandò il giudice, aveva degli strumenti compatibili con i tentativi di scasso? Guglielmini rispose che lui non ne aveva, ma non poteva sapere degli altri quattro. Dei tentati furti, in ogni caso, aveva saputo solo in caserma, nella mattinata del 19 dicembre. Potevano, a suo avviso, essere stati praticati dopo le cinque, quando lui e Bevilacqua erano scesi in piazza a bere, lasciando solo Benvenuti che dormiva nell'anticamera «colla porta d'ingresso sullo scalone aperta, per cui forse quel fatto potrebbe essere stato commesso da qualcuno che in nostra assenza si fosse colà introdotto, oppure anche, sebbene io non [lo] ritenga capace di tanto, anche dallo stesso Benvenuti»²⁶. Ma quest'ultimo, chiese Marchesini, dormiva? Sì, rispose l'interrogato, ma non poteva giurarlo.

Era dunque necessario ascoltare anche Giulio Benvenuti. Il giovane, però, era sparito dalla circolazione: da tre mesi, infatti, vestiva la divisa delle regie guardie di finanza. Perciò il 5 maggio 1852 Bernardo Marchesini scrisse una richiesta formale alla Regia Intendenza di Finanza di Vicenza per conoscere il luogo dov'era distaccato Benvenuti. Il 12 dello stesso mese arrivò la risposta: il giovane era a Rovigo, ai confini meridionali del Regno. Il giudice allora scrisse al tribunale provinciale rodigino, allegando un fascicolo di otto pezzi relative all'esame e al processo, affinché i colleghi procedessero con l'interrogatorio. All'inizio di giugno il fascicolo tornò tra le mani di Bernardo Marchesini: il consigliere, nel leggere le risposte dell'interrogato, dovette forse fare uno sforzo simile a quello di un odierno ricercatore. Immaginare l'aspetto fisico del giovane, intravedere, dietro le risposte scritte e mediate dal linguaggio burocratico dello scrivano, la parlata e le reazioni dell'interrogato, riflettere sul processo della memoria, su ciò che questa permette di affermare e ciò che invece lascia sbiadire sino all'indeterminatezza.

Giulio Benvenuti aveva venticinque anni, si era arruolato perché il lavoro di oste all'insegna del Campanello – che svolgeva all'epoca dei fatti incriminati – non era abbastanza redditizio. Era celibe, cattolico, mai inquisito. Il giudice rodigino gli aveva subito chiesto se conosceva il motivo dell'interrogatorio, ma il giovane militare non aveva saputo indicarlo. Il giudice, allora, gli ave-

²⁶ *Ibid.*

va chiesto se conosceva Sante Bevilacqua e Giovanni Maria Guglielmini. Il nome dei due pompieri doveva aver aperto un «cassetto» della memoria: Benvenuti raccontò che il 18 dicembre precedente, passando di fronte alla caserma dei pompieri, era stato invitato da Guglielmini a seguirlo sulla torre. Così aveva fatto, passando la serata in compagnia dei pompieri, di Turretta e dell'orologiaio «vecchiotto»²⁷ di cui non ricordava il nome. Intorno alle dieci avevano bevuto in un'osteria tutti assieme, ospiti dell'orologiaio; poi lui e Guglielmini erano andati a mangiare in un locale di un certo Grotto, situato dietro le prigioni. Successivamente erano passati per casa Guglielmini, dove lui aveva atteso fuori, e poi in caserma, dove il pompiere gli aveva prestato un cappotto perché la notte era molto fredda. Un'acquavite, da lui pagata, in un'altra rivendita, e si era fatta l'una. A quel punto avevano raggiunto gli altri nell'anticamera. Carte da giuoco e ancora vino: lui, Benvenuti, si era addormentato con la testa appoggiata sulla tavola e così aveva dormito fino al mattino, intorno alle cinque, quando era stato svegliato da Bevilacqua e Guglielmini. Insieme erano scesi in piazza a bere dell'acquavite; Guglielmini si era ubriacato, tanto da dover essere accompagnato sul letto del custode Turretta. Era già pieno giorno quando, passando davanti alla caserma dei «civici pompieri», aveva appreso del furto della coperta e dei tentativi di scasso praticati sui due mobili dell'ufficio di Beltrame. Alle altre domande del giudice rispose negativamente: non sapeva se vi fossero stati strumenti utili agli scassi praticati, non sapeva se fossero state presenti delle chiavi degli uffici, non sapeva se Guglielmini si fosse mosso per la stanza, non aveva mai visto la coperta rubata e poi restituita. Ne aveva però sentito parlare da Guglielmini, il quale era convinto di aver fatto solo uno scherzo.

Bernardo Marchesini s'informò più approfonditamente sul conto di Giovanni Maria Guglielmini. La pretura di Bassano gli fornì la fedina penale: il falegname, già pompiere, era incensurato sia criminalmente che politicamente. La stessa congregazione municipale di Vicenza confermò che l'uomo aveva lasciato la divisa di sua spontanea volontà, dopo i fatti incriminati, probabilmente per necessità di maggiori entrate. Sul suo conto, mentre era in servizio, nessuna mancanza poteva essere rilevata.

Marchesini volle risentire Antonio Beltrame, che confermò

²⁷ *Ibid.*, c. 17.

quanto già depresso in merito al denaro presente nell'ufficio. Poi toccò nuovamente a Sante Bevilacqua: il giudice relatore gli lesse alcune delle affermazioni di Guglielmini, che lo coinvolgevano nella vicenda dello scherzo. Il pompiere negò assolutamente di essere entrato con quest'ultimo nello stanzino destinato al custode dell'ufficio di Laschi. Bevilacqua, infatti, sapeva che il letto cercato dall'ex pompiere quella notte non si trovava più lì dal 1848. A proposito della coperta, poi, assicurò di non averla neppure mai veduta. Concluse dicendo di essere pronto a sostenere la sua versione dei fatti anche in un confronto col Guglielmini.

Il 16 luglio 1852 il consesso penale si riunì per ascoltare i frutti delle indagini svolte dal giudice relatore. Nel referato di preliminare investigazione Marchesini cercò di predisporre una narrazione coerente che superasse i tanti punti non combacianti dei cinque interrogatori degli uomini coinvolti. Il giudice decise di considerare provate alcune affermazioni rispetto ad altre: accettò la versione di Bevilacqua su chi avesse materialmente suonato le ore durante la notte e considerò attendibile la versione di Benvenuti circa il modo in cui aveva passato il tempo in compagnia di Guglielmini. Mise in evidenza le incongruenze tra le versioni di Guglielmini, su cui si addossava la sospetta opera del furto, di Bevilacqua, il principale accusatore, e di Benvenuti, sul quale l'ex pompiere aveva cercato di far cadere dei dubbi. I fatti su cui si era indagato erano due: il furto della coperta, facilmente riconducibile a Guglielmini, ma che era stato «disinnescato» dalla provvidenziale restituzione dell'oggetto; e il doppio tentativo di scasso, certificato dalla perizia, ma che rimaneva senza autore. Argomentò Bernardo Marchesini:

presunzione vuole che fra li diversi individui che in quella notte si trovavano in quei locali il solo Gio. Maria Guglielmini fosse l'autore di quell'attentato. Egli è ben vero che l'andirivieni in tutta quella lunga notte in quei locali colla stazione più o meno permanente, ella è questa una circostanza a tutti comune, ma quando si riflette che il solo Guglielmini si permetteva sotto le sembianze di un furto di trasportare di là, e recare a sua casa una coperta, ecco come in allora a preferenza devesi di lui dubitare. Ma quando si considera che questo dubbio deriva da una circostanza di fatto che poteva essere comune anche a tutti gli altri, in allora questo dubbio basato a semplici presunzioni non può mai di per sé elevarsi a solido indizio di colpa sebbene sia assistito dal fatto della trasportata coperta, il quale cessa di appartenere alla punitiva Giustizia stante che in ogni modo ne veniva quasi spontanea restituzione prima ancora che l'autorità ne avesse avuto contezza alcuna. Ad infievolire [*sic*] poi

il sospetto sulle attentate forzature abbiamo anche la immunità da precedenti censure [...]»²⁸.

Il giudice, nella sua ricostruzione, non era riuscito a indicare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il responsabile dei tentativi di scasso. I sospetti che egli stesso nutriva nei confronti di Guglielmini, infatti, non bastavano: la narrazione costruita a partire dai cinque interrogatori era certamente sbilanciata sul comportamento tenuto dell'ex pompiere, ma non abbastanza da escludere il concorso di un altro o di più soggetti anche esterni ai cinque uomini presenti nell'anticamera. Per giudicare un individuo quale colpevole non basta proporre la storia più probabile, ma l'unica possibile.

Come argomenta l'avvocato Guido Guerrieri, il protagonista di diversi romanzi scritti da Gianrico Carofiglio:

Ogniquale sia possibile costruire una pluralità di storie capaci di inglobare tutti gli indizi in un quadro di coerenza narrativa, bisogna arrendersi al fatto che la prova è dubbia, che non vi è certezza processuale, che bisogna pronunciare la sentenza di assoluzione. [...] Un filosofo ha detto che i fatti, le azioni in sé, non hanno alcun senso. Può avere senso solo il testo della narrazione degli eventi e delle azioni compiute nel mondo. Noi, non solo nei processi, costruiamo storie per dare senso a fatti che in sé non ne hanno nessuno. Per cercare di mettere ordine nel caos. Le storie, a ben vedere, sono tutto quello che abbiamo»²⁹.

Michele Taruffo, nel suo libro *La semplice verità*, dedica una parte importante al tema delle narrazioni processuali:

Storie e narrazioni sono necessarie, nel contesto del processo come al di fuori di esso, poiché sono lo strumento principale con cui elementi di informazione sparsi e frammentari, e “pezzi” di eventi, possono essere combinati e composti in un complesso di fatti coerente e dotato di senso. Le storie danno forma alla nostra esperienza e ci forniscono modelli del mondo [...]. Esse forniscono una euristica, ossia un metodo per scoprire ciò che è davvero accaduto. [...] D'altronde le storie sono aperte al sospetto e pericolose perché aprono la strada all'imprecisione, alla variabilità e a manipolazioni nella ricostruzione dei fatti, a seconda del punto di vista, degli interessi e degli scopi dei soggetti che le raccontano in un certo momento e in un determinato contesto»³⁰.

²⁸ *Ibid.*, c. 26.

²⁹ G. Carofiglio, *Ragionevoli dubbi*, Palermo, Sellerio, 2006, pp. 283-284.

³⁰ M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari-Roma, Laterza, 2009, p. 35.

Storia e giustizia sono materie che si occupano, entrambe, del passato. Non sempre è possibile ricostruire efficacemente e compiutamente un evento e, qualora lo si faccia, non è detto che si riesca a stabilire dei nessi di causa ed effetto o delle responsabilità.

Nei confronti di Giovanni Maria Guglielmini, il consesso dei giudici penali vicentini desistette, *ad unanimità* (cioè all'unanimità), «per insufficienza di indizi»³¹. Il fascicolo fu riposto negli archivi, dove tuttora rimane.

³¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 1120, 1852, fasc. 202, c. 26.



PIERO CASENTINI

MENTRE PASSA LA RUA

La mattina di giovedì 25 maggio 1826 il centro della città di Vicenza era gremito di persone, nonostante il tempo minaccioso. Il grosso della folla doveva raccogliersi entro il perimetro disegnato da piazza Duomo, contrà Muscheria, piazza dei Signori – il salotto cittadino – e, sfilandosi per la strozzatura di contrà Santa Barbara, dilagare sul Corso, l'antico decumano, sino a piazza Castello. Da lì, piegando per contrà Vescovado, chiudere il cerchio nella piazza antistante il Duomo. Questo percorso, antiorario rispetto al nord geografico, era stato imposto alla processione del Corpus Domini¹ proprio in quell'anno dal maestro di cerimonie Giuseppe Dian². La festa religiosa, infatti, era affiancata, per alcuni forse sottoposta, quasi da quattro secoli – con certezza documentaria dal 1444³ – alla festa popolare cittadina per eccellenza: la Rua. Per evitare imbarazzanti incroci e sovrapposizioni era stato deciso – già nel 1740⁴ – che la Rua, o Roda – una macchina lignea di forma piramidale, alta più di ventidue metri, trascinata a mano

¹ Per un approfondimento sulla festa del Corpus Domini a Vicenza in età moderna si veda S. Lavarda, *Il Corpus Domini di Vicenza. Anatomia di una festa d'antico regime*, in «Archivio Veneto», clxix, 2007, pp. 1-56.

² «1826: 25 maggio. Giorno del Corpus Domini fu fatta la solita processione all'ora solita con Monsignor Vescovo che portava il S.S.mo accompagnato dal Podestà, e dai soliti Capi fuorché dal Delegato infermo per la Gota. Le fu fatto far il giro al rovescio, cioè dal Duomo alla Muscheria, indi per Piazza, S. Barbara, Porta Castello, Vescovado e tornò in Duomo dalla Porta Maggiore. La Processione fu molto composta ed edificante. La Ruota poi fu levata verso mezzo giorno con gran grido e concorso di Popolo, benché minore degli altri anni a cagione del tempo sempre minaccioso; fece il suo solito giro, e dopo un'ora e un quarto fu riposta felicemente», Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza (BCBVi), Archivio privato Tornieri, b. 96.

³ W. Stefani e A. Stefani, *Vicenza e la Rua*, Vicenza, Neri Pozza, 1985, pp. 31-32.

⁴ *Ibid.*, p. 119.

da un centinaio di uomini⁵ – non potesse muoversi se non dopo la solenne benedizione, nel Duomo, del SS. Sacramento. Ma evidentemente non era bastato: il passaggio del corteo religioso, secondo il giro orario, giungeva a incrociare la Rua ove veniva montata, in contrà Muscheria, intorno alle 11 e mezza; a quell'ora il popolo «raccolto [...] in bacchanale, attendendo il vicino momento della mossa della Ruota [...] era di distrazione, anzi d'interrompimento e di scandalo alla venerabile Cerimonia»⁶.

Intorno a mezzogiorno di quel giovedì di maggio inoltrato, la Rua iniziò il suo giro laico, e di senso contrario rispetto alla processione. Uscita da contrà Muscheria, superata piazza Duomo, tenuta la destra in piazza Castello, guadagnò l'inizio del Corso sostando per un poco di fronte a Palazzo Bissari⁷. Tra i tanti spet-

⁵ Così la descrive Giuseppe Berti nella sua *Guida per Vicenza* data alle stampe nel 1822: «Questa gran macchina [...] alta più di 22 metri [...] si forma particolarmente di quattro parti. La prima è una costruzione parallelepipedica di grossi travi variamente concatenati, la quale oltre al formare una solidissima base alla macchina, serve a contener dentro le persone che la trascinano nel suo cammino. E qui sono anche di recipienti d'acqua che bagna continuamente la strada, onde impedire che l'attrito de' legnami colle pietre non generi incendio. Sopra questo in basamento sorge una cella adorna d'un Ordine Corintio, con gradinata, ringhiere di balaustri, e molte altre decorazioni, ove trovasi la Rua propriamente detta, la quale gira di continuo sul proprio asse. Questa Rua comprende nella sua periferia otto cunette, che possiam paragonare a de' pozzetti rettangolari, equilibrate in modo sui loro perni, che ad onta dell'incessante rivoluzione della Rua stessa, restano sempre verticalmente disposte, né recano alcun disturbo ai fanciulli che in ciascuna d'esse sono assestati. Segue intanto sovra alto imbasamento variamente decorato una seconda cella, con ornamenti d'architettura, in cui si trova una persona rappresentante la Giustizia cò suoi emblemi ed accessori. Finisce l'ultima parte in foggia piramidale multiforme con decorazione di vario genere, assiso sulla sommità un garzone, che agita una bandiera spiegata, ed è coperto da un vago ombrellino. Tutta la macchina è dipinta secondo le varie sue parti, ed abbonda per ogni dove di dorature. Agli angoli poi della inferior cella vengono situati quattro uomini sopra dei zigi (ferri sporgenti dalla macchina in forma di gigli), e due se ne stanno similmente a fianco della superiore come a guardia della Giustizia, ed i primi impiegati a far girare la Rua; e finalmente altri quattro siedono sopra cavalli nel piano della prima cella. Tutte queste persone sono vestite all'eroica, con lance e scudi, in cui una volta figuravansi le arme delle più cospicue famiglie della città, che contribuirono alla liberazione della patria. Vien mossa la descritta macchina con una celerità ed agevolezza sorprendente per le principali contrade della città da un centinaio circa d'uomini, senza quelli che con sei lunghi travicelli infissi nella seconda cella, la tengono equilibrata sì nelle oscillazioni che derivano dall'elasticità de' legnami, come nei declivi ed ascese delle strade, ed è ammirabile la maestria de' condottieri nel superare le angustie d'alcuni luoghi. Questo viaggio, che può computarsi di circa mezzo miglio, occupa lo spazio di circa due ore, delle quali almeno due terzi si consumano nei riposi, nell'atto che diversi strumenti disposti nella prima cella accompagnano la marcia con suoni di trionfo per dar maggior brio e movimento alla vivacità dell'azione. I viva, i concetti dell'allegrezza, le voci alte e fiocche, e suon di man con elle, di cui il cittadino d'ogni classe al forestiero confuso fa eccheggiar le contrade ove passa, ti presentano un'immagine degli ebbri festanti nelle orge di Bacco», *ibid.*, pp. 114-115.

⁶ *Ibid.*, p. 119.

⁷ «All'inizio del Corso, a destra, superato il prospetto minore del Palazzo Piovini ora Beltrame, si innalza la facciata del Palazzo Bissari ora Malvezzi (1696). Trattasi di opera di incerta

MENTRE PASSA LA RUA



La Rua in piazza dei Signori.
Litografia (1857), Biblioteca Civica Bertoliana, Riv. Ved. 163.

tatori che accalcavano la via e tenevano gli occhi puntati sulla grandiosa macchina, vi era un giovane vestito elegantemente. Accanto a lui stava un uomo più vecchio e più dimesso. Dopo poco, mentre la Rua ancora sostava tra i suoni dei musicisti e il vocia-

attribuzione. Essendo committente dell'edificio il Conte Camillo Bissari, gentiluomo di Luigi XIV, non è improbabile che egli, ritornato in patria, abbia fatto eseguire dall'architetto concittadino Giuseppe Marchi un progetto fornitogli da artista francese. Tale tradizione è infatti costante tra gli storici vicentini e, d'altro lato, l'ordine gigante, che costituisce l'intelaiatura del prospetto, non rientra certo nel fare consueto dell'artista locale, cui però sembrano appartenere i medaglioni dell'ampio poggolo e le balaustre delle finestre. [...] Contiguo si stende il prospetto severo e nobile di Palazzo Braghetta Pagello ora Beltrame (1780) dovuto ad Ottavio Bertotti-Scamozzi, maestro del neoclassicismo vicentino. Questo palazzo rivela nella sua compassata eleganza un chiaro ma frigidamente architettonico, espresso attraverso timida calligrafia, assolutamente remota da ogni esperienza spaziale del Palladio, tanto venerato da quell'appassionato studioso. È avvicicabile piuttosto a certi analoghi risultati tipici dell'ultimo settecento italiano, specie attorno al Piermarini. Quattro lesene ioniche scanalate cercano di costruire un motivo dominante, giovandosi del lieve oggetto del corpo centrale, scemato nella sua forza accentratrice per l'assenza del portale. Nei due fianchi rientranti, ai due archi bugnati della parte inferiore, risponde al di sopra, attenuato in graffito, il semplice profilarsi di un arco; due finestre vi iscrivono il loro timpano, mentre al di sotto dell'alta cornice dell'ordine s'aprono anche i fori rettangolari dell'«ammezzato», F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, *Guida di Vicenza*, Vicenza, editrice Eretenia, 1956, pp. 20-22.

re dei presenti, il primo afferrò violentemente il secondo e lo trascinò al cospetto di un militare che sorvegliava il percorso. Il giovane accusò l'uomo più vecchio di aver tentato di rubargli l'orologio da tasca d'oro. Il militare trasferì l'accusato presso il corpo di guardia di piazza. Interrogato, «si qualificò per Pietro Sali di Ferrara, senza recapiti»⁸; addosso gli furono trovate dodici svanziche e alcuni effetti personali. Arrestato, venne tradotto nelle carceri di San Biagio.

Il lunedì successivo, alle ore dodici, l'imperial regia giudicatura politica interrogò la parte lesa. Il giovane elegantemente vestito era un avvocato di ventiquattro anni, Augusto Francesco Govin, nato a Morlaix, nel dipartimento francese di Finistère, da qualche tempo dimorante a Vicenza per affari (come avevano già appurato i birri del commissariato, era alloggiato in piazza delle Peschiere Vecchie, presso la signora Teresa Avvanzi). Interrogato sul fatto disse:

Nel dì del Corpus Domini anche io ero a godere dello spettacolo della Ruota, ed ero vestito con soprabito, avendo il mio orologio nel taschino destro dei pantaloni con la catena penzolone all'infuori, come si usa. Stando dinanzi alla Ruota, mentre era ferma presso palazzo Bissari sul Corso, vidi a me vicino un uomo piuttosto vecchio, ed in buon arnese a me affatto sconosciuto, e mi accorsi che urtò con una sua mano al sito del mio orologio, ma non vi feci caso ricevendolo [*sic*] forse anche un accidente. Però vedendo ch'ei mi sogguardava e slanciava delle occhiate più particolarmente alla camera dell'orologio, mi posi in qualche sospetto ch'ei fosse un ladro, ed assicuravami precedentemente che l'orologio era fermo nel taschino mediante un bottone, che vi è e che son solito di fermare massima quando vado fra molta gente, feci il disinvolto, ed anzi colle mani mi buttai al di dietro le falde del vestito, onde rendere affatto osservabile la catena, e così passeggiando mi avvicinai disinvolto al detto uomo il quale levatosi il cappello e tenendolo in mano a mezza via, sorrìdeva a me vicino e guardandomi dello spettacolo, ed intanto allungava sotto il suo cappello l'altra mano, e precisamente me la pose sulla catena, che pigliò; e la tirò a sé [...] io allora, che non avevo più dubbio del suo attentato, gli afferrai la mano con cui teneva ancora la catena, e preso anche con quell'altra lo trascinai fino al militare ch'era di scorta alla Ruota e glielo consegnai come imputato dell'attentato furto dell'orologio [...]⁹.

⁸ Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 118 (ex 79), 1826, fasc. 86, c. 3.

⁹ *Ibid.*, c. 7.

Ma aggiunse: «Questo è quanto io posso dire intorno a un tal fatto, da cui non mi derivò nessun danno, e di cui non posso esibire nessun testimonio»¹⁰; e riguardo all'arrestato: «Ammetto che al fermarlo ei mostrò molto imbarazzo»¹¹.

Bizzarra circostanza, invero: la folla era stata un contorno, vociante, oscillante, sì, ma cieca al fatto, come lo sarebbe stato un bosco. Mille occhi erano troppi, e quattro erano pochi per appurare la verità. Anche Bernardo Scalabrin, un merciaio della città che quella mattina si trovava in prossimità di Palazzo Bissari sul Corso, non poté che osservare l'avvocato prendere «nello stomaco un uomo [...] sconosciuto»¹² e accusarlo del tentato furto.

Il valore dell'orologio d'oro, secondo il legittimo proprietario, superava abbondantemente i venticinque fiorini; al di sopra di tale cifra, come prescritto dal paragrafo 153 del *Codice penale universale austriaco*, un furto vestiva i caratteri del delitto ed era, perciò, di competenza della magistratura penale¹³. Il furto, però, non era avvenuto, ma era stato solo tentato, e a sostenerlo era il solo denunciante. Ciò nonostante il caso passò al tribunale penale, arrivando nelle mani del giudice relatore Cavazzani. Questi, la mattina del 31 maggio, interrogò nuovamente Augusto Francesco Govin il quale confermò la propria deposizione resa all'autorità politica due giorni addietro. Similmente fece Bernardo Scalabrin, il quale aggiunse, interrogato dal giudice, di non aver veduto la mano dello sconosciuto posarsi sulla catena dell'orologio. Fu sentito anche Angelo Monza, direttore dell'ufficio d'ispezione del tribunale, il quale affermò:

Al momento dello spettacolo della Ruota io mi attrovava [*sic*] in compagnia di Bernardo Scalabrin in vicinanza del palazzo Braghetta sul Corso, dove stando ho veduto il detto Avvocato che conosco di vista ad afferrare per lo stomaco una figura a me affatto sconosciuta, imputandolo d'avergli tentato di rubare l'orologio dalla saccoccia. La sconosciuta figura si scusava dicendo che era un galantuomo, ma l'avvocato non lo lasciò, e lo consegnò ad un militare che era di guardia allo spettacolo¹⁴.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ «§ 153 Per la somma il furto diventa delitto, quand'essa, o il valore di ciò, che in una, o più volte fu rubato, sorpassa venticinque fiorini di valuta viennese. Il valore però non si desume dal profitto del ladro, ma dal danno del derubato», *Codice penale universale austriaco* (1803), cit., p. 51.

¹⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 118 (ex 79), 1826, fasc. 86, III.

Nessuno, dunque, era in grado di testimoniare il tentato furto. Tutti, però, erano concordi nel descrivere le reazioni del Govin e quelle dell'accusato, che aveva negato sin dal principio ogni responsabilità. Ma chi era questo Pietro Salì, sprovvisto di documenti? Il giudice Cavazzani se lo trovò davanti all'una del pomeriggio dello stesso giorno. Così lo descrisse:

un uomo dell'apparente età d'anni 50 di bassa statura, corporatura complessa, capelli scuri, fronte spaziosa, colorito ferreo, occhi castagno scuri, naso largo, bocca grande, mento aguzzo, con poca barba scura. Vestito con gilet di raso nero liscio, calzoni, e veladone di panno bleù, stivali di vitello nero, fazzoletto di seta nero al collo, con cappello di feltro nero rotondo¹⁵.

Disse di essere nato cinquant'anni prima nella parrocchia di Santo Stefano a Ferrara, da Giuseppe e Maria Negri, entrambi deceduti. Si dichiarò celibe e cattolico, di professione merciaio ambulante, ma domiciliato, insieme al socio Giuseppe Rossi, nella medesima parrocchia ferrarese ov'era nato, in casa di una certa Maria, vedova, della quale non seppe tuttavia indicare il cognome. Riguardo al suo arresto disse:

Venni retento in questa città la mattina 25 maggio ad opera di un signore che non conobbi, il quale m'imputò che avessi tentato di rubargli l'orologio, ed esso ad onta che io l'assicurassi che avea preso uno sbaglio, mi consegnò alla forza militare, da cui poscia fui tradotto in queste carceri¹⁶.

L'interrogatorio proseguì:

Da quanto tempo, e per qual motivo s'attrovasse egli in questa città, e di quali ricapiti fosse munito.

Martedì mattina 23 maggio sapendo che in Vicenza si davano degli spettacoli nel giorno del Corpus Domini, m'invogliai di venire in questa città per vederli, e partito solo da Ferrara giunsi alla sera a Rovigo, ove pernottai in una locanda che non saprei indicare perché a Rovigo non sono più stato. La mattina del mercoledì passai sempre solo a Padova, dove mi fermai in un albergo che parimenti non so individuare e al giovedì mattina arrivai in Vicenza alle ore 9 e mezzo circa, trattenendomi e girando per la strada del Corso per vedere a passare la Ruota. [...] Tutto

¹⁵ *Ibid.*, iv.

¹⁶ *Ibid.*

questo viaggio poi da Ferrara sino a Vicenza lo feci solo, e condotto ora da un vetturino ora dall'altro senza che io ne abbia nessuno conosciuto. Non ero poi munito di alcun ricapito, poiché avendo premura di venire a Vicenza, non volli perder tempo di andarmeli a levare.

Qual somma di denaro avesse seco per incontrare questo viaggio.

Aveva circa cinque scudi, dè quali quando giunsi a Vicenza mi restavano 12 svanziche che mi furono perquisite quando dal militare venni consegnato al Satellizio, nel quale mi fu perquisita una pipa, un battifuoco, un fazzoletto bianco, altro colorato, e due fascette da collo¹⁷.

Il sedicente Pietro Sali non aveva detto a nessuno di partire per Vicenza. Ma se era dedito al commercio, chiese il giudice Cavazzani, dove aveva lasciato la merce? Al socio Giuseppe Rossi, il quale chissà dov'era, allora, girovago a causa del suo mestiere di ambulante. Ma dunque al Rossi aveva detto di partire per Vicenza? Sì, a lui sì.

Strano racconto, avrà forse pensato Cavazzani, segnato da una palese contraddizione. Ma com'era entrato nel Regno Lombardo-Veneto? «Abusivamente passando l'Adige alla Boara, dove nulla mi fu richiesto»¹⁸. Strano racconto, sì, ma non improbabile: la legge austriaca era chiara: «Ogni estero che si reca nell'Impero austriaco dev'essere munito di regolare passaporto»¹⁹, ma era facile immaginare come nei confini, soprattutto quelli fluviali, una buona mancia a un barcaiolo garantisse una certa discrezione. Alle porte di Vicenza, poi, la straordinaria affluenza di popolo in occasione della festa cittadina doveva aver forse allentato le rigide maglie della burocrazia asburgica²⁰.

Il 2 giugno il consesso di giudici ascoltò il risultato della preliminare investigazione condotta dal giudice relatore Cavazzani. Fu deciso di considerare le testimonianze rese da Monza e Scala-

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ V. Guazzo, *Enciclopedia degli affari generali*, tomo iv, Padova, Crescini, 1853, p. 431.

²⁰ «I forestieri se vogliono trattenersi in un comune non murato, devono presentare le loro carte e dichiarare alla polizia locale i motivi ed il tempo, ossia durata della loro dimora, affine di riportare il permesso a tergo del loro passaporto, limitato a quel tempo che sarà creduto doverglisi accordare, quando la dimora sia per essere di breve durata. Trattandosi di comuni murati, quando il forestiere intendesse dimorarvi più di 24 ore, deve all'atto dell'ingresso nel comune medesimo, depositare il suo passaporto presso il commesso di finanza o di polizia a ciò destinato il quale lo avvisa dell'obbligo che gli corre di presentarsi nello spazio di 24 ore all'ufficio di polizia per ritirarlo e riportarne la vidimazione. A questo oggetto il commesso medesimo rilascia intanto al forestiere gratuitamente una carta nella quale è espressa la data del passaporto, il luogo d'onde è staccato, il giorno e l'ora dell'arrivo ed il luogo dove avrà indicato di volere possibilmente alloggiare», *ibid.*, p. 412.

brin come delle conferme all'accusa di furto avanzata da Govin. Questa forzatura si reggeva su d'una diversa valutazione della rispettabilità dei due uomini coinvolti nel caso; se il Govin era un avvocato, «il Sali [...] è persona non conosciuta, che s'introdusse nello Stato senza i dovuti recapiti e non sa ben rendere conto di se stesso, e quindi riesce sospetto»²¹. Non era tanto la parola di un uomo contro quella di un altro, ma piuttosto la bocca dalla quale usciva ad essere considerata probante. Pietro Sali venne riportato in carcere e contro di lui si avviò la speciale inquisizione per tentato furto.

Continuò però a dichiararsi innocente, anche nel successivo interrogatorio. Insistette nel dire di essere incensurato e di aver sempre dimorato a Ferrara, allontanandosi per il solo mestiere di commerciante ambulante. Del resto nella città pontificia, come aveva già dichiarato nel primo interrogatorio, conosceva – ed era conosciuto da – una persona autorevole come il conte Antonio Graziadei, della contrada di San Francesco. L'identità e la fedina penale del sedicente Pietro Sali dovevano essere chiarite una volta per tutte: il giudice Cavazzani, il 4 luglio, interessò del caso il tribunale d'appello affinché il presidente di quest'ultimo firmasse la richiesta d'indagine e la inviasse a Roma, presso l'ambasciata austriaca. Da questa venne inoltrata all'«Eminente Delegazione Apostolica di Ferrara» la quale interessò del caso il tribunale criminale della città. Ai giudici pontifici giunsero, alla fine del mese, le richieste dei colleghi lombardo-veneti:

In questo stato di cose si ricerca ufficiosamente codesta Eminente Autorità di voler far sentire in giurato esame la predetta vedova Maria dimorante in Contrada di Santo Stefano di codesta città, onde conoscere da essa se in fatto il qui detenuto Pietro Sali dimorasse presso di lei, da quanto tempo, quando, se solo od in compagnia di chi partisse da Ferrara il Sali medesimo, e quali fossero li di lui spostamenti e condotta morale. Di far egualmente assumere le giurate deposizioni del nominato Giuseppe Rossi merciaio ambulante interrogandolo se egli abbia società di modi col Pietro Sali, se questo prima della di lui partenza gli consegnasse delle merci, e di qual sorte, e valore, e se comunicasse a lui la gita ch'era per fare a Vicenza, e a qual fine; finalmente di far giuratamente interrogare il nominato signor Conte Antonio Graziadei sulla conoscenza del Sali, e sulla condotta del medesimo. Si gradirà poi se codesta Eminente Autorità sarà compiacente a dare sulla condotta e

²¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 118 (ex 79), 1826, fasc. 86, v.



Il tratto iniziale di corso Palladio dove il sedicente Pietro Sali venne accusato da Augusto Francesco Govin di tentato furto. Sulla sinistra Palazzo Braghetta Pagello, seguito da Palazzo Bissari Malvezzi, oltre ai quali, sulla destra, appare l'apertura di Porta Castello. A lato di questa s'intravede il torrione che fu dei Maltraversi.

mezzi di sussistenza del suddetto Sali qualunque altra informazione che potesse interessare la punitiva Giustizia, e specialmente se il medesimo fosse stato altra volta inquisito, o condannato, offrendosi pronto questo Tribunale in consimili incontri di prestarsi alle ricerche di codesta Eminente Autorità²².

Le indagini, quindi, si spostarono temporaneamente – nel pieno dell'estate – a Ferrara: il 31 luglio il sostituto Fantastici chiese delucidazioni al parroco della parrocchia ferrarese di Santo Stefano. Due giorni più tardi il sacerdote rispondeva dichiarando che nei quattro stati d'anime consultati non si trovavano iscritti né Pietro Sali, né Giuseppe Rossi. Tale mancanza era facilmente spiegata dal fatto che «il parroco non li ammette per non essere stabili nel suo [*sic*] domicilio facendo il mestiere di merciaio ambulante ed ora sono in paese, ed ora in un altro»²³. Riguardo alla

²² *Ibid.*, VII.

²³ *Ibid.*, 15, allegato C.

vedova Maria, affittacamere, nulla poteva essere chiarito in mancanza del cognome.

Il 9 agosto il giudice Faccini interrogò Antonio Graziadei, unico dei soggetti indicati ad essere stato individuato. Il conte, sessantasettenne, libero, possidente e cattolico, abitava in contrada di San Francesco, detta di terra nuova, nella parrocchia di San Gregorio. Ammonito a dire la verità, rispose di non sapere chi fosse questo Pietro Sali, del fu Giuseppe e della fu Maria Negri, merciaio ambulante della città. Aggiunse di non averlo nemmeno mai sentito nominare. Faccini allora citò il presunto socio Giuseppe Rossi e l'affittacamere Maria, nella speranza che questi ulteriori elementi aiutassero l'interrogato a far chiarezza nella memoria. Ma niente. Nessuna connessione. Antonio Graziadei non conosceva nessun merciaio ambulante.

Lo stesso giorno il giudizio criminale pontificio interessò del caso la polizia ferrarese e i parroci della cattedrale e della chiesa sussidiaria di Santa Maria in Vado, «nelle cui parrocchie soltanto si ricavano i nati in questa città per aversi la fede battesimale del qualificatosi Pietro Sali»²⁴. Il 10 agosto il parroco della chiesa sussidiaria rispondeva negativamente: dell'arrestato nessuna traccia documentaria. Il giorno successivo anche il curato della cattedrale, Angelo Malagò, dette conto al giudice Faccini delle infruttuose ricerche compiute nei registri battesimali. A ferragosto la polizia chiudeva le ricerche unendosi al coro di risposte negative: non risultava alcuna vedova Maria che affittasse camere nella contrada di Santo Stefano, come non risultava, dalle ricerche compiute nel registro generale delle denunce dei forestieri, che nessun altro locandiere avesse dato alloggio a Pietro Sali e Giuseppe Rossi nel mese di maggio.

Il 9 settembre il fascicolo compilato dalla magistratura criminale pontificia di Ferrara giunse nelle mani del giudice del tribunale d'appello di Venezia, il quale lo girò al collega – subalterno – del tribunale provinciale vicentino. Ferdinando Cavazzani si trovò, così, di fronte i vari riscontri documentari, tutti concordemente negativi. La matassa, invece di sbrogliarsi, stava assumendo una paradossale impalpabilità: chi era Pietro Sali? Era un nome fittizio? Chi si celava dietro quella identità? E perché negli oltre tre mesi di detenzione non aveva modificato la propria posizione?

La mattina del 13 settembre 1826, alle ore nove, Cavazzani

²⁴ *Ibid.*, 4.

interrogò nuovamente il sedicente Pietro Sali. Ammonito a dire la verità circa la propria identità, rispose: «Sostengo che io sono quello che mi qualificai, che sono nato e battezzato sotto la parrocchia di Santo Stefano di Ferrara, e che ivi teneva il mio domicilio ad eccezione del tempo in cui andava girando per lo Stato Pontificio colle mie merci»²⁵. Il giudice, allora, gli elencò tutti i riscontri negativi prodotti dalle autorità politiche ed ecclesiastiche della città di Ferrara. Ciò terminato, gli chiese: «Sentito ora che avete questi documenti che escludono [...] e smentiscono l'identità di vostra persona, volete ancora sostenere d'essere Pietro Sali di Ferrara?»²⁶.

L'uomo rispose: «Ho sentito i documenti che mi vennero letti, ma ad onta di quanto essi rappresentano, sostengo d'essere Pietro Sali e che se verrò condotto in Ferrara quando sarò veduto sarò conosciuto»²⁷. E continuò precisando che l'affittacamere, Maria, non poteva comparire nei registri tra le locandiere perché non praticava in effetti quel mestiere, né affittava letti, «ma solamente a me mi pigionava una camera, e quindi sarò stato malamente inteso»²⁸. Sostenne, poi, che se il conte Graziadei lo avesse visto lo avrebbe sicuramente riconosciuto, e in quanto ai registri suggerì che potessero essere incompleti oppure che il suo nominativo non fosse stato notato.

Il giudice Cavazzani insistette, un po' piccato:

Dettagli che le eccezioni da voi addotte sono del tutto inconcludenti a fronte d'ineffugabili [*sic*] documenti, che vi smentiscono, [...] dovere ha la Giustizia forse motivo da presumere che ad arte cambiato abbiate nome, cognome, e patria, per occultare forse qualche altro delitto da voi commesso?²⁹

L'arrestato rispose risoluto: «La Giustizia pensi come vuole, quando sarò in Ferrara si vedrà se sono, come sono, Pietro Sali»³⁰. Il giudice proseguì sulla via imboccata; era convinto che l'uomo mentisse per nascondere qualche altra illecita operazione, e che se incalzato potesse crollare. Calcò allora la mano sull'inconsistenza del motivo addotto per giustificare il viaggio da Ferrara a Vicenza,

²⁵ *Ibid.*, x.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

«assai frivolo»³¹, ma l'interrogato rispose seccamente d'essere giunto in città «per puro divertimento»³². Se però, insinuò l'uomo di legge, «retto fosse stato il fine, e se realmente fosse egli persona di conosciuto carattere si sarebbe munito de' necessari recapiti e non sarebbe azzardato di passare in estero Stato senza essere provvisto delle carte necessarie a far conoscere la sua persona»³³. Il sedicente Pietro Sali ammise che «la sola mancanza»³⁴ commessa era stata proprio quella: la voglia di fare una gita nel capoluogo berico era venuta sul momento, e così era partito senza occuparsi dei documenti di viaggio, per regolare i quali avrebbe perso troppo tempo.

Il giudice Cavazzani gli dette lettura della ricostruzione del fatto, secondo la prospettiva del Govin, così come l'aveva esposta ai colleghi del collegio. L'arrestato rigettò ogni accusa, insistendo sulla propria innocenza e suggerendo che il denunciante fosse caduto in errore. La linea venne ribadita anche al confronto delle deposizioni del Govin, di Monza e Scalabrin. Niente: l'arrestato era certo di essere Pietro Sali e di essere innocente. Lo aveva sostenuto senza cedimenti durante tutta l'ora e mezza d'interrogatorio.

Tredici giorni più tardi avvenne il confronto tra i due uomini: per la prima volta il denunciante e l'arrestato si trovarono faccia a faccia, in un campo neutro regolato dal codice penale e sorvegliato dal giudice Cavazzani. L'avvocato e il presunto ambulante, dopo quattro mesi, si guardarono nuovamente negli occhi. Si riconobbero, ovviamente: per Govin l'altro uomo, che non sapeva nominare, era quello che aveva tentato di rubargli l'orologio. Per l'arrestato l'uomo che aveva davanti era lo stesso, elegantemente vestito, che l'aveva afferrato e fatto arrestare nel dì del Corpus Domini. Nessuno dei due aveva dubbi a proposito. Il galantuomo e il *sans-papiers* misurarono, di fronte al giudice, la forza delle rispettive voci: il primo «con fermezza, tranquillità»³⁵, mentre il secondo «con molto riscaldamento»³⁶. Il primo firmò la trascrizione con uno svolazzante corsivo, il secondo con una stentata croce. Poi l'avvocato abbandonò la stanza. Il giudice, rimasto solo con l'arrestato, tornò a incalzarlo facendo notare la forza con la quale Govin l'aveva

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, xi.

³⁶ *Ibid.*

riconosciuto, ma invano: la versione dell'uomo non mutò di una virgola. Gli restavano, tuttavia, tre giorni per riflettere ed eventualmente cambiare avviso.

Ma il 25 settembre, nuovamente interrogato, Pietro Sali disse di non avere nulla da aggiungere a quanto già deposto. Cavazzani, in ottemperanza al paragrafo 373 del codice penale, poté solo notare sul fondo del verbale che l'imputato «mostrò d'essere molto astuto, benché però abbia tenuto un comportamento lodevole davanti al Giudizio Criminale»³⁷. Il medico chirurgo delle carceri, nelle stesse ore, attestò la sana costituzione fisica dell'imputato, atto quindi a subire gli eventuali inasprimenti della legge.

Il giorno seguente il processo fu chiuso: il giudice relatore Cavazzani espose ai colleghi i frutti, quasi inesistenti, della speciale inquisizione da lui condotta nei confronti dell'imputato. Nella ricostruzione che anticipava la proposta di pena, il giudice modificò sensibilmente la traiettoria imboccata il 2 agosto, quando aveva proposto d'inquisire Pietro Sali per tentato furto. Cavazzani stava facendo marcia indietro:

in quanto alla colpeabilità dell'inquisito Pietro Sali isolata, ed imperfetta ci rimane la deposizione del dr. Govin, mentre lo Scalabrin, ed il Monza non videro l'attentato del furto, ma soltanto osservarono il Sali afferrato, e trattenuto dal Govin che lo accusava dell'attentato medesimo. È ben vero che il Sali ci riesce persona assai sospetta per essersi introdotto in questo regno senza i prescritti recapiti, e che egli non venne punto corrisposto nelle sue introduzioni fatte nel rendere conto di se stesso, ed anzi si può ritenere le introduzioni per false [...] ma null'altro risultando a di lui carico, nemmeno questa sarebbe sufficiente per ritenerlo reo dell'imputatogli delitto, ed infliggergli una condanna³⁸.

Pietro Sali non fu riconosciuto né innocente né colpevole. Sulla sua persona fu espresso un giudizio dubitativo in quanto il procedimento penale veniva sospeso per difetto di prove legali. Ciò nondimeno fu condannato al pagamento delle spese alimentari e processuali, nonché alla tassa sulla sentenza stessa. Dopo quattro mesi di detenzione era libero. Ma la delegazione provinciale di Vicenza, sollecitata dallo stesso giudice Cavazzani, si preoccupò di farlo scortare sino ai confini del regno. Da una parte perché il

³⁷ *Ibid.*, XII.

³⁸ *Ibid.*, referato di finale inquisizione.

sospetto che fosse un «borsajolo»³⁹, anche se non era stato provato, non era stato nemmeno del tutto fugato. Dall'altra perché il dubbio, dopotutto, rimaneva: chi era Pietro Sali?

Nel saggio *Spie. Radici di un paradigma indiziario*⁴⁰, Carlo Ginzburg scrive: «Ogni società avverte il bisogno di distinguere i propri componenti; ma i modi di far fronte a questo bisogno variano a seconda dei tempi e dei luoghi. C'è, innanzitutto, il nome: ma quanto più la società è complessa, tanto più il nome appare insufficiente a circoscrivere senza equivoci l'identità di un individuo»⁴¹. In questo caso giudiziario, avvenuto nel Regno Lombardo-Veneto all'inizio degli anni venti del XIX secolo, le indagini sull'identità del protagonista sono incentrate su due diversi tipi di documento: un passaporto, mancante sin dall'inizio, e una fede di nascita che non si trova. In assenza di quest'ultima, l'oralità può ancora contendersi con la scrittura la partita intorno all'accertamento dell'identità dell'accusato. Il processo, anche a causa di ciò, si blocca in una fase di stallo.

Come delineato da Valentin Groebner nella sua *Storia dell'identità personale*⁴², già nel 1796 il filosofo tedesco Fichte aveva delineato «la massima fondamentale di ogni polizia bene organizzata»⁴³: ossia quella di obbligare ogni persona a portare sempre con sé un passaporto che descrivesse il soggetto portatore del documento con una certa precisione. L'esperienza della Francia rivoluzionaria era stata, in questo senso, rivelatrice: nel 1789 erano state abolite le leggi sui passaporti, risalenti al 1662 e al 1669, proclamando così la libertà di ogni cittadino di muoversi dentro e fuori lo Stato. Tre anni più tardi, nel 1792, era stato reintrodotta l'obbligo del documento d'identità, nonché la registrazione dei neonati nei registri dell'*État civil*. All'inizio del nuovo secolo erano state inoltre promulgate due leggi che vietavano l'utilizzo di un nome diverso da quello riportato nei registri ufficiali.

Scrive Groebner:

l'identità [...] non è qualcosa che la persona "possiede", ma un campo di battaglia. L'identità è il tentativo di controllare la definizione altrui di

³⁹ *Ibid.*, nota del 26 settembre 1826.

⁴⁰ *Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce*, a cura di U. Eco e T.A. Sebeok, Milano, Bompiani, 2004, pp. 95-136.

⁴¹ *Ibid.*, p. 128.

⁴² V. Groebner, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento d'identità e controllo nell'Europa moderna*, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2008.

⁴³ *Ibid.*, p. 222.

chi si è [...]. L'assegnazione e l'attribuzione di identità non sono processi naturali, ma conflitti di rappresentazione. Al loro interno non tutti sono autorizzati in egual modo a parlare della loro capacità di metamorfosi. Coloro che godono delle maggiori garanzie dispongono di molte più libertà nella loro rappresentazione di sé e nei loro giochi di ruolo sociali che non i gruppi di bassa estrazione sociale⁴⁴.

Nel caso in oggetto, la collaborazione richiesta dai giudici vicentini ai colleghi del tribunale pontificio di Ferrara circa l'accertamento dell'identità dell'accusato non può offrire alcun riscontro documentario. L'imputato stesso ne indica due possibili cause: «O saranno smarriti i registri dell'anno della mia nascita, o sarà scorso d'occhio il mio nome»⁴⁵. Due ipotesi plausibili: in mancanza di un'anagrafe civile anteriore al 1801, i registri battesimali, compilati e conservati dagli appartenenti al clero (come previsto dal Concilio di Trento), erano i soli documenti ufficiali che testimoniassero la paternità di un individuo e il suo nome completo.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 247-248.

⁴⁵ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 118 (ex 79), 1826, fasc. 86, x.



LIA DE LUCA

LA TORRE CARCERARIA: LA PUNIZIONE SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI

Questo breve intervento si concentrerà su di un luogo del delitto molto particolare. Si tratta in realtà di un «luogo-non luogo», dove coloro che hanno commesso un reato o che sono semplicemente accusati di averlo commesso vengono rinchiusi per scontare la propria pena o in attesa di giudizio: le carceri.

Le prigioni sono uno spazio chiuso e custodito, un recinto in cui lo scorrere normale della vita di chi vi è rinchiuso si ferma in attesa di uscire.

L'Ottocento è un secolo di grandi discussioni e riforme a proposito della giustizia, del sistema di punire e dei limiti del potere dello Stato-Sovrano nei confronti dei sudditi e in particolare dei criminali. Le prigioni rappresentarono il campo di sperimentazione di queste nuove teorie, fino ad arrivare al carcere come principale forma di punizione dell'individuo, un sistema di redenzione «moderno» in cui non si ricorre più alla violenza pubblica, ma ai lavori forzati, a un sistema calibrato di premi e punizioni direttamente proporzionali al comportamento dell'individuo e alla sua obbedienza al sistema, un apparato straniante che poneva il delinquente al di fuori della società e il cui apice era (ed è) l'isolamento¹.

Il sistema penale asburgico non fu immune dal fermento culturale illuminista e dalle proposte modernizzatrici che ne seguirono. Il primo tentativo di dare al regno un sistema codificato di leggi

¹ «La prigione, questa zona la più buia entro l'apparato della giustizia, è il luogo dove il potere di punire, che non osa più esercitarsi a viso scoperto, organizza silenziosamente un campo di oggettività in cui il castigo potrà funzionare in piena luce come terapeutica e la sentenza iscriversi tra i discorsi del sapere», M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi Tascabili, 1993, p. 281.

risale all'imperatrice Maria Teresa: la *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1769, che entrò in vigore nel 1770 nei territori ereditari austriaci e boemi, ricorreva ancora a un uso massiccio della pena di morte e della tortura come mezzo per ottenere prove legali. Nel 1787 l'imperatore Giuseppe II apportò alcune importanti modifiche con la *Giuseppina*. Fu però il *Codice penale universale austriaco* del 1803, introdotto da Francesco I, a modificare definitivamente l'assetto giudiziario dei territori dell'Impero, diventando il testo di riferimento imprescindibile cui dovevano strettamente attenersi i giudici nell'emanare le sentenze. Il codice evidenziava quei comportamenti che erano da considerarsi come delitti o gravi trasgressioni di polizia e dava tutta una serie di regole per l'identificazione delle prove legali necessarie a individuare un soggetto come reo di un crimine².

I casi trattati in questo volume, e in particolare i due processi vicentini affrontati da questo articolo, hanno come cornice giuridica il *Codice penale universale austriaco*, che entrò in vigore nel Regno Lombardo-Veneto nel 1816, dopo un biennio di preparazione³.

La città di Vicenza aveva due carceri: quelle criminali, accanto al tribunale tra piazza delle Erbe e piazza dei Signori, nel cuore della vita politica della città; e quelle di San Biagio, dove trovavano prevalentemente collocazione coloro che venivano condannati per gravi trasgressioni di polizia⁴.

² Il *Codice penale universale austriaco* fa da sfondo a tutti gli interventi di questo volume; ritorna quindi spesso nei lavori dei singoli autori. Per una ricostruzione degli avvenimenti che accompagnarono il periodo di codificazione asburgico, rimando a Povolo, *Il movente*, cit.

³ Sul Lombardo-Veneto e sull'applicazione del codice, si vedano Id., *La selva incantata*, cit.; *Amministrazione della giustizia penale*, cit.; Povolo, *Il movente*, cit.; Biasiolo, *L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 129-189.

⁴ Le «gravi trasgressioni di polizia» erano quei reati di minore gravità, di solito compiuti dal «basso popolo». Si trattava principalmente di azioni che turbavano la tranquillità dello Stato, delle istituzioni, della comunità o dell'individuo, riferendosi però principalmente alla sfera della morale e del comportamento. Sull'argomento, si veda l'intervento di Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia*, cit., in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 227-249.



Scorcio attuale delle carceri politiche di San Biagio, dove trovavano generalmente collocazione coloro che venivano condannati per gravi trasgressioni di polizia.

I due casi presi in esame in questo intervento si collocano entrambi nelle carceri criminali, in particolare nei camerotti 19 e 18 della Torre del Tormento⁵, le cui finestre, a diverse altezze, davano entrambe sul tetto del confinante edificio delle carceri.

⁵ La torre, probabilmente originaria della seconda metà del XII secolo, «era detta del Girone o del Zirone dalle mure merlate che la cingevano, più tardi del Tormento perché in essa si dava la tortura. Qui vi sulla fine del millesecento furono depositate le scritture dei notai e dell'Ufficio del Registro; ma il 10 settembre 1509 alcuni banditi, pensando di distruggere i libri delle condanne, tutto distrussero col fuoco. Nel 1656 quando si procedette alla fabbrica delle nuove carceri, l'antica torre vi fu inclusa»; l'arco che collega tuttora la torre all'edificio a nord è detto arco del Registro, erroneamente anche dei Zavadori; «fu gettato nel 1504 dal palazzo alla Torre del Tormento per far la camera dei Savi. Allora aveva una ringhiera in ferro. Qualche anno più tardi vi fu eretto sopra il corridoio coperto o loggetta a trifora», D. Bortolan e S. Rumor, *Guida di Vicenza*, Vicenza, Tip. pontificia vescovile S. Giuseppe, 1919, p. 75. Alla città di Vicenza e alla sua storia è dedicato il lavoro *Vicenza, ritratto di una città. Guida storico-artistica*, cit. In particolare alle pagine 427-429 si parla della storia della Torre del Tormento e delle prigioni, soffermandosi sui momenti più significativi. Nella *Guida storico-artistica* appena citata si attribuisce il nome Girone alla presenza di una profonda fossa che circondava la torre con un ponte levatoio per accedervi, distrutto da un incendio nel 1377; la torre, inizialmente di proprietà dei Carnaroli, fu acquistata dal comune vicentino, presumibilmente verso la fine del 1200, quando Olderico Carnaroli fu esiliato a Venezia da Azzo d'Este (1236); come già detto divenne poi archivio e carcere. Nel 1887 circa, quando le carceri vennero definitivamente trasferite a San Biagio, la torre venne restaurata.


LIA DE LUCA

La Torre del Girone, o del Tormento, è ancora visibile nel cuore di Vicenza, in piazza delle Erbe.



La Torre del Girone o del Tormento, come si presenta oggi, ancora visibile nel cuore di Vicenza in piazza delle Erbe.

A metà Ottocento, il periodo in cui si collocano i due processi analizzati, confinava con le carceri di cui faceva parte e che a loro volta proseguivano negli edifici del tribunale⁶.



Piazza delle Erbe con la Torre del Tormento e il retrostante edificio, ora scomparso: all'epoca entrambi adibiti a prigione.

Disegno di G.B. Cecchini (1835), Biblioteca Civica Bertoliana, Gonz. 205 014 1.

Il luogo in cui si trovavano le carceri criminali non era casuale: si trattava infatti della piazza pubblica, il centro della vita politica di Vicenza. Così come nella maggior parte delle città, lo spazio adibito all'espiazione della colpa si trovava sotto gli occhi di tutti, un monito per coloro che «stavano fuori»; il reo (o presunto tale, fino alla sentenza) si trovava segregato e privato della «libertà»

⁶ Gabriele Fantoni (1833-1913), in un suo lavoro, descrisse la zona: «La antica torre del Girone [o del Tormento] resta nel centro della città, in un angolo della basilica Palladiana, alla quale comunica con l'Arco dei Zavatteri [ciabattini] da un lato e dall'altro colla Contrada della Catena, che dal nome e da un'insegna d'osteria ancora ivi posta, *alle antiche porte di ferro*, si può dedurre che non fosse sempre accessibile [...]. La torre estendeva le sue prigioni sul piazzale della chiesa dei Servi contiguo a quello delle Biade [...]. In questo spazio fra le carceri ed il tribunale veniva dato dagli austriaci frequentemente lo spettacolo della *Berlina*», G. Fantoni, *Reminiscenze vicentine negli anni precursori e immediati al 1848*, Vicenza, Arti grafiche vicentine, 1913, pp. 54-55.

proprio nel centro della vita politica della città, il luogo dove si concentravano le decisioni, per quanto limitate al contesto urbano. Le carceri erano anche congiunte al tribunale, sia per un più comodo svolgimento della vita giudiziaria, sia come monito al pubblico che, anche se escluso completamente dal rito inquisitorio che caratterizzava il processo austriaco, aveva comunque una chiara visione del «luogo-non luogo» in cui finivano i condannati e al quale, attraverso il ricorso alla berlina, veniva periodicamente rammentata l'infamia che colpiva i criminali e coloro che li frequentavano.

Nel carcere la normale vita pubblica veniva sospesa e i delinquenti dovevano sottostare a chiare regole di condotta sotto l'occhio vigile dei secondini. La torre era suddivisa in diversi camerotti, nei quali si trovavano più detenuti, con a disposizione un pagliericcio per dormire, una ciotola per l'acqua e qualche bene personale che sfuggiva ai rigidi controlli del carcere.

I due processi considerati si collocano a vent'anni di distanza uno dall'altro: il primo è del 1834, il secondo del 1852. Riguardano entrambi il tentativo di evadere dal camerotto rompendo la finestra che dava sul tetto del carcere sottostante, per poi tentare di calarsi in piazza e fuggire col favore delle tenebre. Entrambi i tentativi fallirono, scoperti dalle guardie richiamate dal rumore⁷.

Il primo processo, quello del 1834, fu a carico di Luigi Zampiron e Luigi Ziggiotti, entrambi accusati di «aiuto prestato a delinquenti per tentata fuga dal carcere con rottura di muro nella notte 26 febbraio 1834»; il giudice Cavazzani, che si occupò del caso, il 4 marzo 1834 lo presentò al collegio giudicante⁸.

⁷ I due processi si trovano in Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 362, 1834 e b. 1137, 1852.

⁸ Il processo austriaco era caratterizzato da un collegio giudicante presieduto da un giudice relatore, che seguiva l'intero procedimento fungendo sia da accusa che da difesa, secondo una filosofia di retta applicazione dei dettami del codice, da cui sarebbe emersa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato; il sistema di prove legali negative («necessarie per la condanna dell'imputato, ma la cui presenza non ne provava automaticamente la colpevolezza», L. Ferraioli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 127) e lo stretto controllo gerarchico dovuto all'appello automatico per alcuni delitti e per alcune pene, garantivano una certa protezione all'imputato, sottoponendo il ragionamento giuridico proposto dal relatore, ma approvato dall'intero collegio giudicante, e la susseguente pena alle puntigliose revisioni dell'appello. La fase istruttoria del processo si svolgeva unicamente in prima istanza; di conseguenza il fascicolo processuale assurgeva a protagonista indiscusso del procedimento. Per la bibliografia relativa al processo penale, si rimanda alla nota 3. Per l'importanza del fascicolo nel processo asburgico, si veda il saggio di Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto, in Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 61-91.

Il giudice iniziò la sua relazione riassumendo, nel referato ai colleghi, quanto successo:

Questo custode carcerario Giulio Dondi con suo rapporto delli 27 scorso febbraio partecipa che nella notte antecedente, li detenuti nel carcere numero 19 in torrione [torrione] tentarono la fuga mediante rottura del muro sotto la finestra che guarda verso e sopra il coperto delle altre carceri; che accortosi di ciò il secondino Bragozzo, che dorme al di fuori di quel carcere, ne avvertì tosto l'altro secondino Carlo Colombo, il quale si fece sollecito a chiamare il custode e gli altri secondini, quali che accorsero, ed entrati in quel carcere osservarono strappate le cubbie di ferro e intrapresa la rottura del muro⁹.

L'ispezione che seguì la scoperta della tentata fuga rilevò effettivamente un tentativo di danneggiare il muro: il giudice aggiunse però che il risultato era talmente scarso che difficilmente gli imputati avrebbero potuto portare a termine il loro progetto e abbandonare le carceri. Lo stesso Zampiron, durante il suo interrogatorio, aveva riferito che, vista l'inutilità dell'impresa, avevano desistito tornandosene a letto, dove li avevano trovati le guardie entrate a controllare. Nel camerotto numero 19, quello più alto della torre, la notte del 27 febbraio si trovavano cinque detenuti: Luigi Zampiron, imputato di furto, Luigi Ziggiotti, imputato di rapina, Fedele Dall'Agnolo, imputato di ferimento, Giovanni Battaglia, imputato di rapina, e Luigi Visentin, imputato di furto¹⁰. Tre dei cinque

⁹ Questa e tutte le citazioni che seguono (nel testo e in nota) e che fanno riferimento alla presente vicenda si trovano in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 362, 1834.

¹⁰ Per completezza si riportano i capitoli del *Codice penale universale austriaco* di riferimento per i reati commessi dai detenuti nel camerotto 19 e le relative pene. Furto: capitolo xxii, paragrafi 151-168. «Del Furto, e dell'Infedeltà. Paragrafo 152. Il furto diventa delitto, o per la somma, o per le circostanze del fatto, o per la qualità della cosa rubata, o in fine per la qualità della persona, che lo commette». La pena per furto andava da sei mesi a dieci anni di carcere duro, secondo una scala di fattori aggravanti. Si veda *Codice penale universale austriaco* (1803), cit., pp. 51-53. Rapina: capitolo xxiii, paragrafi 169-175. «Della Rapina. Paragrafo 169. Chi fa violenza ad una persona per impadronirsi d'una cosa mobile di sua, od altrui ragione, si fa reo di rapina, sia che la violenza segua con offesa di fatto, o soltanto con minaccia». Le pene per il reato di rapina erano molto severe; si andava da cinque a dieci anni di carcere duro in caso di minaccia, anche senza effetti, da parte di una persona sola; in caso di rapina con percosse la pena era il carcere a vita, duro o durissimo, a seconda delle aggravanti. Per la ricettazione la pena andava da uno a cinque anni di carcere duro, si veda *ibid.*, pp. 55-56. Ferimento: capitolo xx, paragrafi 136-139. «Del Ferimento, e d'altre lesioni corporali. § 136. Chi coll'intenzione di nuocere a qualcuno lo ferisce gravemente, o gli reca una grave lesione, o gli cagiona qualche pregiudizio nella salute, si fa reo d'un delitto. Pena § 137. a) Se all'offesa recata va congiunto il pericolo della vita, o se fu recata in guisa, che l'offeso ne abbia a soffrire un grave pregiudizio nel suo corpo; b) se l'offesa fu recata con istromento tale, ed in tal modo, da cui comunemente non va disgiunto il pericolo della vita; c) se una persona venne sorpresa

detenuti, lo Ziggjotti, il Dall'Angnolo e il Visentin avevano avuto in comune come giudice relatore Bernardo Marchesini, giudice famoso a Vicenza per essere integerrimo e fedele applicatore del codice¹¹. Dalle deposizioni dei cinque era emerso che l'ideatore del piano di fuga era stato Luigi Zampiron, coadiuvato dallo Ziggjotti; gli altri tre furono ritenuti estranei ai fatti. Interrogato sulle motivazioni del suo gesto, Luigi Zampiron si giustificò adducendo la fame come motivo che l'aveva indotto a tentare la fuga:

Luigi Zampiron confessa in fatto di essere stato il promotore di quell'attentato di fuga, dicendo che nel giorno antecedente, cioè li 26 febbraio prossimo passato, egli e gli compagni suoi rifiutassero di ricevere il pane, perché sembrava loro di cattiva qualità e non essendo poi stato cambiato, venuta la sera si ritrovava affamato e gli venisse il pensiero di fuggire.

La considerazione di Luigi Zampiron sulla cattiva qualità del pane non cadde inascoltata. Fu avviata un'ispezione, la quale verificò che il pane non era di prima qualità («un po' troppo carico di lievito»), ma non presentava rischi per la salute dei carcerati. Fu appuntato anche che gli altri detenuti accettarono il pane, quando gli fu ripresentato qualche ora dopo, e che quello per i detenuti Zampiron e Ziggjotti fu lasciato nella cella a loro disposizione: potevano dunque tranquillamente placare la fame con quello, invece di tentare una maldestra e improvvisata fuga.

Il giudice Cavazzani propose per entrambi gli accusati l'imputazione di «delitto di prestato aiuto in tentativo di fuga dalle carceri», in quanto entrambi i rei erano a conoscenza dei misfatti per

a tradimento, e fu violentemente lesa anche soltanto con battiture, la pena è del carcere tra uno, e cinque anni. A misura però del maggior grado di malizia, della maggior violenza, e gravità della lesione, la pena è anche del carcere duro da uno a cinque anni». Il paragrafo successivo indica la pena del carcere da sei mesi a un anno per tutti i casi che non rientrano tra quelli citati dal paragrafo 136. In caso di morte della vittima di grave ferimento durante una rissa, la pena per il colpevole andava da uno a cinque anni di carcere duro, si veda *ibid.*, pp. 46-47.

¹¹ Il reato di rapina era considerato particolarmente grave dal codice. L'idea che il giudice Marchesini potesse propendere per una pena particolarmente severa non sembra però essere alla base del tentativo di fuga, dato che solo uno dei tre, lo Ziggjotti, fu accusato di aver preso parte attiva al tentativo di danneggiare il muro. Anche nel secondo processo trattato da questo intervento, quello del 1852, uno dei rei di tentata fuga, Giovanni Gregolo, facchino originario di Vienna, era in attesa di giudizio per furto sotto il consesso del giudice Marchesini. Alla ricostruzione della complessa figura del giudice Bernardo Marchesini è dedicato il volume di Povo, *Il movente*, cit.

cui si trovavano in cella in attesa di giudizio¹². Constatando però che entrambi erano già stati giudicati dal tribunale di prima istanza e che la sentenza aspettava la decisione della seconda istanza, propose di comunicare all'appello l'avvenuto tentativo di fuga e di lasciare che fossero quei giudici a decidere come questo fatto dovesse influire sulla condanna precedente:

Siccome però contro li sudetti due fu già da questo tribunale pronunciata la relativa sentenza consultiva, che venne rassegnata unita agli atti all'eccelso Tribunale d'appello, in quanto al Ziggjotti in data 29 novembre sotto numero 5233 colla condanna del carcere duro in vita e rispetto al Zampiron in data 10 dicembre sotto numero 509 colla condanna di anni sei di carcere duro, così propongo che anche questi atti di attentata fuga siano inalzati al medesimo eccelso Tribunale d'appello, onde abbinati ai relativi processi possa averli in contemplazione, come crederà di giustizia. Vicenza li 4 marzo 1834.

Il consesso giudicante accettò con voto all'unanimità la proposta di inoltrare il fascicolo alla corte d'appello; fu inoltre decretato con un voto a maggioranza il «riaprimo e la riassunzione» dell'inchiesta a carico dei due imputati, qualora l'appello stesso non si fosse espresso in proposito.

I giudici si lasciavano dunque la possibilità di riaprire il caso. Spesso i processi di prima istanza si concludevano con una sospensione del giudizio per mancanza di prove legali. Questa decisione normalmente significava che i giudici erano d'accordo sulla proba-

¹² Dal voto proposto dal giudice Cavazzani: «Comprovato il fatto di attentata fuga preaccenato dalla giudiciale ispezione e dalla confessione delli Luigi Zampiron e Luigi Ziggjotti, non che dalle deposizioni delli altri tre condetenuti, il fatto stesso è da riguardarsi per delitto di prestatu ajuto a delinquenti contemplato dal Cap. xxvii al quale si riporta il paragrafo 330 del codice penale, e ciò tanto più quanto che il Zampiron sapeva il delitto di cui era imputato ognuno altri delli condetenuti in quel carcere e specificatamente che il Ziggjotti era imputato di rapina, come del pari questo sapeva che il Zampiron era imputato di furto ed ambedue poi sapevano le imputazioni delli altri condetenuti, a qual nel caso della perfezione del bucco averebbe anche facilitata la fuga». Il capitolo xxvii del codice riguarda l'aiuto prestatu a delinquenti ed è suddiviso in dieci paragrafi (*Codice penale*, cit., pp. 61-64); il paragrafo 330 del codice riguarda le carceri: «§ 330. Se il carcerato avesse tentata la fuga, il giudizio criminale procede senza indugio all'ispezione delle tracce, che di ciò si avessero; ne interroga il carcerato; e tosto a misura delle circostanze lo castiga nell'uno, o nell'altro de' modi indicati nel paragrafo precedente. In tal caso i colpi di bastone possono aumentarsi fino al numero di cinquanta, ed il digiuno può ordinarsi per più giorni, non però continui. Nello stesso tempo si danno le opportune provvidenze, onde prevenire con sicurezza le mire del carcerato. Del resto come si facciano colpevoli d'un delitto que' carcerati, che coll'astuzia, o colla forza si facilitano vicendevolmente l'occasione di fuggire, vien disposto nel capitolo xxvii della sezione 1» (*Codice penale*, cit., pp. 108-109).

bile responsabilità dell'imputato, ma non trovavano, in base al codice, le prove sufficienti a decretarne la colpevolezza. A seconda del reato rimettevano quindi la decisione agli organi superiori o affidavano il presunto colpevole alle delegazioni provinciali, perché fosse tenuto d'occhio, o lo rilasciavano.

I maldestri fuggitivi Zampiron e Ziggiotti erano già in attesa del giudizio d'appello sui loro precedenti reati; una condanna molto pesante gravava sullo Ziggiotti: il carcere duro a vita. Questo potrebbe spiegare come mai si unì allo Zampiron intravedendo la possibilità di fuggire. Una pena molto meno dura, anche se comunque non lieve (sei anni di carcere duro), era invece quella che la prima istanza aveva inflitto a Luigi Zampiron, il quale sembra aver deciso sul momento di tentare la fuga, accecato dalla fame e dal risentimento. Dalle carte non emerge come i due pensassero di scendere dal tetto dell'edificio delle carceri, nel felice caso in cui fossero riusciti ad abbattere il muro senza farsi scoprire.

Il tribunale d'appello il 2 aprile 1834 sentenziò il non luogo a procedere contro Luigi Zampiron e Luigi Ziggiotti sull'imputazione loro attribuita di «aiuto prestato a delinquenti»: resero partecipe della decisione il tribunale di Vicenza, il quale rettificò la propria precedente deliberazione¹³.

Il secondo procedimento¹⁴ illustra una vicenda lievemente diversa; sebbene la fuga, anche se meglio organizzata, presenti, più o meno, le stesse modalità del caso del 1834: svellere la finestra e passare attraverso un buco nel muro, scendendo così sul tetto dell'edificio sottostante, per poi calarsi nella piazza con l'aiuto di una corda ricavata da una coperta. Il fascicolo processuale in realtà non riguarda solo gli imputati del reato di fuga, ma coinvolge anche i secondini del carcere; si tratta infatti di un'indagine del tribunale sulla sicurezza della prigione, con lo scopo di appurare se vi fossero state complicità da parte del personale delle carceri¹⁵.

¹³ Il fascicolo non contiene informazioni a proposito degli altri procedimenti a carico dei due imputati. Si può ipotizzare che il tribunale d'appello possa aver tenuto conto del comportamento dei due; non sembra comunque che la tentata fuga abbia inciso più di tanto sulla vita in carcere dei due detenuti.

¹⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 1137, 1852, *Investigazione sull'attentato di fuga da quella carcere criminale al numero 18 del torrione, avvenuto la notte del 8 al 9 ottobre 1852 ad opera dei racchiusi Antonio Pasetto detto Aseo di Giuseppe, Valente Felice del fu Giovanni, Gregolo Giovanni di Giovanni, Gio Batta Tonello di Domenico e Minozzi Giuseppe di Pietro*.

¹⁵ Il processo in effetti riguarda sia il personale delle carceri criminali, sia il personale dell'infermeria e quello della prigione di San Biagio, dove uno degli imputati dichiara di aver rubato, durante un ricovero, dei fiammiferi, che poi è riuscito a tenere con sé nascondendosi addosso.

LA TORRE CARCERARIA: LA PUNIZIONE SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI

Secondo le indagini condotte dal giudice Bovio, la fuga, che quasi si concretizzò il 9 ottobre 1852, risultò ben organizzata; le persone coinvolte dovevano averci lavorato per settimane, anche se alla fine furono tradite dai rumori che insospettirono una delle guardie.

I fatti questa volta si svolsero nel camerotto 18 del torrione, quello esattamente sotto il camerotto 19 protagonista del processo del 1834; entrambe le celle avevano la finestra esposta ad est che dava sul tetto dell'edificio sottostante, permettendo così di dividere la potenziale discesa in due parti.



Ancora visibili oggi nella parte alta della Torre del Girone le finestre dei camerotti 18 e 19, protagonisti rispettivamente del processo del 1852 e di quello del 1834.

Il piano prevedeva di scendere sul tetto, camminare sui coppi fino a un punto propizio e poi calarsi in strada con l'aiuto di una corda e fuggire, protetti dalle tenebre. La mente del gruppo, secondo i giudici, fu un certo Felice Valente di Bassano, «detenuto politico in titolo di truffa»¹⁶, il quale era stato ispirato, a quanto pare, da un tale Primo Retia, che per un breve periodo nel settembre precedente era stato collocato nel camerotto 18, dove appunto era entrato in contatto con il Valente.

Secondo la ricostruzione del relatore, inizialmente il Valente non aveva dato retta al Retia, che fu spostato in un'altra zona del carcere; ma in un secondo momento, dopo un diverbio con il custode carcerario, che si lamentava del contegno del Valente, a suo dire ingiustamente, quest'ultimo decise di attuare il piano, sostenendo a sua difesa nell'interrogatorio di non essere «adatto» al carcere.

Felice Valente coinvolse nel suo progetto i quattro compagni di cella: Antonio Pasetto, detto Aseo, di Giuseppe, Giovanni Gregolo di Giovanni, Giovan Battista Tonello di Domenico e Giuseppe Minozzi di Pietro. Il Tonello e il Minozzi si dichiararono innocenti e furono ritenuti dai giudici estranei ai fatti, anche se non avevano denunciato alle guardie quanto stava succedendo. L'interrogatorio del Minozzi si rivelò comunque fondamentale per le indagini.

Il giudice ricostruì quanto era avvenuto:

Costoro immaginarono destramente di levare i mattoni, che coprivano la soglia inferiore della detta finestra, e già da circa quindici giorni nelle ore opportune vi si occupavano, e fattone un foro capace lungo tutta la soglia e largo quanto distano le due inferriate giunsero alla profondità di circa un piede, lo colmarono di paglia estratta dai paglioni, nei quali riponevano i mattoni e le macerie estratte, e lo ricoprirono poi a tempo

¹⁶ Questa e tutte le citazioni che seguono (nel testo e in nota) e che fanno riferimento alla presente vicenda si trovano in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 1137, 1852. All'inizio del suo interrogatorio Felice Valente si descrive: «Io sono e mi chiamo Felice Valente del fu Giovanni nato a Casoni e domiciliato a Bassano, d'anni 32, cattolico, mediatore di sali, samentaria ed altri generi, ammogliato con due figli, detenuto alle dipendenze del consesso del Giudice sussidiario Facci in titolo di truffa, condannato altra volta a tre giorni d'arresto in Schio ed anche per contravvenzione boschiva presso la pretura di Asiago, so scrivere». Nel codice sul reato di truffa, si legge: «Capo xxiv. Della Truffa. § 176. Chi con artificiose insinuazioni, od ingannevoli raggiri induce un altro in un errore, per cui abbia qualcuno a soffrir danno nella sua proprietà, od in altri diritti; ovvero chi con quest'intenzione trae profitto dall'errore, o dall'ignoranza altrui, commette una truffa». La pena ordinaria prevista dal codice nel paragrafo 181 era «il carcere da sei mesi fino ad un anno; ma può estendersi anche fino a cinque anni, secondo il maggior pericolo, la maggior difficoltà d'evitarlo, la più frequente reiterazione, e la maggior somma», si veda *Codice penale*, cit., pp. 57-59.

opportuni, eguagliandone e comparendone la superficie coi primi quadretti che avevano conservati integri, in modo che sempre appena avvertiti non si poteva scoprire il tranello.

La fuga fallì perché una delle guardie fu svegliata dal rumore fatto dagli imputati nel tentare di svellere il davanzale della finestra. Ad una prima ispezione però nessuno si accorse del buco nel muro; solamente dopo che il detenuto Giuseppe Minozzi denunciò il lavoro dei compagni, e a seguito di una seconda ispezione, fu scoperto il trucco. Per scavare avevano usato dei chiodi estratti da due telai esistenti in carcere e come leve avevano adoperato il cerchio di metallo che reggeva la ciotola dell'acqua, rotto a metà.

Il Pasetto medesimo sulse dalla mastella per l'acqua il cerchio di ferro che l'assicura e rottolo in due pezzi ne fece due leve, colle quali dopo l'ultima visita del 8 al 9 corrente verso le ore 11 parimente egli et il Valente si posero a sollevare la soglia di pietra davanzale della finestra stessa et avendola sgominata [...] la levarono, assistiti anco dal terzo racchiuso Gregolo. E si erano avanzati col lavoro quasi fino foro di già esistente nella spessezza del muro, quando verso un'ora dopo mezzanotte la guardia Vincenzo Mantovan, che dormiva nel piano inferiore ed era la più vicina, udì il rumore de colpi, quantunque costoro avessero chiuso la finestra colle spiere [*sic*] e le avessero rinforzate colle coperte da letto, e fattosi alla spia della porta, dice di averli veduti tutti in lavoro presso la finestra, al chiarore di un lume che avevano collocato preso la porta stessa sul pavimento.

La guardia Mantovan corse a chiamare gli altri secondini e insieme entrarono nella cella, dove fermarono il tentativo di fuga. I carcerati reagirono silenziosamente senza opporre resistenza e si lasciarono separare e rinchiudere in altre celle; solo il Pasetto si lamentò debolmente.

Il custode Bartalutti riferì l'accaduto e la mattina seguente il giudice incaricato procedette alla prima ispezione, quella nella quale non si accorse del buco nel muro sotto la finestra. Fu solo con il secondo rilievo, ordinato in seguito alle informazioni fornite dal Minozzi, che il relatore si accorse dell'incavo. Insospettito dalla paglia presente nel muro, controllò i letti dei carcerati e in quelli del Pasetto e del Valente vi ritrovò tutti i calcinacci; inoltre in quello del Pasetto rinvenne una corda attorcigliata lunga circa tredici metri, creata tagliando a listelli una coperta estiva, sfuggita al controllo delle guardie, e due lenzuoli, uno dei quali di proprietà

del Valente: il tutto era legato assieme con un filo procurato dallo stesso Valente¹⁷.

Il giudice rilevò la rottura del cerchio che reggeva la ciotola dell'acqua e la mancanza dei due chiodi; sequestrò il lume, che risultò essere fatto con un'ampolla per medicine del Valente, l'olio che il Pasetto usava per condire l'insalata e dodici fiammiferi che lo stesso Pasetto dichiarò di aver ricevuto dai prigionieri politici di San Biagio, sfuggendo ai controlli nascondendosi addosso¹⁸.

A questo punto i giudici si chiesero come fosse stato possibile che nessuno si fosse accorto di niente. Il custode carcerario Bartalutti si giustificò citando le varie visite fatte alle carceri nel periodo precedente il tentativo di fuga. Evidenziò come durante le visite periodiche fosse impossibile controllare ogni singolo letto e come anche durante la prima visita straordinaria non fosse stato possibile rilevare a prima vista il foro nel muro, ben mimetizzato dai riquadri riposizionati al loro posto. In conclusione, sottolineò, probabilmente per minimizzare l'accaduto e mettere in buona luce sé e i colleghi, che alla fine il tentativo di fuga era stato impedito, magari con un po' di ritardo, ma in ogni caso prima che effettivamente si potesse concretizzare: «Il che dimostra che essa [la custodia] è vigile anco nelle ore notturne». Nel carcere furono presi immediatamente i provvedimenti necessari per riportare l'ordine: tutti i carcerati furono perquisiti, così come le celle e le attrezza-

¹⁷ Dalle carte processuali si evince che i prigionieri potessero possedere qualche bene privato. Lo stesso Valente, oltre al lenzuolo e al filo di bambace bianco (scarto della lavorazione del cotone), risultò possedere «una sciarpa di seta color celeste carico» e un'ampolla per medicinali. Il tentativo di fuga portò come conseguenza un inasprimento del controllo sui detenuti e il sequestro di alcuni effetti personali.

¹⁸ «Il sesso rilevò altresì l'ammacco del cerchio alla mastella dell'acqua, lo stacco delle lamine della porta e dei chiodi dai telai delle spiere [sic], nonché del modiglione dal di sotto della [...] e trovò inoltre due ferri che servivano ad assicurare il davanzale della finestra e che divelti da quella giovavano a continuare nell'opera, fece poi produrre dalla custodia il lumicino ad olio et alcuni fulminanti in numero di 12, che servivano ad accenderlo, e dall'esame dei detenuti rilevò che quel lumicino era stato fabbricato dal Pasetto e Valente, mediante un'ampolla di cui si servivano per medicine ed altro, che l'olio era di quello che somministravan al Pasetto per condir l'insalata, che lo stopino erasi formato col filo bianco di bambace detenuto dal Valente, al quale fu trovato indosso e levato un gomito d'esso, e che i fulminanti erano stati portati in carcere al Pasetto proveniente dall'infermeria, nascondendoli sotto i genitali e disse d'averli avuti dai detenuti politici che prendevano l'aria nel cortile a San Biagio e che li gettavano a lui entro le finestre del carcere». Si riporta per completezza anche la dichiarazione del Pasetto rilasciata durante il suo interrogatorio il 10 ottobre 1852: «Interrogato con quali mezzi abbia acceso il lume. Rispose: con fulminanti. Io li aveva avuti da altri detenuti da tre o quattro mesi circa all'atto del loro ingresso e li ho nascosti per torli alla visita sotto i genitali. Li aveva portati dall'infermeria e mi erano stati gettati su per la finestra dai detenuti politici che vengono a prendere l'aria dalle loro carceri nel cortile dell'infermeria. Ne aveva alcuni e li ho gettati quando fui estratto dal carcere sul pavimento».

ture; ai detenuti furono sequestrati gli oggetti non essenziali e ai tre rei, Valente, Pasetto e Gregolo, furono messi i ferri. Infine fu disposto il restauro del camerotto 18.

Riassunti i fatti, il giudice relatore ricordò al consesso che i tre rei erano già stati puniti per il loro tentativo di fuga con i ferri e che in quel momento i giudici si trovavano riuniti per decidere se vi fossero state delle mancanze da parte dei secondini del carcere o se gli stessi potessero essere colpevoli di negligenza o di complicità. L'organizzazione della fuga aveva richiesto alcune settimane e i detenuti erano in possesso di oggetti che non avrebbero dovuto avere all'interno del carcere: proprio questo aveva portato il caso davanti ai giudici per un'investigazione sull'accaduto.

Il giudice Bovio concordò con il custode Bartalutti e sottolineò come il consesso non dovesse dimenticare che alla fine la fuga era stata prontamente impedita grazie all'attenzione della guardia Mantovan, e che gli attrezzi usati per scavare il muro e per svellere il davanzale della finestra facevano parte del normale corredo carcerario: non erano stati introdotti furtivamente nella prigione dai detenuti. Non dimenticò inoltre di ricordare che il foro nel muro era stato fatto «con molta malizia in modo che nella prima ispezione ne pur il giudice se ne accorse».

Elencate le attenuanti a favore dei custodi, il giudice passò alle effettive mancanze: lo scarso controllo sui beni personali dei detenuti e l'ammanco di una delle coperte estive. Il calcolo errato del numero delle coperte, secondo il giudice, era da considerarsi particolarmente negligente, perché poco tempo prima proprio una coperta estiva era stata usata in un tentativo di fuga analogo. L'indagine, dunque, anche se relativa a uno specifico caso di fuga, riguardava però una serie più ampia di mancanze rilevate nel corso del tempo nei confronti del personale del carcere criminale: probabilmente diverse voci erano giunte all'orecchio dei giudici e questo plateale tentativo di fuga era l'occasione propizia per riportare un po' di ordine tra le celle. Anche il sistema carcerario soggiaceva al rigido controllo gerarchico che caratterizzava l'intero sistema statale asburgico; una continua vigilanza da parte di un organo superiore doveva garantire la legalità e il rispetto delle leggi¹⁹.

¹⁹ Alla gestione delle carceri era dedicato il capitolo v del codice, che in una serie di paragrafi dettava le norme da seguire nella custodia dei prigionieri, nella conservazione degli ambienti e nelle mansioni della vita quotidiana all'interno del perimetro carcerario, si veda *Codice penale*, cit., pp. 100-110. Come già menzionato nella nota 12 di questo elaborato, il

Alla luce dei fatti il giudice propose di non castigare i secondini, sia perché alla fine la fuga era stata impedita, sia perché la giustizia non era in grado di identificare con precisione quale tra i sei fosse realmente colpevole di favoreggiamento:

In sostanza nel fatto presente, che pure per opera della custodia rimase nell'attentale [*sic*], io non trovo causa sufficiente per pesar nella medesima con un castigo, tanto più che veramente non mi consta a chi fra i sei secondini doversi attribuire più o meno la colpa, ma trovo però motivo sufficiente di richiamarla a maggior attenzione e vigilanza, con minaccia di più severe misure in caso di recidiva.

Il magistrato propose di richiamare all'ordine le guardie, comunicando al capo custode che provvedimenti ben più severi sarebbero stati presi nell'eventualità di nuove negligenze. Il consesso approvò all'unanimità la proposta del giudice relatore Bovio. Per questa volta la giustizia si limitò a un rimprovero e a un richiamo ufficiale: non sarebbero però più state tollerate leggerezze.

Entrambe le fughe appena descritte si risolsero in un nulla di fatto. La prima lascia abbastanza sorpreso lo storico che analizza le carte processuali: anche se in fin dei conti il tentativo di fuga non sembra aver aggravato la situazione di Luigi Zampiron e Luigi Ziggotti, perché rischiare con un tentativo a dir poco maldestro di abbattere il muro? Forse i due contavano su qualcuno fuori dal carcere che li avrebbe aiutati una volta sul tetto? Avevano predisposto un qualche piano sfuggito all'attenzione dei custodi e del giudice? Le carte non lasciano trasparire nulla a questo proposito. L'immagine che emerge dagli interrogatori è quella di un individuo alterato per il trattamento subito e disperato per la fame, disposto a rischiare in un improvvisato tentativo di fuga, coadiuvato da un compagno di cella che intravide un'occasione.

Il caso di Felice Valente e compagni è leggermente diverso. La fuga era stata pianificata ed eseguita con astuzia. Difficile credere che nessuna delle guardie si fosse accorta dei beni personali dei detenuti (tra i quali le lenzuola e il filo), della ciotola per l'acqua danneggiata, della porta rovinata, dei detriti nei letti o della flebile luce che illuminava i reclusi al lavoro sul muro: una delle cose poteva facilmente sfuggire ai custodi, ma tutte? Lo stesso giudice relatore in fondo disse che non erano emerse prove che indicasse-

paragrafo 330 riguardava il comportamento da tenere in caso di tentata fuga, prevedendo l'immediata ispezione degli ambienti e le varie punizioni per i colpevoli, *ibid.*, pp. 108-109.

ro quale dei secondini fosse più colpevole degli altri: ma non risultavano del tutto estranei ai fatti.

Il consesso richiamò le guardie al loro dovere, non volendo aprire un caso che avrebbe turbato tutto il carcere. Delle accuse mirate di complicità a uno dei custodi avrebbero infatti causato la sua rimozione dall'incarico, ma una vera indagine su tutto il personale avrebbe creato grossi problemi nella gestione del carcere e molto probabilmente, senza una denuncia e prove a carico del colpevole, si sarebbe rivelata inutile. Il detenuto-testimone Minozzi incriminò i compagni, ma non accusò nessun secondino di complicità. Si può ipotizzare che Giuseppe Minozzi non godesse della fiducia degli altri detenuti ed effettivamente non sapesse più di quanto aveva raccontato: in fin dei conti era in carcere da soli cinque giorni quando avvennero i fatti. Ma dato che il detenuto sapeva di dover restare in cella, non si può escludere che sia stato volontariamente reticente per evitare ritorsioni: accusare una guardia poteva essere controproducente²⁰. A differenza del Minozzi, invece, Felice Valente nella sua deposizione chiamava in causa una delle guardie:

²⁰ Può essere utile la trascrizione completa dell'interrogatorio di Giuseppe Minozzi: «Fatto tradurre innanzi al consesso il detenuto Giuseppe Minozzi, previa ammonizione al vero, fu interrogato sulle generali. Rispose: sono e mi chiamo Giuseppe Minozzi di Pietro, nato e domiciliato in Vicenza, d'anni 20, cattolico, celibe, detenuto in titolo di furto dipendente dal consesso dell'inquirente Signor Bertagnoni, dapprima mai inquisito, so fare il mio nome. Interrogato opportunamente. Rispose: io mi trovavo nelle carceri al numero 18 da cinque giorni soltanto, quando mi accorsi appena entrato che il Pasetto, il Valente ed il Gregolo lavoravano ad escavare i mattoni della finestra inattiva tra l'una e l'altra inferriata e poi alle ore delle visite li riponevano al loro luogo. Eglino mi vennero addosso e mi dissero che taceessi, che tutti tre avevano formato il progetto di fuggirsene. Io non saprei dire quale fosse il capo, poiché il progetto erasi diggià fatto, poiché tutti e tre operavano di conserva. Ieri sera dopo l'ultima visita, verso le ore 11, si posero a lavorare ed avevano divisato di fuggire ancora nella notte decorsa. Essi intendevano di discendere sul tetto delle carceri e di calarsi da quello, mediante lenzuoli e coperte aggruppati insieme, nella vicina stradella ed era qualche giorno che avevano tagliato per metà un lenzuolo ed una coperta d'estate, e credo che li abbiano nascosti nel loro paglione e così pure nel paglione nascosero i quadrelli e materiale che avevano escavati. Né io né il Tonello ne abbiamo presa alcuna parte, ma fummo costretti a tacersene, perché coloro tutti e tre ci ingiunsero, però senza minacce, di tacere. Gli altri ferri di cui si servirono in seguito li strapparono, dopo la visita, dalla mastella dell'acqua e le due bertovelle [sic] dalla pietra in cui erano infisse. I chiodi li avevano prima ch'io andassi in carcere e la lama di ferro ed un'altra ancora più grande la strapparono dalla parte superiore interna della porta, che è di tale lamina foderata. Quando comparvero le guardie, cinque o sei, eglino desistero e potevano essere le 12 e mezza antemeridiane. Assicuro però ch'io non ho mai lavorati e così neppure il Tonello, e vi si prestarono soltanto gli altri tre. Io giaceva a letto ed avverti poi che il lume, ossia la boccietta coll'acqua, olio e stoppino, la possedevano prima ch'io entrassi in carcere e durante le visite la si ponevano in saccoccia e poi l'accendevano e la collocavano sulla scanzia. Fu fatto visitare il Minozzo e gli si trovarono in dosso mezza cartella da tombola, un gomito di filo di bombace rosso ed 94 centesimi, effetti che furono tutti consegnati al custode per essere dati a suo tempo al Minozzi».

Interrogato se le guardie quando facevano la visita visitassero anche i paglioni, rispose: ne alzavano la testa e guardavano sotto, ma non internamente; ed uno specialmente, Innocente Organo, era nelle visite così meticoloso che faceva irritare i detenuti.

Un'informazione non richiesta per mettere in buona luce una delle guardie, riportata unicamente dal Valente. La giustizia non diede comunque alcun corso a queste parole e non si interessò in modo particolare del secondino Organo.

Un'ipotesi abbastanza credibile sarebbe che la guardia Mantovan²¹ avesse volutamente fatto finta di nulla per un paio di settimane, ma, alla fine, per un rinvigorito senso del dovere, o più verosimilmente per paura che le conseguenze del delitto ricadessero su di lui, avesse cambiato idea e «scoperto» i detenuti al lavoro sul muro. L'idea doveva aver sfiorato anche la mente del giudice relatore, ma non c'erano prove a carico del Mantovan per sostenere l'accusa di complicità.

Nell'altra ipotesi, quella cioè secondo la quale nessuno dei custodi aveva favorito la fuga e chiuso un occhio sulle libertà dei detenuti, ci troveremmo di fronte a un carcere la cui rete di sorveglianza sembra essere stata piuttosto allentata: un carcere nel quale un detenuto abile e con gli appoggi giusti poteva avere a disposizione un lenzuolo in più, far sparire una coperta, portare in cella un'ampolla e del filo, oltre che ottenere la collaborazione di altri detenuti, i quali erano disposti a correre dei rischi per lui.

Dal fascicolo i fatti più gravi risultano tutti a carico di Antonio Pasetto detto Aseo²², l'unico analfabeta dei cinque compagni di cella, l'esecutore materiale della maggior parte delle azioni necessarie al piano di fuga: lui introduce i fiammiferi in carcere ed è nel suo letto che l'ispezione rinviene la corda per l'evasione²³.

²¹ Nella sua deposizione la guardia Vincenzo Mantovan, secondino stabile presso il carcere, cinquantenne di Casale di Montagnana, sposato e con due figli, dichiara di essere accorso al camerotto 18 svegliato da dei rumori e di aver visto tutti e cinque i detenuti al lavoro attorno alla finestra. Non ricorda se i cinque avessero le mani sporche di calce, ma è sicuro di averli visti in piedi e in movimento attorno al muro.

²² La descrizione che Antonio Pasetto fa di se stesso, interrogato dalla giustizia: «Sono e mi chiamo Antonio Pasetto detto Aseo di Giuseppe, nato a Novale e domiciliato colà, d'anni 28, cattolico, celibe, lavorante in miniera di carbone fossile, inquisito per rapina alle dipendenze del consesso del Signor Consigliere Fanzago, condannato una volta a 5 giorni d'arresto per furto politico ed altra fiata a 45 giorni per pubblica violenza politica, illetterato».

²³ La ricostruzione del progetto di fuga nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 1852 fatta dal Pasetto suona così: «Sarà poco più d'un mese ch'io fui tramutato nella carcere al numero 18 nel torrione e vi ho trovato il Gregolo ed il Valente ed altri ancora. Io voleva prendermi il permesso per far l'autunno e quindi ho stabilito d'accordo col Valente di aprirci uno scampo,

Dalle indagini, però, emerge come la maggior parte degli oggetti fosse di proprietà di Felice Valente: suoi il lenzuolo a tre teli e la coperta, non che il filo usato per cucire il tutto²⁴; il consesso si trova inoltre d'accordo sull'indicare proprio il Valente come la mente che sta dietro l'intero piano.

Felice Valente, come si descrive lui stesso un uomo «non adatto al carcere», era un truffatore, già più volte entrato in contatto con le forze dell'ordine; un commerciante in grado di leggere e scrivere, per sua stessa ammissione l'ideatore del piano di fuga, anche se su ispirazione di un altro detenuto²⁵. Sarebbe stato pos-

mediante un foro sotto la soglia della finestra volta a mattina. Io non saprei chi fosse stato il primo a proporlo, ma in una parola fummo tutti due che concepimmo il progetto e lo posimo in esecuzione. Non voglio caricar gli altri il Tonello e il Minozzi, i quali non presero alcuna parte e neppure il Gregolo. Saranno 15 giorni che abbiamo io ed il Valente cominciato il foro tra le due ferriate, lo abbiamo ricolmo di paglia e vi soprapposimo i quadrelli, onde le guardie non si accorgessero. Ci valsimo a far questo di due chiodi che estrassi dai teli delle spire e di due spranghe che col manico della scopa staccai dalla fodera interna della porta, ed anco di un murale che io ed il Valente levammo di sotto alla scanzia nella notte dell'8 al 9 corrente. Il Valente smosse il cerchio di ferro della mastella ed io in quella notte trovandolo preparato lo strappai e lo ruppi in due. Con questi ferri io ed il Valente nella notte stessa dopo la visita abbiamo lavorato fino ad un'ora circa, dislocando il limitare di pietra e levandone le due bertovelle [sic] che lo assicuravano e sgominammo i mattoni, finché fummo scoperti dalle guardie, le quali ci divisero e ci tradussero nei camerotti. Alcuni giorni prima io ed il Valente avevamo costrutta una lunga fascia formata d'una coperta d'estate, ch'era rimasta dopo il cambio nel camerotto, e da un lenzuolo di ragione del Valente e di uno mio di ragione dell'impresa; ed aggruppati i capi e legatili con filo di bambace, che aveva il Valente per far delle tiracche, la nascosimo nel mio paglione, ove avevamo nascosto anche il materiale estratto dalla finestra e non so se ne nascondessimo anche in quello del Valente. Onde rischiarare la stanza pel lavoro io ed il Valente abbiamo fatto un lumicino, profittando d'una boccia di mia ragione, colla quale soleva acquistarmi l'olio per l'insalata, e ridotto il filo di bambace del Valente a stoppino, vi infilassimo dell'acqua e poi un po' d'olio e ne facimo un lumicino, però nell'ultima sera soltanto, quella del fatto e la nascosimo sotto i paglioni». Il Pasetto si assunse gran parte della responsabilità, coinvolgendo il Valente, anche se non indicandolo come mente del progetto di fuga; interrogato poco dopo dalla giustizia sul ruolo del Gregolo, il Pasetto fu categorico nello scagionare il compagno; dichiarò infatti in dialetto, riportato fedelmente dal cancelliere: «Gregolo nol ghe n'impò gnente e gnanca i altri, noi voleva gnanca scampar». Il Valente, invece, con le sue dichiarazioni aveva coinvolto sia il Pasetto che il Gregolo nel tentativo di fuga, indicandoli come gli autori materiali di buona parte del lavoro.

²⁴ Del filo fu ritrovato anche addosso al Minozzi durante la perquisizione seguita al suo interrogatorio. Sembra che non fosse particolarmente difficile per i detenuti procurarsi piccoli oggetti; si può ipotizzare che facessero parte del sistema informale di premi e punizioni con cui le guardie mantenevano l'ordine nella prigione.

²⁵ È utile riportare anche la ricostruzione degli avvenimenti fatta dal Valente durante il suo interrogatorio, versione dei fatti che si discosta alquanto da quella fornita dal Pasetto: «Sono cinque mesi circa ch'io mi trovava in carcere e da tre mesi circa nel numero 18 del torrione, ed i primi due mesi fui in camera dei Siori. Da 15 giorni circa io, essendo stato tradotto nel mio consesso ed avendo udito che il custode ingiustamente si lagnava del mio contegno, presi una tal bile, che ritornato nel torrione, feci ai miei compagni il progetto di fuggire e si unirono a me i soli Pasetto e Gregolo, meno però gli altri due il Minozzi ed il Tonello, che mai vi aderirono. Tale progetto non era nuovo in quella carcere, poiché altra volta mi era stato suggerito dal

sibile per Felice Valente usare i due compagni e coinvolgerli nel tentativo di fuga corrompendo la guardia Mantovan? Probabilmente sì. Lo stesso consesso, anche se non muove accuse al Mantovan, riconosce il Valente come mente del gruppo, condannandolo ai ferri ai piedi; ulteriori indagini tra le carte d'archivio potrebbero aiutare a far luce su questo detenuto particolare, in grado, per quanto si evince da questo procedimento, di usare a proprio vantaggio le regole della prigione²⁶.

Le testimonianze dei due casi permettono allo storico di entrare nelle prigioni, di dare uno sguardo a un ambiente spesso trascurato, un microcosmo basato su regole e protocolli, un mondo in teoria chiuso e ben sorvegliato, in cui i carcerati attendevano la sentenza o la fine della condanna, dove la stretta convivenza tra guardie e sorvegliati e la necessità di mantenere l'ordine creavano un insieme di regole non formali e un codice di riferimento parallelo a quello ufficiale. Un luogo dal quale, nonostante tutto, sembra essere stato abbastanza difficile scappare²⁷.

detenuto Rasia, che ora si trova nell'infermeria, poiché si raccontava da un certo Sprea, antico malfattore, che sulla finestra fra le due inferriate a Levante vi era un quadrello smosso. Il fatto si è che da 15 giorni circa noi tre abbiamo fatto un foro fra le due inferriate ed anzi lavorarono soltanto il Gregolo ed il Pasetto, mentre io mi dichiarava inetto al lavoro, pentito del mio progetto. Nel foro mettevano della paglia ed i materiali furono collocati da me e dagli altri due nel paglione del Pasetto e nel mio, e poi d'essi ricoprivano con dei mattoni il foro stesso, onde le guardie non se ne accorgessero nelle loro visite periodiche. Il giorno innanzi dell'attentato di fuga il Pasetto ed il Gregolo costruirono una lunga fascia, composta da una coperta d'estate ed un mio lenzuolo a tre teli e da altro di ragione dell'impresa del Pasetto de due teli, previamente scuciti, li rannodarono e li legarono con filo di bambace bianco, che io diedi loro e che mi serviva a fare delle tiracche, di compendio del gomitollo che questo consesso mi ha levato. La fascia doveva servirci per uso di fune, per calarci dal tetto dopo l'evasione. La fascia fu nascosta nel paglione del Pasetto. La coperta poi d'estate, avendone io due, non fu restituita all'atto del cambio e fu nascosta nel suo paglione dal Gregolo. Per fare la rottura ci siamo serviti di una spranga grande, che Pasetto ed altri detenuti avevano staccato dalla fodera della porta, mediante il manico della scopa, per servirsene ad uso di coltello a tagliar cipolle, e di due chiodi che credo abbiano levato dai telai delle spiere [*sic*]. Nella sera dell'8 al 9 corrente dopo la visita, mentre io teneva il lume, il Gregolo ed il Pasetto levarono la soglia di pietra dalla finestra e volevano ultimare il foro per evadere, ma furono sorpresi dalle guardie verso un'ora antimeridiana. Essi avevano anche desistito dall'opera, perché trovavano troppi ostacoli. Si servirono a levar la pietra del cerchio di ferro della mastella, rotto in due pezzi ed estratto dal Pasetto. Il lume era stato apparecchiato da noi tre con una boccia, con cui acquistava l'olio per l'insalata, coll'olio stesso e lo stoppino fu formato col mio bambace. Fu acceso il lume con fulminanti che erano in carcere e li ho veduti in mano del detenuto Rasia, che era in quel carcere, ed ignoro come li avesse e dove fossero nascosti».

²⁶ Il 12 ottobre 1852 al detenuto Felice Valente furono posti i ferri ai piedi, come da ordine del tribunale; non oppose resistenza. L'ultima carta del fascicolo processuale riguarda proprio il Valente: è una nota del 17 seguente che informa il tribunale che al Valente erano stati levati i ferri ai piedi perché il detenuto era stato trasportato in infermeria a San Biagio per curare una febbre che lo aveva colpito. Non ci sono altre informazioni tra i documenti.

²⁷ La bibliografia sull'argomento è ampia; cito qui unicamente il lavoro stampato a Vicenza

La Torre del Tormento (già il nome incute un certo rispetto) era un luogo antico in cui la Giustizia metteva in atto lo spettacolo della punizione. La scena principale era data dal palco del boia, nei casi estremi, e dalla berlina, per tutti quei crimini che richiedevano un richiamo continuo nella mente del popolo; quasi una rappresentazione della Giustizia, intesa come ente superiore, emanazione diretta del volere del sovrano, il quale interveniva a punire quei sudditi che avevano infranto le regole della convivenza civile.

La torre svettava sulla piazza, non proprio al centro come la torre dell'orologio o il campanile, altri simboli del potere, ma un po' defilata, in un angolo, e comunque sempre presente: bastava alzare lo sguardo passeggiando nel cuore della città per materializzare un chiaro monito di quale avrebbe potuto essere il proprio destino se si fosse deciso di uscire dalle regole.

qualche decennio dopo i processi trattati in questo elaborato: D. Bortolan, *Supplizi e prigionie*, Vicenza, G. Rumor, 1886.



LAURA AMATO

L'INTENDENTE ESTETA. I MISFATTI DI UN FUNZIONARIO LIBERTINO

L'attuale palazzo dell'Agenzia delle Entrate ubicato nel cuore della città in corso Palladio, un tempo Intendenza di Finanza nel periodo di dominazione austriaca del Veneto, è da sempre simbolo emblematico della potenza delle istituzioni e del governo. La magnificenza e imponenza delle sue mura racchiudono molti segreti e le sue stanze sono state scenario di torbide vicende che hanno visto come protagonista nientemeno che un Intendente di Finanza: il veneziano Giuseppe Contin.

Giuseppe Contin¹, un uomo altolocato, di stanza presso l'Intendenza di Finanza di Vicenza agli inizi degli anni trenta dell'Ottocento, venne arrestato alla fine del 1831 con l'accusa del terribile crimine di libidine contro natura², o tentata libidi-

¹ Il processo contro Giuseppe Contin è presente presso l'Archivio di Stato di Vicenza (ASVi) ed è tratto dal seguente fondo: tribunale penale austriaco, b. 256 (ex 59), 1832, fasc. 159.

² «Capo xv dello stupro violento, e d'altre specie di libidine.

Paragrafo 111 La pena di questo delitto è il carcere duro tra cinque, e dieci anni. Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute, od anche nella vita della persona offesa, la pena deve protrarsi ad una durata tra i dieci, ed i vent'anni.

Paragrafo 112 L'intrapsa violazione di una persona, che non ha ancora compiuta l'età di quattordici anni, è considerata, e punita come stupro violento, la pena è quella prevista dal paragrafo 111.

Paragrafo 113 Sono punite come delitti anche le seguenti specie di libidine:

i. La libidine contro natura

ii. L'incesto tra parenti in linea ascendente, e discendente, sia che la lor parentela provenga da legittima nascita, o da illegittima.


Paragrafo 114 La pena è il carcere tra sei mesi, ed un anno.

Paragrafo 115 iii. La seduzione, colla quale taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua cura, od educazione.

iv. Il ruffianesimo nel caso, che con esso venga sedotta una persona innocente.

Paragrafo 116 La pena è del carcere duro da uno fino a cinque anni».

Per tutti i riferimenti normativi presenti nel testo si rimanda al *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit.



Scorcio del Corso con il Palazzo Schio, la chiesa di San Gaetano e il palazzo dell'Intendenza di Finanza, già convento dei Teatini. Disegno di M. Moro (1847), Biblioteca Civica Bertoliana, Gonz. 29. 8. 13.

ne³, e, come sua conseguenza diretta, dell'ancor più grave abuso del potere d'ufficio. È anche tra le stanze del palazzo dell'Intendenza di Vicenza che il Contin avrebbe commesso questo crimine peccaminoso.

Il processo è complesso, coinvolge numerosi testimoni e il fascicolo processuale comprende indagini intraprese dalla polizia di Belluno e Treviso oltre che da quella vicentina. A capo del consesso giudiziario incaricato del processo vi è l'abile giudice Bernardo Marchesini⁴.

La reputazione del Contin era stata messa alla prova da una lunga serie di lettere anonime e persistenti vociferazioni, che lo avevano accompagnato nel corso della sua carriera man mano che saliva i gradi nella gerarchia impiegatizia dell'Intendenza di Finan-

³ Per seguire in modo approfondito «la mente» del giudice Marchesini riguardo a questo processo e le motivazioni che hanno spinto il magistrato a proporre la tentata libidine come capo d'accusa rimando al lavoro di Claudio Povolo che ha consultato il referato e ricostruito la logica seguita dal Marchesini, si veda Povolo, *La selva incantata*, cit., pp. 90-106.

⁴ Riguardo alle vicende personali e professionali del giudice Bernardo Marchesini, si veda Id., *Il movente*, cit.

za in Veneto. Le accuse di essere sodomita⁵ lo avevano rincorso per le varie province del Veneto, a partire da Treviso a metà degli anni venti⁶, lo avevano seguito a Belluno⁷ e si erano fatte partico-

⁵ In questo saggio il termine sodomita verrà utilizzato come sinonimo di omosessuale.

⁶ Già nel 1826 le prime indagini su di lui da parte della polizia di Treviso mettevano in luce circostanze sospette. Il Contin non conduceva vita mondana, era ancora celibe e non mostrava interesse per le donne. A casa sua intratteneva giovani per giocare al gioco del trottole, ma le circostanze sospette e le voci potevano generarsi anche solo da malizie e fraintendimenti e il fatto in questione era troppo delicato per seguire semplici congetture.

«Non ho mancato di attivare delle quanto caute, altrettanto riservate investigazioni, in modo poter conoscere con qualche fondamento, se o meno sussistesse l'accusa portata all'attuale Intendente di Finanza in Belluno, Sig. Contin, ma nulla di positivo potei rilevare. Forse bensì in qualcuno il sospetto ch'egli fosse inclinato al nefando vizio della pederastia e fu di ciò appunto qualche sorda voce pretendessi che in addietro si fosse fatta sentire, ma potrebbero avervi dato motivo delle circostanze d'altronde forse innocenti, ed accidentali.

Giunto di già il Contin ad un'età più che media, e rimasto Celibe, dimostrò sempre nondimeno dell'indifferenza pel sesso femminile – viveva egli ritiratissimo, e si riduceva molto per la sera alla propria abitazione ove non era che lui ed i suoi domestici.

Fu sempre suo costume, ciò che è pur vero e palese, di tenere al di lui servizio dei giovanotti, anco di bell'aspetto e avvenenti pei quali ancora senza alcuna riserva dimostra dell'attaccamento, come accadde in particolare per uno dell'anno scorso, che avendo dovuto partire come soldato, fece pel lo stesso non poche spese or del convenientemente allestirlo.

Aveva bensì il Contin in sua casa un così bel giuoco di trottole – ma non risulta che invittasse ragazzi a giuocare, almeno in quest'ultimi tempi.

Tutte queste apparenze possono, come dissi, aver originate delle induzioni ma mancano poi dei fatti positivi per proporre il turpe eccesso di cui trattasi, d'altronde è troppo delicato ed importante l'argomento da non ritenersi sopra semplici congetture.

Ciò è quanto posso con ingenuità rassegnare all'Inclita S.R. Direzione Generale ad evasione del venerato Suo dispaccio 4/6 corrente 8615/3366.

Dal commissariato superiore Treviso il 15 ottobre 1825.

Concordat Soardi Cancelliere».

⁷ «All'attenzione del Sig.re Commissario Aulico direttore generale della polizia in Venezia Barone di Mailath.

È vero che da voci sorde che circolano il Sign. Giuseppe Contin il D. Intendente di Finanza viene ritenuto dedito alla pederastia. È vero del pari che egli è solito tenere al di lui servizio dei giovani avvenenti come anche prevalentemente ha per suo domestico un certo Giuseppe Gabrin giovine forestiere di bellissimo aspetto che fece condurre da Treviso ove in precedenza era egli impiegato in qualità di Segretario di Finanza. È pure noto che nel viaggio che fece nello scorso mese di ottobre seco condurre in qualità di Servitore il giovane avvenente Giovanni Polante (il quale tuttora frequenta la di lui casa sotto l'aspetto di tenere in acconcio i di lui mobili essendo falegname di professione).

Il giovane Angelo Chiarelli povero e di buona fede portasi sovente alla di lui casa sotto l'aspetto di qualche esercizio nella pittura, e suo padre ebbe da esprimersi, che il Signore Intendente dimostra pel di lui ragazzo un particolare attaccamento.

Il giovane avvenente Vincenzo Cavezzago garzone di bottega del barbitonsore Antonio del Col andò pure nel passato in casa del Sig.re Contin sotto l'aspetto di prendere li rasoj, ma da qualche tempo si rifiuta d'andarvi senza però voler spiegare il motivo.

Il giovane Angelo Scarienzi pure d'aspetto avvenente pratica in casa del Sig.re Contin; l'altro giovanetto bello ed imberbe Angelo Piloni frequenta egualmente di lui casa.

[...] Polizzani Luigi guardia di finanza giovane di bell'aspetto tratto va in casa del Sig.re Intendente coll'asserzione di assistere il di Lui servitore negli affari domestici.

Reca veramente a tutti sorpresa, che il Contin faccia venire alla propria casa tanti giovani e non senza ragione quindi chi sostiene che possa essere qualche motivo inonesto massime riflet-

larmente insistenti a Vicenza dove, a seguito delle indagini condotte su di lui a Belluno, forse per evitare di portarlo a processo e togliere ogni imbarazzo, era stato trasferito su sua richiesta. Data l'alta mole di denunce e le persistenti vociferazioni⁸ il tribunale vicentino era stato costretto ad aprire un fascicolo processuale nei confronti del Contin, con una richiesta di indagini approfondite⁹,

tendo che le visite dei giovani hanno luogo talvolta anche in tempo di notte, e che il medesimo quantunque nubile, di fresca età e di temperamento piuttosto gioviale conduce una vita tanto ritirata da non frequentare alcun pubblico divertimento.

Ciò è quanto mi trovo in grado di subordinare in questo argomento non potendo senza il rischio di promuovere una pubblicità conseguire prove positive dell'abominevole vizio, che generalmente viene attribuito al [...] Sig. Contin che d'altronde essendo molto destro e scaltro prevedo una massima difficoltà di giungere a scoprire ulteriori circostanze e fatti per ottenere una positiva certezza sull'esistenza in dubitativa di tale obbrobrioso vizio.

Con queste nozioni e colla riserva di riferire dietro la vigilanza più cauta per l'avvenire tutto ciò che possa pure emergere in tale proposito resta per ora riscontrato il riveribile dispaccio N. 8615 dell'ottobre.

Dall'Ispettore Regio Commissario Superiore di Polizia
Belluno li 14 febbraio 1826
Sottoscritto Marchisetti.
Concordat Soardi Cancelliere».

⁸ «A questo effetto la seconda delle due denunce indica necessaria una traslocazione del Buselli. Il sottoscritto sarebbe di riverente avviso che sarebbe opportuno di collocare in un'altra Provincia il R. Intendente Sig. Contin si per far svanire ogni diceria sul di lui conto qui sparsasi, come anche per poter meglio in appresso indagare e rilevare le circostanze, alle quali si appoggia la imputazione datagli, sembrando che in allora cesserebbe quel riguardo, da cui per avventura i suoi dipendenti e altri fossero presentemente *impegnati al silenzio* [nell'originale sottolineato].

Ciò è quanto il Sottoscritto si onora di inviare ad evasione dei prelodati due dispacci dell'Inclita I.R. Direzione generale di Polizia, de quali rassegna di ritorno gli allegati.

Dall'I.R. Commissario Sup. di Polizia Belluno, li 15 marzo 1828.
Fir. Marchisetti».

⁹ «Riservatissima n. 140 L'esame degli atti che in via riservata da Lei R. Commissario si comunicarono in data di periodi a questa Presidenza e si riferiscono alle sospetti libidine di cui si vuole lui si sia reso colpevole l'I.R. Intendente di Finanza Contin, sicché si trova opportuno in caso di tanta importanza, ove le precauzioni non sono mai soverchie, di rivolgerli a Lei acciò le piaccia offrire schiarimenti sopra alcuni accidenti, e sopra altri poi soggiungere il saggio suo pertanto.

Nel di Lei rapporto informativo si fa menzione non solo di una sola viziosa abitudine a quelle sozze colpe del Contin, ma ancora si annuncia come durante la di lui stazione in Treviso, ed in Belluno avesse la Polizia ad intraprendere delle investigazioni. Da ciò ne viene, che non potendosi non cercare sulla condotta del Contin anche in riflesso a queste precedenti epoche, a Lui fa ricorso acciò voglia additare la via per cui avere in atti nel modo più sicuro e circospetto le carte tutte che concernano le annunziate investigazioni sia riflesso di ottenere così una base più positiva, e sia ancora per non intraprendere delle inutili operazioni; anzi un argomento così geloso, e per le persone, e per la materia da cui agevolmente ne viene scandalo e detrazione di stima non sarà discaro se lei stesso, d'altronde pienamente informato vorrà richiamare questi atti e quindi tosto comunicarli allo seguente tribunale con tutte quelle ulteriori illustrazioni che potessero servire alla causa di cui si tratta potendosi poi mettere a pericolo quella verità di cui si va in traccia, qualora essendo attualmente al suo posto l'Intendente, si avessero ad esaminare quelle persone che in causa del loro impiego da lui dipendono, così per offrire una via a dei possibili risultati, il tribunale sarebbe forse disposto ad esaminare preliminarmente

quando alle insistenti accuse di libidine contro natura si era accompagnata quella di abuso d'ufficio, contemplata dal paragrafo 86 del codice:

Del delitto di libidine contro natura s'accusa l'Intendente di Finanza di questa Provincia Giuseppe Contin [...] Anonimo l'Accusatore, non ebbe ribrezzo di respingere così nefasta accusa di tutto slancio nelle mani di Nostro Religiosissimo Principe.

Venuta di là [da] più canali della polizia a questo tribunale, il Relatore, a salvezza di buoni costumi in tempi di così ancora fibrillazione, ed a salvezza di integrità di magistrati, che purtroppo non di rado sono fatti bersaglio di anonimi scritti, avrebbe desiderato che falsa fosse l'accusa per potersi poi in appresto con ogni sforzo applicare alla scoperta e alla degna punizione dell'Accusatore, ma fatalmente questo non era il caso desiderato l'imperciocchè l'Accusa comunque velata di quel rispetto alla cui [...] trova troppo di spesso sua salvezza il tristo persecutore, pure essa comparerebbe corredata di tali informazioni Politiche da dover proprio con nostro raccapriccio dubitare fino da quel primo punto, che se quella Anonima non fosse stata in ogni sua parte vera, almeno non lontano nel segnare le colpe e il colpevole.

Si legge in modo chiaro che il tribunale avrebbe voluto poter respingere l'accusa della denuncia anonima e che, di frequente, i funzionari e rappresentanti del governo austriaco venivano presi di mira ed erano oggetto di accuse false e denunce anonime volte a screditare la loro reputazione per ragioni di personali vendette, ma le informazioni raccolte riguardo al Contin, che si accompagnava-

te tutte quelle persone che o in Vicenza, o in Treviso, od in Belluno ebbero a prestare servizio alla persona, o famiglia dell'Intendente e che attualmente fossero licenziate, e sotto questo punto di vista sarebbe desiderabile che lei I. Commissario volesse al [tribunale] indicare il nome di tutti questi individui non sommettendosi di fare parola sul loro carattere, e sulle cause del loro licenziamento, o spontanea loro rinuncia al servizio, nonché sull'eventuale credenza ai loro detti.

Nel suo rapporto informativo vedesi annunciato fra gli altri qual strumento di brutali colpe certo Faccioli il di cui padre dicesi Postaro al ponte degli Angeli in questa città.

Pericoloso, o forse ancora non regolare, il sentire in Esame quell'individuo che probabilmente comparirebbe correo, non solo se ne ricerca il nome, e le informazioni sul carattere di tal figlio, ma ancora si vorrebbe sapere per qual via, ed su quali precise circostanze venisse Lei I. Commissario in cognizione di un tal Fatto che si credessero le più opportune allo scoprimento delle verità.

Nella certezza del conto di lui non si commenteranno cure e saggie misure per dare luce, o distruggere i fatti che si addebitano a questo suo intendente, il tribunale attenderà colla maggiore possibile sollecitudine, quei riscontri, quelle illustrazioni, che con tutta fiducia da lei ora si ricerca.

Vicenza il dì 29 ottobre 1831,
Marchesini».

no all'accusa, erano tali da dover andare a processo. Il tentativo di autotutela delle istituzioni e la diffidenza di fondo nei confronti delle denunce anonime appaiono evidenti in questo passaggio.

Non è una sorpresa questa prudenza da parte degli organi inquirenti. In un sistema di organizzazione del potere di tipo gerarchico verticistico¹⁰ i funzionari del governo sono una rappresentanza diretta del più alto grado dello Stato e anche nelle situazioni che coinvolgevano i bassi funzionari, si cercava di non arrivare a processo per non pubblicizzare le accuse e screditare le istituzioni. Si può comprendere quanto il giudicare una figura così di spicco e di alta levatura comportasse non pochi disagi al giudice Bernardo Marchesini e al consesso vicentino.

L'affidarsi a un tipo di collaborazione dal basso per amministrare la giustizia implica una fiducia e una conoscenza del territorio e della popolazione che il governo austriaco non aveva nei confronti del suo regno in Italia. In particolare il territorio veneto, anche se per molti versi meno problematico di quello lombardo, era sconosciuto e mal compreso dalle autorità austriache. Spesso le denunce anonime servivano alle istituzioni proprio per reperire informazioni sul territorio e testare il consenso che il popolo nutriveva nei confronti del governo e dell'Impero¹¹.

Il crimine sessuale del quale il Contin è accusato creava non poche spinose problematiche al tribunale vicentino, espressione di un contesto storico e culturale ancora legato a un clima di post-Restaurazione.

Là dove l'omosessualità è considerata peccato o reato, questo fatto può diventare un chiaro esempio per mettere in luce i valori morali che governano una società e come essa reagisca per difendersi e tutelarsi da quei comportamenti che sono universalmente considerati come devianti e quindi nocivi e pericolosi per la sopravvivenza della comunità stessa.

Il crimine di libidine contro natura è esempio evidente delle pressioni che investirono le autorità austriache affinché non si deviasse dalle norme morali al fine di proteggere i valori cristiani che erano garantiti dai codici e dalle leggi¹².

Si consideri un interessante passaggio che avvenne proprio

¹⁰ Si veda M.R. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, il Mulino, 1991.

¹¹ Questo dato l'ho riscontrato nelle numerose denunce anonime del periodo di dominazione austriaca in territorio veneto.

¹² Questo è un tema che sto attualmente affrontando in altre mie ricerche.

riguardo a questo crimine nei territori della ex Repubblica, e in particolare a Venezia. Infatti, a partire dalle leggi garantiste della Repubblica del 1647, l'omosessualità non venne più considerata materia di tale rilevanza da ritenersi un pericolo per lo Stato. La magistratura a cui venne affidato questo crimine, come anche altri di tipo morale, fu quella degli Esecutori contro la Bestemmia¹³. Quest'organo aveva la delega perpetua al rito del Consiglio dei Dieci, tuttavia il passaggio da materia di Stato assicurò nella pratica una maggiore morbidezza nei confronti degli omosessuali da parte delle autorità veneziane¹⁴.

Questo lo si può riscontrare anche dalla reazione alle denunce anonime che venivano collocate nella «cassella»¹⁵, o bocca, delle denunce anonime degli Esecutori contro la Bestemmia a Venezia, e di come nel corso del XVIII secolo esse vennero esaminate e verificate con una più progressiva attenzione e poi respinte con più frequenza¹⁶.

Tutto questo cambiò dopo il congresso di Vienna con la Restaurazione: nell'ambito del governo austriaco un crimine del genere non poteva che essere considerato gravissimo e abominevole per le autorità inquirenti. Non stupiscono le parole del giudice Bernardo Marchesini al riguardo: «Il delitto di cui si accusa il Contin è di specie così odioso anche perché tende alla distruzione dell'uman genere appunto per questo si denomina contro natura»¹⁷.

Questo delitto è ritenuto un'offesa contro l'essere umano e tutto il fascicolo processuale enfatizza quanto la morale e i valori della società cristiana del tempo siano sotto minaccia. Tutto ciò diventa ancora più grave se si considerano non solo il ruolo e lo status del Contin, ma anche il fatto che le accuse lo volevano coinvolto in entrambi i reati con dei soggetti molto più giovani di lui, alcuni dei quali sarebbero stati ricompensati con l'assunzione o la promozione presso l'Intendenza o con altri tipi di regali o favori.

¹³ Istituiti a partire dal 1537.

¹⁴ Sul reato di omosessualità nel XVII secolo a Venezia si veda G. Martini, *Il vizio nefando nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, Jouvence, 1988.

¹⁵ Le «casselle» erano inizialmente delle cassette di legno, poi sostituite nel corso del XVII secolo da bocche di pietra a forma animalesca, dove venivano inserite lettere di denunce anonime, o *lettere orbe*. Il sistema veneziano era particolarmente sofisticato poiché ogni magistratura aveva una sua apposita «cassella»; tali «casselle» si trovavano in tutti i territori della Serenissima. In questo modo veniva incoraggiata la partecipazione e la collaborazione dal basso per implementare il sistema di giustizia veneziano.

¹⁶ Martini, *Il vizio nefando*, cit.; P. Preto, *Persona per hora secreta: accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, il Saggiatore, 2003.

¹⁷ Dalla motivazione della sentenza del 31 marzo 1832.

Da qui derivava l'ancora più grave accusa di abuso d'ufficio.

Un processo di questa natura mette in luce tutta una serie di tensioni interne a una società e alla sua organizzazione istituzionale e le pressioni politiche e sociali alle quali il consesso e il giudice erano necessariamente sottoposti. Da una parte quindi vi era l'esigenza di salvaguardare le istituzioni e il governo: una sentenza di condanna avrebbe comportato discredito e scandalo pubblico. Dall'altra si dovevano preservare i valori morali delle norme comportamentali alla base della società stessa: l'assoluzione avrebbe avallato un crimine che per sua natura tendeva a «distruggere il genere umano».

D'altro canto rispetto a delle accuse così insistenti e gravi, il Contin si difese con una tale veemenza e risolutezza da far risaltare sia la consapevolezza del suo status che la sua abile retorica data dalla sua grande cultura, non soltanto in materia giuridica. Atteggiamento, quello assunto dal Contin, che in molte occasioni irritò la corte, come fu spesso sottolineato dal Marchesini.

Consideriamo in breve alcuni episodi della vicenda processuale del Contin.

Partiamo dalle denunce contro di lui, spesso anonime, che colpiscono per la crudeltà, la violenza e i toni del linguaggio. Una denuncia del 1828, che riguarda il suo periodo bellunese, nel raccontarci del Contin parla di indescrivibili crimini perpetrati da muratori e spargitori di sangue e di una setta di pederasti che tormentava la provincia di Belluno da tempo, alla cui guida vi erano proprio il Contin e l'ispettore delle forze armate Gaetano Buffetti:

Eccellenza!

Se le Sette di franchi Muratori, de Carbonari, che tante stragge portarono all'Europa intera, sconvolti i Troni, spargimento di sangue, e pure altra setta di pederasti, insorge nella provincia di Belluno, nelli Sig. Intendente Contin e fatto Ispettore di forze armate Gaetano Buffetti [...].

Che uno dei suoi Soci e il nominato Gaetano Buffetti il quale coprendo la carica di sotto Ispettore di Finanza usa con le guardie di sua dipendenza l'atto abominevole di sodomia con le guardie Zeno Pilinati, Poldo Calegari [...].

Il tenitore delle dogane a Venezia si fece carico di sentire tali guardie di Finanza in Belluno nei scorsi mesi le quali trovandosi colà per affari di servizio furono ricercate sui fatti denunciati li confermarono [...].

Qualora V.E. voglia riconoscere esposto faccia dislocare da Belluno il Bufetti fatto capo delle guardie Bolzan [...] contro il Contini e Bufetti dache temono più questo ultimo per essere un settario del primo.

Pertanto questo sono disonore per questo grave delitto viene rappresentato a lume di V.E.

Auronzo del Cadore li 26 del 28
Sottoscritto Savi Francesco
Concordat Sardi Cancellerie¹⁸.

La denuncia è firmata «Francesco Savi», e proprio questa firma aiuterà a scagionare il Contin. Le indagini e le perizie calligrafiche fanno emergere che la firma è falsa e che non esiste nessuna guardia con il nome di Savi Francesco.

Si consideri come le denunce in questione nel sistema austriaco siano utili per fare partire la fase pre-processuale, e restano fuori dal processo vero e proprio non essendo che indizi, anche se vicini¹⁹, e non prove.

¹⁸ Qui di seguito altre denunce anonime pervenute alle autorità bellunesi sempre con firma falsa Francesco Savi:

«Estratto di una confidenziale

Si va mormorando che l'Intendente di finanza di Belluno, il Sig. Contin sia dedito alla pederastia. Si rimarca che al suo servizio egli tiene de' giovani più avvenenti, li veste elegantemente e li tratta più da amici che da domestici.

Ritiensi poi che, durante il suo impiego di segretario dell'Intendenza a Treviso il Sig. Contin tenesse in Sua casa un così detto giuoco di Trottole, e v'invitasse di frequente de' ragazzi.

Tali ciarle muovono grande scandalo nel paese».

«Al Signore Consigliere primo aggiunto e I.I. Direttore Generale di Polizia a Venezia

Eccellenza 10 gennaio 1828

Non devono essere ignoti a V.E. i modi violenti ed arbitrari che sono praticati, e che tuttora si praticano dall'Intendente Contin di Belluno, si espone che non molte tempo diede de schiaffi al Portiere della Cassa di Finanza per non essere stato pronto a cavarsi il cappello, benché fosse notte avanzata – che certo Posenti di Lamon [...] giovane di bell'aspetto carcerato per contrabbandiere di tabacco tirolese nei primi di Ottobre passato fu questo sorto in libertà pochi giorni dopo, ove l'Intendente Contini s'invaghì tanto di costui dacché è conosciuto dalle autorità politiche di Belluno per sodomita [...].

Francesco Savi guardia

Concordat Sardi cancelleria».

¹⁹ Nella prima parte del *Codice penale universale austriaco* del 1803, quella relativa ai delitti, la denuncia anonima viene contemplata tra gli indizi vicini, ovvero tra quegli indizi che da soli bastano per arrivare alla legale imputazione come esplicitato nella sezione seconda, relativa al legale processo. Il codice chiarisce nel § 266 la modalità di accettazione di denunce fatte a voce, mentre il § 267 è relativo a quelle anonime e il § 231 prevede la possibilità di indagare le circostanze esposte nella denuncia anonima: «Nondimeno anche sulle tracce d'una denuncia anonima, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il delitto, si può procedere a verificare le circostanze medesime». Nella parte relativa alle gravi trasgressioni di polizia il § 296 fa il punto sulle denunce che possono essere fatte sia a voce che per iscritto, il denunciante non deve rimanere occulto alla magistratura e può domandare che non sia palese il suo nome tranne nei casi previsti dai § 234 e § 235. Il § 297 tratta le denunce anonime: «Nel caso di denunce anonime, o, ciò che è lo stesso, fatte sotto un nome sconosciuto si può bensì aver riguardo alle addotte circostanze di fatto, ma non si può mai procedere contro l'autore indicato in simili denuncie, se non quando il riconoscimento delle circostanze medesime lo indichi come tale».

Le denunce anonime recapitate alla direzione di polizia sono di una tale veemenza nel linguaggio e nella portata dei fatti riportati che spingono le autorità a intraprendere indagini pronte e approfondite. Leggiamo nello specifico il risultato delle indagini della polizia bellunese e vediamo i risultati di una perizia calligrafica particolarmente minuziosa e dettagliata:

N. 56 P.R. Copia

All'S.R. Sig.re Consigliere Primo Aggiunto f.f. di direttore generale di polizia di Venezia

Si è prestato il Sottoscritto ad esaurire per quanto possibile, il geloso argomento dei venerati dispacci 26 p.p. gennaio N. 446 p.r., e il feb. p.p. N. 691 P.R.

Esso primieramente ha osservato, che le due denunce sotto segnate Savi Francesco le quali imputano a questo S.R. Intendente di Finanza Sig.re Contin Giuseppe l'abbominevole vizio della pederestia, non sono scritte di carattere autografo, ma alterato a studio per nascondere il vero autore. Di fatto dalle ricerche cautamente verificate mi è risultato, che vi fu un Savi guardia di finanza, ma questi di nome Giovanni, e non Francesco appartenente al villaggio di Soverzene comune e distretto di Longarone, e dimesso dall'impiego nel giugno 1827, che il carattere del detto Savi è sensibilmente differente da quello delle dette denunce, e che il Savi né direttamente né con il mezzo d'altri non abbia mai presentato lettere d'istanza al Presidio dell'Eccelso Governo sopra di che occorre anche il riflesso che, se il Savi Giovanni predetto avesse presentato benché col nome di Francesco, non le avrebbe ragionevolmente scritte con carattere alterato, ne negherebbe si assolutamente di aver presentato di qualche carta al prelodato Eccelso Presidio.

Andando ancora avanti con la indagine antica sulle dette due denunce sembra di poter osservare che la mano da cui furono estese, alterando il proprio carattere naturale lo abbia deteriorato, ciò che non sarebbe stato possibile al Savi, il di cui vero carattere accusa una mano assai meno esperta. Finalmente le denunce palesano in chi le ha scritte qualche cognizione di grammatica e di retorica ad arte resa scorretta, mentre il Savi risulta ignaro d'ogni ortografia e sintassi grammaticale. Sembra anche di poter arguire dalla seconda di dette due denunce, che altra sia la persona che le ha concepite ed altra quella che le ha scritte, notandosi nel principio di detta denuncia un periodo lasciato imperfetto, e una lacuna dopo la copulativa, e forse perché il copista non intendeva qualche parola nella minuta, e non fu poi avvertita la di lui omissione, sé pure anche questo difetto non fu scaltro artificio dell'autore della carta.

Si può dunque con buon fondamento concludere, che l'autore delle denunce sia un soggetto di specialità più rilevante che il Savi, del di cui nome abbia abusato per viepiù per nascondersi e insieme osservare se le autorità prendendo le mosse verso il Savi prestò riflesso alla denuncia.

Il sottoscritto ha potuto anche rilevare che presso il Sig.re Intendente Contin esistono delle lettere anonime state a lui dirette, ed altre a lui consegnate dal sotto ispettore Buffetti, le quali si vedono scritte dallo stesso soggetto che inoltrò le due denunce all'eccelso Presidio con la sottoscrizione di Francesco Savi guardia. Altre lettere sempre dello stesso carattere e anonime sono state dirette a certe Sette sotto capo, e si crede dal Sig.re Intendente, che possano essere state scritte dalla moglie del Sotto Ispettore Verzer, e ciò in base d'una ricevuta per Lenzuola da essa rilasciata, e dal Sign.re Intendente pervenuta. Ove si potesse assicurarsi che il Verzer, come mi viene fatto credere, nutra realmente qualche animosità contro l'Intendente per qualche misura presa in di lui confronti, e contro il vice Ispettore Bufetti almeno purché vagheggi [...] l'occupare il posto di lui in Feltre, si avrebbe un indizio di più per coltivare il sospetto che nutre il Sig.re Intendente.

Ciò premesso, quanto all'autore della denuncia, resta l'esame dell'imputazione da esse data al Sig.re Contin R.o Intendente, e al Vice Ispettore Buffetti.

Le indagini rilevano quindi come la firma del denunciante fosse falsa. I risultati della perizia calligrafica fanno ipotizzare che siano state scritte dalla moglie di tale Verzer, un ex impiegato della Finanza licenziato dal Contin, che realmente provava animosità nei suoi confronti e aveva motivi di vendetta. Queste lettere che denunciavano un reato, plausibilmente vero, diventano così per le autorità giudiziarie degli elementi in favore della difesa del Contin poiché fanno emergere un'ipotesi di mala intenzione da parte del denunciante e di possibile calunnia.

Non saranno questi elementi a sfavore del Contin, ma egli verrà comunque trasferito a Vicenza per tenere a bada i pettegolezzi e le vociferazioni sul suo conto che si stanno spargendo per la provincia bellunese. Dopo circa due anni, i resoconti delle indagini della polizia di Belluno entreranno nel fascicolo processuale vicentino. Tenendo conto della posizione particolare del tribunale nei confronti del processo Contin, queste denunce verranno manipolate per scopi politici ben precisi, ovvero per avallare un giudizio di insufficienza probatoria.

Si nota nelle denunce il tentativo di camuffare la propria identità in modo quantomeno ingenuo, forse per malizia o forse per timore di conseguenze da parte del denunciante; questo è comprensibile specialmente se si considera l'ipotesi che si trattasse di un sottoposto del Contin. Consideriamo un'altra denuncia, indirizzata direttamente al Viceré, anche questa anonima probabilmente sempre per timore di eventuali ripercussioni, che diventa la terza

parte del processo vicentino, poiché fa partire le indagini che porteranno Contin davanti al tribunale. Quando la denuncia viene recapitata alle autorità, il Contin era attivo come Intendente di Finanza nella provincia vicentina da poco meno di due anni:

Vicenza li 22 Agosto 1831

[...] Voglio narrarvi una storiella del famoso nostro Intendente di colui di Contin che non la termina mai con quel infame suo vizio. Si dice che violentando un ragazzo a condiscendente alle sue voglie brutali lo abbia servita anche nella salute²⁰. Si vuole che questo povero fanciullo ne abbia fatto parola a suo padre, e che denunciata la faccenda alle Autorità si formi urgente processo. Ora vien detto che imponente sia la sospensione del suo impiego, ma frattanto quello scellerato si lascia vedere in aria di trionfo a girare per la città con un altro ragazzo tenuto da tutti per il suo moroso e mostrato a dito con scandalo universale.

Si sa che alla Caserma dei Carmini tiene due stanze a un tale uso valendosene nelle ore inosservate e quando non divertirsela in Casa. Ed ecco perché mandò in Padova al momento dei spettacoli la sua moglie, lasciandola in balia di quel giovinotto che la sputtanizzo come mi diceste.

È un orrore una vera vergogna del Governo che ignori o finga di ignorare una così abominevole e nefanda condotta inveterata. Di quel canaglia che qui è in odio a tutti, come lo era a Belluno da quanto mi vien detto, dove dormiva coi putti e commerciava senza riguardo perfino colle sue stesse Guardie cosa inaudita e in credibilissima in chi rappresenta un magistrato, etc.

Voi sapete che anche in Padova si parlava di questo mostro infame con tutto il disprezzo e ribrezzo, e quando fu detto intendente tutti stupivano [...].

L'accusa è filtrata da un'ulteriore parte, poiché viene recapitata alle autorità da un religioso ed è stata resa muta, cioè la parte con la firma del denunciante è stata tagliata, elemento sottolineato dalle autorità:

Non si ammette per ultimo come dalle carte comunicate la più importante quella che costituisce cioè l'anonima accusa che si vede mutilata quasi dell'intero secondo mezzo foglio e ciò si annuncia per garanzia dell'intendente e per quelle pratiche che per avventura fossero necessarie in vista di questa mutilazione²¹.

²⁰ Nella denuncia anonima non è specificato chi sia la vittima in questione e nel fascicolo processuale non ho ritrovato questa denuncia. Alcuni dei fanciulli del Contin riportano un tentativo di atto sessuale che il Contin stesso avrebbe compiuto nei loro confronti (e in particolare di Luigi Ferretto), ma non parlano di stupro.

²¹ Dall'esame politico del giudice Marchesini del 29 ottobre 1831.

La reputazione della terza parte che filtra l'accusa rassicura le autorità: è un uomo di fede e un informatore degli organi di polizia e inquirenti. La sua buona fama funziona da garante per le autorità. La sua lettera accompagna l'accusa, resa anonima, e la introduce così:

Altezza Serenissima,

Non solo dalla lettera che invio (umilio) alla Altezza Vostra Serenissima, ma da altre parti sento come si va diffondendo senza riserva con espressioni assai avanzate, la indolenza del Governo di non mettere freno allo scandalo tanto noto et ignominioso, che vi sia un Capo della Provincia, un intendente, che si abbandona al più detestabile dei vizi umani quale quello è di un *sodomita* [nell'originale sottolineato], e come che non sia giunto ancora col mezzo delle Autorità legali alle orecchie di Sua Maestà Religiosissima questo delitto da tutte le leggi Divine et Umane dannato.

La persona che mi comunicò questa lettera che fa raccapricciare si fece riguardo di farne uso, ma il mio carattere et i doveri del mio ministero imponendomi di purgare la terra di simili malvagi, prima di imputare il braccio potentissimo di Sua Maestà Apostolica nostro Augusto Sovrano perché tolga tanto peccato, et infamia massimamente nei tempi in cui siamo di prevaricazione et incredulità, mi credo in dovere di farlo verso l'Altezza Vostra Serenissima per pronta provvidenza.

Venezia, li 24 Agosto 1831

Vostro Umilissimo Servo

Fra Alvise Ceruso

Tanti i «fanciulli» che sono stati presumibilmente «corrotti» dal Contin; vengono intraprese indagini dettagliate circa la loro reputazione e quella dei molti testimoni interrogati. L'opinione dei testimoni circa il Contin è in genere piuttosto negativa, e la convinzione che sia dedito alla pratica sodomitica pare essere piuttosto comune e diffusa nella provincia di Vicenza, tanto da generare un modo di dire, ovvero la semplice frase «che vai dall'Intendente?», che indicava che quando un giovane andava a trovare l'Intendente di finanza sia a casa che nelle sue stanze private presso l'Intendenza, stesse per compiere l'atto sodomitico²².

Particolarmente agguerrite contro il Contin sono Luigia Bollini e la «perfida» Vincenza Tosato²³, un tempo impiegata nella sua

²² Numerosi i testimoni che riportano questo modo di dire, e che in generale confermano che per tutta la provincia di Vicenza ci si facesse scherno del Contin.

²³ La Tosato è rancorosa nei confronti del Contin e questo emerge nel suo esame sia del 3

residenza privata come domestica della moglie. La Tosato sembra mostrare un'iniziale prudenza nella sua esposizione, ma poi si lascia andare e non manca di narrare ogni fatto di cui è a conoscenza con minuzia e particolari. Tuttavia lei stessa ammette di non avere visto mai niente di prima persona, ma di riportare fatti presunti e dicerie che circolavano per la residenza dell'ex padrone e per la città. Al contrario della Tosato che ha effettivamente motivi di rancore personale nei confronti del Contin, a seguito del suo licenziamento, molti testi sono reticenti o inizialmente prudenti nelle loro dichiarazioni davanti agli inquirenti, dato l'elevato ruolo del Contin in città e il crimine di cui è accusato l'Intendente.

Le opinioni sulla reputazione e la fama che accompagnano il Contin sono ben sintetizzate da questo brano tratto dalle motivazioni della sentenza del 27 febbraio 1832:

Tutto questo anche si potrebbe spiegare per effetto di una innocente simpatia combinata ad un carattere procline alla liberalità, ma le risultanze degli atti purtroppo non permettono in favore dell'imputato così benigna interpretazione. La fama che fatalmente lo accompagna, e che per l'andar degli anni anziché dileguarsi divenne sempre maggiore, rende indegno l'accusato di una tanto benigna interpretazione²⁴.

Molti dei giovani del Contin gravitavano attorno all'ambiente dell'Intendenza di Finanza; tra i tanti vi è la guardia Gaetano Zucarelli, che è stata promossa a guida, si vociferava e riteneva proprio perché tra i prediletti del Contin, deriso dalla Tosato che lo chiamava «la moglie del Contin»²⁵. Altro giovane di cui ci parla la

che del 28 novembre 1831. La donna è convinta di essere stata licenziata, dopo aver prestato servizio presso la casa dell'Intendente per circa diciotto mesi. La stessa ammette anche che in casa si tendeva a parlare tra i domestici della debolezza dell'Intendente, ovvero della sua tendenza omosessuale. Dall'esame del 3 novembre: «Non appena entrai al servizio di questo signore, che sentii qua e là per la Città a parlar male di lui, dicendosi da tutti ch'egli era un uomo assai differente dagli altri uomini, imperciocché era grande amatore dei ragazzi anziché di femmine [...]. Acquistatavi un poca di pratica colla servitù, e specialmente colla balia che allora allattava un suo bambino, sentii più volte anche in casa tra la servitù a parlare con molto disprezzo del padrone, dicendosi da tutti che egli era un porco perché si trastullava coi ragazzi facendo con essi delle porcherie [...]. Quasi giornaliero in appresso divenne questo discorso tra la gente di servizio, se si eccettua il giovine Federico ch'era il Cuoco, il quale sempre disapprovava questi discorsi; ma noi donne, e specialmente la balia tentammo or uno ora l'altra perché pur ci dicessero qualche cosa, e così stuzzicati passò questo discorso in tale domestichezza in tutta la servitù, che in quelle ore specialmente di ozio ed al pranzo, ed alla cena non si parlava di altro che di siffatte porcherie».

²⁴ Dalle motivazioni della sentenza. Al riguardo si veda anche Povo, *La selva incantata*, cit., p. 94.

²⁵ Dall'esame di Vincenza Tosato del 3 novembre: «Convien sapere che fra gli altri giovani

Tosato è Nicola Dessen di circa 17 anni, che il Contin aveva preso presso il suo servizio e che in un'occasione aveva condotto con sé a Padova dove erano rimasti per tre giorni. Al ritorno dal loro viaggio, a seguito di insistenti domande, il Dessen aveva confessato alla Tosato e agli altri domestici di avere avuto rapporti intimi con il Contin, dopo che l'Intendente lo aveva minacciato che se non si fosse sdraiato accanto a lui nel letto per riscaldarlo, lo avrebbe licenziato²⁶.

Si parlava anche di un ex garzone poi promosso a guardia di finanza, Pietro Bruni. Il Bruni ci appare come un ragazzo timido e vergognoso, una persona semplice e ingenua. Ancora una volta viene messa in luce l'abilità del Marchesini che si avvicina a lui nell'interrogarlo con questa consapevolezza, riuscendo con intimidazioni sempre più ferree, ma graduali, a farlo sciogliere dalla sua reticenza iniziale e a confessare almeno le *avances* del Contin, che sarebbero avvenute in varie zone della città. L'ex taglialegna Luigi Bollo, assunto presso l'Intendenza di Finanza nell'agosto 1831, racconta di essere stato convocato numerose volte presso la stessa, dove il Contin lo riceveva nei suoi uffici privati, inizialmente in qualità di taglialegna per riscaldare le stanzette. Soltanto dopo insistenti domande il Bollo ammette ciò che è accaduto tra lui e il Contin in quelle stanze. Narra in particolare di un episodio che sarebbe avvenuto una domenica di novembre in cui si era recato negli uffici del Contin dopo che quest'ultimo gli aveva promesso dei pantaloni nuovi²⁷.

che da noi si dicevano accarezzati dal padrone, eravi un certo Gaetano Zuccarelli, guardia di Finanza, giovane assai bello, ed ancor senza barba. Questo Zuccarelli se lo aveva il padrone tolto in casa in qualità di cameriere addetto unicamente alla sua persona. Lo aveva fatto vestire alla cittadina con buoni e fini panni, e mostrava a tutti come il padrone lo prediligesse. Questa predilezione ci faceva credere che il padrone con lui si trastullasse, sebbene per quanto so niuno abbia mai veduto, ed il Zuccarelli quando noi lo burlavamo, dicendogli ch'era la moglie del padrone, nulla ci raccontava».

²⁶ *Ibid.*, «Quando allora si risolse di andare nel letto del padrone, e non appena coricati colla persona, il padrone lo prese per la vita. Lo baciò, e lo accarezzò, e poi gliene fece tante che ancora per quello che si diceva si sentiva malconcio le ossa».

²⁷ Dall'interrogatorio di Luigi Bollo del 1° dicembre 1831: «Capisco che la Giustizia sa tutto. Per rossore io non voleva dire certe cose, ma ora da quanto mi si dice comprendo che nulla è ignoto di quanto tra me e l'Intendente ebbe in segreto a succedere, spaventato dall'idea di potermi fare spergiuro, racconterò ogni cosa. Sappia adunque la Giustizia che nel mese di novembre dell'anno passato mi disse un dì l'Intendente che alle ore quattro della domenica che era per venire io me ne andassi da lui, e siccome ciò mi disse avendomi prima osservato come vi era nelle mie braghe sulla coscia un buco per il quale si vedevano le carni sottoposte, domandandomi se io non aveva miglior braghe di queste, così allettato anche dalla speranza che egli forse me ne volesse regalare anche un paio di buone, venute le ore quattro di domenica me ne andai direttamente al suo stanzino». Il Bollo fa un resoconto dettagliato delle carezze



Ex palazzo dell'Intendenza di Finanza sul Corso, teatro degli eventi che videro protagonista il funzionario Giuseppe Contin, imputato di libidine contro natura e di abuso d'ufficio negli anni trenta dell'Ottocento.

Di tutt'altro carattere è il Giò Batta Faccioli considerato da tutti il prediletto del Contin, tanto da affibbiargli l'appellativo di «moroso» dell'Intendente, assunto ancora sedicenne come guardia di finanza, la cui intera famiglia aveva beneficiato dei favori del Contin, anche a discapito dell'impiego di altre persone²⁸. Il Faccioli mostra scioltezza e sicurezza davanti al tribunale e, talvolta, una certa spavalderia. Più volte intimato di raccontare se tra lui e il Contin vi fossero state effusioni che andavano oltre semplici baci d'amicizia e paterni, il Faccioli mantiene la sua posizione negando che vi fosse stato altro e respingendo le accuse degli altri testimoni e le dicerie della voce pubblica²⁹. E ancora diverso è il carattere di Luigi Ferretto, tra i pochi giovani del Contin ad ammettere come in un'occasione questi avesse provato ad andare oltre le carezze e i baci e avesse cercato di compiere un atto sessuale completo con lui e quindi di portare a termine il delitto contro natura. La sua testimonianza diventa la chiave per il capo d'accusa, espresso nel paragrafo 7 del codice che tratta del tentativo di reato, quello che Marchesini ritiene sia imputabile al Contin³⁰.

Le accuse indicano il Contin reo in casa sua e nelle sue stanze d'ufficio, e di avere selezionato e promosso il personale, sia privato che presso l'Intendenza, in base a questa sua «debolezza» e passione³¹. Egli inoltre mostrava una tale spavalderia da farsi vedere a spasso per la città con Giò Batta Faccioli e questo nonostante una circolare³², che il Contin aveva voluto fare ascrivere nel libro

e dei palpeggiamenti, baci e quant'altro, ricevuti dall'Intendente in quell'occasione, tanto che alla fine del loro incontro lui dichiara che «aveva provato rossore e vergogna» e che il Contin «lo aveva comandato» di mantenere il silenzio premiandolo con due lire austriache.

²⁸ Il padre, un ex impiegato di finanza, secondo le dichiarazioni del Giò Batta, trovandosi in gravi condizioni economiche, si era recato a chiedere aiuto al Contin, il quale, mosso da simpatia nei confronti della famiglia Faccioli, avrebbe dato da principio una licenza per una Posteria di Sali e Tabacchi presso il Ponte degli Angeli al padre, per poi assegnare al fratello Giovanni un posto da diurnista e poi assumere anche lui, nonostante l'età di 16 anni. Al riguardo rimando all'esame di Giò Batta Faccioli del 10 dicembre 1831.

²⁹ «Quel testimonio qualunque ei sia che narra di queste cose, mentisce; poiché tra me e l'Intendente altro non corse fuorché baci».

³⁰ Povoio, *La selva incantata*, cit., pp. 92-93.

³¹ Per un elenco degli individui messi in servizio nella squadra di Finanza in Vicenza dall'arrivo del Contin, tra i quali i giovani favoriti impiegati dallo stesso, si vedano gli allegati A - B - C del fascicolo processuale.

³² Si tratta del punto vi del *circulandum* del 26 aprile 1830, trascritto nella pagina n. 383 del Libro delle Massime di tutte le circolari d'ufficio. Al punto vi il Contin esplicitava con chiarezza ai suoi sottoposti e dipendenti, sia interni che esterni, di non avvicinarlo o approcciarlo per la strada o fuori dall'orario d'ufficio: «Più che mai è ricordato ad ognuno di non trattenerlo per strada o in luoghi pubblici nei caffè o di associarsi ai suoi passi con il pretesto di chiedergli e riferirgli cose che nelle ore d'ufficio possono ad esso essere chieste o riferite». Il fatto che il Contin fosse il primo trasgressore della sua stessa regola evidenzia il carattere spa-

delle regole appena arrivato nell'Intendenza vicentina, in cui vi era la proibizione esplicita che un suo inferiore si avvicinasse a lui per le strade e fuori ufficio. Il Contin, oltre ad essere sospettato di avere fatto trasferire a suo seguito alcuni dei suoi amanti, è accusato di aver fatto modificare i documenti per l'assunzione di alcuni di loro, troppo giovani di qualche mese per avere l'età legale per lavorare presso l'Intendenza. La data riportata sui documenti di assunzione risultava essere di alcuni mesi successivi rispetto a quella in cui avrebbero presumibilmente iniziato a lavorare. Contin nella sua appassionante difesa risponde a questa chiara incoerenza e ad altre senza batter ciglio, ma con una sua logica e chiarezza originale e ineccepibile³³.

Considerando in questo processo la levatura e il ruolo del personaggio coinvolto, le pressioni per il consesso giudiziario e per Bernardo Marchesini sono notevoli. Una condanna, come è stato detto, avrebbe implicato un enorme discredito per le istituzioni e l'Impero; d'altra parte non si poteva ignorare del tutto accuse così insistenti e numerose riguardo a fatti così gravi e così noti per tutta la provincia vicentina, tanto da aver generato modi di dire.

Vi era un'unica soluzione possibile per districarsi da una situazione così spinosa. Il tentativo del giudice Marchesini³⁴ fu quello di sospendere il processo per difetto di prove, e di attribuire alla corte superiore la responsabilità di un eventuale giudizio di assoluzione o condanna, in base al paragrafo 433³⁵, per il grave reato di abuso di ufficio. La proposta del Marchesini al consesso fu proprio di sentenziare la sospensione in base al paragrafo 428:

Se dagli atti d'inquisizione non risulta alcuna prova legale d'esser il delitto stato commesso dall'imputato, ma vi sono però dei fondamenti per ritener ciò verisimile, la sentenza vien concepita in questi termini: si dichiara sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali.

valdo dell'Intendente, che sembra quasi beffarsi e non curarsi di quegli uffici e quelle istituzioni di cui egli stesso era massima rappresentanza.

³³ Rimando a tutte le dichiarazioni difensive del Contin presenti negli atti del processo, che mettono in luce l'unicità e la levatura del personaggio.

³⁴ Claudio Povolo nella *Selva incantata*, sottolinea proprio l'abilità del Marchesini nell'elaborazione del suo ragionamento giuridico per raggiungere una tale decisione, Id., *La selva incantata*, cit., pp. 90-106.

³⁵ Che prevede che qualunque sentenza per questo reato, prima della sua pubblicazione, debba esser portata alla cognizione del Superior giudizio criminale, sia che sia un delitto avvenuto o anche solo «attentato».

Se l'accusa di libidine contro natura non poteva essere provata, il conseguente abuso d'ufficio sarebbe necessariamente andato a cadere:

Erano questi sospetti, come fu annunciato, tutti alligati alla pronunciata accusa del delitto contro natura, e quindi non figurando che come conseguenza della stessa egli è chiaro in presente che perdettero del loro valore per il solo riflesso che l'accusa principale non poté essere pienamente comprovata, cosicché l'incertezza dell'accusa diffonde di necessità tale incertezza anche sopra quei sospetti da farli declinare nella categoria delle semplici dubbiezze, piuttosto che elevarli al grado di legali indizi.

La conclusione del Marchesini diventa formalmente impugnabile. Le giustificazioni per una tale decisione si basavano sul fatto che, nonostante la probabilità che vi fosse stata la libidine o quantomeno il tentativo dell'atto, mancando due testimonianze concordanti, come previsto dal paragrafo 404 del codice, si trattava solo di forti sospetti che non potevano essere provati, considerando anche che nessuno dei giovani fanciulli coinvolti aveva ammesso che vi fosse stato un atto sessuale completo che avrebbe implicato una loro partecipazione nel reato³⁶.

Il consenso approvò all'unanimità la proposta del Marchesini con deliberazione del 27 febbraio 1832.

Di seguito la motivazione della sentenza:

Ritenuto quindi che l'abuso al potere non sarebbe nel processato soggetto che una conseguenza del delitto contro natura, e ritenuto essere questo delitto deficiente di manifesta prova legale. Considerando che la legittimità degli indizi non si potrebbe da questa fonte attingere, stante il difetto della prova sulla principale proposizione. Considerando, infine, non potersi trarre indizi, ma soltanto da fatti provati potersi trarre indizio e da indizi poi non potendone derivare che sospetti non suscettibili, comunque molti ed urgenti, a costituire un legale giudizio. Per tutto questo il relatore propone la desistenza da ogni ulteriore investigazione su di tal titolo.

Il Contin verrà rilasciato per insufficienza di prove attribuendo alla corte superiore la responsabilità di un'eventuale condanna o piena assoluzione con tutte le conseguenze del caso.

Ma cosa ci dicono le carte d'archivio di Giuseppe Contin? Al

³⁶ Al riguardo rimando a Povoio, *La selva incantata*, cit., pp. 90-106.

momento del suo arresto avvenuto il 19 dicembre 1831, il Contin si trovava a Venezia nella casa del fratello, era sposato da quattro anni con Regina Coletti e da due anni circa padre di un figlio maschio. Contin lamenta di essere stato arrestato di gran fretta di notte e di essere stato trascinato via dal letto e da casa con una tale sollecitudine da non permettergli nemmeno di parlare con il fratello³⁷. Interessante è il ruolo della moglie che era entrata piuttosto tardi nella vita dell'Intendente. Le testimonianze danno il Contin distaccato nei confronti della moglie e anche del figlio; d'altronde lo stesso Contin nel suo primo interrogatorio afferma di essere sposato da circa quattro anni, ma non ricorda esattamente il giorno del suo matrimonio. La moglie, però, nel febbraio del 1832 inviò un'appassionata lettera al tribunale di Vicenza per richiedere il rilascio del marito sottolineando la salute cagionevole del Contin, che il referto medico dava in peggioramento da quando era stato arrestato. Nella supplica la Coletti nega che le imputazioni che erano state «scagliate» contro il marito fossero veritiere e richiede che le sia restituito il marito, anche in considerazione del di lui padre ottantenne gravemente malato e all'oscuro delle «sciagurose vicende» che avevano colpito il figlio. La Coletti reclama il ritorno del marito come consolazione personale delle sofferenze subite, specialmente per il profondo affetto che legava il Contin al figlio che apparentemente soffriva gravemente la mancanza del padre. Le parole appassionanti della moglie contraddicono le testimonianze di alcuni domestici, e fanno pensare a un legame di dolcezza e affetto che, in qualche modo, univa il Contin alla sua famiglia³⁸.

³⁷ Dal primo interrogatorio del Contin del 20 dicembre 1831, il giorno dopo l'arresto: «Venni arrestato, anzi tratto dal mio letto in questa notte passata, e Io fui con durezza almeno per quanto a me pare non avendomi neppur permesso che io parlassi con un mio fratello che è Capo di Dipartimento nella Ragionateria Centrale in Venezia, e non venendomi neppure permesso che potessi raccogliere i miei vestiti e meco portarli».

³⁸ «E ciò imploro affinché Egli non abbia in gemere in una mesta prigione durante tutto il tempo che necessariamente abbisogna perché quella Ossequiata Devisione trascorra la lunga traffica delle Superiori Autorità, cui la norma Giudiziata preferisca cha sia sottomessa.

Quest'Atto di umanità e di Giustizia viene attentamente reclamato dalla Salute del detenuto, la quale va miseramente deteriorando di giorno in giorno; dalla posizione de suoi affari domestici, ai quali la funestissima attuale vicenda, e la sua reclusione portano il più grave sconcerto; dalla situazione del di Lui Padre ottuagenario, che per la prima volta gravemente ammalato, e per fortuna ignaro della sciagura che ha colpito il figlio suo prediletto, lo chiama ogni giorno, onde abbracciarlo anco una volta prima di congedargli dalla vita.

E più che tutto reclamano da quest'Insigno Tribunale quest'atto di clemente giustizia, oltre alle Lagrime d'un'innocente Bambino, quella ben più amara di una Moglie affettuosa che domanda la liberazione del proprio Marito, quasi tenue compenso della immensa e non meritata

Tramite le dichiarazioni dello stesso Contin, si capiscono diversi aspetti riguardo al suo profilo psicologico. Sicuramente il Contin è una persona di profonda cultura e molto sicuro di sé. Non ama la mondanità e conduce una vita piuttosto riservata. È consapevole del suo ruolo e status, dato che emerge in tutti i momenti del processo che lo vede protagonista. Egli si definisce un animo sensibile per ciò che è bello, ama l'ordine, la pulizia, e una profonda igiene, non solo personale ma anche negli altri³⁹. È uomo dai toni e gesti cortesi e raffinati, ma che non manca dall'essere spavaldo e beffardo anche rispetto alle accuse lanciate contro di lui. Accuse che lo vedono prediligere giovani, sbarbati, con lineamenti fini e puliti. Giovani a cui ama elargire doni, e farli vestire con abiti alla moda e dalle belle stoffe.

Egli si sente sicuro e respinge le accuse con disinvoltura e sprezzo nei confronti dei testimoni a lui sfavorevoli, in particolare nei confronti della Tosato, verso la quale mostra un certo senso di disgusto.

L'attenta lettura del fascicolo processuale del Contin, considerando il principale capo d'accusa nei suoi confronti, ovvero la libidine contro natura, e la sua affascinante argomentazione difensiva richiamano alla mente un altro imputato ben più celebre accusato di sodomia, vissuto circa cinquant'anni dopo, in un altro paese, società e contesto anch'essi non privi di profonde contraddizioni. Si tratta di un altro Impero, moderno e industrializzato, all'avanguardia per molti versi, ma che allo stesso tempo cerca di mostrare un'idea di valori cristiani e comportamentali estremamente rigidi e attenti alle apparenze e all'opinione pubblica: si tratta della società vittoriana di fine XIX secolo e del primo processo di Oscar Wilde del 1895. Oscar Wilde fu processato nel pieno della cultura moralista vittoriana a seguito della riforma del *Criminal Law Amendment Act*, del 1885, con la famigerata clausola Labouchère, che dava una ben più severa sanzione ai reati sessuali. L'articolo 11 prevedeva risposte severe contro il crimine di omosessualità, che fino a quel momento non era stato contemplato in modo esplicito come reato tra adulti consenzienti quando fosse stato commesso in privato. L'articolo recitava come

amarezza, che questo desolante processo ha versato nel suo Cuore, e che dalla sola di lui vicinanza possono essere in qualche modo addolcite», dal «Ricordo» di Regina Coletti Contin, del 13 febbraio 1832.

³⁹ È ben nota a tutti la sua naturale indole alla cura della persona e all'igiene. Questo dato emerge anche nella sua argomentazione difensiva.

ogni persona di sesso maschile che, in pubblico e in privato, commetta, o prenda parte nella commissione di, o faccia da intermediario, o cerchi di fare da intermediario nella commissione da parte di qualsiasi atto di grave indecenza, sarà colpevole di condotta immorale, e se condannato potrà a discrezione della Corte essere incarcerato per non più di due anni, con o senza lavori forzati⁴⁰.

Leggendo le deposizioni e gli interrogatori dei due imputati e mettendoli a confronto, spiccano degli elementi affini che vale la pena sottolineare. Entrambi gli imputati sono sicuri e spavaldi: il Contin mostra una certa consapevolezza di come il suo status sociale di nascita e di matrimonio, con una Coletti, e il suo ruolo istituzionale, giochino a suo favore, sottolineando la meschinità delle accuse nella loro forma anonima, nate sicuramente da vendette verso di lui nel corso della sua carriera. Non manca di ribadire più volte, durante i suoi interrogatori, quanto il suo ruolo professionale così delicato e di responsabilità comporti inimicizie.

D'altro canto Wilde, che all'inizio del primo processo è all'apice della sua fama e carriera, durante la sua deposizione scherzava l'avvocato del Marchese di Queensberry, Sir Edward Carson⁴¹, e risponde con toni di sarcasmo e superiorità a tutte le domande che Carson gli pone. Entrambi si difendono partendo dalla loro posizione e ruolo: il Contin cerca di fare passare il suo affetto e predilezione, nonché i favoritismi a livello professionale, nei confronti dei suoi presunti amanti, come gesti di benevolenza e pietà, quasi paterni, verso persone disagiate, e Wilde, partendo dalla sua prospettiva di artista, cerca di evidenziare il particolare rapporto morale che lega l'artista all'arte e alla gioventù⁴².

Vediamo prima di tutto il punto di vista del Contin che emerge nella sua argomentazione difensiva. Contin è ben consapevole che le accuse anonime contro di lui e quelle che si era provato avere firma falsa non possono bastare a condannarlo:

⁴⁰ P. Orlandelli e P. Iorio, *Il primo processo di Oscar Wilde. "Regina contro Queensberry"*, Milano, Ubulibri, 2008, p. 11.

⁴¹ «Carson “La tua esile anima dorata incede fra poesia e passione’. Questa sarebbe una bella frase?»

Wilde “Non so come la legge lei, signor Carson. Quando l’ho scritta era una frase molto bella, lei l’ha letta molto male.”

Carson “Io non mi considero un artista, signor Wilde.”

Wilde “E allora non legga.”», *ibid.*

⁴² «Wilde “le opinioni dei filistei sull’arte non hanno alcun valore per me, non mi interessano. Mi interessa unicamente la mia opinione dell’arte. Quello che pensano gli altri non mi importa un fico”», *ibid.*

Le apparenze, le induzioni, le deduzioni e false testimonianze non bastano ad infamare gli uomini, esse sono dalle stesse Leggi proscritte. Fatti vi vogliono, e quanti mancano nel mio caso quantunque asseriti da anonime e da false deposizioni d'iniqua gente sospetta di agire, come agì, per vendetta.

Qual è fra li accusatori che vesta il carattere della probità, e sia scevro dalle censure, e dal fatto di avermi accusato per secondi fini e non mosso o dall'invidia, o dalle venalità, o dalla vendetta. E Mai si trovò uno solo di quest'indole in tutta l'estensione del Processo, e non tanto scelto tra le persone estratte dalla società nella quale ho sempre vissuto, ma anche della più bassa sfera. Nessuno, e si interroghi pure la folla di quei molti che frequentavano la mia casa, delli non pochi impiegati di mia dipendenza, e tutti gli attori che per un anno e mezzo dal levare al tramonto del Sole furono a travagliare per le mie stanze, nelle quali si spandevano a loro voglia in ogni ora del giorno, ed uno solo si trovi tra tutti questi che dice di aver da me sentita una sola parola equivoca, d'aver veduto un'atto sconcio o meno che onesto, d'avermi mai sorpreso chiuso con chichessia, o molto meno in atteggiamenti dubbi o sospetti, e di non aver potuto ad ogni istante vedermi, e persino all'impensato, e sarì contento.

Contin si appella alla Corte affinché consideri il suo status, lo tuteli dalle calunnie e non leda il suo onore di cittadino, funzionario e padre di famiglia:

Dopo tutto questo che è parte della Legge, della verità e del fatto, son certo che li Tribunali vorranno far subentrare la dolcezza al rigore, la commiserazione allo sdegno, la Giustizia confortante alla Giustizia deprimente per calpestare la calunnia, spezzar le catene all'innocenza, e dissipare le datemi incolpazioni, cercando di non confondermi con il più vile della plebe che non sa di che perdere, e che tutto riaggiusto con il ritorno della libertà, ritornando un Magistrato alli suoi doveri, un cittadino di civil condizione alla società e alle sue cure domestiche, un affettuoso marito alla sua cara moglie, un tenero padre all'adorata sua prole, e ritornando infine la pace ad un'intera famiglia di feriti individui, e quello che più importa l'onore all'uomo di onore, che per esercitare il proprio dovere, e meglio assicurare le sue domestiche faccende s'attirò l'occulta, terribile, diabolica e turpe macchinazione, di cui fatalmente ne fù a tutto oggi l'innocente vittima.

Il giorno dopo Contin prosegue nella sua esposizione e ribadisce di non potere essere condannato poiché contro di lui vi sono soltanto indizi circostanziali, che in parte si basano su delle false testimonianze rilasciate dal Bruni e dal Ferretto, che definisce come falsi testi:

In aggiunta a quanto esposi ieri a sera, trovo di osservare che la Legge vuole, che il convincimento dell'imputato per circostanza non possa emergere se non quando l'esistenza del fatto criminoso sia legalmente provata, e che sia stata accompagnata dalle determinate circostanze. Senza la prova precedente del fatto in genere non v'è luogo di convincimento per concorso di circostanze a carico d'un imputato né si vorrà quindi per certo su nudi indizi stabilire la colpa, e quella colpa la di cui gravità accoppiata all'inverosimiglianza delle circostanze rende affatto nulla la credibilità delle deposizioni delli due falsi testimonj Brunì e Ferretto.

Poi l'Intendente si difende dalle accuse che riguardano il suo rapporto con Giò Batta Faccioli, accusando a sua volta di malignità e gelosia i testimoni, in particolare Vincenza Tosato, che avrebbe ragione di provare rancore nei suoi confronti dato che un tempo era stata sua domestica, ma, a causa del suo carattere pettugolo, era stata licenziata:

Né posso tacere sul conto del Giò Batta Faccioli che da alcuni testimoni fu vagamente come oggetto delle mie tendenze e da due femmine direttamente attaccato, forse mosse più dalla rabbia d'essersi vedute sempre da questo avvenente giovine trascurate, che dal fine diretto di avvolgerlo in un delitto, benché dalla perfidia dell'infame Vincenza Tosato e dalla influenzata Luigia Bollini tutto devesi attendere molto più se loro mirino a danneggiare più me che loro con le bugiarde loro disposizioni. Buono pel Faccioli e per me, che la Tosato nell'artificiosa sua disposizione non narra che aver veduto che baci, accarezzamenti, ed atti traposti niente meno che da un muro lasciando maliziosamente dedurre il resto *boni soit qui mal ij pense* [nell'originale sottolineato], e dice di aver veduto da un punto, dal quale la Giustizia avrà riconosciuto che poco o nulla, si vede ad un'ora in cui il Faccioli l'inverno per una ragione, e l'estate per l'altra, egualmente di fatto, non trovavasi mai in mia casa. Che se ciò si aggiunga, che di notte in ogni casa li serramenti sono chiusi, e là specialmente ove in turpi fatti si voglia trattenersi, ben si vedrà che la Tosato non può aver veduto che con la rea sua immaginazione. Buono egualmente pel Faccioli e per me, che la Bollini dopo esser stata chiamata insin dal primo suo esame a deporre il vero, ed a dire il tutto ciò che sapesse in tale proposito, come promise di farlo, e giurò anche d'averlo fatto, non narra che vaghe, distratte e chimeriche cose, che tutto al più si limitano a basi altrimenti, e ree suspizioni, quando nel secondo esame chiamata alli dovuti dettagli, si mette a fare un'iniquo quadro, di cui dice di essere stato oculare testimone.

Continua il Contin nella narrazione del suo rapporto con il

Faccioli, sostendendo che il giovane si era conquistato la sua stima con il tempo e che il suo affetto nei suoi confronti fosse quasi di tipo paterno, così come i baci e le carezze fossero innocenti gesti:

Si tratta quindi rispetto al Faccioli da tutto questo complesso, 1° di baci, accarezzamenti ed abbracciamenti, 2° di suspizioni e di ree deduzioni, 3° di un turpe fatto ocularmente veduto.

Ricordo, come dissi nei miei costituiti, che il Faccioli per la prima mi fù presentato da suo padre che mi fù raccomandato dall'onesta famiglia del negoziante Cobbe, e quasi garantito dai suoi padrini Bianchi cassiere di Finanza, e Stella speditore dell'Intendenza. Ricordo ch'esso Faccioli colla sua bella presenza, colle sue buone forme, col suo contegno, colli ripetuti sensi di sua riconoscenza e colla prontezza ed esattezza di sua prestazione tanto in oggetti di pubblico che di privato servizio seppè comprarsi l'animo mio in modo che lo ammissi alla mia famiglia ed al mio fianco, e di tutto buon grado mi prestai a giovarlo in tutto ciò che fù di mia possibilità, senza ciò aver avuto mai il più che menomo motivo di pentirmene, come non me ne pento avendolo sempre riguardato come un figlio e con quei sentimenti in tutto propri di un benefattore che non denigra il suo beneficiato mettendolo a presso di turpi opinioni, ed avendolo amato, e quindi accarezzato e baciato e in pubblico e in privato.

Contin ribadisce: «Si può amare anche un immeritevole per un irresistibile simpatia, e quanto più non si potrà chi lo merita, senza che questa benevolenza abbia il turpe scopo, che le si vorrebbe attribuire nel caso attuale dell'invidia e della vendetta».

Ritorna poi il Contin a ribadire l'inconcludenza degli indizi nei suoi confronti:

In quanto alle ree suspizioni e deduzioni, mi è forse da dire sulle generali del Processo, e per questo preciso caso, che la prova sussidiaria per indizi, si per quelle deposizioni non dà forza legale perché vertente su circostanze che non mostrano la connessione esistente fra esse, e la imputazione di attentato o consumato delitto. Gli indizi non sono concludenti se non sono prossimi e necessari, cioè se non derivino da tali circostanze, date le quali, altro non possa derivare il delitto che si contempla, ma gli indizi suddetti lungi dall'essere prossimi e necessari, si possono appena annoverare fra li remoti, giacché tutte le circostanze indicate sono compatibili non solo, ma affatto consentanee alla mia innocenza, avendo bastantemente giustificata questa deferenza per questo giovine. Non resta dunque relativamente al Faccioli che a parlar sulla cosa di fatto veduta da Bollini. Risponda per me la Giustizia l'impossi-

bilità di vedere ciò che ha sognato di veder la Bollini, ed abbia con questa prova materiale e di fatto anche quella falsità di tutte le deposizioni di questa ausiliare dell'iniquità del Zio Marchi, molto più che costei omise nel primo costituito il fatto più importante da lei iniquamente ideato e descritto.

È importante, sottolinea il Contin, tutelarlo dalla pubblica diffamazione e parla di come le voci e i pettegolezzi nei suoi confronti avessero avuto origine e diffusione in modo particolare a Belluno, prima di arrivare a Vicenza, fossero nati dai rancori e vendette provocati dal suo ruolo e dal suo lavoro efficiente, ligio e severo, quale Intendente di Finanza. Vi è quindi una grande consapevolezza e abilità da parte del Contin nell'utilizzare il suo lavoro e status per giustificare le origini delle accuse e i sospetti nei suoi confronti:

Nel 3° caso conviene distinguere la pubblica diffamazione e prevedersi delle mute voci dette mormorazioni e si avranno in quanto alle loro origini li seguenti risultati.

Non originarono nelle mute voci e proverbi che a Belluno ove per ristretto dovere d'Ufficio dovetti riformare quella Squadra, e quindi infiniti furono le sospensioni, varie le traslocazioni e degradazioni e molti li congedi che ammontarono al riflessibile numero di quarantanove. Tali giuste necessarie misure colpirono individui incalliti nel vizio ed incorreggibili. Questi rimasti puniti e senza mezzi di sussistenza si vendicarono con anonime agli Uffici Politici, e con pubbliche mormorazioni alludenti alle sostituzioni da me fatte di giovani dall'aspetto gradevole. Da costoro sempre instancabili nello spargere voci a mio danno partirono li proverbi che mi si rinfacciarono, e che portati a Vicenza dalle Guardie qua traslocate furono facilmente accolti in questa Città.

La pubblica e generale diffamazione poi non originò che in Vicenza, e dall'epoca solo in cui ebbe principio la fatalissima procedura contro di me intentata, ed a guisa di fulmine scoppiò poi tosto che assunti furono in esame li Minotti, e Tosato.

La prova che la pubblica diffamazione non ebbe origine che in Vicenza, ed in questi ultimi mesi soltanto, la si dà chiara e palmare dalli stessi fatti del governo. È sua massima costantissima di non ammettere a servizio né provvisorio né stabile, e di non accordare né avanzamenti né grazie a chi abbia la più che menoma macchia o traccia risultante dai rapporti della Polizia, e molto meno è ben ragionevole, a chi fosse avvolto in turpi fatti e tali che meritassero la pubblica e generale diffamazione.

Nel 1814 fui nominato Segretario provvisorio di Finanza. Nella pianta stabile del 1820, venni contemplato nella stessa qualità. Nel maggio 1828 fui promosso ad Intendente; nell'aprile 1830 fù esaudita la mia supplica di passare da Belluno a Vicenza, ove nella nuova sistemazione di

quell'anno fui confermato nell'agosto. Tutti i relativi decreti sono onorifici e parlano di avute informazioni e di quelli ulteriori riguardi che ebbi ad sperimentare col fatto, e che per certo non mi sarebbero stati usati s'io fossi stato diffamato non solo, ma se li rispettivi Uffici di Polizia non avessero bene attestato sul mio conto, anzichè nò, mentre senza le informazioni Politiche non si ammette, promuove, e favorisce il più che abbietto fra li funzionari e servi dello Stato. V'è inoltre, che nell'estate del 1831 ho sentito dalla viva voce dell'Augusto Principe a farmi degli encomi, ed attestarmi ripetutamente il suo aggradimento all'atto che onorò di sua visita gli uffici da me diretti.

Consideriamo infine il seguente passo che mette in luce il Contin come un profondo esteta, nella sua opinione e filosofia dell'innocenza e bellezza della gioventù:

Nell'ultimo quarto caso quantunque abbia si veduto che si può amare senza colpa, e che gli accarezzamenti non provano che benevolenza, nonostante quant'è giustificabile fa deferenza per la gioventù, e perché desta quelle giovanità che non è ispirata da quello di qualche età, e perché generalmente più veritiera, leale, riconoscente, indefessa, e pronta ad ogni genere di servizio, solitamente scevra di vizi, e quasi incapace alla frode, perché meno esperta, e destra nel coprire le sue manovre, e tradita d'altronde da quel rossore che in lei manifesta con più di facilità, se vi fosse, la colpa, altrettanto maliziosa ed ingiusta sarebbe l'induzione che chi avvicinasse prediligesse, od ammettesse la gioventù, non lo facesse che per turpissimi fini.

Per Contin, quindi, la gioventù mostra sincerità e una mancanza di malizia che si riscontra altrove, e richiama in sua difesa niente meno che l'Accademia platonica e Socrate: «Socrate, scrive Platone, non faceva che appassionati, continui, e sperticati elogi sulla bellezza de' suoi discepoli, e per questo, chi osò attaccare la purezza delle sue intenzioni?».

E qui torniamo a Oscar Wilde. È ben nota la sua predilezione per la gioventù e la bellezza. Molti dei suoi lavori enfatizzano la caducità della bellezza e il dramma dell'invecchiamento e del declino, primo tra tutti il *Ritratto di Dorian Gray*. Leggiamo però quali sono le sue affermazioni al riguardo, in aula.

Dal Processo Regina contro Queensberry tenutosi presso il tribunale penale centrale Old Bailey, Londra, sessioni di mercoledì 3 aprile e giovedì 4 aprile 1895⁴³:

⁴³ Orlandelli e Iorio, *Il primo processo di Oscar Wilde*, cit., pp. 27-165.

Sull'idea di Wilde tra il rapporto tra un uomo più anziano e uno più giovane⁴⁴:

Carson "Ritiene che sia un sentimento morale, che un uomo dovrebbe provare nei confronti di un altro uomo molto più giovane di lui?"

Wilde "Un uomo in quanto artista, sì [...]"

Dopo la lettura di un brano tratto da *Il ritratto di Dorian Gray*, Carson continua:

"Ritiene che questo brano si presti all'interpretazione che il sentimento tra questi due uomini non sia morale o naturale?"

Wilde "No, non credo [...]"

Carson "Per quanto riguarda la sua esperienza personale, lei non è in grado di dire se si tratti di un sentimento naturale da parte di un uomo nei confronti di un uomo più giovane?"

Wilde "Credo sia perfettamente naturale, per un artista, ammirare intensamente e amare un giovane. È un incidente che capita nella vita di quasi ogni artista [...]"

Quando Carson chiede a Wilde di commentare il suo articolo sui sonetti di Shakespeare, Wilde risponde così:

"Perché ci sono persone a questo mondo che non riescono a comprendere l'intensa devozione, l'affetto, l'ammirazione che un artista può provare per una bella e meravigliosa personalità. Questa è la realtà in cui viviamo purtroppo."

Carson "Un uomo non potrebbe corrompere un giovane."

Wilde "Non credo."

Carson "Non potrebbe corromperlo in nessun modo?"

Wilde "Dal punto di vista filosofico non credo [...]"

Carson "Lei non crede che adulare un giovane e portarselo a letto significhi corromperlo?"

Wilde "No."

Carson legge una lettera che Wilde ha inviato a Lord Alfred Douglas che inizia con "Mio caro ragazzo" e chiede "Non pensa che rivolgersi a un ragazzo di quasi vent'anni più giovane di lei, chiamandolo *Mio caro ragazzo* sia una cosa sconveniente?"

Wilde "No gli volevo molto bene, gli ho sempre voluto bene".

Anche Wilde, come il nostro Contin, sostiene che si può essere in rapporti anche con persone di estrazione sociale più bassa.

Carson, riferendosi a un giovane disagiato con cui Wilde si era intrattenuto "Perché non gli diede i soldi per cenare per conto suo?"

Wilde "Perché avrei dovuto essere sgarbato con lui?"

Carson "Una persona di una diversa estrazione sociale?"

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 63-75.

Wilde “Non m'importa dell'estrazione sociale.”

Carson “Non le importa?”

Wilde “Se una persona è in difficoltà e mi è stato chiesto di aiutarla, perché dovrei tirare in ballo l'estrazione sociale? Sarebbe ridicolo”⁴⁵.

E ancora sulla posizione sociale e sulla predilezione di passare il tempo con i giovani, Wilde afferma:

“Me ne infischio della posizione sociale, è una cosa volgare e snob”. Continua Carson “Quale piacere poteva esserci per lei, signor Wilde, nell'intrattenersi con valletti e stallieri?”

Wilde “Il piacere di stare in compagnia di persone giovani, brillanti, spensierate e divertenti. Non mi piace il sensato e non mi piace il vecchio. Non mi piacciono”⁴⁶. [...]”

Carson “Cosa c'era in comune tra lei e quel giovanotto?”

Wilde “Le dirò signor Carson. Mi diletto della compagnia di persone molto più giovani di me. Mi piacciono i giovani così detti oziosi e spensierati. Non credo nelle distinzioni sociali di nessun tipo e la giovinezza in sé stessa è talmente meravigliosa che preferirei parlare per mezz'ora con qualunque giovane che [...] essere contro-interrogato in un'aula di tribunale (risate)”⁴⁷.

Wilde e Contin sono due personaggi che hanno vissuto in contesti e periodi diversi, due personalità uniche di una tale esuberanza e originalità da non passare inosservati. Se vogliamo per molti versi essi sono degli anticonformisti all'interno di un conformismo che essi stessi avevano aiutato a implementare. Le vicende processuali vicentine del Contin avranno conseguenze assai diverse rispetto al primo processo di Wilde dove, di fatto, quest'ultimo passò da parte lesa a inquisito nel corso della sua deposizione in aula, e sarà per lui l'inizio della fine. Entrambi furono processati per un delitto che per le società del tempo era considerato lesivo per il genere umano, un pericoloso germe che rischiava di «distruggere l'uman gene». Nessuno dei due, però, vacillò mai davanti alla corte o sembrò intimorito, ma dalle loro dichiarazioni emerge un senso di rivendicazione nel volere vivere nel modo a loro più consono, secondo la loro visione da esteti del mondo, liberi da schemi mentali e da modelli culturali, che il Giusnaturalismo e l'Illuminismo avevano in parte contribuito ad abbattere e che, in qualche modo,

⁴⁵ *Ibid.*, p. 80.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 104, sessione di giovedì 4 aprile.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 109.

LAURA AMATO

erano entrati a fare parte di un patrimonio culturale che, né il governo austriaco post-Restaurazione, né la cultura moralista vittoriana di fine XIX secolo potevano ormai cancellare.

CESARE SALUZZO

L'ASILO* DEI MISERABILI

*Quarum prima in magno pauperum
hospitio, quod apud nos Casa di ricovero
e di industria est appellatum, instituita
est [...]¹.*

La Casa di ricovero e di industria del Regno Lombardo-Veneto era una fondazione che faceva riferimento agli istituti pubblici di beneficenza ed era stata istituita grazie alle donazioni di cittadini

* Asilo (gr. *ἀσυλον*) quale luogo sacro dove non c'è diritto di cattura. Rappresentava l'immunità dell'esule che fuggiva o che abbandonava la propria patria. La condizione dell'esilio è tema di dibattito fra gli storici del diritto, che si dividono tra chi la considera come pena e chi come diritto. Plutarco nel *De exilio* fa riferimento al *βίος ἀσυλος* come condizione di libertà e inviolabilità dell'esule. Lo statuto particolare dell'esilio è ben anche rappresentato nel diritto romano dallo *ius exilii*, che è l'espressione tecnica del diritto dei cittadini di abbandonare la propria cittadinanza: G. Agamben, *Politica dell'esilio*, in «Derive e approdi», 16, Napoli, Labirinto, 1998, pp. 25-27. L'asilo, quale istituzione giurisdizionalista di confino sorvegliato, sarebbe in tal senso il luogo esemplare dei poteri esercitati dallo Stato moderno, spazio circoscritto dove si regolano per alcuni sudditi diritti e doveri d'eccezione e di premessa a un nuovo ordine sociale.

¹ Si veda *Status Vicentiae Ecclesiae Sacrae Concilii Congregationi Renuntiatus* (Archivio Segreto Vaticano, Congregazione del concilio, Visita ad Limina-Vicentia), in *La visita pastorale di Giuseppe Maria Peruzzi nella diocesi di Vicenza: 1819-1825*, a cura di G. Mantese e E. Reato, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1972, pp. 571-575, in particolare p. 574. S'intendeva così istituito ciò che prima apparteneva al grande ospizio dei poveri, sebbene questa comunemente fosse chiamata Casa di ricovero e di industria. Il grande ospizio, ovvero l'Ospedale grande degli infermi e dei poveri, sito nella piazza del Duomo, era stato il più importante della città e affidato in passato alla fraglia dei battuti, poi detta anche dei Negroni, quindi dal 1738 assoggettata ai revisori. I ricoverati furono trasferiti nel 1775 nei locali dell'ex monastero di San Bartolomeo, grazie alla fusione nell'Ospedale dei centri di ricovero sparsi per la città (San Lazzaro, San Bovo, Santi Ambrogio e Bellino, Santi Pietro e Paolo e la Pia Opera di carità). Una definitiva sistemazione fu trovata soltanto durante il governo austriaco, in seguito al bando generale della questua del 1817, quando i trasgressori furono raccolti insieme ai semplici invalidi nel nuovo stabile civile dedicato al magnate vicentino Ottavio Trento, già istituito negli anni del governo italo, allora, date le difficoltà, solo per quelli che come invalidi ne avevano diritto. La Casa, di cui tratta il presente articolo, si trovava a San Pietro, fuori dal centro cittadino, nata dal programma di riforma della beneficenza con l'intento d'arginare la pubblica questua, coniugando ricovero e lavoro. Sul precetto politico, F. Bortoluzzi, *Il precetto politico nelle provincie venete (1813-1850)*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 271-289.

munifici, altrimenti chiamati benefattori. Le case erano state fondate con l'idea di voler concentrare i luoghi di asilo e di soccorso su tutto il territorio, con il programma di somministrare il ricovero notturno e il lavoro a tutti quelli che, caduti in stato di assoluta indigenza, si erano ridotti a mendicare per le strade. Formalmente e in base alla dottrina questi erano stati suddivisi in due categorie di mendicanti: i questuanti validi, ossia quelli che, pur abili al lavoro, mancavano di un'occupazione, e gli invalidi, che lo erano per incapacità o vecchiaia². Gli storici considerano generalmente come primi modelli di casa di lavoro la nota *Rasphuis*, fondata in Olanda nel 1596, e inoltre le *Bridenwells* e le *Workhouses* create in Inghilterra durante il secolo xvi³. Contestualmente pure Venezia, come alcune città della Terraferma sottoposte al suo dominio, aveva conosciuto esempi di accentramento dei mendicanti e dei bisognosi, i quali potevano chiedere ricovero negli Ospedali grandi o maggiori. Tuttavia per quanto riguarda la situazione veneta, gli ospedali mancarono d'alcune caratteristiche d'universalità e di necessità, tanto che mai arrivarono a soppiantare del tutto la rete degli ospizi, dispersi per la città, più angusti e d'origine medievale⁴. Per tale ragione non andrebbero confusi con quei modelli che furono ispirati da un programma di generale riforma della beneficenza, come appunto lo furono i *dépôts de mendicité* francesi o le *Arbeitshäuser* prussiane e austriache, regolate per altro dal precetto al lavoro⁵.

² Sui mendicanti validi e invalidi gli studi storici si sono soffermati, evidenziando in particolare sia le origini della dottrina in ambito canonico che le successive riforme pubbliche d'età moderna. La polemica era stata avviata da Guillaume de Saint-Amour, in seguito scomunicato, contrario allo stile di vita dei nuovi ordini mendicanti basato sulla pratica della questua e contrario a ogni forma di *dominium*, cui replicarono fra Bonaventura e Tommaso d'Aquino, N. Bériou, *Introduction*, in *Économie et religion: l'expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle)*, a cura di N. Bériou e J. Chiffolleau, Lyon, Presse Universitaire de Lyon, 2009, pp. 7-22. Su de Saint-Amour, M.M. Dufeuil, *Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire parisienne: 1250-1259*, Paris, Picard, 1972. I primi tentativi di organizzare l'assistenza centralizzata furono avviati nel secolo xvi attraverso il regolamento della città di Ypres, tuttavia i pareri degli storici intorno alle origini sono discordi. I riferimenti e una traduzione del regolamento del Senato di Ypres si trovano in F. Baroncelli e G. Assereto, *Sulla povertà. Idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Genova-Ivrea, Herodote, 1983, pp. 44-50 e nota 18.

³ V. Panzani, *L'assistenza religiosa in carcere. 2.3 La Rasphuis di Amsterdam, 2.4 Bridenwells e Workhouses*, www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/panzani/index.

⁴ Una documentazione esauriente per il caso veneziano è stata raccolta, basandosi su dati quantitativi, da F. Semi, *Gli ospizi di Venezia*, Venezia, Helvetica, 1983.

⁵ Riguardo ai *dépôts* francesi, e per una bibliografia retrospettiva, si veda J. Godeschot, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, pp. 441, 545, 706-708. La Convenzione, in seguito alla legge del 24 vendemmiaio anno

Nelle province venete i primi stabilimenti di ricovero e di lavoro sorsero proprio durante il periodo italoico, attuando un esteso programma di riforma della carità che, seppure atteso, durante il corso dell'ultimo secolo della Serenissima non giunse mai a compimento. Fu allo zenit dell'impero napoleonico, nel 1806, che i decreti del Regno ordinarono la vendita a pubblica asta dei beni legati alla beneficenza, l'incameramento dei beni della Chiesa e la soppressione degli ordini mendicanti; mentre gli ultimi critici anni, che condussero alla disfatta militare, videro accelerare i preparativi volti a predisporre nelle principali città venete dei luoghi più idonei ad attivare, in tutta la sua estensione, la repressione della pubblica questua e il divieto della carità privata. Il programma di riforma fu ripreso ed esteso solo durante i primi anni della dominazione austriaca, attraverso il «bando della pubblica questua», annunciato a Venezia dal patriarca Maria Milesi con una pastorale del 14 febbraio 1817, diretta ai possidenti e ai commercianti⁶.

Spregiativamente nominati «accattoni», le espressioni di sospetto a loro dirette erano sostenute da alcune considerazioni sulla natura pigra e inoperosa dei poveri indigenti, i quali invece di cercare lavoro fingevano e simulavano invalidità e miseria (*faux-semblants*) e, inoltre, contrapponendosi ai veri poveri ne approfittavano al loro posto. Dietro questa considerazione si disponeva, in maniera «definitiva», il divieto a tutti i poveri e bisognosi del Regno

11 (15 ottobre 1794), che proibiva la pubblica questua, aveva stabilito delle *maisons de répression* in ogni capoluogo di dipartimento; a quanto pare la legge rimase però inapplicata. Sotto il Direttorio gli *ateliers de charité* furono generalizzati dietro decreto del 5 luglio 1808, ma l'autore precisa come non riuscirono ad essere attivati in maniera sistematica. Per una ricca bibliografia sulle *Arbeitshäuser* austriache e la disciplina religiosa si rimanda a quella indicata in E. Saurer, *Dieci anni di studi austriaci di storia della criminalità e del diritto penale*, in «Quaderni storici», 49, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 217-225, mentre per l'istituzione e i progetti della casa di lavoro a Milano, tra la Lombardia austriaca e napoleonica, si rimanda a G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: casa di correzione, casa del capitano di giustizia, casa di forza e casa di lavoro volontario (detto poi d'industria)*, in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, a cura di M.L. Berti e D. Bigazzi, 2 voll., Milano, F. Angeli, 1996, pp. 407-457.

⁶ Le misure napoleoniche furono in parte inattuata, mancando del consenso interno necessario, condizionato tra l'altro dagli esiti della guerra e dal tramonto del progetto napoleonico. La riforma della beneficenza fu conservata e restaurata dagli austriaci, i quali riuscirono in tempo di pace ad attivare gli stabilimenti di lavoro e di ricovero attraverso la messa al bando della questua e grazie alla complicità delle gerarchie ecclesiastiche e del patriarca di Venezia, *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'imperial regio governo delle provincie venete*, Venezia, Andreola, 1817, vol. iv, pt. 1, pp. 69-76 [pastorale] e pp. 314-326 [bando]. Motivato da un'etica filantropica e dalla corrente mercantilista, il bando sviluppava alcune ragioni del divieto sotto il profilo morale e dell'utilità pubblica, tema che sarebbe stato approfondito solo in seguito nell'etica del lavoro con il pensiero di K. Marx e M. Heidegger.

di chiedere l'elemosina e di applicarsi a qualche lavoro, in ragione della conservazione della moralità e dell'utilità pubblica⁷.

Le ragioni dell'attuazione di uno stabilimento civico e universale erano maturate a fronte di una generale situazione di disordine pubblico, aggravata da fattori contingenti al secolo XVIII, quali la crisi del commercio nel settore tessile e l'abbandono delle campagne venete da parte di molti contadini che allora si trovarono colpiti dalle cattive condizioni in cui versava l'agricoltura⁸. A Vicenza folle d'indigenti si erano perciò riversate in campagna e nei centri abitati. In città assumevano l'*habitus* del mendicante, sperando di ottenere soccorso e di trovare asilo negli ospizi, affollandosi in tal modo nello spettacolo pubblico fatto di miseria e di disordine; come d'altronde sarà ricordato alcuni decenni dopo da monsignor

⁷ Alcuni provvedimenti del secolo XVI avevano già vietato di questuare in Vicenza, combinandosi ugualmente con alcune misure concernenti l'espulsione degli stranieri, attraverso la riforma della politica dei sussidi che, allora, otteneva i suoi fondi dai prestiti al Monte dei pegni e dalle imposte. La creazione dell'Ospedale per mendicanti di San Valentino (1575) e le misure prese contro la crisi del 1589-91 fanno infatti riflettere su alcune soluzioni comuni alle due epoche: distribuzione pubblica e centralizzata delle elemosine («presidenti ai poveri»), espulsione dei poveri non presenti nelle liste parrocchiali, reclusione dei senzatetto, perlustrazioni urbane dei pubblici ufficiali («esploratori») al fine di applicare il divieto della pubblica questua. G. Mometto, *Per una storia della popolazione in età moderna*, in *Storia di Vicenza*, III/1. *L'Età della Repubblica Veneta*, a cura di F. Barbieri e P. Preto, Vicenza, Neri Pozza, 1989, pp. 1-27. Tuttavia, a differenza delle misure di centralizzazione successive, la riforma ebbe carattere limitato, non investendo i luoghi sacri come gli ospizi, o altri asili, di origine e formazione medievale e moderna, che invece in età napoleonica si vollero concentrare e quindi sopprimere attraverso l'incameramento dei beni ecclesiastici, rendendo dunque l'intervento prefettizio sulla giurisdizione ecclesiastica fondamentale. Sull'Ospedale a Vicenza, D. Bortolan, *Un asilo di mendicanti a Vicenza nel secolo 16*, Vicenza, Tip. San Giuseppe, 1897.

⁸ La decadenza economica della Terraferma fu inoltre aggravata dalla forte pressione demografica caratteristica del Settecento, cui si erano sommati fattori di crisi economica veneziana ereditata dal secolo precedente, A. Zanini, *L'economia veneta del Seicento. Oltre il paradigma della "crisi generale"*, in *La popolazione nel Seicento*, Atti del convegno di studi, Firenze, 28-29 novembre 1996, Bologna, CLUEB, 1999, pp. 473-502. A proposito delle proteste dei mendicanti, l'abate Antonio Serafino De Luca (1775-1858) ricordava nel 1824 che allora, «sopravvenuta la penuria universal dei lavori, tanti operai tessitori fatti miseri e tapini, vidersi tutti a mendicare astretti e quindi assediare a torme e case e strade e chiese inseguendoci, premendoci, assediandoci e insultandoci, eziandio maceri e rifiniti, pezzenti, cascanti o tali anche infingitisi», S.A. De Luca, *Orazione detta nei funerali solenni degli istitutori e benefattori del pio luogo di ricovero e di industria nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vicenza dal reverendissimo [...] parroco di Santo Stefano*, Vicenza, Paroni, 1824, p. 5. Per le informazioni sulla produzione serica laniera (prevalentemente arti e botteghe) e sui tumulti nel vicentino: S. Ciriacono, *Protoindustria, lavoro a domicilio e sviluppo economico nelle campagne venete in epoca moderna*, in «Quaderni storici», 52, Bologna, il Mulino, 1983, pp. 57-80; Id., *Échecs et réussites de la protoindustrialisation en Vénétie: le cas du haute Vicentin (XVIII-XIX siècle)*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 32, Paris, Press Universitaire de France, 1985, pp. 311-323; sulla quiete pubblica si veda inoltre F. Meneghetti Casarin, *Il turbamento della pubblica quiete e tranquillità*, in *Storia di Vicenza*, III/1. *L'Età della Repubblica Veneta*, cit., pp. 335-351, in particolare p. 350.

Smiderle durante la celebrazione del 1838 in ricordo dei benefattori, orazione che si svolse proprio nella chiesa di San Pietro, attinente allo stabilimento di ricovero Trento:

Il tappino per tal guisa sovvenuto, abbandonato, derelitto nel pelago di tutte amarezze, riparavasi nel leppo delle caverne o in osceno cancello, e protraendo nel chiasso a tante ore la notte, valeasi del misero frutto delle umiliazioni a sopire ed affogar, come che fosse nel vino o nel fango, de sensuali dilette i suoi affanni. E fosse ciò solo che assai delle volte [presa] la maschera d'indigenza, discorrendo dovunque, gridavasi miseria e con voci piagnucolose chiedendo di sovvenimento il passeggiere, uccellavalo ed esca ne traevane alle sue male concupiscenze. I fanciulli medesimi [...] addottrinati da genitori perversi nella simulazione e nell'arte felicissima del chiedere [erano] con insolente audacia e rotti a mal fare⁹.

Una crisi che a Vicenza era resa ancora più grave dalla situazione d'instabilità politico-militare seguita alla caduta della Serenissima, cui si continuò a porre freno, almeno per quanto riguarda il territorio berico, con le tradizionali forme di controllo della popolazione. Per quanto rigorosi, infatti, gli ordini ripetuti e le proclamazioni di arresto e d'espulsione dalla città riversavano il problema nelle campagne circostanti, e quelle volte che le misure erano effettivamente osservate rispondevano all'emergenza con un palliativo che aveva un effetto temporaneo, se non addirittura apparente¹⁰. Il bando esprimeva in questo senso non solo una svolta storica dell'idea di *caritas*, ma era stato inoltre concepito dietro un progetto di sostanziale demolizione del passato impianto d'assistenza e con l'intento di controllare le manifestazioni di passione popolare¹¹; espressioni che, se non sorvegliate, potevano influire sull'opi-

⁹ P.A. Smiderle, *Orazione detta nella chiesa parrocchiale di San Pietro il giorno 12 maggio 1838 anniversario delle esequie solenni ai fondatori e benefattori della pia casa di ricovero e d'industria in Vicenza da P.A. Smiderle dottore in sacra teologia cameriere segreto di S.S. Gregorio papa XVI etc.*, Vicenza, Tremechin, 1838, pp. 8-9.

¹⁰ Rapporto della prefettura provvisoria del Bacchiglione al presidio di governo (17 ottobre 1815), ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157.

¹¹ Sulla cosiddetta «carità legale» e le critiche agli stabilimenti si veda innanzitutto l'opera di F.M.L. Naville, *De la charité légale, des ses effets, des ses causes et spécialement des maisons de travail et de la proscription de la mendicité*, 2 voll., Paris-Saint-Petersburg, Dufart-Hauer, 1836. Per Roma importante fu il ruolo di de Gérando come ministro per gli Affari interni nell'opera di riforma della beneficenza pubblica, C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 106-111, e M. Piccialuti Caprioli, *Istituzioni napoleoniche a Roma: i «depôt de mendicité», in Roma negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814: rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, a cura di P. Boutry-F. Pitocco-C.M.

nione del popolo e che senz'altro costituivano un forte rischio di disordine pubblico. Il dispositivo era inoltre volto a contrastare la tradizionale pietà popolare, dimostrando di voler accentrare e dirigere pubblicamente un settore d'assistenza quale la beneficenza, fin da allora amministrato dalle confraternite e dalle congregazioni religiose¹². Il governo aveva per questo ritenuto di dover bandire entro un perimetro – spazio fisico e ben definito, chiamato eloquentemente casa – gli indigeni bisognosi di ricovero, spezzando così i legami personali e di solidarietà con il resto della comunità e, non meno, per poterli avere sotto stretta e diretta sorveglianza.

La concentrazione dei mendicanti locali e il loro allontanamento dalla variegata massa d'indigenti permise allora di attuare con maggiore efficacia e rigore quelle misure d'identificazione e di espulsione di quanti ancora rimanevano ignoti o estranei alle viste dei soccorsi cittadini. Si rafforzavano in tal modo i vincoli di appartenenza delle popolazioni locali al proprio territorio d'origine, dietro l'ideale che alimentando una sorta di «salariato di beneficenza», si potessero formare sudditi operosi e di buona fede cristiana, rigenerati tramite l'educazione al lavoro e ai precetti di religione. Nel concreto lo stabilimento sembrava invece essere raffigurato, a distanza di anni, da un quadro quantomeno non idilliaco, la cui natura finiva per dipendere dalle misure adottate¹³; simile piuttosto agli altri istituti correzionali o di lavoro forzato, quando era mal governato tendeva ad assumere l'aspetto di tana per poveri miserabili e abbandonati¹⁴.

Travaglini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, pp. 85-119. In particolare per gli aspetti teorici della riforma amministrativa, P. Napoli, *Naissance de la police modern: pouvoir, norme, société*, Paris, La Découverte, 2003, pp. 372 ss. Per Vicenza si veda in particolare anche Matteo Osboli, direttore dell'ospedale, che propose una curiosa riforma, M. Osboli, *Della pubblica beneficenza*, 3 voll., Vicenza, Longo, 1844.

¹² L'intervento pubblico tese a estendersi a una serie di compiti nel settore della beneficenza che permisero allo Stato di affermare il controllo sulla Chiesa, ponendo la propria tutela nella distribuzione dei soccorsi pubblici. Un processo che, contemporaneamente alla disgregazione della società tradizionale (cettuale e corporativa), permise di obbligare settori della società ai pubblici doveri, E. Bressan, *Eliminazione del controllo religioso sull'assistenza e creazione delle Congregazioni di carità in epoca napoleonica*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia: dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. Zamagni, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 441 ss.

¹³ Questi provvedimenti, infatti, caratterizzano fortemente l'istituzione di ricovero, come si potrà notare dall'esempio processuale riportato in seguito. Rappresenta, infatti, la situazione d'eccezione dell'agire della polizia: è particolare e locale, manca dei caratteri di generalità e di necessità della legge, incontra il diritto quando è questione di proporzionare pena e crimine. Su questi aspetti dell'agire della polizia si veda P. Napoli, *Mesure de police. Une approche historique-conceptuelle à l'âge moderne*, in «Tracés», 20, 2011, pp. 151-173.

¹⁴ Per i dibattiti che si accesero durante la terza dominazione austriaca, si veda G.B. Clementi, *Delle odierne condizioni dei pii istituti in Vicenza cenni*, Vicenza, Paroni, 1862; G.

CONCENTRAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL SACRO:
LE ITALICHE CONGREGAZIONI DI CARITÀ

La riforma della beneficenza fu avviata proprio nel periodo napoleonico attraverso un organo d'amministrazione che prese il nome di Congregazione di carità, istituito per ogni dipartimento veneto, sul modello dei *bureaux de bienfaisance* rivoluzionari, durante il 1806-1807¹⁵. Le congregazioni rappresentavano la direzione centrale cui facevano capo tutti gli ospedali, i luoghi pii e ogni altro fondo di pubblica beneficenza, secondo un sistema censitario che non esautorava l'autorità del vescovo. La loro istituzione comportò l'incameramento nel demanio pubblico dei beni immobili dei luoghi pii, sottratti alla gestione esclusiva delle istituzioni ecclesiastiche di beneficenza, che da allora furono posti sotto il controllo di un ente pubblico e di emanazione statale, con lo scopo di regolare la politica di soccorso e l'edilizia civile di ogni comune. Il nuovo assetto istituzionale permise di attuare in maniera più estesa e verticale quel concentramento di corporazioni e confraternite, che le riforme lombarde sulla beneficenza pubblica avevano già in parte avviato su scala locale. L'allora ministro dell'Interno Pancaldi, infatti, nell'ambito del riordino della contabilità nazionale della Repubblica cisalpina, aveva badato a dettare nuove norme alla commissaria della contabilità nazionale, prevedendo già nel 1801 di affidare interamente ogni corporazione agli amministratori municipali e dipartimentali, disponendo l'esercizio dell'attività tutoria del prefetto e la loro concentrazione su base comunale¹⁶.

Pasetti, *Sulla reale condizione del pio ricovero e casa di lavoro in Vicenza osservazioni in risposta etc.*, Vicenza, Paroni, 1862 e G.B. Clementi, *Appendice ai cenni intorno alle odierne condizioni de pii istituti in Vicenza*, Vicenza, Paroni, 1862.

¹⁵ La commissione era stata incaricata nel 1806 della riforma degli ospedali e della beneficenza a Venezia e le spese furono affidate al comune, *Nomina d'una commissione incaricata di riunire e regolare in una sola amministrazione tutti i redditi degli ospedali eretti in Venezia*, 10 novembre 1806, n. 219 (*Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, Reale Stamperia, 1806, pt. 3, pp. 1157 e 1807, pt. 1, pp. 180-181). Nel 1807 prese il nome di Congregazione di carità e fu composta dal prefetto, dal patriarca, dal presidente della corte d'appello, dal podestà e da altri dieci membri che rappresentavano la classe dei commercianti e degli uomini di legge, *Decreto riguardante l'amministrazione degli spedali ed altri stabilimenti di beneficenza pubblica in Venezia*, 18 giugno 1807, n. 104 (*Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, Reale Stamperia, 1807, pt. 1, pp. 308-312). La loro istituzione fu estesa agli altri dipartimenti veneti, *Decreto sull'amministrazione generale di pubblica beneficenza*, 5 settembre 1807, n. 154 (*ibid.*, pt. 2, pp. 468-475).

¹⁶ Le *Istruzioni per l'economica amministrazione di qualsivoglia corporazione*, trasmesse il 25 termidoro dell'anno ix (13 agosto 1801), rappresentavano la piena applicazione della *Legge sull'organizzazione e sulle funzioni de corpi amministrativi* del 15 fruttidoro anno vi (1 settembre 1798), *Raccolta degli editti, proclami avvisi ec., pubblicati in Milano*, Pulini al Bocchetto e

In rispetto alla nuova politica concordataria le competenze sugli enti ecclesiastici erano state poi unificate presso la II sezione del ministero per il Culto e affidate dal 1803 a una commissione mista di laici e di ecclesiastici, avviando così il programma del vicepresidente Francesco Melzi d'Eril volto al «restauro» della beneficenza pubblica¹⁷. La congregazione, quale prosecuzione di quest'ultimo organo collegiale, costituì perciò a pieno titolo i consigli amministrativi preesistenti dei singoli istituti, che persero autonomia, salvo per l'amministrazione della contabilità interna, la quale era mantenuta distinta e spedita in conti preventivi e consuntivi al ministero per il Culto.

Per ciò che riguarda invece la situazione del passaggio degli Stati veneti, l'antico impianto di assistenza si presentava, all'epoca degli accordi della Pace di Presburgo¹⁸, sostanzialmente conservato, e dovette essere rimaneggiato in ragione della cessione e unificazione al Regno d'Italia¹⁹. Il decreto del luglio 1806 relativo alla riunificazione delle corporazioni religiose rese esecutive le disposizioni sull'organizzazione del clero, permettendo l'espropriazione di

Bolzano in Santa Margherita, 1798, vol. xv, pp. 102-111, si veda E. Bressan, *Povertà e assistenza in Lombardia nell'età napoleonica*, Milano, Cariplo-Laterza, 1985, p. 15 e p. 301 nota 50. La municipalità si era attribuita poteri su questa materia, sia con l'intento di sottrarli alle amministrazioni tradizionali ed ecclesiastiche, sia con l'idea, poi fallita, di democratizzare il sistema. Bressan, *Eliminazione del controllo religioso*, cit., p. 442.

¹⁷ La prammatica, estesa a tutto il territorio, ordinava a ogni stabilimento di beneficenza di presentare un bilancio annuale alla rispettiva municipalità, trasmesso con «opportune osservazioni» al prefetto e quindi con «convenienti avvertenze» al ministro del Culto. La commissione era responsabile dell'affitto dei fondi dell'istituto concessi in uso tramite un'asta pubblica, mentre il ministero assumeva le competenze sopra tutto un articolato sistema di beneficenza che s'intendeva riformare, *Decreto portante il regolamento provvisorio per l'amministrazione e tutela de beni addetti a istituti di religione o di beneficenza*, 3 agosto 1803, n. 63 (*Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana*, Milano, Reale stamperia, 1803, pp. 172-176). Durante la Repubblica italiana il «restauro» appariva dalle parole di Bovara come una volontà da un lato di uniformare un'amministrazione rimasta ancora molto varia, dall'altro di chiudere con le riforme del triennio democratico cisalpino, rendendo decisivo il ruolo del governo attraverso il controllo esercitato dai prefetti sopra l'influenza – ritenuta dispotica – dei rappresentanti comunali, Bressan, *Eliminazione del controllo religioso*, cit., p. 443. Carl Ludwig von Haller avrebbe commentato in seguito come l'origine di tutti gli errori rivoluzionari degli illuministi stava nel dare l'impressione che ogni forma di associazione dovesse imitare la *societas civilis* dei Romani, N. Bond, *La société civile et ses expression en Allemagne*, in *La société civile organisée aux XIXe et XXe siècles: perspectives allemandes et françaises*, Villeneuve d'Ascq, Septentrion, 2010, p. 45.

¹⁸ In data 26 dicembre 1805.

¹⁹ I cosiddetti «Stati veneti» furono conferiti ai marescialli e ministri di Napoleone a titolo di feudi e riorganizzati in dodici ducati mentre Eugenio di Beauharnais, re d'Italia, otteneva i diritti reali su Venezia in qualità di principe, *Decreto che unisce al Regno d'Italia gli stati veneti e crea in esso dodici Ducati gran feudi dell'impero francese*, 30 marzo 1806, n. 34 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1806, pt. 1, pp. 280-284).

alcuni beni ecclesiastici che, in ragione del loro sgombero, potero-
no essere messi a pubblica asta²⁰. I provvedimenti che istituivano
le congregazioni rivelarono poi le intenzioni autoritarie e di verti-
ce della riforma, evidenziando le connessioni fra amministrazione
pubblica della beneficenza e tutela dell'ordine²¹. Per prima cosa
erano stati previsti quattro circondari stabiliti *ad hoc* che divideva-
no il regno in aree, affidate alle visite degli ispettori generali
di pubblica beneficenza²². In seguito le competenze in materia di
assistenza erano passate dal ministero per il Culto, occupato all'e-
poca dal giansenista e giurisdizionalista Giovanni Bovara (1802-12),
al ministero dell'Interno a Milano²³.

La congregazione di Vicenza fu anch'essa articolata in tre sezio-
ni: «sugli ospedali», «sugli ospizi, i ricoveri e i brefotrofi», e infine
«sugli enti elemosinieri». Era presieduta dal prefetto e dal suo vice,
mentre fuori dal capoluogo vicentino era presieduta dal podestà o
dal sindaco e dal parroco. A Vicenza erano membri di diritto quin-
di il vescovo, il veneziano Marco Zaguri²⁴ e il prefetto Pio Magenta²⁵
oltre al presidente della corte di appello. Erano infine integra-
ti da una terna di membri cooptati su proposta del ministero per
il Culto fra proprietari, commercianti e legali, ma che in buona
parte rappresentavano gli amministratori dei luoghi pii²⁶. Con la

²⁰ *Decreto riguardante le corporazioni religiose ne dipartimenti veneti riuniti al Regno*, 28 luglio 1806, n. 160 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1806, pt. 2, pp. 809-820). Alla tabella A e B sono indicati i conventi riuniti e conservati della I classe, alla C i conventi conservati della II classe e alla D la riunione dei conventi mendicanti.

²¹ Bressan, *Povertà e assistenza*, cit., pp. 16-17.

²² I quattro ispettori-consiglieri di Stato avevano carica biennale e costituivano l'amministrazione generale di pubblica beneficenza, riunita in consiglio presso il ministero per il Culto. Tenevano corrispondenza, inoltre, con i prefetti dipartimentali per la sorveglianza degli stabilimenti: *Decreto per l'amministrazione generale di pubblica beneficenza*, 5 settembre 1807, n. 154 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1807, pt. 2, pp. 468-475, in part. pp. 469-471). Il secondo circondario veneto fu affidato al consigliere Carlotti e comprendeva i dipartimenti: Adriatico (provincia di Venezia), Brenta (Padova), Bacchiglione (Vicenza), Tagliamento (Treviso), Piave (Belluno), Passariano (Udine) e Istria (Capodistria-Rovigno), *Decreto di S.A.I. il principe viceré che nomina i quattro ispettori generali di pubblica beneficenza*, 8 settembre 1807, n. 156 e *Decreto di S.A.I. il principe viceré che varia i circondari degli ispettori generali di pubblica beneficenza*, 12 agosto 1808, n. 252 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1807, pt. 2, pp. 477-478 e 1808, pt. 2, pp. 673-674).

²³ *Decreto con cui si determina che gli oggetti di beneficenza pubblica passino nelle attribuzioni del ministro dell'interno*, 21 dicembre 1807, n. 279 (*ibid.*, pt. 3, pp. 1229-1230).

²⁴ E. Reato, *Un vescovo di Vicenza tra riforme e rivoluzioni: Pietro Marco Zaguri: 1738, 1785-1810*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1991.

²⁵ *Nomina del signor Magenta in prefetto del dipartimento del Bacchiglione*, 19 luglio 1806, n. 131 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1806, pt. 2, p. 776).

²⁶ Erano nominati membri della congregazione di carità del Bacchiglione: il mercante Giovanni Antonio Savi, amministratore delle Zitelle e degli Ospedali degli infermi e del

nuova amministrazione tutti gli istituti pii furono diretti da un unico centro, il quale, avviando un sistema economico regolare e uniforme, si preoccupava di dare medesimo impulso nonostante la natura varia delle organizzazioni di beneficenza²⁷. Inoltre gli stabilimenti fecero riferimento a un'unica cassa, mentre le singole amministrazioni continuavano a tenere i registri separati²⁸. Una novità, dunque, quella dell'obbligo dei registri che intendeva trasformare l'antico metodo d'amministrazione delle confraternite fin dalle sue pratiche ove, infatti, la gestione dei beni avveniva grazie all'opera gratuita dei membri e senza obbligatorietà nel tenere il protocollo delle attività e dei poveri soccorsi²⁹.

La riorganizzazione dei beni, esasperata dalle politiche di nazionalizzazione e di utilità pubblica, culminò nella soppressione del 25 aprile 1810 di tutti gli stabilimenti, corporazioni, congregazioni oltre che di ogni associazione religiosa, che erano da ritenere ormai incompatibili con le ragioni di pubblica utilità³⁰. Alla soppressione

soccorso, i mercanti Antonio Trissino e Girolamo Milan, amministratori dei due ospedali, il mercante Nicolò Lugo, amministratore dei due Ospedali del soccorso e del soccorsetto, Giovanni Ettore Squanzi, amministratore dell'Orfanotrofo della Misericordia e di San Valentino, Carl'Antonio Fontanella, amministratore insieme a Lodovico Bonini della Congregazione delle Zitelle e dell'Ospedale degli infermi e, insieme a Girolamo Pajello, dell'Ospedale degli infermi (cit. sopra). Erano, inoltre, membri senza ufficio, Girolamo Girolini e Giacomo Torneri (quest'ultimo promosso prefetto provvisorio al passaggio degli austriaci) e i due legali, Lorenzo Lorenzoni e Francesco Testa, *Nomina de membri delle congregazioni di carità in vari dipartimenti del Regno*, 19 ottobre 1807, n. 214 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1807, pt. 3, pp. 1101-1110, in part. pp. 1104-1105).

²⁷ P. Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza nella città e provincia di Venezia. Studii storico-economici-statistici*, Venezia, Naratovich, 1859, p. 320.

²⁸ L'obbligo di tenere i registri era stato stabilito dal piano per la regolare amministrazione, *Decreto che prescrive il modo di regolare l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza pubblica*, 25 novembre 1808 (*Bollettino delle leggi del Regno*, cit., 1808, pt. 2, pp. 949-962).

²⁹ L'antico metodo di amministrazione prevedeva l'opera gratuita dei confratelli, che sorvegliavano gli istituti in numero di tre, sette, dieci o anche più membri. Vi era chi aveva il compito di ispezionare l'economia degli stabilimenti (reggenti) e chi era addetto alla conservazione (conservatori); una suddivisione di compiti stabilita per mera ragione di ordine e senza valore gerarchico, perché tutti si prestavano a ogni compito. Ogni amministratore aveva il suo cancelliere, ma in generale non teneva protocollo, né particolari registri, né carteggi. Un economo teneva conto delle rendite con premio e privilegio fiscale di esborso. Quando si riteneva opportuno, si provvedeva l'istituto di un bidello. Solo l'Ospedale grande faceva eccezione, che per vastità di materia si serviva di un «quaderniere» e di un aggiunto. In un primo momento Vicenza sembrò essere stata risparmiata dalla riforma, ma in seguito si decise invece di attuarla, ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157. Bembo conferma come non fossero avvenuti cambiamenti sostanziali fino al periodo italoico, Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza*, cit., p. 318.

³⁰ Eccetto quei beni detti «reversibili», i quali sarebbero dovuti ritornare ai comuni (come stabilimenti civili, pubblici o privati), svolgendo, al pari delle istituzioni di educazione e d'istruzione, funzioni di pubblica utilità. La data è desunta da L. Forti, *Memorie delle otto*

seguirono alcune misure di politica nazionale, che furono estese a tutto il territorio: il divieto per i religiosi di indossare l'abito, il rinvio dei forestieri al proprio luogo di origine, l'attestato di residenza rilasciato dal vescovo funzionario, il rinvio degli ordini mendicanti al proprio luogo di nascita. Misure che caratterizzarono generalmente tutte le politiche regolate dal bando della mendicizia. Un apparato di norme che permise inoltre di rinchiudere e limitare gli spostamenti di una parte della popolazione tradizionalmente costituita da genti *ex patria* e da senza fissa dimora. Interdetti dal fare la questua e obbligati a lavorare nel proprio luogo di origine o patria nata, in assenza di lavoro, erano tenuti a rimanere nella propria provincia e in mancanza d'occupazione a recarsi presso lo stabilimento di ricovero e industria pubblica. In concomitanza a queste riforme si diede corso al bando generale della mendicizia, insieme agli articoli del codice penale italico che, fedele allo spirito della legislazione penale francese, consolidava l'idea che vagabondaggio e mendicizia costituivano un delitto, punito con la pena della detenzione da tre a sei mesi e con l'invio al lavoro presso le neoistituite case³¹.

Tali misure furono annunciate a Venezia dal prefetto Francesco Galvagna con un proclama del 16 novembre 1811, che compiacque il viceré per la maniera esemplare con cui furono espresse:

La beneficenza verso i miseri, ispirata dalla natura, comandata dalla religione, cessa di essere virtuosa se mal diretta e diviene sorgente di oziosità e di vizi. Non ha diritto a partecipare agli avanzi dell'altrui lavoro, se non colui che è reso per fatal sorte incapace a procurarsene col proprio; chi ad un pane guadagnato col sudor di fronte, preferisce la vita infingarda ed abietta dell'accattone, è indegno della compassione dei suoi simili ed è giusto che la società lo allontani dal suo corpo come membro inutile, o come dannoso lo sottoponga al rigor della legge³².

rimarchevoli epoche e di quanto successe nella regia città di Vicenza dall'anno 1795 al 1815, Vicenza, Paroni, 1846, p. 41.

³¹ Il bando fu attivo nel dipartimento dell'Adriatico dai primi di gennaio del 1812: *Decreto sul bando della mendicizia nel dipartimento dell'Adriatico*, 21 ottobre 1811, n. 251 (*Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, cit., 1811, pt. 2, pp. 1089-1090). Per i validi si aveva il locale di San Lorenzo in Venezia, mentre gli invalidi erano radunati negli ospizi di origine medievale in attesa di ricovero a San Lorenzo. Seguivano le misure di espulsione dei forestieri dal regno e dei nazionali che non appartenevano al dipartimento. La questua era punita con l'arresto e una pena secondo i termini del codice penale, *Decreto con cui viene approvata la traduzione del codice penale dell'Impero francese ed ordinato che lo stesso codice sia posto in attività nel Regno d'Italia*, 12 novembre 1810, n. 254 (*Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, cit., 1810, pt. 3, pp. 1003-1004).

³² Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza*, cit., p. 321. Galvagna durante la successiva dominazione austriaca ricoprì l'incarico di magistrato camerale delle province venete.

L'applicazione del complesso di norme in epoca napoleonica non fu però integrale e incontrò diverse problematiche fino all'instaurazione del Regno Lombardo-Veneto, dovute anche al fatto che non tutti i depositi erano stati istituiti come previsto per ogni dipartimento. A Venezia, per esempio, ebbero brevissima durata³³ e incominciarono a essere ritenute impossibili o eccessive, in ragione della miseria a cui venne spinta la città in seguito al blocco militare del 1813-14³⁴. A Vicenza, invece, solo l'arrivo delle armate austriache nel 1813 permise, seppur in maniera veramente limitata, l'accoglimento dei soli invalidi che ne avevano diritto entro il sito dell'ex monastero³⁵.

IL GOVERNATORE AUSTRIACO GOËSS E IL PIANO DEL PREFETTO
TORNIERI PER VICENZA

Passato l'interregno italoico, le congregazioni di carità furono dichiarate formalmente sciolte e tutti gli istituti di beneficenza furono resi indipendenti e dotati ciascuno di un amministratore particolare, che rispondeva alla congregazione provinciale, e di un direttore sotto le dipendenze dei delegati³⁶. Fu quindi separata l'ammi-

³³ La casa era riservata a chi, nato e domiciliato, non aveva lavoro o non aveva quanto bastava a vivere. Aperta il 2 gennaio 1812, dipese dalla congregazione di carità fino al gennaio 1817, poi dal governo che la riaprì il 19 marzo – grazie all'impegno del podestà Marco Molin – e che vi introdusse una sezione per il lavoro forzato. Fu infine riceduta al comune nel 1821, che ne assunse la direzione con la denominazione di «civica casa». L'istituto caduto in un «deplorabile decadimento» fu riorganizzato dalla congregazione municipale con il regolamento del 25 novembre 1853, P. Bembo, *Il comune di Venezia nel triennio 1860, 1861, 1862 relazione del podestà*, Venezia, Naratovich, 1863, pp. 130-138. Si veda inoltre Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza*, cit., pp. 297-312 e G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, 103 voll., Venezia, Tipografia emiliana, 1858, vol. xci, pp. 110-112.

³⁴ Blocco che si mantenne tra il 5 novembre 1813 e il 20 aprile 1814.

³⁵ Il 15 novembre 1813 ne erano stati infatti ricoverati non più di cento dei trecento stimati. Di questi all'incirca cento avevano diritti di sussidio domiciliare, mentre altri cento rimanevano evidentemente ancora per le strade insieme ai trecento validi non viziosi, ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157. La data la si desume da Forti, *Memorie*, cit., p. 53.

³⁶ Il principio del mutuo soccorso fra gli istituti «spinto all'esagerazione» condusse gli austriaci a ristabilire la separazione degli interessi di ogni istituto. Si affermò inoltre la massima che l'opera degli amministratori dovesse essere retribuita, C. Bressan, *I trovatelli e la chiusura delle ruote*, Padova, Fratelli Salmin, 1870, pp. 68-69. L'amministrazione della beneficenza si adeguava alle riforme passate, prevedendo un sistema intermedio tra la concentrazione napoleonica e il regime di separazione d'antan, C.I. Petitti di Roreto, *Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, 2 voll., Torino, G. Bocca, 1837, vol. II, pp. 112-114. Le congregazioni di carità provvisorie, confluite nelle commissioni di beneficenza, si sarebbero dovute occupare esclusivamente della loro «separazione» fino al loro

nistrazione delle sostanze dalla direzione degli oggetti disciplinari ed economici dei luoghi pii, quest'ultima in contatto con il governatore-presidente delle neoprovince venete³⁷. Per altro la loro scelta sarebbe stata importantissima, dichiarava lo stesso Francesco I, perché da essa dipendevano il «risorgimento» e la «conservazione» degli istituti³⁸. Gli stabilimenti di ricovero, a differenza degli altri istituti, erano stati diretti immediatamente dai prefetti provvisori, in attesa che potessero effettivamente essere presieduti dalle Commissioni generali di beneficenza che sarebbero state composte dal vescovo e dal podestà e presiedute dal delegato provinciale in luogo del prefetto, confermando la simbiosi precedente tra ordinamento civile ed ecclesiastico. Vedremo come il ruolo degli ufficiali governativi fosse cruciale nell'atto di passaggio alla nuova organizzazione di beneficenza, specie in questa fase di riordino della pubblica amministrazione.

A un paio di settimane dalla chiusura degli accordi del congresso di Vienna, il governatore Peter von Goëss aveva trasmesso ai prefetti e al governo di Udine le disposizioni generali relative al ricovero dei poveri e all'amministrazione della mendicizia pubblica, misure che prospettavano «un felice avvenire e [...] una conseguente diminuzione di persone prive d'ogni mezzo di sussistenza»³⁹. Si raccomandava ai funzionari di avere cura nella descrizione e nella misura quantitativa dello stato d'indigenza delle popolazioni, dato che vedevano nella statistica lo strumento privilegiato dell'attività amministrativa, ma non scartavano alcuni criteri morali di valutazione sulla quale si sarebbero dovuti basare i criteri di ammissione ai soccorsi. I prefetti, infatti, dovevano innanzitutto stilare un piano economico-disciplinare, in cui dovevano trattare sul modo di

effettivo scioglimento, Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza*, cit., p. 325. A Vicenza la nuova commissione di beneficenza fu attiva solo a partire dal 1° gennaio 1835: fino ad allora erano esistite dieci congregazioni in tutto il territorio berico.

³⁷ Il nuovo sistema ebbe il pregio di prevenire arbitri e prevaricazioni degli amministratori, rafforzando la loro dipendenza dall'autorità tutoria del delegato di governo. Era tuttavia eccessivo per le formalità e per le prove richieste per ottenere i soccorsi, con il risultato di accrescere le spese amministrative e di rallentare il procedimento degli affari, Bressan, *I trovatelli*, cit.

³⁸ *Istruzioni e norme provvisorie del governo veneto, comunicate con circolare della Congregazione centrale veneta 18 luglio 1821*, in *Dizionario della legislazione austriaca intorno la sanità pubblica continentale e la pubblica beneficenza, emanata nel territorio governativo delle province venete a tutto l'anno MDCCCXXXIX*, a cura di P. Beroaldi, 2 voll., Padova, A. Sicca, 1840-42, vol. II, pp. 444-448.

³⁹ ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 3209 [ex officio]. Le disposizioni del 27 giugno 1815 seguirono di poco la conclusione degli accordi, datata 9 giugno.

limitare il più possibile il numero della classe indigente, misure di polizia per cui gli indigeni sarebbero dovuti rimanere nella propria provincia di appartenenza, applicati a qualche occupazione e sotto l'attenta sorveglianza delle autorità locali. Se ne doveva calcolare il numero approssimativo, i provvedimenti attivi e occorrenti all'astensione della questua e l'obbligo di applicarsi a qualche lavoro. Si richiedeva, infine, di stendere un progetto in cui tutto doveva possibilmente essere calcolato, e che riguardava la predisposizione di una casa di lavoro semivolontario dotata di un regolamento. I soccorsi non dovevano però riguardare quei poveri che, pur ritenuti capaci di lavorare, non volevano occuparsi in qualche lavoro; scioperati da ritenere per lo più come «viziosi» e «immorali», tanto da non essere neppure meritevoli di essere menzionati nella categoria degli indigenti⁴⁰.

Il conte Andrea Tornieri, prefetto provvisorio della provincia berica, rispose al governatore sul piano di mendicità, ritenendola questione «assai spinosa e difficile», al punto che propose di estendere il bando alla sola Vicenza e non a tutta la sua provincia⁴¹, dove il numero elevatissimo dei poveri nel territorio rendeva di fatto impossibile trovare un luogo adeguato⁴². Nella sua relazione storica, il prefetto narrava come uno stabilimento fosse già stato istituito nel luogo del soppresso monastero delle benedettine di San Pietro in Piano, grazie alla donazione e poi al testamento *mor-*

⁴⁰ La riduzione del numero di indigenti si inseriva in un quadro di promozione industriale e commerciale di ogni dipartimento, seguiva principi mercantili, volti a promuovere la ricchezza e la prosperità dello Stato rendendo sempre attive le popolazioni indigene. Le riforme presero come modello di riferimento la situazione veronese, dove i risultati del bando erano apparsi convincenti. Nelle altre province il numero dei questuanti o elemosinieri, anziché diminuire, sembrava essere aumentato specie in campagna. L'attività dei prefetti doveva perciò essere diretta alla vigilanza dei mendicanti e adeguata alla loro condizione (estrazione, fortuna, disponibilità al lavoro e abilità fisica), all'impiego delle misure convenienti a contrastare la questua, a somministrare un'occupazione ai volontari e i mezzi di sussistenza agli incapaci e, finalmente, «di togliere l'abuso di veder i viziosi approfittare dei soccorsi pubblici e di destinarli piuttosto a precetto o ai lavori forzati quali renitenti all'obbligo di lavoro», ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 3209 [*ex officio*].

⁴¹ Il piano del prefetto di Vicenza si limitava inoltre alla sola categoria degli «invalidi» e dei «validi volontari». Prescindeva perciò dal piano congiunto per la casa di lavoro forzato, che avrebbe dovuto accogliere i «validi viziosi» o immorali in modo tale da prevenire eventuali disordini in città. Nei confronti dei viziosi però il prefetto consigliava il ricorso alle pratiche consuetudinarie di espulsione degli indesiderati dalla città, ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157.

⁴² Gli indigenti appartenenti alla sola Vicenza con i suoi borghi erano all'incirca seicento tra validi e invalidi, secondo le stime fatte dal prefetto sui registri comunali di polizia. La casa giunse ad accogliere al massimo settecento persone; ciò spiega il carattere limitato delle disposizioni generali per la provincia e il carattere eccezionale del nostro caso, ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157.

tis causa del suo benefattore, il nobile vicentino Ottavio Trento⁴³. Il progetto aveva però incontrato «irremovibili opposizioni» dall'allora ministro dell'Interno Pancaldi, il quale aveva insistito affinché si attivasse contemporaneamente sia la sezione d'industria sia quella di ricovero, quando invece i membri della congregazione si erano tenacemente opposti alle viste del prefetto, perseverando nella decisione di voler adibire il sito al solo ricovero e di voler rimandare l'attivazione della sezione dedicata al lavoro a un secondo momento. Opposizione che poteva esser stata motivata dal timore da parte del ceto commerciante e dei liberali, i quali consideravano gli stabilimenti d'industria come una possibile minaccia ai propri interessi, ritenendo l'intervento pubblico pericoloso e concorrenziale. Il prefetto provvisorio proponeva nel suo piano di non estendere l'area dei soccorsi oltre la città, prevedendo in ogni caso spese ingentissime per l'accoglimento di tutti gli indigenti della provincia. L'apertura dello stabilimento ai ricorrenti validi richiedeva che fossero allestiti i laboratori di lavorazione e tessitura di canapa, lana e seta per la fabbricazione di cordelle, cordami, calze o berretti; allestimenti che rimasero allora ancora allo stato incompiuto. Si proponeva quindi di affidare le spese di mantenimento degli «opifici» all'addizionale sui generi di consumo, imposta che gravava solo sui beni ritenuti estranei ai bisogni degli indigenti quali l'uva, il vino e la carne⁴⁴.

Dal regolamento annesso apprendiamo come nello stabilimento fossero raccolti, distinti per sesso, soltanto i poveri nati o domiciliati nei borghi vicentini e in città, in stato di assoluta indigen-

⁴³ Suor Elica, nobile nativa «alemanna», vi aveva fondato la regola di San Basilio (fine secolo v-inizio vi). La regola benedettina fu adottata solo all'inizio del secolo x, e nel 1499 le monache, dette «donne», furono poste sotto la gestione dei monaci di San Benedetto, F. Barbarano de Mironi, *Historia ecclesiastica della città, territorio e diocesi di Vicenza*, 6 voll., Vicenza, per Cristoforo Rosio, 1659, vol. III, pp. 4-5. L'ordine fu soppresso dal governo italico l'anno 1810, P.F. Kehr, *Italia pontificia: 7. Venetiae et Histria. Provincia aquilensis*, Turici, Weidmannos, 2001, p. 137. La donazione, fatta alla congregazione il 27 settembre 1810, era di lire italiane 430.305 e lire 32 mila per l'acquisto, dotazione e allestimento del locale; il testamento legato dell'8 maggio 1812 era invece di lire italiane 180.400. Il donatore Ottavio Trento (Vicenza, 20 gennaio 1729-8 maggio 1812) fu un veneto nobile uomo *de robe*, capitano a Bergamo, poi conte durante il governo veneto. Ottavio Trento è causa di una «rivolta delle biade» scoppiata tra il popolo bergamasco, causata da una presunta speculazione sui prezzi del sorgo, colpevole di aver ridotto alla fame la «povera gente», S. Rumor, *Il conte Ottavio Trento: ricordi e documenti nel primo centenario della sua morte*, Vicenza, S. Giuseppe, 1912 e C. Povolo, *Il processo a Ottavio Trento, cartina di tornasole dei conflitti sociali*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima*, vol. IV, *Il tempo della Serenissima: settecento, età del cambiamento*, a cura di M. Cattini e A. Romani, Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, 2006, pp. 249-295.

⁴⁴ ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157.

za e privi di malattie contagiose⁴⁵. Il prefetto, insieme ai due commissari del donatore, stabiliva l'assoluta incapacità al lavoro dei ricoverati⁴⁶, mentre, se l'invalidità era ritenuta anche solo parziale, si sarebbero dovuti occupare in qualche lavoro⁴⁷. Entrati nello stabile, avevano diritto a un nuovo vestiario, agli alimenti indispensabili e a un posto nel dormitorio comune⁴⁸. L'uscita era concessa soltanto durante i giorni festivi alle ore indicate dal direttore e dall'economista, che potevano esercitare il potere disciplinare d'interdire l'uscita agli inobbedienti⁴⁹. La direzione si occupava inoltre del generale disciplinamento degli opifici oltre a dispensare i premi sulla manodopera, presiedendo alla direzione delle scuole dei «maestri»⁵⁰. La disciplina morale spettava invece al sacerdote, che in particolare si occupava dei doveri di religione e della celebrazione delle orazioni comuni alla veglia e al vespro⁵¹. I maestri, invece, facevano ogni giorno l'appello e vigilavano sull'assiduità, sulla diligenza e sulla precisione del lavoro⁵². Il suono della campana indicava la chiamata al lavoro e la chiusura degli opifici, ai quali ci si doveva recare d'obbligo con mani e viso ben lavati⁵³. All'uscita degli «operai» un servizio d'ordine stava vigile a che non si formassero eventuali torme o attrupamenti per le strade. A coadiuvarli vi era un «portinaio», che stava all'ingresso a sorvegliare entrate e uscite, adempiendo anche alla funzione di spazzare le sale a fine lavoro⁵⁴. Ogni infrazione era denunciata alla direzione e ai commissari, i quali avevano al contempo il dovere di vigilare sull'andamento della casa almeno una volta il mese⁵⁵.

⁴⁵ *Regolamento per la casa d'industria e di ricovero*, cap. 1.1-3, in ASVe, Presidio di governo, 1818, b. 168, prot. 6157. Gli uomini e le donne erano tenuti in due stabilimenti diversi: il monastero di San Pietro era adibito al ricovero maschile, *Regolamento*, cit., cap. 1.5. Generalmente i minori venivano separati dai propri genitori e affidati come garzoni o impiegate nelle pulizie domestiche presso delle famiglie.

⁴⁶ *Regolamento*, cit., cap. 1.4.

⁴⁷ *Regolamento*, cit., cap. 1.7-8. La prescrizione al lavoro era prevista anche per chi non era assolutamente capace di levarsi dal proprio letto.

⁴⁸ *Regolamento*, cit., cap. 1.6. Il dormitorio era noto con il termine di «camerotto», sinonimo di prigione, come si evince dal caso processuale (vedi nota 64), *ad vocem*, in G. Baretta, *Grande dizionario italiano ed inglese*, Firenze, Cardinali, 1832, p. 77.

⁴⁹ *Regolamento*, cit., cap. 1.11.

⁵⁰ *Regolamento*, cit., capp. 2.18 e 2.28-29.

⁵¹ *Regolamento*, cit., cap. 2.19.

⁵² *Regolamento*, cit., cap. 2.21.

⁵³ *Regolamento*, cit., capp. 2.20 e 2.30.

⁵⁴ *Regolamento*, cit., cap. 2.10.

⁵⁵ *Regolamento*, cit., cap. 1.19.

L'amministrazione delle due sezioni era – in teoria – tenuta separata, cosicché fossero raccolti in classi distinte chi ricorreva per ottenere anche il ricovero notturno, da chi si recava semplicemente per obbedire al precetto di dedicarsi a qualche lavoro. Il significato della custodia oltre ad avere uno scopo deterrente svelava, attraverso il precetto del lavoro, la funzione economico-disciplinare dell'istituto, che era chiaramente quella di attuare una sorveglianza sopra due classi di individui, regolando il loro utile – si noti bene – secondo principi di equità e moderazione e impedendo di far concorrenza ai privati⁵⁶. Un binomio tra rigore disciplinare e moderazione economica, che certamente evidenzia come l'apparato politico curava certi equilibri di controllo economico, pensati per non compromettere l'ordine e per cercare di non avere contro il consenso cittadino.

DENTRO L'ASILO: LA QUERELA MARTELLO-MORETTI

Lo iato che separa la valutazione dei fatti storici dalla loro esposizione giuridica, così come nella ricostruzione giudiziaria, autorizza lo storico a non doversi sottomettere a certe rigidità proprie della disciplina penale. I fascicoli processuali, infatti, ricostruiscono necessariamente la scena seguendo la linearità binaria delle interrogazioni, e così pure la fase accusatoria – nella procedura austriaca, si ricorderà, svolta dalla stessa magistratura – sollecita sì risposte precise, ma che sono pertinenti alle sole domande del giudice. Questa particolare disciplina, pur riproducendo un'esposizione vera di fatti giuridici, circoscrive diverse questioni convergenti tutte in un unico verdetto, assolutorio o di condanna, che deve comportare una verità che per le ragioni stesse del processo non può che essere dogmatica. È evidente come l'analisi storiografica dei fatti, pur condividendo alcuni degli strumenti propri del giudice, non possa partecipare alla ricostruzione della medesima verità, poiché la storiografia propone piuttosto una descrizione fatta di concatenazioni e testimonianze che restano plausibili e controvertibili. Si tratta per lo storico di una ricerca di cause multiple che si evincono dalla responsabilità penale e interessano piuttosto le pressioni collettive, come appunto osservava recentemente Yan Thomas: «[C]e que le droit doit attribuer à un individu, en raison des règles propres à la responsabilité pénale, l'histoire le considère

⁵⁶ *Regolamento*, cit., cap. 1.34.

à l'intérieur d'un processus moins [...] déterminable, où des contraintes collectives pèsent sur les acteurs»⁵⁷.

Nel caso preso in analisi la querela, avviata dalla direzione della casa di Vicenza, riguarda un'accusa per «libidine contro natura», rivolta a Valentino Doglioni, iniziata con la denuncia⁵⁸ di due ricoverati: Antonio Martello detto Morte⁵⁹ e Santo Moretti⁶⁰; la vicenda si concluderà con un giudizio dubitativo, nonostante la concordanza delle deposizioni. I paragrafi del codice penale austriaco definivano all'epoca l'attitudine omofila con una pena piuttosto blanda, salvo per quei soli casi che interessavano «persone innocenti», accogliendo solo in parte la depenalizzazione formale compiuta nei codici penali francesi postrivoluzionari⁶¹. Di particolare interesse è anche il profilo morale del reato di seduzione, che riconnettendosi alla condanna biblica delle pratiche sodomitiche, secondo l'interpretazione del racconto di Sodoma come pure del

⁵⁷ Y. Thomas, *Vérité historique, vérité judiciaire*, in «Le Débat», 102, 1998, pp. 17-36. Precisa inoltre come i fatti giuridici sono necessariamente predeterminati dalla definizione di legge. Pertanto esistono soltanto e sono qualificati se sono pertinenti giuridicamente; mentre i fatti storici inglobano anche i giudizi di valore e non debbono necessariamente essere definiti aprioristicamente per essere tali.

⁵⁸ Moretti e Martello avevano invero «fatto doglianza» a Francesco Finossi, custode della casa di ricovero, il quale comunicò alla direzione: «Raggiungo da ultimo che alla doglianza fattami dal Moretto e dal Martello estesi rapporto alla direzione della casa di ricovero, la quale avrà fatta la denuncia a questo criminale giudizio», Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, XII, esame di F. Finossi del 10 ottobre 1832. Il processo è condotto dal giudice Nardini.

⁵⁹ «Mi chiamo Antonio Martello detto Morte, del fu Matteo, d'anni 19, nativo di Lonigo ed abitante in Vicenza, cattolico, calzolaio nella casa di ricovero, celibe, mai inquisito ed illetterato», ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, IV, esame di A. Martello detto Morte del 2 aprile 1832. Si noti che Antonio Martello figura come assolutamente privo di domicilio.

⁶⁰ «Mi chiamo e sono Sante Moretti del vivente Giovanni, d'anni 36 circa, nativo e domiciliato in Vicenza, sono il ciabbattino ed anche il fantino, [...] mai inquisito e cattolico». ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, IV, esame di S. Moretti (I) del 2 maggio 1832.

⁶¹ I §§ 113 e 114 del codice penale austriaco prevedevano il delitto di «libidine contro natura» sotto il capitolo XV riferito alla «perturbazione della religione», dove si configurava lo stupro con riferimento specifico agli atti omosessuali. La semplice «libidine» o l'«incesto» comportavano la pena da sei mesi a un anno, mentre la «seduzione alla libidine» di una persona affidata alla «cura od educazione» prevedeva una pena maggiore al carcere duro sino a cinque anni, così come il «ruffanesimo», che interessava la seduzione di una persona innocente (§§ 115, 116). Gli edittali della pena sono piuttosto bassi, se paragonati ad altri codici coevi; basti considerare il Regolamento gregoriano in vigore nello Stato della Chiesa che invece prescriveva la galera perpetua, ovvero la ergastolo. È interessante mettere a confronto questi articoli con quelli relativi alla «pubblica violenza», dove ad esempio il «rapimento di donna» era qualificato come reato maggiore (i §§ 80 e 81 punivano il ratto della «donna maritata», entro i limiti della pena dai cinque fino ai dieci anni), così come lo «stupro violento», che si riferiva unicamente alle donne «fuori di stato di far resistenza», prevedendo una pena identica e, in particolari casi, aggravanti maggiori (§§ 110 e 111), *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., pp. 40-41.

Diluvio universale, più che costituire un crimine fornirebbe le caratteristiche d'infamia dell'imputato e agevolerebbe la condanna, ma solo in presenza d'ulteriori violazioni al codice⁶². Non sarà inutile precisare come il giudice per le indagini non interpreti il fatto come violenza e come d'altronde il peso dell'ignominia giochi un forte ruolo sulla ricostruzione della prova testimoniale. In particolare, suo malgrado Santo stesso da presunta vittima assume nel corso del processo la fisionomia dell'infame. Una percezione della colpa che s'insinua nella costruzione del processo, suscitata dall'esito della perizia del medico, la quale non è in grado di determinare con precisione l'epoca dell'avvenuta corruzione.

D'altro canto il primo esame di Santo rivela uno scenario dove gli attori stessi della querela appaiono consapevoli della possibilità di ricostruire la prova dei fatti, tanto da riuscire a unirsi per esporre l'accaduto alla direzione e ad avviare il processo per querela⁶³:

dormiva il Martello, o erano tant'altri che ora non arricordo chi fossero; il Martello quando mi fu usato quel fatto, sentii che rideva, per il che sospettai che già egli già l'imaginasse cosa mi fosse successo. Io quindi in quella mattina lo rimproverai, perché mi avesse mandato a dormire con quell'individuo, al che egli mi rispose che voleva che pur io lo provassi; narrandomi che la notte precedente seco lui aveva sodomiticamente trattato, benché vi si fosse validamente opposto. Tutti da allora s'accordammo di portar querela dell'accaduto a quella direzione di ricovero, e seppi anche che dopo tali fatti, fu cacciato da quel pio luogo, mai più rientrandovi⁶⁴.

⁶² M. Rey, *Justice, police et sodomie à Paris*, in *Droit, Histoire et sexualité*, a cura di J. Poumarède e J.P. Royer, Lille, Université de Lille II, 1987, pp. 175-184. La categoria del delitto di libidine trovava applicazione anche nel «tentativo», come osservava il consigliere Nardini: «Non occorre la consumazione di un delitto per rendersene contabile, [è sufficiente] l'attentato ossia l'azione intrapresa che conduce alla consumazione», ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, LI, referato e sentenza del 26 luglio 1833.

⁶³ Più esattamente il fatto è riportato al custode dell'istituto, ma sorprende soprattutto come Antonio Martello si muova all'interno di questo scenario, fornendo elementi validi per la ricostruzione del fatto oltre a suggerire al compagno di riferire insieme l'accaduto alle autorità superiori.

⁶⁴ Santo specifica in un diverso esame che il Doglioni non lavorava alla casa di industria di San Pietro, ma che «a quel tempo in cui mi usò quel fatto lavorava in casa di Sante Pietro facendo delle fanelle delle calze ed altro, e sentii anche a dire per pubblica voce, che quell'individuo fosse posto a prigione, non so poi dove e perché», ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, IV, esame di S. Moretti (I) del 2 maggio 1832. Con riferimento al fatto precedente Antonio Martello depose su un atteggiamento simile da parte dell'imputato: «Non meno che fu due notti che dormivo nella casa di ricovero e per ciò non mi era stato peranco assegnato un letto stabile e neppure il compagno. Nella notte 24 al 25 marzo Domenico Suppelleto che è capo del dormitorio, mi ordinò di coricarmi nel letto di Valentino Doglioni. Dopo breve sonno, essendomi svegliato, il Doglioni mi venne appresso [...], ma io

Le informazioni richieste al delegato provinciale, volte ad avere maggiori lumi sulla condotta morale dei testimoni, servivano a verificare in particolare l'attendibilità della loro esposizione, mentre la replica dello stesso delegato Marcantonio Pasqualigo aveva fornito la garanzia sul valore delle loro parole, per cui non ci sarebbe stato motivo di dubitare se non per una loro debole inclinazione al lavoro. Inoltre il delegato insisteva proprio sulla scarsa attendibilità dell'imputato, chiaramente più «pericoloso e scostumato», già soggetto a precetto politico per titolo di «oziosità e violenza» e che, dopo esser stato cacciato da quel luogo, si era reso latitante, dimorando in un primo momento presso Rossetto (l'affitta letti «ai Servi» di Vicenza), per poi lasciar perdere le proprie tracce⁶⁵. La deposizione di Santo è quindi sollecitata a nuova verifica. Il giudice lo esamina una seconda volta, chiedendogli il motivo del suo ricovero per poi sapere se già in precedenza gli fosse stata attentata una simile violenza. La risposta non è altro che una secca evidenza che offre ulteriori motivi per dubitare della reputazione di Santo, ma che a noi fornisce le misure di una verità processuale che si muove entro un preciso contesto sociale: «Siccome io sono un miserabile così sono costretto a dormire ora in una ora nell'altra osteria e con molte persone che neppure conosco, ad opera d'individui che non so indicare, neppure ricordo»⁶⁶.

Non sorprende quindi come una relazione così dettagliata come quella di Domenico Zappelletto⁶⁷, sorvegliante della sala all'epoca

che mai aveva commesse simili brutalità lo ho ripulato ed egli ha tosto desistito sul progetto allorquando intesa ch'era risoluto di alzare la voce e svegliare il capo del camerotto. Nella sera appresso non ho più voluto coricarmi nel di lui letto e vi andò invece Sante Moretti, a cui pure tentò di usare sodomiticamente, ma come egli mi disse alla mattina non vi è riuscito perché lo ha ripulato sotto il pretesto di avere la rognà», ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, II, esame di A. Martello detto Morte del 2 maggio 1832.

⁶⁵ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, VII, Nota alla regia delegazione provinciale del 8 luglio 1832 e VIII, Riflessioni della medesima del 10 luglio 1832. Valentino Doglioni, in contravvenzione al precetto cui fu sottoposto, si allontanò da Vicenza senza lasciar traccia della sua destinazione. Il 30 novembre 1832 è finalmente posto agli arresti criminali dalla pretura urbana. Aveva con sé una scodella di legno con dentro ottantasei centesimi e un dado, sei carte da gioco e una scatola piccola di legno con un uovo di ottone (probabilmente un uovo in similoro usato per ingannare).

⁶⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, IV, Aggiunta all'esame di S. Moretti (I bis) del 6 ottobre 1832.

⁶⁷ «Mi chiamo Domenico Zappelletto, del fu Giuseppe, ho anni 31, nacqui in questa città ove ho il mio domicilio, celibe, faccio il mestiere di facchino, cattolico, illetterato, fui condannato per titolo di furto quattro volte da questo criminale giudizio e parecchie volte dalla giudicatura politica di questa città per contravvenzione al precetto politico», ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, XIII, esame di D. Zappelletto del 10 ottobre 1832.

del fatto e in grado di fornire elementi circostanziali precisi per avvalorare la versione dei querelanti oltre a invalidare la negativa dell'imputato, possa essere stata trascurata nel corso del processo. Domenico, che è inoltre malfamato per furto, indica nel suo esame un terzo testimone, che si rivelerà poco attendibile per la ricostruzione giuridica dei fatti:

Ricordo benissimo che in quella sala dormivano [...] il Martello, il Moretti ed il Doglioni. Dirò anzi di più, che una sera in quell'epoca dormivano in uno stesso letto il Doglioni ed il Martello ed ho sentito che s'ingiuriavano ed il Martello gridava che si discostasse da lui esso Doglioni. La mattina appresso avendo io sgridato il Martello perché avesse turbata la tranquillità nella sala [...]. Ricordo che in altra notte [...] il Doglioni dormendo nell'istesso letto con un uomo di anni 30 circa, che esercitava il mestiere di ciabattino, ho sentito ch'essi s'ingiuriavano avvicenda e menavano grande schiamazzo. Imposi loro silenzio e specialmente quando il Doglioni diceva all'altro ciabattino che si discostasse da lui perché aveva la rogna. La mattina dopo redarguii seriamente il Doglioni che il ciabattino. Ma questi si lagnò contro il Doglioni [...], io in allora non tardai di far rapporto al direttore della casa di ricovero. Aggiungo che quando m'indussi a denunciar tali atti scandalosi certo Bartolomeo Fochesato si querelò esso pure col Doglioni, dicendo che [...] anch'egli fu violentato dal Doglioni, che avealo svegliato [...]. Da ultimo dirò che quando nella mattina appresso il ciabattino si lagnò contro il Doglioni, osservai le mani di quello e vidi che non avea la rogna come diceva il Doglioni, per cui ritenni che questa fosse un pretesto per aggravare il ciabattino, che avea mossa la querela⁶⁸.

La deposizione di Bartolomeo Fochesato risulta, infatti, essere viziata dalla nota del delegato che informa il tribunale sulla sua condotta: dimesso dal servizio di guardia militare di polizia perché dedito all'ubriacatura, conduceva una vita perlopiù oziosa, scioperata e girovaga ed era stato tradotto sotto scorta a Vicenza, perché trovato incarcerato diverse volte e in altre province⁶⁹. L'imputato

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ «Sono Bartolomeo Fochesato, del fu Carlo, ho anni 35, nacqui e domicilio in questa città, celibe, faccio il mestiere di facchino, cattolico, so leggere e scrivere, mai inquisito. [...] Quanto al fatto che ho esposto dirò che alcuno non potrà farne testimonianza, dappoiché tutti dormivano nella casa, quando il Doglioni cercò di usare sodomiticamente con me ed anzi dirò che Domenico Zappelletto, che solo mi era vicino al letto in cui riposava col Doglioni, mi disse dappoi il racconto che gli ne feci di non essere accorto nemmeno quando diedi lo schiaffo al Doglioni». Aggiungendo, poi, l'elemento circostanziale del dono che gli avrebbe fatto in cambio d'una presunta richiesta di favore: «Dirò una sola circostanza che non avea presente. Poche ore prima che il Doglioni mi usasse quella violenza, essendomi accorto che non avea

poté avvalersi della rinuncia al confronto con Bartolomeo come gli era suggerito dal giudice, perché l'ex guardia si trovava «espatriato» ai lavori di fortificazione a Verona e pertanto poteva essere reputato come falso testimone. Il tribunale oltre a sospendere il processo per difetto di prove legali, salvo rimettere la disciplina dell'imputato alla pretura sopra un diverso fatto giuridico che prevedeva comunque una pena equipollente (una truffa di lieve entità e per gioco proibito), esprime la riserva di deliberare nei confronti di Santo Moretti per quello stesso titolo che lo aveva mosso a far petizione alle autorità superiori⁷⁰.

Per i casi di sodomia si tratta fondamentalmente, come osservava Michel Foucault, d'un principio d'isomorfismo tra relazione sociale e rapporto sessuale. In questo senso bisogna intendere come il rapporto sessuale sia percepito nello stesso modo che il rapporto tra il superiore e l'inferiore, chi domina e chi è dominato, chi ottiene la vittoria e chi è vinto. Le pratiche del piacere si riflettono attraverso le stesse categorie del campo delle rivalità e delle gerarchie sociali: analogie nella struttura agonistica, nelle opposizioni e nelle differenziazioni, nei valori rispettivi dei partner. Da questo si può comprendere come vi sia nel comportamento sessuale un ruolo che è intrinsecamente onorabile e che è valorizzato a pieno diritto: ciò consiste a essere attivo, a dominare e a esercitare anche la propria superiorità⁷¹. Alcune di queste considerazioni di valore si riflettono immancabilmente sul piano dell'ordine sociale e riguardano più precisamente lo status di chi è sottomesso, l'inferiorità della sua natura e la sua condizione, elementi che lo

scarpe, mi promise che quando sarebbe ritornato da suo figlio, che dimora in Schio, me ne avrebbe regalato un paio. Ed io argomento che mi promettesse quel dono, affinché accondiscendere così volessi più facilmente alle sue libidinose voglie», ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, xiv, esame di B. Fochesato del 12 ottobre 1832; xv-xvi, nota alla delegazione provinciale del 2 e 6 ottobre 1832; xvii, riscontro della delegazione provinciale del 13 ottobre 1832.

⁷⁰ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 290 (ex 92), 1833, fasc. 1362, XLVII. Confronto (costituito opposizionale) del 23 luglio 1833; e II, referato e sentenza del 26 luglio 1833, dove si spiega che non si è intrapreso il costituito opposizionale con l'ex guardia e che si mantengono su Santo le riserve, evidentemente politiche, giacché non si riscontrano ulteriori decisioni giudiziarie all'interno del fascicolo processuale (vedi sulla misura di polizia, Napoli, *Mesure de police*, cit.). Nonostante la concordanza delle deposizioni, la sentenza sospese il giudizio per difetto di prove legali, perché riferite a fatti separati. Tuttavia si osserva come, pur non rispondendo all'unità di tempo, la natura del delitto e il luogo fossero gli stessi e quindi come la motivazione della sentenza si servisse di un artificio legale per sospendere il giudizio e per sottoporre l'ordine delle cose alle misure straordinarie di polizia.

⁷¹ M. Foucault, *Histoire de la sexualité*, 2. *L'usage des plaisirs*, Paris, Gallimard, 1984, pp. 237-238.

L'ASILO DEI MISERABILI

definiscono nei termini di essere ignobile, di cattiva fama, vale a dire nella precisa figura storica di povero vergognoso. Per cui tutto ciò che può comportare un marchio d'inferiorità, di dominazione subita e di servitù accettata è altrimenti considerato come infamia e rappresenta il senso politico che assume la giustizia penale nella sua funzione di regolatore dei conflitti sociali.



ANDREA SAVIO

IL SACRO PROFANATO E L'EFFEMINATO IRRIVERENTE

La bestemmia vera è quella arrabbiata, che “tira giù” il soprannaturale, ed esprime un giudizio di fondo – rozzo ma indipendente – sul funzionamento del mondo.

Luigi Meneghello, *Libera nos a malo*

INTRODUZIONE

In questo saggio si intende far emergere come le comunità cittadine si difendessero da tutti coloro che mettevano in discussione alcuni valori condivisi. Il presente elaborato prende spunto dalla mia tesi di laurea, intitolata *Il reato di perturbazione della religione nel Codice penale austriaco (1815). Dalla teoria alla prassi*, nella quale sono stati analizzati i processi penali, originati soprattutto dalle denunce per bestemmie, che hanno interessato il Lombardo-Veneto e in particolare il vicentino negli anni quaranta dell'Ottocento¹. Le denunce e le testimonianze processuali per perturbazione della religione permettono di comprendere la mentalità dei singoli membri delle comunità e dei giudici che avevano il compito di valutarle nei procedimenti giudiziari².

¹ Sulla situazione del Veneto durante la dominazione austriaca, si vedano M. Meriggi, *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 207-245; E. Tonetti, *Governo austriaco e notabili sudditi. Congregazioni e municipi nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, Venezia, IVSLA, 1997; M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1998; F. Della Peruta, *Il Veneto nel Risorgimento fino al 1848*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 383-399; A. Zannini, *Vecchi poveri e nuovi borghesi*, in *Venezia e l'Austria*, cit., pp. 169-194; B. Mazohl-Wallnig, *Il Regno Lombardo-Veneto “provincia” dell'Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell'Italia unificata*, Atti del LIX congresso di storia del Risorgimento italiano, L'Aquila-Teramo, 28-31 ottobre 1998, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2000, pp. 97-111 e D. Laven, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

² Si sono indagate fonti giudiziarie presso l'Archivio di Stato di Vicenza, di Venezia e di Milano e, oltre ai processi austriaci, si sono considerate le relazioni delle visite pastorali, senza tralasciare sondaggi in alcuni archivi parrocchiali. La tesi magistrale è stata discussa

Alla fine del Settecento i governi illuminati continuarono a perseguire alcuni comportamenti che si riteneva incidessero negativamente sulla pubblica moralità, come ad esempio i reati di bestemmia e «irreligione», di opinione, di culto, di costume morale e sessuale³. Nel codice penale austriaco, emanato entro i confini di un impero non toccato direttamente dalla rivoluzione, si continuano a considerare reati alcuni comportamenti ritenuti offensivi della morale religiosa. Il delitto di perturbazione della religione, che più rifletteva questa concezione, era punito con una pena massima di dieci anni di carcere. In realtà, le condanne per i reati contro la religione furono spesso evitate nella prassi dei tribunali, soprattutto se non si accompagnavano ad altri comportamenti ritenuti socialmente e politicamente ben più pericolosi.

L'ORATORIO DEL DUOMO: INTERRUZIONE DI SACRA FUNZIONE

La chiesa, l'oratorio e le strade percorse durante le processioni rappresentavano luoghi sacri dove la collettività si ritrovava e si rafforzava al cospetto del sacro. Questi spazi venivano vissuti dunque con intensità soprattutto nei momenti di condivisione: un'occasione importante era certamente un rito di passaggio come il funerale. Durante la recita delle orazioni funebri, nella serata del 10 giugno 1841, in una chiesuola a ridosso della cattedrale di Vicenza, dai presenti fu udito un violento alterco che ebbe vasta eco nei giorni seguenti, e non solo in città. Tra le deposizioni che furono raccolte, la più densa per informazioni è quella di Antonio Pelizzari, un servitore, che fu testimone dell'avvenimento:

all'Università Ca' Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Storia, relatore prof. C. Povo (correlatori proff. G. Chiodi e G. Benvenuti), a.a. 2007-2008.

³ Prima fra tutti «l'idea del soggetto astratto e del cittadino perché il criminale diventi soltanto un imputato e poi reo che viola la legge. L'illuminismo scaverà in questo solco una differenza importante tra l'arbitrio punitivo e il diritto, tra il nemico e il trasgressore. Ma, per farlo (con altalenanti successi e insuccessi), dovrà guardare agli autori del reato come soggetti capaci di scelta tra l'obbedienza e la trasgressione, e dovrà considerare la condotta criminale come una volontà di scegliere il rischio della sanzione. Il messaggio kantiano, per cui persona è quel soggetto le cui azioni sono suscettibili di un'imputazione, spersonalizza i comportamenti e li rende valutabili sulla base di una loro scelta di comportamento: stare alle regole o trasgredirle rischiando la sanzione», E. Resta, *La secolarizzazione della colpa. Note sugli autori del reato*, in *Storia d'Italia*, Annali XII, *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, pp. 154-155. Si vedano anche G. De Leo, *Psicologia della responsabilità*, Roma-Bari, Laterza, 1996 e M. Sbriccoli, *Giustizia Criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205.

La chiesa era piena di gente ed io mi fermai subito dentro alla porta quando sentii un bisbiglio e un mormorio che fece per qualche istante cessare i sacerdoti dal proseguire le preghiere mortuarie, ed udita la voce d'uno di quei così detti ceroni che raccolgono la cera sotto le torce e che intesi esser certo Vicari a dir a un sacerdote, perché non teneva abbastanza la torcia come voleva: «che andasse a farsi chiavare con la sua serva». A questi indecenti esplosioni si mosse l'indignazione generale degli astanti, che dicevano: «cacciatelo fuori, cacciatelo fuori». So che egli [mi] stava vicino, lo afferrai, e lo trascinai fino fuori dei scalini dell'oratorio dicendogli che quello non era il luogo da fare indi sopraffazioni⁴.

Il luogo dove avviene la vicenda è l'Oratorio del Gonfalone, comunemente conosciuto come l'oratorio del Duomo, situato sulla piazza omonima, la cui entrata guarda direttamente sulla cattedrale: uno spazio che appartiene al cuore del *pomerium* del cattolicesimo vicentino. Dal Cinquecento la confraternita del Gonfalone aveva gestito l'oratorio e i più abbienti della nobiltà vicentina si erano associati elargendo somme di denaro e doni, facendone uno degli ambienti artistici più ricchi del suo genere nel Veneto⁵. Qui, durante l'affollato momento di raccoglimento della preghiera serale per un defunto, qualcuno prossimo al maestoso altare disturba le orazioni prendendosela violentemente con un sacerdote. Subito i fedeli e gli stessi sacerdoti si fermano sgomenti, anche perché non comprendono appieno l'accaduto: sospendono per qualche istante le sacre funzioni e riprendono solo dopo qualche minuto. Contemporaneamente, attraverso un velocissimo passaparola, si viene a sapere che un ragazzo appartenente al gruppo dei «ceroni», ovvero di coloro che raccolgono cera durante le celebrazioni, si è furiosamente scagliato contro un vecchio prete perché teneva il suo cero perfettamente perpendicolare al pavimento: il celebrante era concentrato nelle preghiere e non aveva tra le sue priorità l'inclinare la grossa candela. Forse l'età, o probabilmente la dimenticanza della consuetudine che vigeva tra sacerdoti e ceroni di piegare il candelone, aveva fatto scattare il giovane Antonio Vicari, che tra l'altro disse al prelado «che andasse a farsi chiavare con la sua serva» e aggiunse «vegna anche Cristo ghe cago sulla barba anca a

⁴ Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. ix, 17 giugno 1841, cc. 1r-1v, interrogatorio di Antonio Pelizzari. Sulla genesi del luogo sacro, si veda A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011, pp. 73-101.

⁵ *Vicenza. Ritratto di una città. Guida storico-artistica*, cit., pp. 308-309.

lu». Il pubblico presente esplode in urla di disapprovazione nei riguardi del giovane e ordina di cacciarlo fuori spingendolo forzatamente. Il servitore, che fino a quel momento ha compreso ben poco perché situato in una posizione sfavorevole, ovvero la soglia dell'oratorio che non domina la scena, si trova improvvisamente dinnanzi il giovane impertinente e lo afferra per trascinarlo fuori. In piazza Duomo la tensione sembra scemata: ne è prova che il cerone, per ringraziare il servitore di averlo salvato da un linciaggio sicuro, lo vuole baciare. Successivamente il servitore Antonio Pelizzari depone che quello è «il baccio di Giuda» perché di lì a poco, finite le funzioni e mentre se ne torna a casa, viene assalito dal Vicari e da un altro che egli ha chiamato. L'assalito riesce a fuggire quasi subito grazie alla rapidità nei movimenti e a una spinta che lo allontana dagli aggressori⁶.

Secondo altre testimonianze il Vicari, tra l'altare dell'oratorio e la piazza, bisticcia prima con un altro sacerdote e poi, nella zona degli scalini all'esterno della chiesa, comincia a insultare altri fedeli, che, come il Pelizzari, si chiedono cosa sia accaduto⁷.

L'atteggiamento di insofferenza da parte del protagonista generò incidenti e disordini. Le motivazioni delle imprecazioni furono

⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. ix, 17 giugno 1841, cc. 2r-2v, interrogatorio di Antonio Pelizzari: «Il Vicari [...] mi chiese scusa e volle darmi un baccio, al quale io contestai, ma il suo fu il baccio di Giuda, perché poco dopo tempo dopo, mentre io mi avviava per la mia strada, giusto dirimpetto ai Rastrelli del Casino, [egli] diede un fischio richiamando un altro mascalzone della sua razza, di cui ignoro nome e cognome, e venutimi tutti due vicini, il Vicari mi afferrò all'improvviso per un braccio, dandomi uno schiaffo, ed io presolo attraverso la sua continua spinta me lo allontanai gettandolo a terra, il suo compagno mi venne allora addosso, ma io fui lesto a dargli una spinta gettandolo attraverso al muro del casino». Su questi luoghi, si veda Bortolan e Lampertico, *Dei nomi delle contrade nella città di Vicenza*, cit. Sulla categoria dei ceroni, si veda G.G. Galli, *Vagabondi per forza. Oziosità e accattonaggio nel Comasco dalla restaurazione all'unità*, in «Il Risorgimento», xxxii, 2, 1980, pp. 151-175.

⁷ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. x, interrogatorio di Davide Maselli, 17 giugno 1841, c. 1v: «[dopo il frastuono cagionato da un uomo] vidi venir cacciato dalla linea dei sacerdoti uno de que' che raccolgono la cera, e che chiamasi per Vicari, questi vicino che fu alla porta della chiesa fu redarguito da un altro sacerdote di cui ignoro il nome e cognome, al quale il Vicari rispose che andasse dove era andata la maschera l'altro giorno e proruppe entro la chiesa nelle bestemmie "Corpo dell'ostia, corpo della melonara". So che ero vicino a mia moglie e dissi alla stessa a bassa voce "guarda che grinta"; *ibid.*, pz. xxvi, interrogatorio di Giovanni Gonzato, beccaio, 2 luglio 1841, cc. 1r-1v: «"Corpo del sacramento, della Madonna" e facendo uno schiamazzo così forte per cui il parroco fu costretto ad interrompere per pochi istanti le pacci mortuarie. Tutti lo eccitarono a far silenzio. [...] Il Vicari incallito a rispondere ad alta voce che "andassimo a farsi chiavare"; *ibid.*, pz. xxviii, interrogatorio di Antonio Vicari, 7 luglio 1841, c. 1v: testimonianza che qualcuno gli disse: «Figura porca d'un soldato de merda».



Veduta della piazza del Duomo, con la Cattedrale sulla sinistra e l'Oratorio del Gonfalone sulla destra, acquaforte di Cristoforo Dall'Acqua (seconda metà secolo XVIII), Biblioteca Civica Bertoliana, Riv. Ved. 17.

mosse dall'interesse personale e i ripetuti oltraggi oltrepassarono i limiti suscitando la pronta reazione di coloro che, imbarazzati, li avevano subiti. Le ritualità giovanili e le intemperanze che solitamente le accompagnavano sembrano in questo caso eccedere i consueti limiti, manifestandosi nell'atteggiamento aggressivo di un giovane, il quale, evidentemente, si sentiva legittimato nel suo comportamento. Infatti questo atteggiamento di critica, seppur con un minor grado di violenza, era abbastanza diffuso tra i raccoglitori di cera cittadini⁸.

Nel contesto vicentino degli anni quaranta dell'Ottocento si contano una decina di denunce per bestemmie in prossimità di un luogo sacro: ad esempio tra la canonica e la parrocchiale di Fusine,

⁸ Sui ceroni e sul loro comportamento molesto, malamente tollerato durante i funerali, si vedano P. Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata*, Trieste, Lint, 1973, vol. II, p. 34: vi è un accenno a una «processione [...], co' ceroni, contrasti de' portatori delle torce ed altre cose in tal funzione». Non rare sono comunque a Venezia le «dispute e dissidi sui proventi dei funerali» tra i preti e, come scrive Molmenti nel tomo II dedicato alla storia di Venezia nella vita privata, tra essi «sorgevano non di rado dispute intorno alla divisione delle cere, così da dare più tardi origine a trattati intorno all'ardua questione». Si veda anche B. Over, *Per la gloria di Dio: solistische Kirchenmusik an den venezianischen Ospedali im 18. Jahrhundert*, Bonn, Orpheus, 1998, p. 425.

una frazione del comune di Posina nell'alta valle dell'Astico ai confini con il Trentino, un gruppo di giovani, la sera di domenica 24 aprile 1842, cominciò a rivoltarsi contro il sacerdote. Come ebbe modo di rilevare la deputazione comunale di Posina, erano ricomparsi «disordini che davano un tempo forte pensiero», costituiti da violenti bagordi, strani riti giovanili, che si pensava appartenessero al passato. Il gruppo di giovani iniziò la serata facendo baldoria nelle osterie, per poi dirigersi di fronte alla canonica dell'arciprete, e quindi di fronte alla parrocchiale, per pronunziare audacemente una serie di bestemmie⁹.

Il 3 ottobre 1841 a Castelgomberto, nella valle dell'Agno, durante l'annuale processione della Beata Vergine del Rosario, veniva trasportata su di una carretta l'immagine di Maria sorretta da quattro uomini. Il corteo dei fedeli doveva seguire un percorso ben definito, cioè uscire dalla porta maggiore della chiesa, fare il giro di un podere e ritornare all'interno della chiesa. Era stabilito che i quattro individui che dovevano portare l'immagine fossero estratti a sorte. Quell'anno i quattro prescelti non erano graditi ad alcuni abitanti della comunità. In momenti simbolici come questo potevano emergere fratture profondissime¹⁰. Nel caso di Castelgomberto il disappunto per la scelta dei portatori emerge appena la processione esce dalla porta della chiesa. Alcuni giovani cominciano a bisbigliare rumorosamente e a urtare violentemente gli individui vicini alla carretta che sorregge l'immagine mariana. All'arrivo nel cortile, i giovani, irrequieti e molesti, smettono di bisbigliare e cominciano a parlare con i quattro portatori; tra i sussurri alcuni fedeli sentono espressioni irriverenti e poi tutto si conclude prima di rientrare in chiesa. La processione rischia di essere interrotta, ma il timore di provvedimenti ben più severi da

⁹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 728 (ex 517), 1842, fasc. 1656/330, *Perturbata religione e pubblica violenza in danno di Giuseppe Dal Maso nella notte 24 aprile 1842 in Posina contro Giuseppe Bagattin, Angelo Zambon, Giovanni Maraschin di Giovanni, Giovanni Maraschin di Girolamo, Giuseppe Maraschin e Francesco Bagattin di Posina*. Sui turpiloqui di fronte alla canonica in Polesine, si veda M. Fincardi, *Trasformazioni dell'ambiente rurale e secolarizzazione nella Bassa Padana*, Milano, UNICOPLI, 2001, pp. 42-47. Sulla blasfemia, si vedano i lavori di L. W. Levy, *Treason against God: a history of the offense of blasphemy*, New York, Schocken books, 1981; A. Cabantous e E. Rauth, *Blasphemy: impious speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century*, New York, Columbia University Press, 2003 e F. Loetz, *Dealings with God: from blasphemers in early modern Zurich to a cultural history of religiousness*, London, Ashgate Publishing limited, 2009.

¹⁰ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 739 (ex 527), 1842, fasc. 187/44, *Sopra perturbata religione ad opera di Eusebio Mazzagio ed altri di Castelgomberto e due altri di Cereda*, referato di preliminare investigazione, c. 1r.

parte delle autorità civili e religiose obbliga i fedeli a continuare sommessamente la celebrazione. L'azione condotta da gruppi giovanili appartenenti a comunità diverse (o più solitamente a contrade limitrofe diverse) suggerisce l'esistenza di regole consuetudinarie di cui, tuttavia, non è facile cogliere nessi e funzioni.

Supplendo alla carenza della macchina amministrativa, i pastori d'anime si posero, inoltre, a contatto con la realtà dell'anagrafe (compilazione dei registri di stato civile), del fisco (raccolta di alcuni dati erariali), della scuola, degli ospedali, della giustizia (stesura di certificati di moralità) e del settore sanitario perché per conto dello Stato dovevano sostenere i programmi contro le malattie endemiche¹¹. Vescovi e parroci cominciarono in quei decenni centrali dell'Ottocento a tenere in considerazione i mutamenti del costume e della politica, come la diffusione dei rapporti capitalistici nelle campagne e l'insediamento dei primi nuclei industriali: furono definite linee pastorali e forme rituali e devozionali adeguate a controbattere i mutamenti. Gli ecclesiastici che erano messi in discussione si lamentavano spesso dell'assenza e dell'inefficienza dei controlli da parte della polizia e delle deputazioni; ne sono testimonianza le numerose richieste vescovili alle autorità politiche centrali:

Se il vizio fosse più rigorosamente punito, se ai rei dato non fosse il facile mezzo di evadere il rigor delle leggi; col negar semplicemente la verità, altrimenti comprovata dei loro delitti; *se le politiche autorità più attentamente sorvegliassero sulla fedele osservanza degli esistenti Regolamenti intorno la santificazione delle feste, i bestemmiatori, la disciplina dei digiuni e delle Vigilie* [nell'originale, sottolineato dal vescovo]; se punito fosse davvero quello sfrenato libertinaggio che non rispetta l'onore delle Vergini, e profana la santità dei talami¹² [...].

¹¹ F. Agostini, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia, Marsilio, 2002, in particolare pp. 294-304; C. Stefani, *Manuale per i mm. rr. arcipreti e parrochi contenente le leggi sovrane, le auliche e le vicereali risoluzioni, i decreti, i regolamenti, le istruzioni relative alle incombenze che furono loro appoggiate per ciò che riguarda l'amministrazione dello Stato*, Padova, coi tipi del Seminario, 1839, vol. 1, pp. 574-687: circolari 22 novembre 1818 (regolamento scolastico), 1 febbraio 1824 e 23 gennaio 1827 (compiti dei curati di campagna di istruire i giovani), 13 giugno 1831 e 25 ottobre 1832 (trasferimento di un prete insegnante), 1 marzo 1833 (idoneità dei parroci di insegnare a scuola), 18 aprile 1834 (mansioni e competenze dei parroci nelle scuole elementari) e 27 dicembre 1834 (nomina dei catechisti).

¹² Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Presidio di Governo, 1830-1834, b. 564, r. 1/13, *Corrispondenza riservata tra i vescovi del Veneto e il Governatore*, c. 1r.

Non erano rare neppure le interruzioni delle funzioni da parte di persone alterate forse dalla pazzia, dal vino e dalla malnutrizione, forse dagli effetti nefasti della pellagra. Nelle dichiarazioni dei testimoni si coglie la percezione di un qualcosa che appariva fortemente scandaloso ai contemporanei. Sempre nella valle dell'Agno, precisamente a Valdagno, un tale Clemente Ponza, durante le funzioni della Via Crucis della fine di luglio, prende il crocifisso in mano e comincia a bestemmiare. Ancora nella chiesa parrocchiale di Valdagno, nella solennità della Pentecoste del 1840, mentre si canta il vespro, si sente verso la porta maggiore un forte bisbiglio che aumenta progressivamente¹³. Il tumulto è causato da Giovanni Maria Zoso che, alzandosi, mostra il cappello e agita in aria una bacchetta, conquistando l'attenzione da parte di tutti i presenti. I fedeli con i sacerdoti vogliono obbligarlo a smettere con questi atteggiamenti, ma non riuscendovi lo prendono per le braccia e lo cacciano fuori dalla chiesa.

Oltre ai pazzi, anche i mariti gelosi potevano dimostrare di essere individui inclini alle trasgressioni, come nel caso dell'interruzione della funzione religiosa a Malo in Val Leogra: un marito entra in chiesa e comincia a insultare e a maltrattare una fedele che si sta confessando ritenendola sua moglie, e che si rivela poi essere invece la cognata¹⁴. Don Angelo Marchesini, rettore della chiesa di San Bernardino di Malo, palesò di essere impreparato ad affrontare l'evento, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico che da quello religioso: gran parte dei curati erano spesso incapaci di mediare tali intemperanze, nonostante conoscessero i loro fedeli. I parroci interpretavano quelle situazioni come un attacco al loro ruolo sacro all'interno della società, specie per l'influenza negativa che queste figure esercitavano sui giovani. Non c'è dunque da stupirsi se alcuni sacerdoti avevano individuato nel delitto di perturbata religione un buon appiglio per porre rimedio alla delicata situazione che vivevano nelle comunità.

I comportamenti trasgressivi manifestati nelle processioni e nelle feste in genere erano spesso la messa in atto di una ritualità dissacrante da parte di giovani che perseguivano l'obiettivo di difendere certi valori della comunità che secondo loro erano a

¹³ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 741 (ex 529), 1842, fasc. 3016/550, *Perturbazione di religione ad incolpazione di Giovanni Maria Zoso di Valdagno*, referato di preliminare investigazione, c. 1r.

¹⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 683 (ex 477), 1841, fasc. 1286/320, *Denunciata perturbazione della religione imputato Sidra Rubini*, referato di preliminare investigazione, c. 1r.

rischio, inscenando apertamente il dissenso con particolari azioni a suon di bestemmie e spintoni. Quando i giovani interrompevano le funzioni, talvolta i fedeli non si indignavano. In un secondo momento si cercavano spiegazioni al comportamento giovanile. La comunità riteneva sostanzialmente legittime le loro azioni disturbatrici; tuttavia sarebbe imprudente cogliere in questi atteggiamenti solamente l'esistenza di un degrado sociale o di una ribellione individuale.

Spesso i processi istruiti per perturbata religione o per altro delitto morale e sessuale evidenziano conflitti interni alla comunità e il tentativo di ripristinare valori che le autorità locali sentivano minacciati. La perturbazione della religione durante i momenti comunitari (le feste, le processioni, i funerali) può quindi spiegarsi non solamente con l'improvviso sussulto di pazzia o di frustrazione individuale (anche se in certi casi questi caratteri sono evidenti), ma anche con la premeditazione. In un certo senso i processi istruiti per il reato di perturbazione della religione rivelano lo sforzo delle autorità secolari e religiose di salvaguardare spazi individuali e familiari minacciati dalle intemperanze dei gruppi, per lo più giovanili, volti a conservare i valori tradizionali.

Un punto fondamentale per la definizione del delitto si esplicita nel paragrafo 108, «se colla perturbazione della religione venne dato pubblico scandalo»: infatti si volevano colpire tutti gli atteggiamenti ingiuriosi che dovevano evitarsi nelle piazze, nelle chiese e soprattutto nelle osterie. In teoria, quindi, se uno bestemmiava tra le mura domestiche non dava pubblico scandalo e quindi il reato non sussisteva. In realtà il crimine era considerato dalle autorità preposte parimenti «tanto in casa che nelle osterie senza riguardo al numero delle persone presenti»¹⁵. È stato osservato come la modernità del codice penale austriaco e della sua attuazione non si doveva collocare nell'ampliamento delle prerogative dello Stato ma nel suo ritiro, non in un'accresciuta efficienza repressiva, ma nella rinuncia a reprimere, non nell'espansione dei poteri pubblici, ma nei limiti che a questi dovevano porsi per ampliare la società civile e le libertà individuali. Il reato di perturbazione della religione, quantomeno sul piano formale, non sembrava rispecchiare questo principio, anche perché agevolava ogni forma di intromissione esterna nella sfera privata dell'individuo.

¹⁵ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 672, 1845, fasc. 4102/892, *Perturbamento della religione imputato Antonio Musati*, referato di preliminare investigazione, c. 1r.

L'EFFEMINATO: SESSUALITÀ ANTISISTEMA?

Ad Antonio Vicari erano attribuiti tratti fortemente effeminati; si diceva altresì che egli frequentasse continuamente alcuni dei suoi amici «scioperanti»: già nella prima descrizione, dopo il suo fermo, la polizia lo ritrae

soldato della leva del corrente anno lasciato con permesso illimitato a Vicenza sua patria [...] costui sebbene scevro da pregiudizi politico-criminali è designato dalla politica autorità per un giovane vizioso dedito alle osterie, effeminato, e di carattere violento, ed è uno di que' scioperanti, così detti Ceroni, i quali nelle processioni, e nei funerali vanno a raccogliere le scolatzie delle torcie, attaccando rissa fra loro per prendersi il posto, ed ingiuriando persino entro le chiese li stessi sacerdoti, se non tengono abbassate le torcie, onde raccogliere maggior quantità di cera¹⁶.

Nel comportamento violento del Vicari non è da sottovalutare la motivazione economica della rivendita di cera, che poteva fruttargli il sostentamento alimentare anche per più giorni, perché il suo lavoro di facchino era saltuario e il suo status era di indigenza.

Da subito il carattere per lo più effeminato del protagonista venne messo in relazione con un temperamento estremamente violento; le guardie militari lo definirono un «mascalzone», ma senza aver ricevuto in precedenza alcuna segnalazione sul soggetto. In altri casi analoghi, e soprattutto per gli incensurati, la polizia moderava i giudizi e le valutazioni personali: è da ipotizzare che nell'episodio del Vicari la sua qualifica poco mascolina abbia influito sulla condanna morale. Infatti, le ripetute testimonianze sui suoi atteggiamenti sono sintetizzate nel referato finale (il documento che preparava il voto del consesso giudicante), nel quale il giudice relatore insistette sulla descrizione del giovane vizioso «effeminato e di violento carattere»¹⁷. Se da un lato le forze dell'ordine potevano

¹⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. xxxix, 11 giugno 1841, c. 1r. Relativamente agli scioperanti ribelli – soprattutto per fame – si vedano P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi: proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2011 e R. Derosas, *Strutture di classe e lotte sociali nel Polesine preunitario*, in «Studi storici», xviii, 1, 1977, pp. 61-90. Sul ruolo della polizia, si veda M. Bellabarba, *Storie di polizia e di famiglie nel Trentino della Restaurazione*, in *Famiglia e religione in Europa in età moderna. Studi in onore di Silvana Seidel Menchi*, a cura di G. Ciappelli-S. Luzzi-M. Rospocher, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011, pp. 277-289.

¹⁷ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata*

considerare un'attenuante una certa condotta effeminata del giovane, dall'altro il grave scandalo che aveva inscenato andava doverosamente punito. Sembra che Antonio Vicari non fosse nuovo né alla messa in discussione dei valori comunitari, né agli atteggiamenti prevaricatori nei confronti dei sacerdoti: infatti del suo gruppo di ceroni, noto per accompagnare i funerali con scherni e lazzi, fu l'unico membro a essere soggetto alle restrizioni di polizia.

Già a partire dal Settecento, nel Nord-Europa, il modello pederastico classico cambiò a favore di quello denominato della «trasformazione di genere, secondo il quale uno dei partner rinuncia al genere di solito associato al sesso anatomico e assume il ruolo, l'abbigliamento, il modo di muoversi e di presentarsi del sesso opposto»¹⁸. Nel contesto europeo si rileva che, rispetto ai sodomiti che li avevano preceduti, i maschi effeminati erano una minoranza d'élite (diffusi tra gli artisti e i soldati).

L'atteggiamento blasfemo da parte dell'effeminato o dell'omosessuale era assimilabile per lo più a quello di figure che si erano poste fuori dalla società ordinaria, come le prostitute, donne accusate spesso di reati che implicavano una forte messa in discussione dell'onore individuale e comunitario. In tal senso l'atteggiamento blasfemo si può giustificare con una vera e propria inversione del ruolo di genere: la donna che assumeva comportamenti tipicamente maschili poteva manifestare condotte che rientravano nel reato

Religione contro Antonio Vicari di Vicenza, pz. XLVIII, referato finale. Sulla presunta criminalità impulsiva dell'omosessuale nell'Ottocento, si veda A. Tamassia, *L'inversione dell'istinto sessuale come causa di impulsività criminosa*, Padova, Tipografia G.B. Randi, 1906.

¹⁸ D. Sonenschein, *Homosexuality as a Subject of Anthropological Inquiry*, in «Anthropological Quarterly», 39, 2, 1966, pp. 73-82; si vedano inoltre R. Trumbach, *Gender and the Homosexual Role in Modern Western Culture: the 18th and 19th centuries compared*, in *Homosexuality, which Homosexuality?*, a cura di D. Altman, London, An Dekker-Schorer, 1989, pp. 149-169; L. Schettini, *Il gioco delle parti. Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento*, Firenze, Le Monnier, 2011; M. Seymour, *Contesting Masculinity in Post-Unification Italy: the murder of Captain Giovanni Fadda*, in «Gender & History», 25, 2, 2013, pp. 252-269 e, recentemente, M. Barbagli, *Storia di Caterina che per ott'anni vestì abiti da uomo*, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 147-148: «Nel rapporto fra due uomini, uno di essi era effeminato, in quello fra due donne una era mascolina. Vi era una crescente tendenza all'endogamia sessuale, nel senso che coloro che rinunciavano al proprio genere per quello opposto avevano rapporti erotici prevalentemente o esclusivamente con persone dello stesso sesso. A differenza dei sodomiti, che li avevano preceduti, questi uomini effeminati erano numericamente una minoranza. A Londra, erano chiamati *mollies* e si rivolgevano l'un l'altro con nomi femminili, dicendo «mia cara» e usando gli allocutivi Miss e Madam. Avevano creato una cultura protettiva, fatta di luoghi di incontro riservati e di un gergo segreto. Molti di loro si incontravano nelle *molly houses*, dove bevevano, scherzavano, cantavano, si abbracciavano. A coppie entravano in una stanza dello stesso piano, chiamata «cappella», per «sposarsi», come dicevano loro, con il «marito». Fra i partner non vi era più la differenza di età né la rigida separazione fra attivo e passivo».

di perturbazione della religione. Oppure, all'inverso, l'atteggiamento blasfemo ben si coniugava con veri e propri delitti che erano associati al venir meno dell'onore femminile.

I rari processi avviati dalla giustizia nei confronti di donne blasfeme riguardavano presunte donne di malaffare, soprattutto le prostitute, ritenute destabilizzanti all'interno di quella società. Nel caso di Caterina Ferraro, inquisita per essere una sfacciata seduttrice-bestemmiatrice, venne rilevato che, in strada, di fronte ai fanciulli, mandava terribili maledizioni¹⁹. L'inquisita aveva avuto già un precedente, essendo stata condannata una volta «in via politica» per rissa. Sebbene i giudici vicentini trovassero in lei «un'indole migliore di quella indicata dalle informazioni parrocchiane», la condannarono comunque alla pena di sei mesi di carcere. La comunità, più che colpire la libertà sessuale di Caterina, si concentrò sulla sua scostumata condotta di donna che aveva atteggiamenti tipicamente maschili, come la libertà di bestemmiare.

Una vicenda simile alla precedente ebbe come protagonista una meretrice vicentina, Maria Bertoni²⁰. Trovata in atteggiamenti inequivocabili assieme a una guardia di finanza a Porta Santa Croce, nel trasferimento al casello di finanza proruppe nei confronti di un superiore del finanziere in bestemmie contro Dio, la Madonna e l'Ostia. In questo caso la prostituta fu prosciolta per non essere l'evento definibile come delitto di perturbazione della religione: infatti le invettive vennero pronunciate di notte e senza destare pubblico scandalo.

Con tutto ciò, i riti che emergono dai procedimenti giudiziari istruiti per perturbazione religiosa non affermano di certo la valenza positiva dell'infrazione in sé, ma al contrario suggeriscono la necessità di ristabilire l'ordine preesistente, minacciato da fenomeni sociali nuovi di cui si coglie il potenziale pericolo. Si possono rintracciare, in questi processi, atteggiamenti di squilibrio individuale le cui motivazioni restano inspiegabili. Celestino Rizzardi di Tombolo ogni volta che passava davanti alla porta della chiesa non esitava a chiedere vendetta o aiuto alla statua di Sant'Andrea per poi suonargli una melodia col suo violino. Se non riceveva risposta dal santo (e questo ovviamente non avveniva mai), non aveva esi-

¹⁹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 197 (ex 2), 1831, fasc. 2062/375, *Perturbata religione contro Caterina Ferraro Zanin di Nove*: questo caso è stato pubblicato e discusso in Povoletto, *La selva incantata*, cit., pp. 151-156.

²⁰ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 812, 1847, fasc. 463/1056, *Perturbazione di religione imputata Maria Bertoni*, referato di preliminare deliberazione e investigazione, c. 1r.



Cattedrale di Vicenza.

Il delitto di perturbazione della religione si aggravava in base al luogo dove avveniva il reato, colpendo gli atteggiamenti ingiuriosi verificatisi soprattutto nelle piazze e nelle chiese.

tazione a offendere la sua effigie; chiaramente i rimbrotti e le offese rivolte da Celestino alla statua assumevano un significato diverso nel corso di pubbliche celebrazioni festive. In questo caso si può probabilmente individuare un nesso assai stretto tra la manifestazione di un comportamento denunciato come perturbazione della religione e la risposta data dalla comunità nel suo complesso. Fu proprio nel corso di una cerimonia pubblica tenutasi nella chiesa parrocchiale, mentre parlava un frate predicatore, che Celestino esclamò: «Dio non è giusto se non fulmina il parroco o quell'individuo che in quel momento è l'oggetto della sua collera»²¹.

Questi impropri associati alle bestemmie non erano dunque atteggiamenti antisociali *tout court* (potevano considerarli tali solo

²¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 682 (ex 476), 1841, fasc. 57/14, *Perturbazione della religione imputato Celestino Rizzardi di Tombolo*, referato di preliminare investigazione, c. 1r.

i giudici che erano chiamati a procedere dall'esterno): il momento e il luogo in cui venivano pronunciati costituivano per la comunità l'esito incontenibile di un atteggiamento di ribellione individuale che traeva ragion d'essere da motivazioni più profonde, ma che andava comunque interrotto e punito²².

Non è da sottovalutare, inoltre, il fatto che Antonio Vicari svolgeva la professione di militare e il suo comportamento non costituiva un esempio per i suoi concittadini: ai soldati e alle forze dell'ordine in generale erano richiesti dai rispettivi superiori comportamenti disciplinati con un alto senso dell'onore e del decoro²³. Lo rilevò lo stesso accusato, che affermò di essere perseguitato dai testimoni che mentivano perché gli «volevano male»: secondo la sua versione in oratorio aveva dato in escandescenze solamente dopo che qualcuno gli aveva dato del delinquente, apostrofandolo con le parole «figura porca d'un soldato de merda»²⁴. È probabile che l'offesa nei confronti dell'imputato sia avvenuta proprio a seguito di una generale insofferenza nei suoi confronti, dopo le continue angherie subite dai fedeli nei funerali precedenti.

²² Fenomeno che si può cogliere nel corso di tutto l'Ottocento. Dagli anni quaranta, nelle lettere pastorali pubblicate in tutte le diocesi venete ed emiliane in occasione della Quaresima, i vescovi si occuparono del problema della bestemmia; l'Unione per l'estirpazione della bestemmia e altri gruppi intransigenti cominciarono a fare ampia propaganda dalla fine degli anni cinquanta. I problemi della disobbedienza alla Chiesa, della corruzione dei costumi e della diffusione dei divertimenti a scapito della religiosità diventarono tra le tematiche più ricorrenti nelle riflessioni quaresimali dei vescovi tra la rivoluzione del 1848 e il dogma dell'Immacolata Concezione del 1854. Fine principale divenne perciò l'eliminazione di quei comportamenti che minacciavano pubblicamente il benessere della comunità e che turbavano i singoli, in quanto lo scandalo «dipende dallo scalpore che suscita negli altri più che dalla sua effettiva gravità», come rilevato per l'età moderna da R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1980, in particolare pp. 459-460.

²³ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. xxxvii, c. 1r. Sul militare disadattato bestemmiatore, si veda G. Pellizzari, *Clandestini in Parnaso: narrativa e retorica giudiziaria in un tribunale del Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 325-326.

²⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. xliv, c. 1r: «Io non so cosa dire, i testimoni depongono il falso, è perché mi vogliono male ripetto tuttora di non esser entrato entro in chiesa e che non ho promosso quello strepito, né fatto niente di male»; *ibid.*, pz. xlviii, referato finale, c. 1r. Il Vicari era stato un soldato del reggimento dell'arciduca Federico, come riportato nelle liste di coscrizione del 1840 ora conservate in ASVi, Liste di coscrizione, 1840, r. 84, 45r-45v, n. 170: «Antonio Giovanni Vicari, nato il 26 febbraio 1820, domiciliato in Borgo Padova (Comune di Vicenza), professione facchino, arruolato nel reggimento Arciduca Federico p. m. 3024/41».

IL CODICE, I GIUDICI E LE BESTEMMIE

In primo grado l'Imperial Regio tribunale di Vicenza, con sentenza del 3 ottobre 1841, condannò Antonio Vicari a diciotto mesi di carcere duro, coll'inasprimento di dodici colpi di bastone al principio e altrettanti al termine della pena. L'«Eccelso Appello», il 23 novembre, sospese il processo per il titolo di perturbata religione per difetto di prove legali, ordinando di rimettere il Vicari in stato di arresto per aver nel frattempo offeso le guardie²⁵. Nella decisione circa la colpevolezza o l'innocenza di un imputato il giudice si assicurava preliminarmente che fosse avvenuto il fatto che era stato addebitato all'imputato e che questi ne fosse stato responsabile; seguiva l'interpretazione della norma al fine di verificare a quale condotta illecita corrispondesse; infine si procedeva all'accertamento di tale condotta prevista dal codice. In sostanza la decisione doveva costituire una deduzione perfetta, in cui il fatto rappresentasse la premessa minore e la norma penale quella maggiore: la conclusione consisteva nel valutare se il fatto storico potesse essere riassunto nella norma. La differenza tra le due sentenze si comprende dalla diversa percezione del fatto e quindi dalla discrezionalità dei giudici. I giudici del tribunale di Vicenza ritennero che Antonio Vicari fosse colpevole del crimine di perturbazione della religione, secondo i commi del codice penale austriaco, soprattutto per il luogo e il momento delle sue dissacranti esternazioni: in chiesa e durante un funerale. Erano certi della sua «luminosamente reità» perché comprovata da tantissimi testimoni *de visu e de auditu*.

Nel *Codice generale dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche* del 1803, del tutto simile alla sua traduzione italiana intitolata *Codice penale universale austriaco* del 1815, la perturbazione della religione non venne sanzionata con la pena di morte. Tale reato poteva avere in ogni modo una pena massima di dieci anni di carcere, accompagnata da tutta una serie di metodi correzionali, che andavano dai digiuni alle vergate. Nel codice il reato era enunciato in tal modo:

²⁵ In sintesi ASVi, *ibid.*, ultima pezza, quadro riassuntivo della fedina criminale di Antonio Vicari; per le sentenze in esteso, si vedano ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, reg. 8, Consiglio del 3 settembre 1841, cc. 416r-419r e ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, reg. 9, Consiglio del 5 novembre 1841, cc. 152v-156v.

Della Perturbazione della religione.

Commette il delitto di perturbazione della religione: a) chi con parole, scritti, o fatti bestemmia contro Dio; b) chi turba un esercizio di religione, ch'è in osservanza nello Stato, o chi con ingiuriosa violazione delle cose destinate al divin culto, o con altro qualunque fatto, detto, o scritto, mostra pubblicamente disprezzo per la religione; c) chi osa sedurre un cristiano ad apostatare dal cristianesimo; d) chi si sforza di diffondere l'incredulità, o di spargere una dottrina contraria alla religione cristiana, o di fondare una setta.

Se colla perturbazione della religione venne dato pubblico scandalo, o n'è seguita qualche seduzione, o nell'attentato fu congiunto il comun pericolo, la pena di questo delitto è del carcere duro da uno fino a cinque anni, e secondo il maggior grado di malizia, od il maggior pericolo anche fino a dieci anni.

Non concorrendo alcuna delle circostanze menzionate nel paragrafo precedente, la perturbazione della religione è punita col carcere da sei mesi ad un anno²⁶.

Si trattava di norme che anche all'epoca alcuni consideravano illiberali e ispirate a una crudele severità repressiva; nel caso dell'apostasia al cristianesimo, il codice prese chiara posizione contro la libertà religiosa e la libertà di coscienza, non tenendo in considerazione l'opera dei grandi pensatori settecenteschi e in parte anche della stessa *Patente di Tolleranza* del 1781. A un confronto col codice penale rivoluzionario francese del 1791, che non prevedeva pena e nemmeno ipotesi di reato contro la morale e la religione, nel codice penale austriaco del 1803 il processo di secolarizzazione era appena abbozzato. La pena minima variava da sei mesi a un anno di reclusione, sempre che non vi fossero state aggravanti come il pubblico scandalo, la seduzione o l'attentato al comune pericolo, che avrebbero portato la sanzione da un anno a cinque, o fino a dieci in casi gravissimi, se il fatto fosse avvenuto di fronte a un vasto pubblico.

I codici palesarono che criminalizzare un atto contro la religione non andava a favore del culto, ma serviva all'ordine sociale. La gravità del crimine non era valutata per la rilevanza spirituale o teologica dell'offesa, bensì per il grado di perturbazione sociale: così l'eresia sediziosa doveva essere punita se si formavano sette e la bestemmia era condannata in funzione dello scandalo o della perturbazione pubblica. Si arrivò quindi a sostenere e a definire

²⁶ *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., p. 39.

come crimini religiosi tutti gli atti che attentassero alle buone abitudini, alle leggi divine, alle naturali e perfino alle civili. Si proposero nuove pene che, più che a far riflettere sull'offesa compiuta contro Dio, miravano a mettere in discussione i vincoli sociali stabiliti. Nel delitto di perturbazione della religione la parte lesa era la divinità: Dio, i sacramenti, Gesù, i santi. Ovviamente il più delle volte il parlare sboccato era – come in Veneto – un'imprecazione senza nessuna volontà offensiva, un innocuo intercalare²⁷.

Se si consideravano come crimini in senso giuridico soltanto le azioni che producevano un danno, a chi nuoceva dunque la bestemmia? Durante il processo di secolarizzazione, nei codici sette e ottocenteschi, una parte della morale fu trasfusa all'interno del diritto positivo: tale inserimento non fu in grado di contenere, nei confronti della morale cristiana, difesa alcuna dentro la norma positiva. Questi delitti rientravano fra i crimini senza vittime, perché non generavano delle vere e proprie conseguenze concrete, ma toccavano la sensibilità e l'ordine sociale dell'intera comunità²⁸. In una società in cui la legge degli uomini era fortemente compenetrata alla legge di Dio, la distinzione tra crimine e peccato era spesso evanescente²⁹. Non solo perché, per la cultura dell'epoca, era assai difficile distinguere tra i due, ma anche perché era la stessa giustizia secolare a ergersi a difesa della religione.

Nell'interpretazione dei paragrafi 108 e 109 relativi alle pene, tutti i commentatori si rifecero alla prima esposizione di Antonio Albertini. Si è già visto che la pena minima variava da sei mesi a un anno di reclusione, sempre che non vi fossero state aggravanti come il pubblico scandalo, la seduzione o l'attentato al comune pericolo, che avrebbero portato la sanzione da un anno a cinque, o fino a dieci in casi gravissimi e di fronte a un vasto pubblico, come nel processo di Antonio Vicari. Tutti i commentatori, inoltre, ripeterono che «le pene criminali non salvano da quelle che secondo il diritto canonico l'autorità ecclesiastica ha facoltà di infliggere. Tali erano anche le disposizioni contenute nelle venete leggi, le quali poi, uniformemente alle romane, punivano come eresia la deviazione in

²⁷ A.M. Hespanha, *Panorama histórico da cultura jurídica europeia*, Lisboa, Fundação Ma-cau, 1995, pp. 248-249.

²⁸ C. Povo, *Introduzione a La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico*, in «Acta Histriae», 12, 1, 2004, pp. 1-xiv; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, p. 451.

²⁹ Resta, *La secolarizzazione della colpa*, cit., pp. 154-157.

qualunque punto della fede cattolica»³⁰. In pratica gli individui processati per reati contro la religione, anche se affrontavano le sanzioni dello Stato, sarebbero comunque incorsi nelle pene delle autorità ecclesiastiche, che potevano essere più gravi di quelle civili.

Il giudice austriaco operava a distanza dal contesto sociale che aveva dato luogo al delitto; di conseguenza, in merito alle decisioni dei magistrati riguardanti i delitti morali come la perturbazione della religione, i giudici erano portati a decidere in modo da soddisfare le richieste che erano loro presentate dai colleghi o sollecitate dai propri valori di riferimento³¹. Peraltro i valori, in un crimine di tipo morale, riflettono mentalità tradizionali: i magistrati desideravano assicurarsi apprezzamento dai superiori ed evitare le seccature. Per questi delitti i magistrati austriaci non seguivano coerentemente i paragrafi del codice, consapevoli probabilmente che il dettato della legislazione penale per questo reato andava doverosamente attenuata. In modo particolare, in questo tipo di reato morale i giudici sapevano perfettamente di agire in una sostanziale sintonia con i loro superiori e miravano perfino in alcuni casi a giustificare gli atteggiamenti degli imputati, tanto più in un contesto come quello veneto dove i cattolici bestemmiavano spesso, gli altri sempre.

La metà dei procedimenti si fermava alla desistenza, ovvero alla rinuncia a proseguire le indagini per difetto di prove, mentre per i restanti processi si faceva leva generalmente su almeno due attenuanti per sospendere il procedimento penale: l'ubriachezza, che comportava la mancanza della pravità dell'intenzione nel commettere il delitto, e la discordanza delle testimonianze. Capitava spesso, ad esempio, che se una bestemmia sentita da due testimoni era ripor-

³⁰ A. Albertini, *Del diritto penale vigente nelle provincie Lombardo Venete*, tomo III, Venezia, Torchi, 1824, p. 180: «292. Ordinaria pena al delitto è il carcere da sei mesi ad un anno (§ 109). Cambiasi in carcere duro da uno a cinque, se a) venne dato col delitto pubblico scandalo, b) n'è seguita qualche seduzione, c) fu congiunto all'attentato il comune pericolo. Questo castigo poi viene portato anche sino ai dieci anni, secondo il maggior grado di malizia e del pericolo suddetto (§ 108). 293. Evvi comune, ossia generale pericolo, quando l'azione vietata esercita generalmente una dannosa influenza sullo spirito di più classi, ed anche d'una sola classe di persone, alle quali serve triste esempio. Le pene criminali non salvano da quelle, che secondo il diritto canonico l'autorità ecclesiastica ha facoltà di infliggere. Tali erano anche le disposizioni contenute nelle venete leggi (V. Leg. 15 gennaio 1523), le quali poi, uniformemente alle romane, punivano come eresia la deviazione in qualunque punto della fede cattolica».

³¹ Sui conflitti tra autorità giudiziaria e polizia, si veda Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 311; Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 118-119 e V. Belloni, *Professione forense e controllo politico nel Lombardo-Veneto*, in «Archivio storico lombardo», cxxxvi, 2010, pp. 97-143.

tata di fronte ai magistrati con anche solo una parola di differenza, questi, forzando l'interpretazione del codice, potevano decidere di sospendere il processo proprio per discordanza di testimonianze.

Il tribunale di seconda istanza scagionò Antonio Vicari per difetto di prove legali perché mancava la confessione e probabilmente reputò l'imputato ebbro. Affinché fosse pronunciata una sentenza di condanna era necessario che il fatto criminoso venisse provato legalmente. La prova legale per eccellenza era costituita dalla confessione ed era abbastanza complesso condannare una persona dinanzi al suo ostinato rifiuto di dichiararsi colpevole³². Testimoniate da numerosi fedeli, le vicende che avvenivano in chiesa durante le funzioni religiose erano spesso frutto dell'ubriachezza ed era per tutti evidente lo stato di esaltazione dell'imputato; diversamente, le bestemmie pronunciate con serietà sulle strade pubbliche ferivano maggiormente la sensibilità dei fanciulli e della comunità, con il rischio che si potesse ingenerare con il «pubblico scandalo, il pericolo di guastare la gioventù, specie nelle corti piene di fanciulli e nubili ragazze»³³.

Ad ogni buon conto, per tutto il processo Vicari dichiarò di non ricordarsi, perché sbronzo, cosa fosse accaduto precisamente nelle ore del tardo pomeriggio del 10 giugno³⁴. I giudici del tribunale di Vicenza non ritennero l'accusato del tutto sincero, tanto più sulla dichiarata ubriachezza molesta, che secondo loro voleva essere un'attenuante³⁵.

Il codice penale austriaco ebbe il pregio di riservare al fenomeno dell'ubriachezza una parte considerevole dei suoi paragrafi, annoverando in essi anche quella contratta senza proponimento diretto all'azione criminosa fra le cause di non imputabilità. Com'è stato rilevato da alcuni studiosi coevi al codice asburgico, l'ubriachezza non preordinata, come l'età inferiore ai quattordici anni, era uno tra i motivi di esclusione della capacità di intendere e di

³² G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 7-57

³³ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 774, 1847, fasc. 2259/698, *Perturbazione di religione imputato Giuseppe Avanzini*, referato di preliminare investigazione, c. 1r.

³⁴ Sulla capacità di ricordare il tempo passato e sulla percezione del tempo, si veda A. Savio, *ad vocem* «Tempo», in *Povolo, Il movente*, cit., pp. 504-506.

³⁵ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. v, 12 giugno 1841, c. 1r; *ibid.*, pz. XLIII, 25 agosto 1841, c. 2v: «Non ricordo, ero ubriaco e se ho esclamato qualcosa lo avrò fatto fuori di chiesa».

volere. L'ubriaco accidentale (così definito perché non aveva preordinato l'ubriachezza), infatti, non rispondeva dei delitti commessi in questo stato, ma rispondeva solo dell'ubriachezza, a titolo di contravvenzione³⁶. Infatti la pena prevista nelle gravi trasgressioni di polizia era l'arresto da uno a tre mesi³⁷. Se l'ubriaco sapeva per esperienza che in stato d'ubriachezza egli soleva essere soggetto a violenti trasporti, l'arresto veniva esacerbato; e, trattandosi di misfatti più seri, gli veniva applicato l'arresto rigoroso di sei mesi. In realtà nella prassi dei tribunali, invece, dominava una clemenza che sconfinava spesso nell'imparzialità: «Ferire lievemente o uccidere con violenza una o più persone sono atti naturalmente diversi; così come lo è agire sotto l'effetto dell'alcool assunto per errore scusabile, per forza esterna inevitabile ed invincibile, per fatto imprevedibile e incalcolabile, per imprudenza o per consapevole volontà»³⁸.

La valutazione della causa doveva integrarsi con l'accertamento della gravità del fatto commesso, ossia con il tipo di condotta assunta dall'ubriaco. Se i giudici avevano un minimo dubbio che l'imputato avesse commesso un delitto di perturbata religione in stato di piena ubriachezza o esaltazione per il vino bevuto, deliberavano di sospendere il processo per mancanza di gravità d'intenzione o per difetto di prove legali. Spesso, nei crimini, l'ebbrezza era considerata un'attenuante così forte che in quasi tutti i casi

³⁶ M. Da Passano, *L'ubriachezza nei codici penali italiani preunitari*, in *La vite e il vino. Storia e diritti (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano-A. Mattone-F. Mele-P.F. Simbula, Roma, Carocci, 2000, vol. II, pp. 1143-1165.

³⁷ Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia*, cit., in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 227-250.

³⁸ Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia*, cit., p. 64: Mantegazza, per contrastare questa difettosa dicotomia, rilevava che non si poteva considerare l'ubriachezza accidentale uguale a quella abituale e volontaria. Secondo lui l'imputabilità e la responsabilità erano due facce della stessa medaglia e per risolvere la questione spostò il ragionamento sulla causa dell'ebrietà, proponendo una decisa distinzione fra «ubriachezza preordinata (il soggetto premedita il delitto ed assume bevande alcoliche per darsi maggiore coraggio a commetterlo o per prepararsi una scusa), volontaria (chi beve prefiggendosi il fine di ubriacarsi, ma senza prevedere la commissione del delitto), colposa (che è quella di chi beve smodatamente sino ad ubriacarsi, ma senza prevedere tale ubriacatura), accidentale (propria di chi non beve smodatamente, ma rimane sopraffatto dagli eventi per una sua condizione morbosa o per alterazione della qualità dei liquori operata maliziosamente da altri): solo così sarà possibile risolvere, in modo adeguato e corretto, la scabrosa questione della gravità della responsabilità penale dell'ubriaco». Per alcuni giudici più conservatori, occorreva innanzitutto tutelare l'ordine civile e la morale pubblica. Pensavano che l'ubriachezza degradasse e abbruttisse l'uomo, lo privasse di dignità, lo rendesse pericoloso, per sé e per gli altri e che lo squallido spettacolo di un uomo prigioniero di un simile vizio non dovesse suscitare pietà o commiserazione, ma solo orrore e scandalo.



Oratorio del Gonfalone, comunemente conosciuto come l'oratorio del Duomo.

Lo spazio pertinente all'oratorio è situato sulla piazza omonima e la sua facciata guarda direttamente alla cattedrale: tutto questo spazio appartiene al cuore del cattolicesimo vicentino e qui Antonio Vicari oltraggiò alcuni presenti.

dove c'era un minimo dubbio, magari originante da una sola testimonianza che affermava che l'imputato era ebbro, si rilasciava l'imputato per insussistenza di prove.

Nel nostro caso il tribunale di Vicenza non si adeguò alla soluzione di processi analoghi, probabilmente sollecitato dalle autorità locali, e così preferì condannare l'atteggiamento da potenziale effeminato di Antonio Vicari: i giudici non vollero indagare oltre sulla sua presunta leggera ubriachezza ed esacerbarono la pena con gli infamanti colpi di bastone³⁹. Lontano dalle pressioni locali, l'ap-

³⁹ Sul rapporto tra giudici e autorità locali, si vedano A. Savio, *La prima mossa. Il ruolo giurisdizionale della deputazione comunale nel Lombardo-Veneto*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti del convegno «Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario», Bergamo, 28-29 gennaio 2010, a cura di S. Mori e L. Tedoldi, Catanzaro, Rubbettino, 2012, pp. 145-162 e l'approfondito lavoro di L. Rossetto, *Il*

pello, che controllava gerarchicamente le sentenze di prima istanza, sospese il processo per il titolo di perturbata religione per difetto di prove legali⁴⁰.

CONCLUSIONI

Lo Stato di diritto ottocentesco, organizzato su leggi applicate ed eseguite da corpi professionali di giudici e amministratori, ha gradualmente eroso le prerogative degli apparati esterni, quali ad esempio i tribunali ecclesiastici: è cambiato quindi il limite d'influenza della sfera religiosa a favore di uno Stato dalla laicità crescente, e in qualche caso anche anticlericale, come quello francese post-rivoluzionario. Già Locke affermava che le trasgressioni del culto andavano punite solo con le sanzioni religiose perché la Chiesa, come società libera e volontaria, avendo lo scopo di promuovere la salvezza delle anime, non poteva ricevere alcun aiuto dall'uso della forza, il quale era prerogativa dello Stato⁴¹. La depenalizzazione dei reati morali non poteva essere lineare, anzi, fu difficile e controversa. I governanti provarono dapprima con la restrizione dei poteri giudiziari dei vescovi e la chiusura delle sedi locali del Sant'Uffizio. Si abolirono le procedure correzionali, sia pubbliche che segrete, dei giudici vescovili e dei parroci nei reati morali; le conseguenze furono variegiate, in parte di laicizzazione e, solo in parte, di abrogazione.

Dallo studio delle discussioni pre-deliberazione dei giudici austriaci emerge che talvolta il giudizio si basava anche sulla moralità, sul carattere o su altri aspetti sostanziali della personalità del reo, e non solamente sui fatti penalmente proibiti che gli erano

commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848), in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento», Bologna, il Mulino, 2013, pp. 377-382.

⁴⁰ Biasiolo, *L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 129-189. In caso di condanna per perturbata religione l'appello era automatico, come scritto nel codice: «Precisamente, le sentenze che, a prescindere dall'entità della pena, dovevano essere sottoposte al giudizio dell'appello, erano quelle relative ai delitti di alto tradimento, sollevazione, ribellione, pubblica violenza, abuso della podestà d'ufficio, falsificazione di carte di pubblico credito, perturbazione della religione, omicidio, uccisione, duello, appiccato incendio, rapina, aiuto prestato ai delinquenti (§ 433) e i più gravi tipi di truffa (§ 434)».

⁴¹ J. Locke, *Epistola de tolerantia* [1689], *Lettera sulla tolleranza*, con introduzione di A. Saetti, Firenze, La Nuova Italia, 1970, pp. 18-19: «Le armi in forza delle quali i membri d'una tal società (la Chiesa) devono essere tenuti al loro dovere sono le esortazioni, gli ammonimenti e i consigli».

contestati. Il giudice austriaco non doveva inquisire la coscienza dell'imputato, né emettere verdetti morali sulla sua persona (già lo facevano i rapporti della deputazione, del commissario distrettuale o del parroco), ma solo accertare i comportamenti vietati. A parte il caso di Antonio Vicari, quasi tutte le altre discussioni in seno al consesso giudicante per l'imputazione di perturbata religione furono dibattute con estrema cautela e in un'ottica garantista favorevole all'imputato. Queste osservazioni dovrebbero indurre a riflettere maggiormente sui criteri con cui di solito si giudica l'avanzare dello Stato moderno: la modernità si specifica, infatti, non nell'ampliamento dello Stato, ma nel suo ritiro; non in un'accresciuta efficienza repressiva, ma nella rinuncia a reprimere; non nell'espansione dei poteri pubblici, ma nei limiti che a questi devono porsi, al fine di ampliare la società civile e le libertà individuali.

Nei reati di tipo morale non era assente la Chiesa, che mostrava il suo disappunto – e non solo – nei confronti delle sentenze dei magistrati, considerati anticlericali e talvolta massoni, ma anche verso le istituzioni pubbliche, facendo presente allo stesso sovrano come l'istruzione di massa fosse estremamente dannosa perché «quando il Contadino non sapeva né leggere, né scrivere, nella fortunata sua semplicità era più religioso verso Dio, più fedele verso il Sovrano, più esatto e giusto coi suoi Padroni»⁴².

I fedeli consolidavano l'autorità del parroco attraverso la partecipazione alle cerimonie (feste, rogazioni, processioni) e ai riti di passaggio (funerali, matrimoni ecc.): coloro che si opponevano alla

⁴² ASVe, Presidio di Governo, 1830-1834, b. 564, I 1/13, *Corrispondenza riservata tra i vescovi del Veneto e il Governatore*, Risposta del vescovo veneto Bernardo Antonino, 1r: «Che i magistrati a lei soggetti adempiscano con più esattezza, e senza parzialità le discipline in corso, ed invocare dall'augusto sovrano quelle modificazioni più ristrette alle leggi in vigore, che sono più proprie a conseguire lo scopo desideratissimo, di vedere rifiorire fra noi la moderazione nell'universale costume, e la virtù [...]. Continui reclami che mi vengono fatti da molti miei Parrochi veggono propagarsi il mal costume, l'insubordinazione, e certe massime liberali, contrarie alla Religione, ed al Sovrano, che una volta erano sconosciute del tutto, quando cioè la istruzione non era così universalizzata, com'è di presente a mezzo delle scuole comunali. Io non azzarderei di ripetere da qui la causa della immoralità, che ha posto piede negli stessi villaggi: so questo bensì, che da quando il Contadino non sapeva né leggere, né scrivere, nella fortunata sua semplicità era più religioso verso Dio, più fedele verso il Sovrano, più esatto e giusto coi suoi Padroni»; *ibid.*, Risposta del vescovo Modesto della diocesi di Padova, 4 novembre 1831, 1r: «Che i ministri di nostra Santa religione siano creduti e protetti dalle politiche magistrature nel comprimere e i viziosi, ed il vizio, e nel deportarli altrove e nel castigarli dai Tribunali e dalle giudicature politiche troppo sottili, e letterali nell'applicazione della sentenza col non consta abbastanza, o colla mancanza delle prove legali. Mi scusi, eccellenza, se pel desiderio di raggiungere possibilmente il giusto scopo di Sua Maestà sembri che io voglia mettere la falce nelle messe altrui».

prassi venivano generalmente emarginati. Antonio Vicari fu uno di questi⁴³.

I reati morali, in particolare in Veneto, rivelano un tentativo da parte dello Stato di mirare gradualmente alla riconquista del controllo sulla società civile e per raggiungerlo venne seguita la strada della moralizzazione e della «cattolicizzazione», cercando di saldare le proprie esigenze e le proprie finalità con quelle della gerarchia ecclesiastica⁴⁴.

Com'è stato osservato, è possibile determinare che il processo di clericalizzazione della società che deciderà in gran parte i destini «bianchi» di Vicenza, si verifica proprio a questo punto della sua storia [tra gli anni trenta e quaranta dell'Ottocento], quando con una tecnica caratteristica la Chiesa cattolica riuscirà a tenere un piede in tutte le staffe: austriacante con gli austriaci e liberale con i liberali in istituzioni e in momenti differenziati, grazie a rappresentanti diversi e consci della differenziazione, ma ricondotti alla obbedienza comune di un unico centro le cui finalità, sopra le distinzioni politiche, convergono verso la realizzazione di ben determinati equilibri sociali ed economici⁴⁵.

⁴³ Sul ruolo dei sacerdoti, si vedano C. Povolo, *Uno sguardo rivolto alla religiosità popolare: l'inchiesta promossa dal Senato veneziano sulle festività religiose (1772-1773)*, in *Il culto dei santi e le feste popolari nella Terraferma veneta*, a cura di S. Marin, Costabissara, Angelo Colla editore, 2007, pp. xxxviii-xxxix; P. Brunello, *Mediazione culturale e orientamenti politici nel clero veneto intorno al 1848: il «Giornale dei parroci ed altri sacerdoti»*, in «Archivio Veneto», 139, 5, 1975, pp. 139-186; Id., *Acquasanta e verderame. Parroci agronomi in Veneto e Friuli nel periodo austriaco (1814-1866)*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 1996 e B. Bertoli, *Chiesa, società, Stato nel Veneto della Restaurazione*, Vicenza, Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1985, pp. 145-146.

⁴⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 666 (ex 460), 1841, fasc. 2286/343, *Perturbata Religione contro Antonio Vicari di Vicenza*, pz. lrv, 27 settembre 1841, c. 1v.

⁴⁵ E. Franzina, *Vicenza. Storia di una città (1404-1866)*, Vicenza, Neri Pozza, 1980, pp. 642-643; per la Chiesa veneta, si veda F. Agostini, *La chiesa diocesana veneta (1815-1866)*, in *Il Veneto austriaco (1814-1866)*, a cura di P. Preto, Treviso, Fondazione Cassamarca, 2000, pp. 135-151.

LUCA ROSSETTO

TRA VICOLI E OSTERIE DELLA CITTÀ:
MARGINALITÀ, MILITARI E POPOLANI.
TRE CASI EMBLEMATICI

IL COCCHIERE INNAMORATO

Doveva necessariamente essere già calata l'oscurità quella sera priva di luna del 30 gennaio 1827 in stradella Santi Apostoli. Era infatti ancora ben lontana dal venir realizzata, ma anche solo concepita, una rete di illuminazione pubblica per il cuore della città antica¹.

Il luogo, poi, non era certo dei più raccomandabili se Giambattista Giarolli, pur a metà del secolo successivo, ne parlava appunto come di una «breve via, lungo la quale sorgevano un tempo vetuste e squallide casupole, asilo di miserie materiali e morali»². E proprio davanti al grande portone di un edificio che ospitava uno dei tanti postriboli del quartiere, il fante Ignazio Barabech, non un soldato semplice qualunque, ma il cocchiere del comandante militare dell'intera provincia, era stato percosso e quindi ferito con una stiletta alla schiena da degli sconosciuti che si erano poi dati alla fuga³.

La vicenda giudiziaria che ne seguì non condusse ad alcun esi-

¹ Solo nel 1845 il comune di Vicenza sottoscrisse un contratto con una società francese che si impegnava a installare centocinquanta fanali a gas nel centro cittadino, anche se, esattamente come a Padova, un'estensione significativa del servizio si ebbe non prima del 1848.

² Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, cit., pp. 462-463. Il Giarolli, peraltro, si affrettava subito dopo a precisare che la stradella aveva in seguito perso la sua triste nomea di luogo malfamato.

³ La documentazione relativa a questo caso si trova in Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 130 (ex 91), 1827, fasc. 53. Anche tutti i successivi virgolettati del presente paragrafo che fanno riferimento a documenti inerenti a tale vicenda sono rinvenibili nel medesimo fascicolo.

to eclatante. Furono effettivamente compiuti quattro arresti e per uno degli indiziati si arrivò sino alla sentenza, che però decretò la sospensione del processo per difetto di prove legali, una formula che in sostanza rivelava l'impossibilità di attribuire precise responsabilità penali al presunto colpevole⁴.

Andò invece molto peggio al Barabech: una sottovalutazione da parte dei medici militari dell'entità della ferita subita, accompagnata di conseguenza da un inadeguato trattamento sanitario della stessa, lo condussero in principio a un aggravamento delle condizioni di salute e quindi al decesso.

Ma cos'era accaduto veramente in quella fredda sera d'inverno per le strade del centro cittadino?

In una prima versione dei fatti rilasciata al magistrato responsabile del procedimento, il Barabech stesso aveva raccontato che, dopo essersi recato all'osteria detta dei Tre Scalini, situata nell'omonima stradella – oggi sul lato orientale del palazzo delle Poste⁵ – e quindi ad un vicino caffè, aveva deciso di rientrare alla medesima osteria, ma nel tragitto di ritorno era stato aggredito da quattro individui che pareva lo avessero già precedentemente «attenzione» nel locale. In questa versione dei fatti, dunque, qualsiasi riferimento al postribolo era totalmente assente.

⁴ Per una sintesi della procedura penale austriaca dell'epoca, facente capo al codice del 1803, si veda Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 61-91.

⁵ Queste informazioni sono tratte da Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., pp. 511-512.



Uno dei probabili ingressi dell'osteria dei Tre Scalini, nella quale, la sera del 30 gennaio 1827, l'attendente militare Ignazio Barabech si recò a cenare.

Con le successive – seppur limitate – testimonianze dell'oste e della moglie, però, lo scenario cominciò ad arricchirsi di nuovi personaggi, tra i quali talune «donne di mondo» clienti fisse della bettola e alcuni «trippari e beccari» della zona, come un certo Angelo Nicolini detto Armellin, tanto che il Barabech, riascoltato attraverso l'intervento del comando militare – ubicato presso la caserma di San Lorenzo⁶ –, fu costretto a mutare le dichiarazioni già rilasciate, rivelando particolari inediti anche sul suo peregrinare notturno per i vicoli del centro. Rettificò infatti il precedente racconto ammettendo che, uscito dall'osteria, si era recato in un caffè al ponte San Paolo – un tempo a tre arcate, molto più basso dell'attuale, costruito tra il 1875 e il 1877⁷ – dirigendosi quindi, senza specificare il perché, verso la contrada Santi Apostoli dove aveva subito l'aggressione.

⁶ Situata nell'omonima piazza, della quale Id., *ibid.*, p. 422, scriveva «... chiusa nel lato di ponente da un alto muro dell'antico convento dei Minori Conventuali e dall'Oratorio dell'Immacolata Concezione trasformato con i locali del vicino convento ad uso caserma».

⁷ A questo proposito, si veda *ibid.*, pp. 362-363.



Una veduta d'epoca del ponte San Paolo (in primo piano).
Disegno di A. Martinolli (circa 1833), Biblioteca Civica Bertoliana, Gonz.
215 017 3.

A fornire gli ultimi e determinanti dettagli della vicenda, però, non fu tanto il succitato macellaio Armellin, il quale, intuendo di essere tra i maggiori sospettati, impostò la propria testimonianza su una serie di reiterate negazioni, quanto piuttosto due prostitute che lo stesso Armellin, troppo impegnato a difendersi, dichiarò, forse in modo improvvido, essere state presenti all'osteria dei Tre Scalini e con le quali, si scoprì successivamente, intratteneva rapporti da amante-protettore. Di queste due, quella descritta dalle carte processuali come giovane, bionda e piuttosto ingenua non esitò a rivelare che il Barabech, che già la conosceva, in quell'occasione le aveva offerto perfino la cena e che, recatosi in seguito presso la sua abitazione in stradella Santi Apostoli mentre si intratteneva con un cliente, si era addirittura spinto a battere rumorosamente i pugni sull'uscio chiamandola ripetutamente per nome, non essendo in grado di pronunciare molte altre parole in quanto «tedesco» (così venivano generalmente definiti tutti i militari stranieri dei reggimenti imperiali di stanza a Vicenza e nelle città di



Una veduta della stradella Santi Apostoli dall'omonima piazzetta. Qui avvenne l'aggressione notturna e il ferimento, in seguito rivelatosi fatale, del Barabech.

lingua italiana del Regno Lombardo-Veneto, fossero essi austriaci, boemi, ungheresi, croati o altro).

Nonostante il magistrato si rendesse conto e annotasse pure nella propria relazione al collegio giudicante che «la qualità dei testi introdotti consiste della più pessima fama» e che di conseguenza non avrebbe potuto «rendere gran fatto sperabile di conoscere la verità», decise ovviamente di far assumere alle autorità militari nuove dichiarazioni dal Barabech, il quale dovette infine ammettere che si era recato espressamente alla ricerca della giovane meretrice bionda sin sotto il portone di casa e che aveva stazionato presso lo stesso nella speranza di incontrarla o, quantomeno, di vederla: in quel frangente era stato aggredito.

La vicenda, dunque, sembra innanzitutto non presentare alcuna connotazione di carattere politico, inteso come sentimento antiaustriaco diffuso in città (e, d'altra parte, a dire il vero, la sua collocazione temporale nella seconda metà degli anni venti la distanzia sufficientemente dagli eventi rivoluzionari del Quarantotto); al con-

trario, regala invece lo spaccato di un microcosmo della marginalità urbana in cui non vi è distinzione tra indigeni e forestieri, che si regge su precise consuetudini e codici comportamentali condivisi e il cui equilibrio viene momentaneamente turbato dal fatto che si è verificata un'azione grave come un ferimento, amplificata dalla circostanza per la quale la vittima di uno dei pur numerosi regolamenti di conti conseguenti a una violazione di tali codici è un soldato semplice, con una posizione e una funzione che però chiamano in qualche modo in causa la massima autorità militare della provincia.

L'oggettiva imprudenza del Barabech, la sostanziale reticenza dei testimoni e la scaltrezza processuale dell'Armellin – irrimovibile nel negare tutti gli addebiti, rendendo così molto remota la possibilità di una sua condanna⁸ – contribuiscono a disinnescare la minaccia costituita dalla temporanea intromissione di una componente esogena e aliena, quella della giustizia punitiva statale, nel «sottobosco» della devianza urbana⁹. Un «sottobosco» al cui interno emerge in tutta la sua importanza la funzione di un luogo simbolo legato alla dinamica di questo genere di conflitti, l'osteria, nella quale, anche nel caso appena esaminato, le tensioni in campo trovano una loro prima manifestazione. Un luogo frequentato, per la verità, come altri locali pubblici dell'epoca, quali il caffè, la trattoria, la bettola, la bottega, da un giro di clienti assai esteso e variegato, senza rigide distinzioni di ceti, che si avvicenda a seconda delle ore della giornata e in cui si muove pure il multiforme

⁸ Una conoscenza «pratica» delle peculiarità del sistema di prove legali negative previsto dal codice del 1803, probabilmente derivante da precedenti esperienze accumulate a livello personale e da informazioni provenienti da altri ex imputati. Per una indicazione bibliografica di approfondimento sulle caratteristiche della procedura penale adottata, si rimanda alla nota 4 del presente contributo.

⁹ D'altronde non v'è dubbio come da parte delle autorità austriache questa problematica fosse affrontata con provvedimenti che miravano a contenerla e a controllarla più che a reprimerla. Un atteggiamento prudente, dettato contemporaneamente, da un lato da una distaccata indifferenza, e dall'altro dalla consapevolezza di quanto fosse arduo e rischioso penetrare in contesti chiusi così particolari. Lo strumento di prevenzione più diffuso era invece costituito dalla misura di polizia chiamata «precetto politico», adottabile nei confronti di delinquenti recidivi e pure di elementi che, senza mai aver riportato condanne, erano ritenuti socialmente pericolosi o dalla condotta politica sospetta. La maggior parte dei precetti vietava all'individuo proprio l'accesso a luoghi come bettole e osterie, ma anche la circolazione nelle ore notturne e la frequentazione di persone «diffamate»: a tale proposito, si veda L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 325, nota 72. Per uno studio più approfondito sul «precetto politico», si rinvia invece a Bortoluzzi, *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 271-289.

universo dei confidenti di polizia, che, specie nel post-Quarantotto, per tenere sotto osservazione le inclinazioni politiche di parte della popolazione cittadina, annovererà tra le proprie componenti anche quella delle prostitute¹⁰.

Sul piano sostanziale e metodologico, poi, va precisato come i fascicoli processuali, sui quali si basa pure la narrazione proposta in questo saggio, non possono che offrire una rappresentazione parziale e limitata del sostrato sociale più profondo che sta alla base delle vicende qui esaminate, perché propongono innanzitutto il punto di vista che una struttura giudiziaria «dotata di una cultura dotta, scritta, e specialistica aveva di un'altra forma di cultura»¹¹ – per lo più orale e consuetudinaria – quale quella del mondo dei ceti popolari più indigenti e della contigua marginalità urbana.

Al tempo stesso, però, specie attraverso le narrazioni di imputati, offesi e testimoni – come visto, talora reticenti, ma più che per ignoranza o omertà, per consapevolezza di come appunto le pratiche sociali e il contesto culturale delle tensioni in gioco non avrebbero potuto «essere compresi e adeguatamente rispettati dall'organo giudiziario, espressione di un potere superiore ed esterno»¹² –, tali fascicoli descrivono pure proprio «la risposta che questa cultura “altra” dà nel momento in cui è costretta a raffrontarsi con l'esterno, con la sua forza e con la sua superiore legittimità politica»¹³.

VIOLENZA E MENZOGNE

Secondo la guida numerica comunale del 1858 contrà San Silvestro era allora abitualmente chiamata anche contrà Porton del Luzzo¹⁴. E proprio in quel luogo, ancora una volta in una fredda sera di gennaio – del 1840 – e ancora una volta di fronte a una bettola (all'Insegna della Croce Verde), una prostituta senza fissa

¹⁰ Per un approfondimento di questi aspetti, si veda S. Mori, *Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti, interpreti dello spazio pubblico cittadino*, in «Acta Histriae», 17, 3, 2009, pp. 527-550.

¹¹ C. Povo, *Confini violati. Rappresentazioni processuali di conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, cit., vol. II, p. 1111.

¹² *Ibid.*, p. 1087.

¹³ *Ibid.*, p. 1111.

¹⁴ A riguardo, si veda Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., pp. 440-441.

dimora, Maddalena Cressedora, di padre defunto, madre domestica, originaria del vicentino – precisamente di Tavernelle – e, per l'appunto, girovaga, cominciò a inveire pesantemente contro l'oste Girolamo Guerra, che le aveva ripetutamente chiesto di allontanarsi dal suo locale¹⁵.



Contrà San Silvestro (all'epoca dei fatti per un tratto chiamata abitualmente anche contrà Porton del Luzzo) all'altezza del luogo in cui doveva essere ubicata la bettola all'Insegna della Croce Verde, davanti alla quale la prostituta Maddalena Cressedora fu arrestata dalle due guardie militari di polizia Antonio Lorenzon e Domenico Pellegrini attorno alle sette di sera del 3 gennaio 1840.

La Cressedora, in preda ai fumi dell'alcool¹⁶, pretendeva che certi Giovanni Lorenzetti e Giuseppe Tessarin, suoi conoscenti – e probabilmente clienti –, le pagassero la cena. Prima che la situazione degenerasse all'interno del pubblico esercizio il Guerra era

¹⁵ La documentazione relativa a questo caso si trova in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 632 (ex 428), 1840, fasc. 12. Anche tutti i successivi virgolettati del presente paragrafo che fanno riferimento a documenti inerenti a tale vicenda sono rinvenibili nel medesimo fascicolo.

¹⁶ Secondo Mario Da Passano, il fatto che nell'età del diritto comune, per la mancanza di precise indicazioni generali rintracciabili nella compilazione giustiniana, non si fosse giunti a dare una soluzione univoca al problema del trattamento penale dell'ubriachezza, favorì il moltiplicarsi di scelte diversificate pure nel periodo in cui negli Stati italiani appunto il processo di codificazione penale si sviluppò nella sua pienezza. Per un approfondimento di questa tematica e per un'attenta analisi delle varie soluzioni adottate, si veda proprio M. Da Passano, *L'ubriachezza nei codici penali italiani preunitari*, in *La vite e il vino*, cit., vol. II, pp. 1143-1165.

quindi intervenuto, divenendo il bersaglio dello sfogo della meretrice, che aveva cominciato ad apostrofarlo con espressioni quali «birbante, canaglia» e, soprattutto, «spia». Mentre molti curiosi continuavano a radunarsi presso la porta della bettola, arrivarono sul posto due guardie militari di polizia¹⁷ – mandate a chiamare dallo stesso Guerra –, il vicecaporale Antonio Lorenzon e il soldato semplice Domenico Pellegrini, che procedettero all'arresto della Cressedora. La vicenda pareva essersi chiusa come tante altre analoghe e frequenti tra i vicoli della città. Ma, ascoltata dalla pretura urbana di Vicenza, la prostituta rilasciò alcune dichiarazioni che innescarono istantaneamente un caso giudiziario ben più complesso.

Maddalena, infatti, raccontò che quel venerdì 3 gennaio era stata dimessa dal Civico Ospedale di Vicenza, ove veniva curata per scabbia e blenorragia, quando, percorrendo la stradella del Pallamaio¹⁸, in un tratto seminascosto dietro le mura aveva incrociato proprio le due guardie militari che mezz'ora dopo l'avrebbero tratta in arresto. Secondo la Cressedora, sfruttando l'isolamento del luogo, il caporale le aveva chiesto di concedersi sessualmente e in seguito a un suo netto rifiuto era stata abusata attraverso un rapporto anale grazie alla collaborazione del soldato semplice che l'aveva immobilizzata e più volte minacciata.

¹⁷ Al posto del satellizio, esistente già sotto la Repubblica di Venezia e la prima dominazione austriaca (mentre, nel 1809, durante il Regno d'Italia napoleonico, il corpo era stato soppiantato dalla gendarmeria), la cui operatività fu confermata con la sovrana risoluzione del 26 settembre 1819, dal 1833 subentrarono le guardie di sicurezza e le guardie militari di polizia, queste ultime limitatamente a Venezia e alle altre città capoluogo delle province venete e inquadrare appunto nell'amministrazione militare. Meglio sarebbe, tra l'altro, parlare di «amministrazione austriaca» se ci si volesse distaccare da un riferimento storiografico – proprio quello di «dominazione austriaca» – sostanzialmente superato, ma tuttora spesso utilizzato per l'identificazione specie del relativo materiale archivistico veneziano.

¹⁸ Oggi contrà Mure del Pallamaio, lungo la quale, però, appunto la presenza e soprattutto la vista delle mura, «fagocitate» dalle costruzioni, è effettiva solo in pochissimi tratti.



Uno scorcio della contrà Mure del Pallamaio. La prostituta Maddalena Cressedora sosteneva di aver subito violenza lungo un tratto seminascosto dell'omonima stradella da parte delle due guardie Lorenzon e Pellegrini meno di un'ora prima di essere arrestata.

Configurandosi quindi l'accaduto, pur a ruoli invertiti, come un delitto vero e proprio e non più semplicemente quale una meno grave turbativa dell'ordine pubblico tramite ingiurie¹⁹, il fascicolo fu trasmesso al tribunale provinciale del capoluogo berico, di fronte al quale la prostituta confermò le accuse nei confronti dei militi, aggiungendo che mai fino ad allora si era prestata in maniera volontaria o forzata alla sodomia.

Purtroppo per lei la perizia medica predisposta in seguito a queste sue dichiarazioni la smentì categoricamente, ma la vicenda giudiziaria non poté comunque essere archiviata. La probabile estraneità al fatto dei due soldati doveva essere decretata dall'autorità militare, dalla quale dipendevano e alla quale fu in ogni caso

¹⁹ Il *Codice penale universale austriaco* del 1803, in vigore nel Regno Lombardo-Veneto all'incirca fino alla prima metà degli anni cinquanta, distingueva le fattispecie criminali in delitti veri e propri e gravi trasgressioni di polizia. La minore pericolosità, rispetto ai delitti, degli effetti di condotte illecite quali le gravi trasgressioni di polizia, aveva spinto il legislatore a delineare con riferimento a questo genere di comportamenti, oltre che una diversa gerarchia dei gradi di giudizio, anche una procedura meno articolata, racchiusa nella parte II, sezione II del codice stesso. Per una ristampa anastatica (corredata da una serie di saggi a commento) della seconda edizione ufficiale del medesimo, data a Milano dall'Imperial Regia Stamperia nel 1815, si veda *Codice penale universale austriaco* (1803), cit.

comunicato che la Cressedora era un soggetto dedito alla menzogna, aveva più volte violato delle misure restrittive di polizia applicate nei suoi confronti²⁰ ed era già stata condannata in due occasioni per complicità in un furto e per pubblica scostumatezza.

Una ventina di giorni dopo il colonnello Ernesto Sisak, comandante della piazza di Vicenza e del trentaduesimo reggimento di fanteria Arciduca Francesco Ferdinando d'Este, trasmise al tribunale le risultanze dell'indagine compiuta nei confronti del Lorenzon e del Pellegrini da parte di una commissione militare composta da quattro ufficiali e da altrettanti sottufficiali dell'esercito (tutti originari di altre province dell'Impero)²¹: atti e interrogatori non permettevano di attribuire una precisa responsabilità agli imputati, nei confronti dei quali, quindi, veniva sospeso il procedimento.

A favore dei due soldati deponevano, oltre che una perizia medica che li trovò esenti da qualsiasi infezione di origine sessuale, soprattutto le testimonianze di alcuni colleghi che confermavano la loro uscita dal resto della pattuglia solo in seguito alla richiesta di intervento presso la bettola di San Silvestro; i medesimi commilitoni, tra l'altro, accorsi a dar loro man forte, avevano udito distintamente la prostituta pronunciare anche la frase «me la pagherete».

Tanto bastò al tribunale di Vicenza, dal punto di vista giudiziario, per chiudere il caso: la Cressedora rimaneva in carcere e per di più accusata anche del delitto di calunnia.

Tutta la vicenda si era dunque aperta in maniera non troppo inconsueta per episodi di questa natura, con la presenza sulla scena di un personaggio, l'oste, impegnato in un'azione a prima vista scontata, ma in realtà altamente significativa e connotante il caso specifico.

Lo spoglio dei fascicoli giudiziari conferma infatti come sembrava esistere una vera e propria forma di tacito accordo tra i gestori delle bettole e i frequentatori delle medesime; un accordo, componente di una ritualità sociale complessa e dalle forti valenze simboliche²², in base al quale le eventuali tensioni scoppiate all'in-

²⁰ Su tali misure, si rimanda a quanto già detto nella nota 9 del presente contributo.

²¹ A proposito delle istituzioni militari operanti nel Regno Lombardo-Veneto, va precisato che «i vertici – il corpo degli ufficiali – erano pressoché interamente stranieri, come pure lo erano una porzione consistente (ma non esclusiva) dei sottufficiali e dei soldati di leva. Faceva però eccezione il corpo della Marina, concentrato ovviamente a Venezia e lungo il litorale veneto», M. Meriggi, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in *Il Veneto austriaco 1814-1866*, cit., pp. 31-32.

²² Per un'analisi approfondita delle caratteristiche e degli elementi costitutivi di questa complessa ritualità sociale, si veda Povolo, *Confini violati*, cit., pp. 1102-1108.

terno del locale dovevano comunque trovare soluzione al suo esterno; nel caso la situazione cominciasse a degenerare, il gestore pareva muoversi attivamente per impedire il verificarsi di conseguenze indesiderate.

Figura affascinante quella dell'oste; una figura che, anche nella realtà rappresentata dal microcosmo della marginalità urbana, «pur appartenendo, a tutti gli effetti, alla comunità, ne costitutiva, in un certo senso, il punto debole sul piano della coesione e della continuità dei valori»²³. A livello processuale, poi, la sua comprensibile ritrosia a testimoniare non impediva che frequentemente le dichiarazioni rese risultassero risolutive, rispetto a quelle di altri testi, per la ricostruzione giudiziaria dei fatti. Tale ritrosia, nondimeno, poteva spesso dipendere da un'ulteriore funzione che, specie in ambiente urbano, il locandiere, proprio per la sua attività, era in diversi casi chiamato a ricoprire, e cioè quella di informatore segreto delle autorità di polizia: uno «strumento di lavoro» indispensabile per l'efficacia dell'azione investigativa, ma di cui servirsi con estrema cautela per cercare di evitare appunto uno svelamento della copertura, costantemente a rischio²⁴.

Nella vicenda appena narrata, tra l'altro, proprio la strada prospiciente l'osteria diviene lo scenario di un episodio che a prima vista parrebbe suggerire la presenza in città di una certa tensione tra forza militare e popolazione civile. In seguito all'arresto della Cressedora, infatti, e mentre la stessa era scortata al commissariato dalle guardie precedentemente intervenute, per un tratto e prima di disperdersi, «venne loro dietro una gran ciurma di gente che schiamazzava e fischiava».

Ciò cui si è già accennato, e che va qui ribadito per scongiurare il rischio di attribuire a questi fenomeni un significato condizionato dalla frequente e affannosa ricerca di segnali premonitori di quel punto d'arrivo che fu il trauma rivoluzionario del Quarantotto, è che tali eventi non presentano alcuna connotazione di carattere politico, inteso come sentimento antiaustriaco diffuso in città: e non solo a Vicenza²⁵.

²³ *Ibid.*, p. 1074, nota 4.

²⁴ A questo proposito si rammenti come la Cressedora già prima dell'arrivo delle guardie avesse più volte apostrofato l'oste Girolamo Guerra proprio con l'epiteto «spia».

²⁵ Per un episodio significativo avvenuto ad esempio a Padova nel novembre del 1832, con una rissa tra civili e militari e con relativa attribuzione di responsabilità dell'accaduto a questi ultimi (dei soldati ungheresi di passaggio per la città con il loro reggimento Arciduca Carlo Ferdinando), si veda Archivio di Stato di Milano (ASMi), Senato Lombardo-Veneto del Supremo tribunale di Giustizia, b. 55, fasc. vi 152/2.

Si trattava infatti di situazioni del tutto simili ad altre già vissute in contesto urbano – e pure rurale – in anni precedenti, talora anche penalmente rilevanti (o per lo meno ritenute tali a inizio investigazione), ma che non avevano mai prodotto perturbazioni della pubblica tranquillità di grave entità, ribellioni in senso stretto; ciò che invece effettivamente sembrò cominciare ad accadere proprio nelle città già dal 1847, quando aumentarono pericolosamente gli attriti tra militari e popolazione civile. Non che durante il biennio 1847-48 di questo aspetto le autorità politico-amministrative non si rendessero conto, arrivando anzi a evidenziare che stava soprattutto ai soldati moderare gli atteggiamenti provocatori indotti cui talora si lasciavano andare²⁶. Ma il rilievo che le istituzioni militari facenti capo al feldmaresciallo Radetzky stavano progressivamente assumendo nello scenario pre-rivoluzionario rendeva evidente agli occhi dei sudditi lombardo-veneti (e specie di quelli che contavano, e cioè dei notabili e dei ceti economici emergenti) che il potere e l'influenza degli alti gradi dell'esercito avrebbero acquisito inevitabilmente un peso politico sempre maggiore, rendendo in tal modo via via più remota la possibilità di intrecciare con essi qualsiasi tipo di tentativo di dialogo e di mediazione²⁷.

Eppure, anche se negli anni in cui si colloca la vicenda qui esaminata si era ancora sufficientemente lontani dalle trasformazioni appena descritte (e infatti si è visto come nel caso specifico la giustizia militare si fosse prontamente attivata contro le guardie), la sorte di Maddalena Cressedora, soggetto marginale per eccellenza

²⁶ Uno dei tanti episodi di questo genere è ad esempio chiaramente individuabile nel rapporto che la massima autorità politica della provincia di Vicenza inviò alla direzione generale della Polizia in Venezia un mese prima dello scoppio della rivoluzione, il 17 febbraio del 1848. Tale rapporto è rinvenibile in D. Manin, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1852, vol. III, pp. 272-274. A proposito dell'opera di Manin e dopo averla analizzata comparativamente con altro materiale documentario e utilizzata anche in altri lavori esclusivamente per citare diversi scritti in materia di polizia prodotti tra la fine del 1847 e il marzo del 1848, pur a distanza di tre lustri non si può non condividere appieno il giudizio espresso da D. Laven, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, in «The Historical Journal», 3, 2, 1996, p. 400, nota 72: «In 1851-2 three volumes were published by the Tipografia Elvetica at Capolago entitled *Carte segrete ed atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*. Consisting of documents drawn from the Austrian police files, they were produced under the auspices of Daniele Manin. The aim was to provide straight-forward anti-Austrian propaganda by showing the extent of Austrian police activity. In fact the material is for the most part anodyne or reveals the Austrians in rather a good light, however much the shrill commentary provided by the editors tries to distort the original text».

²⁷ Una valutazione complessiva degli aspetti istituzionali, politici e sociali che caratterizzarono il Veneto asburgico nel biennio pre-rivoluzionario si trova in Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 409-478.

per il suo essere alcolizzata e soprattutto girovaga senza fissa dimora più che per la sua condizione di prostituta, non si era rivelata meno infelice.

Quegli stessi gruppi dirigenti locali che nel Quarantotto avrebbero considerato positivamente nel Regno Lombardo-Veneto, quando addirittura non auspicato, un cambiamento istituzionale che avesse potuto assicurare loro una maggiore visibilità e un maggiore protagonismo politico, nel contempo non avevano né avrebbero mai voluto mettere in discussione né rinunciare al proprio ruolo appunto sul piano del controllo sociale e dell'ordine pubblico nelle realtà comunitarie di provenienza e/o di residenza.

Questo controllo era espresso a livello teorico anche attraverso il dettato delle leggi criminali, nelle quali trovava collocazione la definizione dei valori e dei comportamenti considerati appunto devianti e pericolosi, e quindi da perseguire.

In tale ottica, però, rileva ancor più – pure per la nostra comprensione del fenomeno – l'azione delle autorità destinate all'applicazione di tali norme perché solo nella prassi il diritto si fa concretamente giustizia e consente di cogliere appunto «le interconnessioni tra le previsioni giuridiche, l'amministrazione della giustizia e le dinamiche sociali ed economiche che intervenivano per piegare e modellare quanto il *Codice* aveva preventivamente stabilito»²⁸.

Anche da un ambito limitato come quello dei procedimenti qui presi in esame, dunque, emerge inequivocabilmente la conferma di come la storia della giustizia penale, lungi dal rappresentare meramente una storia delle modalità di perseguimento di certe condotte delittuose, è soprattutto una storia della «morale dominante» in una data società e perciò stesso una storia del potere²⁹.

²⁸ Povo, *Il movente*, cit., p. xxvii, nota 26.

²⁹ Su questi ultimi concetti, per un inquadramento generale, si veda l'introduzione di Friedman, *Crime and Punishment in American History*, cit., pp. 1-15, mentre per un loro approfondimento in relazione alla specifica situazione del sistema giuridico del Veneto asburgico sino alla vigilia del Quarantotto, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 299-313.

ALLA SALUTE DI PIO IX

Erano circa le nove di sera del 15 ottobre 1848. Il caporale Giulio Sternberg, del reggimento di fanteria Francesco Carlo, di stanza a Vicenza dopo il ritorno della città sotto l'ala «protettrice» dell'aquila imperiale, aveva appena finito di bere con il commilitone Kostelny un bicchierino di rum nel negozietto di spiriti condotto da Giuseppe Dal Soglio detto Settimin, in contrada Santi Apostoli. Uscito in strada gli era sembrato di udire, dapprima in lontananza, e poi sempre più vicino, il vociare vivace di un gruppo di giovani che si dirigeva cantando verso piazza dei Signori. Sternberg non era così pratico della lingua locale, eppure gli pareva di aver chiaramente distinto, tra le altre espressioni pronunciate, anche «Viva l'Italia! Viva Pio IX!». Ma non ci aveva dato più di tanto peso. E non si sarebbe nemmeno aspettato che quella compagnia di sedici individui, taluni poco più che adolescenti, si fermasse proprio davanti a lui non solo per rivolgergli la parola, bensì pure per invitarlo, a un tempo scherzosamente e sfacciatamente, a unirsi al coro.



Contrà Santi Apostoli, dove era ubicato il negozietto di spiriti di Giuseppe Dal Soglio, all'uscita dal quale, alle nove di sera del 15 ottobre 1848, il caporale Giulio Sternberg e il commilitone Kostelny furono protagonisti e vittime della rissa con il gruppo vociante di giovani diretto verso piazza dei Signori.

A questo punto le versioni degli eventi occorsi, raccolte nel fascicolo processuale relativo alla vicenda, divergono³⁰. Il militare sosteneva invero di essersi semplicemente rifiutato di partecipare alla chiassata, mentre un testimone giurato assicurava che, oltre ad aver opposto un netto diniego, lo Sternberg si era lasciato andare a un'imprecazione indiscutibilmente sacrilega quale «Crepa Pio IX!» o «Porco Pio IX!» (non ricordava con precisione).

In ogni caso i fatti che seguirono alla provocazione videro una delle vie centrali, anche se defilata, della città, diventare improvvisamente lo scenario di una rissa nella quale il soldato fu ripetutamente picchiato alla testa, ferito alla mano sinistra e scaraventato a terra. Gli venne inoltre spezzata la punta della spada che aveva prontamente sfoderato.

Il commilitone Kostelny, rimasto praticamente illeso, riuscì a divincolarsi e corse immediatamente a chiamare una pattuglia di guardie, all'arrivo della quale si assistette a un fuggi fuggi generale da parte dei giovani componenti l'allegra combriccola.

Il tutto sembrava quindi essersi concluso in modo piuttosto repentino. Ma già l'indomani, per ordine della delegazione provinciale, massima autorità politica del capoluogo, si procedette all'arresto di tre individui – tra cui il conduttore della bottega di spiriti – che un paio di testimoni affermava di aver riconosciuto come i tre che nella turba si erano più accaniti nelle percosse riservate allo Sternberg. Il terzetto, da parte sua, non negò di essersi trovato in quel luogo la sera prima, ma escluse categoricamente di aver partecipato all'aggressione e di conoscere gli altri componenti del gruppo protagonista della vicenda.

Ad alleggerire in qualche modo la loro posizione processuale ci pensarono i quattro periti nominati dal tribunale provinciale di Vicenza per valutare la gravità delle ferite subite dal caporale. Questi ultimi presentarono al giudice incaricato delle indagini una relazione che parlava di due ecchimosi sulle palpebre di entrambi gli occhi e di due «incisioni» sulla mano sinistra. Tutte e quattro le lesioni erano comunque definite superficiali e guaribili totalmente in sedici giorni senza alcun bisogno di cure di natura chirurgica.

La ulteriore notazione del magistrato inquirente, secondo la quale fin dall'inizio intenzionalmente poca forza doveva essere sta-

³⁰ La documentazione relativa a questo caso si trova in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 167 num. provv. (ex 872), 1848, fasc. 193. Anche tutti i successivi virgolettati del presente paragrafo che fanno riferimento a documenti inerenti a tale vicenda sono rinvenibili nel medesimo fascicolo.

ta inferta nei colpi per procurare quel tipo di ferite, convinse infine il collegio giudicante che il fatto avvenuto non rivestisse i caratteri del delitto, ma di una condotta illecita di minore gravità (e infatti il caso fu rinviato per competenza alla pretura urbana)³¹; se a prima vista sembra quindi essere stata la lieve entità delle lesioni a condurre alla derubricazione del reato, fu in realtà tale notazione che risultò determinante per orientare in modo decisivo il collegio medesimo, che peraltro deliberò all'unanimità.

L'input lanciato dalla delegazione alla magistratura cittadina non aveva dunque prodotto l'esito sperato. Era stata infatti proprio la delegazione a muoversi per prima nei confronti di quel gruppo di giovani che, per giunta, pare si fosse formato in modo del tutto accidentale all'osteria del Porton del Luzzo³².



Una veduta d'epoca del torrione del Luzzo.
Incisione di P. Chevalier (1856), Biblioteca Civica Bertoliana, Z. 7. 5. 15.

³¹ Con riguardo alle diverse classificazioni delle condotte criminali previste dal *Codice penale universale austriaco* del 1803, si rimanda a quanto detto nella nota 19 del presente contributo.

³² Anche questo dato emerge dagli elementi raccolti e conservati nelle carte del fascicolo processuale.

E ciò non deve per nulla stupire, dal momento che, già a partire dal difficile clima del biennio pre-rivoluzionario, l'autorità politica provinciale aveva cominciato a dimostrare un'inevitabile inclinazione ad aumentare la propria ingerenza in tutte le vicende potenzialmente pericolose per la pubblica tranquillità, comprese quelle che andavano a ricadere all'interno di un procedimento penale e quindi, teoricamente, appannaggio esclusivo delle autorità giudiziarie; l'altro polo di questa contrapposizione era invece costituito proprio da un'autorità giudiziaria che per tutta risposta tentava di limitare tale arrogante e debordante iperattività³³.

Questo tipo di contrasto aveva ovviamente molta più probabilità di verificarsi se gli eventuali episodi potenzialmente destabilizzanti accadevano entro la cerchia muraria di una città come Vicenza, o di un altro capoluogo di provincia, dove le prerogative in materia di polizia facevano capo precisamente alla figura del delegato³⁴.

Dunque, i delegati, dimoranti nei centri urbani attraversati da

³³ In precedenza un intervento deciso della delegazione era ipotizzabile solo in materie di sua stretta competenza, come ad esempio la coscrizione, o, generalmente, quando necessario e pure su segnalazione dell'autorità giudiziaria, nella fase post-processuale per l'adozione di eventuali «misure di polizia» nei confronti degli imputati, condannati e non. A proposito di tali misure, si rimanda a quanto detto relativamente al «precetto politico» nella nota 9 del presente contributo. Per un esame approfondito anche di diversi casi di studio, si veda invece Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 299-407.

³⁴ In realtà la doppia natura degli «oggetti di polizia», alta (o segreta) e bassa (o comune, o pubblica), che faceva riferimento a due distinte gerarchie istituzionali, ai livelli inferiori dell'amministrazione convergeva invece negli stessi uffici periferici: di qui i frequenti dissapori che si verificavano proprio tra il delegato provinciale e un altro funzionario – il commissario superiore di polizia –, non spiegabili con semplici motivazioni di ordine personale. In ogni caso, nel 1816 le province venete del Regno Lombardo-Veneto erano state divise esattamente in otto delegazioni: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Udine. Quale istituzione, la regia delegazione era appunto composta da un delegato, da un vice-delegato e da uno o più aggiunti, a seconda dell'importanza della provincia stessa. Di certo i delegati, rispetto ai prefetti napoleonici – di cui avrebbero dovuto essere i naturali sostituti –, non disponevano di altrettante risorse finanziarie – in sostanza di un budget destinato esclusivamente all'ufficio – ed erano quindi non solo limitati nella capacità operativa, ma talora pure professionalmente frustrati (per un approfondimento di tutti questi aspetti, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 207-235). Venivano nominati direttamente dall'imperatore, ma dovevano rispondere all'autorità di governo ubicata a Venezia. Secondo Andreas Gottsmann, inoltre, «il criterio fondamentale per diventare dei delegati stimati era manifestare lealtà verso il governo austriaco e al contempo godere della massima accettazione sociale nel capoluogo [...]». Questo era l'unico modo per fare accettare il delegato dai potentati locali e soprattutto dalla nobiltà fondiaria che, in ambito provinciale, contava nei propri ranghi le persone più importanti e influenti», A. Gottsmann, *I rapporti politici e istituzionali tra il Veneto e l'area centro-europea nell'Ottocento*, in *La storia e le tradizioni del Veneto. Le relazioni e le forme della comunicazione tra l'area veneta e il mondo germanico*, Venezia, Regione del Veneto, 2003, p. 166.

maggiori fermenti politici (ma non da maggiori fermenti *tout court*) rispetto alle campagne venete, risultavano molto più sensibili anche a piccoli segnali di intemperanza della popolazione che un tempo avrebbero potuto essere tollerati e tendevano quindi a voler adottare una più severa azione preventiva-contenitiva nei confronti degli stessi. Contemporaneamente, però, lo si ribadisce, crescevano di pari passo le soluzioni «accomodanti» che il tribunale provinciale collegialmente adottava: un aspetto che denota un'attenzione al contesto e agli equilibri sociali che in passato era stata per lo più appannaggio dei magistrati d'appello e che ora, a condizioni mutate, sembrava venir fatta propria con una certa frequenza anche dalla prima istanza³⁵.

Ma se nell'ambientazione del capoluogo berico dei primi mesi del post-Quarantotto questo tipo di dinamica istituzionale nei rapporti tra autorità politica e autorità giudiziaria pare dunque sopravvivere, lo stesso si può ben dire dell'atteggiamento che i delegati avevano cominciato ad assumere nei confronti delle gerarchie militari già dal 1847 – e cioè da quando si era registrato un aumento della frequenza degli episodi di contrasto tra soldati e popolazione civile – affinché queste ultime cercassero di tenere a bada le intemperanze e i comportamenti provocatori (nel clima pre-rivoluzionario, come visto, spesso indotti)³⁶ dei loro sottoposti. Una presa di posizione di certo non facile, vista la innegabile crescita del peso, anche politico, di Radetzky e dei suoi collaboratori nei territori lombardo-veneti da poco riconquistati.

Eppure questa sorta di «doppio binario» nell'attività dell'autorità delegatizia è confermato e ben esemplificato anche dal caso appena esaminato: se da un lato, infatti, si era proceduto senza esitazione nei confronti dei giovani intemperanti, dall'altro, altrettanto tempestivamente, era stato segnalato al comando di città il comportamento irriverente e aggressivo del caporale Sternberg, reo di essersi lasciato andare a espressioni al limite del sacrilego e di aver opposto una reazione sproporzionata rispetto al tenore delle provocazioni di cui gli stessi giovani si erano resi protagonisti, arrivando persino a sguainare la spada di ordinanza.

Tanto basta anche per poter tracciare in un tale ambito, per lo meno sino ai primi mesi del 1849, un quadro dello scenario urba-

³⁵ Per un confronto analitico con la situazione delle campagne venete nel biennio pre-rivoluzionario, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 451-478.

³⁶ A questo riguardo, si rimanda alle considerazioni espresse nel paragrafo *Violenza e menzogne* del presente contributo.

no vicentino – ma non solo – assai più complesso e a tinte più sfumate rispetto a quelle offerte dall'affresco del sistema di governo asburgico dipinto ad esempio anni or sono, seppur in modo volontariamente enfatico, dalle parole di un campione della retorica filo-risorgimentale come il patriota piemontese Pier Carlo Boggio (ironia della sorte morto a Lissa nella battaglia navale vinta dalla marina austro-veneta il 20 luglio 1866), il quale nella sua *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana*³⁷ sosteneva come chiaro obiettivo degli «imperiali» fosse quello di «imprimere ben addentro nell'animo dei popolani la convinzione che, dal maresciallo al semplice gregario, i soldati dell'Austria sono qualcosa di sacro, e che merita l'estremo supplizio chiunque in atti o in parole venga meno alla cieca venerazione che la politica austriaca pretende dal borghese verso il militare»³⁸.

Ma ancor più, e principalmente, tutte le vicende qui narrate non fanno che confermare come pure per gli storici sia possibile, e anzi di estremo interesse, occuparsi di problemi di ampia portata di una data epoca analizzandoli a partire da contesti relativamente limitati da un punto di vista spaziale: «Small Places, Large Issues», per dirla con l'antropologo norvegese Thomas Hylland Eriksen³⁹.

L'importante, a questo riguardo, è tenere sempre presenti due riferimenti paradigmatici, uno di natura teorica, l'altro metodologico: e cioè, sul primo versante, il dato che l'interazione sociale è spesso plasmata e modellata da forze e da spinte che eludono la stessa comprensione e lo stesso controllo dei soggetti che vi prendono parte; dall'altro che la realtà sociale va sempre studiata formulando ipotesi originali che scaturiscono con maggiore facilità da ragionevoli investigazioni di tipo comparativo⁴⁰.

³⁷ Il cui primo volume fu stampato a Torino nel 1860, quando ancora i territori veneti erano parte integrante dei domini della Casa d'Austria: P.C. Boggio, *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana (1859-1860)*, vol. 1, Torino, Tip. scolastica di S. Franco e figli, 1860.

³⁸ *Ibid.*, p. 180. La situazione, in realtà, mutò parzialmente dal marzo del 1849, quando la più stringente normativa inerente alla regolamentazione dello stato d'assedio, prima frammentata e per nulla organica, poté dirsi effettivamente operante; tale normativa, poi, rimase sostanzialmente in vigore, pur con una serie di periodici e alternati allentamenti e ripristini, sino all'aprile del 1854, quando fu decretata la sua totale cessazione.

³⁹ Il suo testo di riferimento a riguardo è proprio T. Hylland Eriksen, *Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology* (1995, New York), New York, Pluto Press, 2010.

⁴⁰ Una lucida analisi di questi due aspetti è quella fornita dall'antropologo olandese Anton Blok nel capitolo introduttivo del suo *Honour and Violence*, Cambridge (UK), Polity Press, 2001.

Molte delle caratteristiche di una comunità, infatti, dipendono dalla società più vasta in cui sono inserite, e al tempo stesso la rispecchiano; «possono quindi essere spiegate solo in riferimento alle specifiche connessioni che le mettono in rapporto con essa»⁴¹.

In questa prospettiva e con queste avvertenze, in conclusione, pure il semplice racconto, apparentemente circoscritto, di taluni episodi di vita quotidiana della Vicenza asburgica ottocentesca, e dei loro luoghi di svolgimento, può certamente intrecciarsi con un quadro fattuale più ampio e consentire perciò anche un'analisi re-interpretativa di fenomeni storici più generali.

⁴¹ Id., *La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960*, cit., p. 3.



FRANCESCA BRUNET

IL PATIBOLO A VICENZA.
PER UNA TOPOGRAFIA DEI LUOGHI DI ESECUZIONE

INTRODUZIONE

Nel giorno 27 [febbraio 1819] si eseguì sentenza di morte nella persona di Giovanni Baggio d'anni 34 nativo ed abitante in Bassano, reo di proditoria uccisione di un Orefice di quella Città. L'esecuzione ebbe luogo in Campo Marzo alle 9 della mattina mediante il Supplizio della Forca. Questa è la prima sentenza di morte, che si effettuò sotto l'attuale Governo Austriaco non solo dell'epoca presente, ma ancora di quella prima del Governo Francese-Italiano. Dall'anno 1796 sotto il Governo della Repubblica Veneta [...] il caso sopra indicato fu il primo nel quale si usò il Patibolo della Forca, mentre sotto il Governo del Regno d'Italia era in pratica la Guillotina [...]. Sotto la Repubblica il luogo ordinario del Supplizio era in mezzo alle Colonne della Piazza grande, nel tempo del Regno Italico la Piazza dell'Isola, ora sembra che si adotti il Campo Marzo, luogo in vero più conveniente per simili casi.

Così annotava l'abate Giuseppe Dian, autore di una ponderosa cronaca vicentina¹, a proposito della prima condanna capitale eseguita a Vicenza dalla creazione del Regno Lombardo-Veneto. Non ne seguiranno molte: tutto il decennio successivo ne risulta privo, mentre altri cinque condannati verranno giustiziati tra il 1830 e il 1836; l'esecuzione successiva avrà luogo solo nel 1849, in un contesto politico e militare assai mutato².

¹ G. Dian, *Memorie delli due secoli XVIII e XIX spettanti alla città di Vicenza*, Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza (BCBVi), Mss. 2957-2965. Il brano citato è nel fasc. vi, pp. 1290-1291.

² Si specifica che i dati quantitativi qui riassunti potrebbero essere non del tutto precisi: ciò è infatti quanto risulta dallo spoglio della serie «Affari criminali» nel fondo del Senato

Quello che Dian giudica come luogo «più conveniente» era stato probabilmente individuato anche alla luce di una specifica risoluzione sovrana, la quale, in coerenza con il § 450 del *Codice penale universale austriaco* del 1803³ – introdotto nel Regno Lombardo-Veneto tra il 1815 e il 1816 –, ordinava che «l'esecuzione della pena di morte entro le mura della Città deve essere dappertutto vietata, e dovrà seguire in un sito, ove il giustiziato possa essere sotterrato»⁴.

L'abate vicentino, il cui spiccato interesse per la giustizia criminale e le pratiche punitive ci permetterà di attingere sovente alla sua cronaca nelle pagine che seguono, ci informa subito con precisione su quello che è il luogo – o meglio, i luoghi – in cui veniva inscenato l'«ultimo atto» della procedura penale all'interno della città di Vicenza, «la *performance* finale, pubblicamente palese e quindi più rilevante di tutta l'istituzione»⁵, anche in rapporto agli spazi urbani: ed è proprio su di essi che questo contributo cerca di puntare l'attenzione.

Dopo aver accennato ai luoghi preposti alle esecuzioni capitali nei decenni precedenti l'insediamento della sovranità austriaca a Vicenza (ossia in periodo veneto e italico), e aver fornito un inquadramento generale sul processo penale – con speciale riguardo ai procedimenti che si concludevano, appunto, con una condanna a morte –, si analizzerà più da vicino l'«allestimento» dell'esecuzione, coinvolgente specifici luoghi, narrazioni, attori e «comprimari».

Lombardo-Veneto del Supremo tribunale di Giustizia (slv), conservato presso l'Archivio di Stato di Milano (ASMi), serie che presenta delle sporadiche lacune. Il confronto con le cronache vicentine e con il nuovo inventario del fondo del tribunale penale austriaco presso l'Archivio di Stato di Vicenza (ASVi) sembra tuttavia confermare questi risultati.

³ Si specifica che il § 450, come pure gli altri paragrafi che verranno citati d'ora in avanti, appartengono tutti alla prima parte del codice penale.

⁴ Sovrana risoluzione 17 giugno 1817 discussa dal Senato Lombardo-Veneto nella sessione 14 ottobre 1817, ASMi, slv, b. 80, cc. 2797-2803. Lo stesso punto fu ribadito dall'ordinanza 27 luglio 1818 della Cancelleria aulica riunita, diramata in Veneto con circolare 26 agosto 1818, *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. regio governo delle provincie venete*, Venezia, Andreola, 1818, parte II, p. 130.

⁵ G. Baronti, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000, p. 102.

DALLA REPUBBLICA VENETA AL GOVERNO ITALICO,
OSSIA DAL CENTRO DELLA CITTÀ A PIAZZA DELL'ISOLA

Allorché Baggio venne giustiziato, erano effettivamente trascorsi più di vent'anni dacché i vicentini avevano assistito a un'impiccagione pubblica, ossia dall'epoca in cui le esecuzioni, sotto il governo della Repubblica di Venezia, venivano allestite tra le due colonne di piazza dei Signori. L'ultima aveva avuto luogo il 2 gennaio 1796, come ci racconta ancora Dian:

Si eseguì sentenza di morte contro un certo Bevilacqua di Valdagno ed uno da Posena rei di omicidio e di aggressioni, e poscia i loro Cadaveri furono esposti nel luogo del commesso delitto. Questa fu l'ultima esecuzione di morte praticata in Vicenza sotto il Veneto Governo [...]. Le esecuzioni di morte sotto il Dominio Veneto non erano di molto frequenti, mentre ad una tal pena non erano riferiti tanti crimini, e di più anche una tal sentenza veniva spesso tramutata alla reclusione della Galea o in vita o ad un determinato numero di anni⁶.

⁶ Dian, *Memorie della due secoli*, cit., fasc. III, p. 588. Una descrizione dettagliata del «tetro cerimoniale» dell'esecuzione in uso durante il governo veneto viene fornita ancora da Dian in corrispondenza dell'anno 1753, fasc. II, pp. 239-243. Il brano è integralmente trascritto anche in Franzina, *Vicenza. Storia di una città*, cit., pp. 104-106, ma vale la pena di riproporre qui almeno la parte relativa ai luoghi della città coinvolti nel rito. Dopo aver letto al condannato la sentenza capitale, questi veniva estratto dal carcere e condotto nella vicina «Chiesetta delle Prigioni» perché vi si confessasse, con l'assistenza di un religioso e dei «Capi della Confraternita di S. Giovanni Decollato, detta per un tal ufficio della Buona Morte». Il giustiziando veniva quindi legato dal boia venuto da Venezia, il quale lo baciava dichiarando che «la sola necessità di ubbidire alle sovrane leggi lo costringe ad eseguire un tal ufficio». All'alba del terzo giorno si ergeva la forca tra le due colonne di piazza dei Signori. Le porte della città venivano chiuse, come pure le botteghe; «alcune Compagnie de' Soldati vanno battendo le strade della Città, e nel pubblico Palazzo o Pretorio o Prefettizio si osserva la Sedia della Giustizia colla schiena rivolta verso la Piazza indicando così che il Reo è abbandonato alla sua sorte, si veggono pur ivi due mani una avente la spada l'altra il bastone della Sovranità»; se il condannato veniva graziato, sventolava molto scenograficamente un drappo bianco. Il condannato veniva quindi prelevato dalla chiesa delle prigioni, e accompagnato al patibolo da un corteo cui partecipavano il confessore, il vicario vescovile, i soldati, gli sbirri e i confratelli della Scuola della Buona Morte. «Finalmente giunto il Condannato al Patibolo rivolge le spalle allo stesso, ed il Ministro lo conduce per la scala, sino al segno opportuno nel mentre che dal Confessore si recita ad alta voce un Ave Maria, alla metà della quale il Boja presenta il laccio, ed a un colpo gettandosi sopra il corpo del Paziente gli leva ad un tratto la vita». Eseguita la sentenza, tra il pubblico veniva venduta la relazione dei delitti commessi dal condannato. Il cadavere rimaneva esposto per tutto il giorno «a specchio universale», e la sera veniva deposto dalla Scuola della Buona Morte, quindi trasferito sul sagrato del Duomo per essere tumulato in un apposito sepolcro. In alcuni casi le sentenze impedivano la tumulazione, e il cadavere del condannato veniva lasciato appeso alla forca nel luogo del commesso delitto o in altri luoghi comunque fuori dalle porte della città «sino alla totale consumazione, con pene rigorose minacciate a coloro, che ardissero di levarlo».

Durante il successivo governo italico le esecuzioni erano, si potrebbe dire, ad un tempo decentrate e «policentriche». Le cronache che fanno riferimento alle relativamente frequenti decapitazioni avvenute tra il 1808 e il 1813 collocano le esecuzioni in piazza dell'Isola (toponimo non più esistente ma ancora nell'uso almeno fino agli anni cinquanta del secolo scorso⁷, che corrisponde all'attuale piazza Matteotti). Le condanne militari – praticate tramite fucilazione – avevano invece luogo in Campo Marzo⁸.

Arnaldo e Arnaldi Tornieri, descrivendo nelle sue *Memorie di Vicenza dal 1767 al 1822* la prima condanna capitale eseguita mediante decapitazione sotto il governo italico – da lui profondamente avversato –, specifica anche dove esattamente era stato eretto il palco della ghigliottina, ossia tra il Palazzetto Giacomazzi e il Palazzetto Muzzi; e la sua amarezza nel constatare come il grande concorso di pubblico intervenuto provasse «quanto la Rivoluzione abbia incrudelito i cuori, ed estinti i sentimenti preziosi di Umanità»⁹, mostra come le esecuzioni pubbliche offrissero il fianco a constatazioni molto più latamente politiche. Che il Tornieri fosse, come lo definisce Franzina, il «campione delle idee conservatrici e aristocratiche»¹⁰ nel contesto della memorialistica vicentina, e che non perdesse occasione per manifestare la sua contrarietà nei confronti del governo napoleonico e il suo disprezzo verso le classi popolari, emerge insomma anche dal modo in cui egli scrive di condanne ed esecuzioni; e pure degli incidenti che talvolta ne minavano la regolarità, occasionando tensioni e disordini. Così ad esempio egli commentava, nel 1812, il rovesciamento del carro «accompagnato da una infinità di popolo, barbaramente vago di questi spettacoli», trasportante due condannati a morte dalle prigioni al patibolo, a causa del quale erano rimasti feriti i due religiosi confortatori e il boia: «Tutte le cose sotto questo governo vanno al rovescio»¹¹.

⁷ G. Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, Vicenza, Comune di Vicenza, 1987, pp. 206-207.

⁸ Si veda ad esempio A. e Arnaldi Tornieri, *Memorie di Vicenza dal 1767 al 1822*, BCBVi, Ms. 3110, p. 915r, 21 maggio 1812.

⁹ *Ibid.*, Ms. 3109, pp. 682r-v, 2 gennaio 1808.

¹⁰ Franzina, *Vicenza*, cit., p. 100.

¹¹ Tornieri, *Memorie di Vicenza*, cit., Ms. 3110, pp. 920v e 921r, 18 agosto 1812. Lo stesso episodio è narrato anche da Dian, *Memorie delli due secoli*, cit., fasc. v, p. 1047. In generale sia Tornieri che Dian si soffermano sovente sugli incidenti che talvolta si verificavano nel corso delle esecuzioni pubbliche. L'8 ottobre 1808, ad esempio, entrambi riportano i gravi disordini avvenuti dopo l'esecuzione di un reo d'aggressione, allorché «il Religioso che assisté il Paziente incominciò un Discorso diretto al Popolo. Questi essendosi con impeto avvicinato al Palco,

Oltre alla piazza dell'Isola e a Campo Marzo, per il 1813 è documentato un ulteriore luogo di esecuzione, pur eccezionale, come ci riferisce Dian. Il condannato, «reo di più aggressioni con sevizie ed omicidio, [...] per qualche anno erasi sottratto alle indagini ed attività della Gendarmeria e di altra forza armata onde arrestarlo, tenendo così in angustie gli abitanti di molti Villaggi della Provincia». Per decisione straordinaria della Corte di giustizia, e a scopo esemplare, l'esecuzione venne effettuata nel paese di nascita dell'imputato, Breganze: «E fu il primo caso, a memoria de' Viventi, in cui siasi eseguita sentenza di morte fuori dalla Città»¹².

NOTE DI PROCEDURA. DALLE INDAGINI ALLA CONDANNA CAPITALE,
OSSIA IL VIAGGIO DEL FASCICOLO DA VICENZA A VIENNA,
ATTRAVERSO VENEZIA E VERONA, E RITORNO

Dal 1° luglio 1815 in Veneto entrò in vigore il *Codice penale universale austriaco* del 1803¹³. Con il mutare dei riferimenti normativi e del sistema penale mutarono anche i luoghi pubblici della giustizia.

Si andrà quindi anzitutto a illustrare nelle sue linee essenziali l'iter processuale che portava alla pronuncia di una condanna capitale, e in alcuni casi alla sua effettiva esecuzione¹⁴, dipanantesi nel quadro di una procedura inquisitoria e gerarchica; procedura che

pose in allarme alcuni soldati del 6° Reggimento di Cacciatori a Cavallo Francese, che colà erano appostati, i quali temendo, o fingendo di temere, una popolare sommossa, incominciarono a dare addosso alla moltitudine e a menare de' colpi di sciabola verso gl'inermi Cittadini. Universale fu lo scompiglio, mentre essendosi tutti dati a precipitosa fuga, gli uni cadevano sopra gli altri, ed i soldati ferirono ora questi ora quelli e due morirono. Tutto il Reggimento si pose in aria minacciosa a battere le strade della Città, le Botteghe e le Case furono chiuse, e tutti temevano, che accader dovesse qualche sinistro accidente, ma la cosa si calmò da se, e fu ripristinato l'ordine. Per decisione poi del Ministro della Guerra il detto Reggimento fu ripreso e alcuni ufficiali furono puniti, e venne allontanato da Vicenza», Dian, *Memorie delli due secoli*, cit., fasc. iv, p. 904; si veda anche Tornieri, *Memorie di Vicenza*, cit., Ms. 3109, pp. 729r-730v, 8 ottobre 1808. O ancora, nel 1812, Tornieri riferisce dell'esecuzione capitale di sette aggressori, giudicati da una corte straordinaria, la quale «non fù eseguita per altro senza tumulto, perché per una accidentale mossa di un Gendarme il popolo sull'Isola avea cominciato a fuggire, ma presto ritornò in calma», Tornieri, *Memorie di Vicenza*, cit., Ms. 3110, pp. 926v e 927r, 17 dicembre 1812.

¹² Dian, *Memorie delli due secoli*, cit., fasc. v, p. 1066, 24 settembre 1813.

¹³ Sovrana risoluzione 4 aprile 1815, *Collezione di leggi e regolamenti*, cit., 1815, parte 1, p. 139.

¹⁴ Una breve sintesi dell'iter procedurale austriaco è reperibile anche in F. Brunet, *Donne assassine. Considerazioni di genere nei processi penali lombardo-veneti*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», xx, 2, 2011, pp. 126-142, cui rimando per i riferimenti bibliografici.

rimase sostanzialmente invariata – salvo alcune modifiche circoscritte – anche con l'introduzione dei nuovi codice penale (1852) e regolamento procedurale (1853), attivati nel Regno Lombardo-Veneto nel 1855.

Il processo veniva istruito da uno dei consiglieri del tribunale di prima istanza competente per il distretto in cui era stato commesso il delitto – nel nostro caso, quello di Vicenza –, di volta in volta incaricato dal presidente dello stesso¹⁵; egli procedeva, come giudice relatore, con la cosiddetta inquisizione preliminare, atta ad accertare il fatto criminale e a raccogliere le informazioni più urgenti. Nel caso in cui questa fase avesse portato all'emersione di sufficienti «indizi legali» a carico dell'imputato, il consesso di prima istanza dichiarava aperta la «speciale inquisizione» – detta anche «processo ordinario d'inquisizione» – volta a ottenere la piena prova legale necessaria per la pronuncia della sentenza, che veniva votata collegialmente dai consiglieri del tribunale sulla base dei risultati esposti dal giudice relatore.

Un numero piuttosto elevato di sentenze doveva essere sottoposto al giudizio del tribunale di seconda istanza (che, per il tribunale di Vicenza, era l'appello di Venezia); ciò accadeva nel caso di delitti ritenuti gravi o comunque pericolosi, o qualora la sentenza comportasse una pena rigorosa o, infine, se la prova di colpevolezza era stata raggiunta solo attraverso prove indiziarie, senza cioè il più sicuro puntello della confessione dell'accusato. Specularmente al tribunale di prima istanza, un giudice relatore si faceva carico di studiare il processo e di esporne un riassunto con il proprio parere agli altri consiglieri d'appello, i quali a loro volta votavano un «conchiuso» (ossia una deliberazione) per la conferma o la modifica della sentenza di primo grado. Va detto che il tribunale d'appello (come poi quello di terza istanza) non procedeva con ulteriori indagini, bensì emetteva il suo conchiuso sulla base dell'inquisizione ordita dal giudice relatore di prima istanza – ciò che rende evidentemente determinante il peso di quest'ultimo anche nel processo decisionale dei tribunali di grado superiore¹⁶.

Alcuni casi richiedevano la revisione della terza istanza giudiziaria. I tribunali d'appello di Venezia e di Milano erano in questo

¹⁵ Come stabilito dal § 23 delle *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, diramate con la circolare 6 aprile 1818, *Collezione di leggi e regolamenti*, cit., 1818, parte I, pp. 267-438: 279-280.

¹⁶ Così anche Povo, *La selva incantata*, cit., pp. 25-27.

senso sottoposti alla giurisdizione del Senato Lombardo-Veneto del Supremo tribunale di Giustizia (una sorta di sezione italiana, con sede a Verona, dell'*Oberste Justizstelle* viennese, che era appunto il tribunale di grado superiore per tutte le altre province dell'Impero austriaco con l'esclusione del Regno d'Ungheria). Nello specifico, automaticamente sottoposti al vaglio della terza istanza erano i processi intentati contro i rei di alcune tipologie di delitto considerate politicamente delicate, a prescindere dalla pena comminata (l'alto tradimento, l'abuso della podestà d'ufficio, la falsificazione delle carte di pubblico credito). Lo stesso avveniva quando le istanze inferiori irrogavano una condanna capitale o di carcere a vita, o se la pena detentiva sanzionata dell'appello eccedeva di oltre cinque anni quella stabilita dal tribunale di prima istanza, o qualora, a fronte della sospensione del processo in prima istanza, l'appello avesse pronunciato una condanna; quando infine l'appello reputava meritevole il condannato di una mitigazione che travalicava le proprie competenze.

Nei casi in cui l'esito del procedimento fosse stato l'inflizione della pena capitale, prima della pubblicazione della sentenza il Senato Lombardo-Veneto era tenuto a rassegnare *ex officio* (ossia senza alcun tipo di intervento o volontà da parte dell'imputato) gli atti del processo «co' motivi, che forse militassero a favore del reo per la mitigazione della pena» all'imperatore, «che solo ha il diritto di far grazia» (§ 444 del codice penale).

L'imperatore poteva quindi avallare la condanna a morte, ordinando al Senato di «esercitare il suo Ufficio contro l'Inquisito» – così era normalmente formulata la sovrana risoluzione di conferma delle sentenze capitali –, oppure graziare, permettendo al Senato di commutarla in una pena detentiva.

La decisione veniva comunicata, assieme al ritorno degli atti, all'appello di riferimento, il quale trasmetteva il fascicolo con la sentenza al tribunale di prima istanza che aveva istruito il processo. In questo modo il procedimento ripercorreva, in senso discendente, l'intera piramide giudiziaria, tornando quindi nelle mani del tribunale vicentino.

DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA SUA ESECUZIONE,
OSSIA DA PIAZZA DEI SIGNORI A CAMPO MARZO

Le carte dei processi vicentini consentono di ricostruire le fasi preparatorie, i tempi e la rete di persone e istituzioni mobilitate

dal tribunale di prima istanza in vista di una condanna capitale, permettendoci di comporre così lo sfondo e i contorni delle esecuzioni pubbliche nella città di Vicenza.

Il commissario superiore di polizia, la delegazione provinciale e il comando militare di Vicenza erano incaricati di predisporre, rispettivamente, le guardie militari di polizia, di pubblica sicurezza e la truppa, «all'effetto di prevenire qualunque disordine, o tumulto popolare»¹⁷ e scongiurare quindi temutissimi inconvenienti; l'economista carcerario doveva provvedere a quanto necessario per il trattamento del boia e dei sacerdoti chiamati ad assistere il condannato; la congregazione municipale di Vicenza ordinava ai becchini di seppellire il cadavere del giustiziato, facendo scavare la fossa sotto al patibolo; al curato carcerario, al medico e al chirurgo delle carceri si chiedeva di presenziare alla lettura della sentenza al condannato «onde prestarsi, occorrendo, a quei soccorsi che potessero essere necessari nel momento di tale pubblicazione»¹⁸; si allertavano infine i commissari deputati alla redazione di un rapporto sull'esecuzione. Nel luglio del 1827 il Senato Lombardo-Veneto aveva infatti stabilito che a ogni esecuzione dovesse assistere un'apposita commissione del tribunale inquirente formata da due impiegati; questa era incaricata di verificare che tutto procedesse regolarmente e di stendere quindi un rapporto – ne vedremo alcuni esempi tra breve – allegato successivamente agli atti del processo¹⁹. Tale norma era stata elaborata dal Senato, sentito il parere della *Hofkommission in Justizgesetsachen* (commissione aulica di legislazione in affari giudiziari), in seguito ad alcuni ritardi che avevano viziato l'esecuzione di due condannati nella città di Padova nel 1825. Gli appelli avevano pertanto chiesto ai tribunali di prima istanza di relazionare sulle modalità fino ad allora praticate durante le esecuzioni capitali, e ne erano emerse frequenti irregolarità e una generale disomogeneità²⁰.

¹⁷ Si vedano le sopra citate *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, § 132.

¹⁸ Minuta 2 settembre 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 296 (ex 98), 1833, fasc. 120, vol. II, pz. cxlviii.

¹⁹ Si veda Decreto 25 luglio 1827 in *Collezione delle leggi istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle provincie venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, Venezia, Andreola, 1827, parte II, sez. II, pp. 195-196.

²⁰ Per quanto riguarda specificamente il modo in cui le esecuzioni capitali erano state gestite fino ad allora nelle città venete, «dai rapporti dei Tribunali emerse, che quei di Udine e Belluno non siensi mai trovati nel caso di fare eseguire una sentenza capitale, che quello di Vicenza commise senz'altro l'esecuzione al capo del Satellizio incaricandolo di riferire sulla medesima, senza entrare però in comunicazione coll'Autorità politica, né delegare un suo Commissario ad intervenire all'esecuzione. I Tribunali di Rovigo, Treviso e Venezia si rivolsero

Tre giorni prima dell'esecuzione, il collegio dei giudici comunicava innanzitutto la sentenza al condannato; quest'ultimo veniva poi fatto salire su di un palco eretto di fronte al tribunale e il cancelliere leggeva pubblicamente un estratto degli atti del processo²¹. A Vicenza le condanne a morte erano quindi pronunciate in piazza dei Signori, dove si trovava il tribunale criminale. Il Dian ci dà un'informazione utile per collocare ancor più precisamente il luogo della lettura pubblica, allorché annota, nel 1821, la costruzione di «un'Arcata del Palazzo Pretorio» – ossia, verosimilmente, la Basilica Palladiana – «verso la Piazza della Biava, sopra cui verrà formata una Loggia per pubblicare le Sentenze Criminali»²².

Il tribunale predisponava infine la stampa di un «conveniente numero di esemplari dell'estratto [...] per diramarlo nel dì dell'esecuzione» (§ 450 del codice penale). L'estratto del processo – ossia un riepilogo della storia criminale, dell'inquisizione e della sentenza – veniva diffuso attraverso manifesti di grandi dimensioni destinati all'affissione (alcuni dei quali sono tuttora conservati nei fascicoli processuali del tribunale vicentino), ma anche nella forma di fogli volanti e fascioletti che, possiamo immaginare, circolavano di mano in mano tra le persone accorse. Era attraverso questi strumenti di comunicazione che le autorità giudiziarie notificavano e, in ultima analisi, giustificavano le sentenze capitali al pubblico, ed è quindi interessante osservare quali fossero gli elementi narrativi messi particolarmente in luce, le formule retoriche e il linguaggio utilizzati, gli aspetti della vicenda criminale e processuale sui quali si faceva maggiormente leva: l'indole violenta e viziosa del condannato; o piuttosto la pietà per la vittima; o ancora la brutalità del delitto commesso.

In un manifesto vicentino leggiamo, ad esempio, di un condannato a morte, Giacomo Bigaran, «in fama di tristo, e di uomo

all'Autorità politica per ciò che concerne l'esecuzione delle Sentenze capitali, che vi ebbero luogo senza l'intervento di un Commissario giudiziario. I soli Tribunali di Verona e di Padova vi fecero intervenire un attuario criminale che doveva riferire al primo sull'esito dell'esecuzione, non così al secondo che avea commesso un tale rapporto al Capo del Satellizio». Estratto di protocollo del Senato Lombardo-Veneto 6 febbraio 1827, in Österreichisches Staatsarchiv, Wien (ÖStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), Oberste Justizstelle (oj), Lombardisch-Venetianischer Senat (LVS), Karton 22, fasc. 20.

²¹ La lettura pubblica della sentenza era in generale imposta per le sentenze portanti una pena maggiore di cinque anni di carcere, come normato dal § 451 del codice penale; il quale venne tuttavia abrogato con notificazione 3 aprile 1845, *Raccolta degli atti dei governi di Milano e Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari*, Milano, Imperiale regia stamperia, 1845, vol. 1, parte 1, p. 20.

²² Dian, *Memorie delli due secoli*, cit., fasc. vi, p. 1355, 1821.

avvezzo a sprecare nelle taverne il profitto del suo lavoro», votato al delitto per «saziare le viziose sue abitudini», «capace per indole violenta ed ardita» – sintetizza in forma chiastica l'estratto – «al più ardito e violento dei delitti»²³; il manifesto affisso il giorno dell'esecuzione di Girolamo Freschi spiega come questi avesse ucciso il proprio benefattore perché si era opposto a una «passione amorosa» di cui egli era «schiavo»²⁴; Domenico Faedo – ciò apprese il pubblico che assistette alla sua impiccagione – era pigro, conduceva una «vita disordinata», lavorava svogliatamente e male²⁵.

Gli esempi riportati – e la considerazione si può estendere a casi analoghi esaminati per tutto il Regno Lombardo-Veneto – inducono a soffermarsi sull'aspetto semantico dei testi, ossia sulla terminologia utilizzata per indicare le tendenze immorali, viziose e quindi delinquenziali dei condannati. Tale terminologia è anzitutto riconducibile alla sfera dell'oziosità²⁶, in netta contrapposizione con l'onestà lavorativa borghese; una caratteristica che lo statistico viennese Johann Springer ravvisava, per altro, come tipicamente italiana – una sorta di dato naturale e «climatico»²⁷ – dal momento in cui «la tendenza al *dolce far niente*, prodotta in parte dal clima caldo e spossante degenera spesso nelle persone volgari in ozio continuo»²⁸. Altro campo semantico di riferimento è quello del libertinaggio, o più in generale delle relazioni amorose extraconiugali, anch'esso posto in contrasto con la morale sessuale borghese²⁹.

Il modo in cui i condannati, le loro azioni e il movente che li aveva spinti a delinquere venivano pubblicamente descritti attraverso gli estratti a stampa segnala una sensibilità che si può postu-

²³ Manifesto 10 ottobre 1835, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 348 (ex 151), 1834, fasc. 150, vol. v.

²⁴ Manifesto 2 settembre 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 296 (ex 98), 1833, fasc. 120, vol. ii.

²⁵ Manifesto 4 luglio 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 288 (ex 90), 1833, fasc. 71, vol. iv.

²⁶ Sul punto si veda S.C. Hughes, *The Theory and Practice of Ozio in Italian Policing: Bologna and beyond*, in «Criminal Justice History. An international annual», vi, 1985, pp. 89-103.

²⁷ D'altra parte, l'ozio come vizio predominante del carattere italiano e, in generale, delle popolazioni meridionali, è un topos le cui testimonianze risalgono almeno alla fine dell'età medievale, come argomenta S. Patriarca, *Italianità. La costruzione del carattere nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 3-37.

²⁸ G. Springer, *Statistica dell'Impero d'Austria*, Pavia, Bizzoni, 1840, p. 219.

²⁹ Si vedano, in senso comparativo, le osservazioni di P. Overath, *Tot und Gnade. Die Todesstrafe in Bayern im 19. Jahrhundert*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2001, pp. 163-164. Ancora Silvana Patriarca sottolinea come nei testi dei commentatori stranieri all'ozio tipicamente italiano venisse spesso associata «una combinazione di amore per la lussuria e di disinvoltura sessuale che si traduceva in effeminatezza», Patriarca, *Italianità*, cit., p. 16.

lare relativamente diffusa. È probabile insomma che l'autore di essi – verosimilmente il giudice inquirente – avesse ben presente la delicatezza di questo tipo di comunicazione e insistesse deliberatamente su quelle caratteristiche del condannato immediatamente individuabili come antisociali.

Il giustiziando veniva scortato dalle guardie e dai sacerdoti presso il Campo Marzo, dove era stata allestita la forca. L'itinerario che egli percorreva per raggiungere il patibolo è ricostruibile grazie a una circostanziata descrizione relativa a un'esecuzione avvenuta nel 1860, riportata nell'inedita *Guida di Vicenza* di Domenico Bortolan³⁰ (alla cui fonte tuttavia non siamo riusciti a risalire). L'impunito, Antonio Turcato, «fabbricatore di dolci e calzolaio» di Castelfranco, condannato da un tribunale statario³¹ per aver tentato di indurre alcuni militari alla diserzione³², ebbe negli anni successivi una certa fama, tanto che a inizio Novecento si costituì un comitato vicentino per commemorarne la memoria, in senso patriottico e decisamente antiaustriaco³³.

Pur trattandosi di una condanna militare praticata tramite fucilazione – e per quanto verosimilmente diverso fosse quindi lo «scenario» allestito per l'occasione –, si può ragionevolmente presumere che il percorso che collegava il carcere e il Campo Marzo fosse lo stesso anche nel *Vormärz*.

³⁰ D. Bortolan, *Guida di Vicenza*, BCBVi, C.B. 36, pp. 189-194: ringrazio Eliana Biasiolo per la segnalazione. L'intero brano è trascritto in M.T. Dirani e A. Kozlovic, *Due sentenze dell'I.R. Tribunale di Vicenza nell'anno 1848*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LVII, 4, 1980, pp. 425-432: pp. 426-427.

³¹ Il processo statario – ossia una procedura di rito abbreviato che prevedeva pene particolarmente rigorose e che poteva essere utilizzato in condizioni di emergenza – era stato introdotto in Veneto e nel Tirolo meridionale il 15 febbraio 1860, come misura straordinaria proprio per contrastare i tentativi da parte della «revolutionären Partei», il partito rivoluzionario – così l'*Armeebefehl* che ne sanciva l'attivazione –, di fare proseliti tra le truppe imperial-regie: sul punto si veda A. Gottsmann, *Venetien 1859-1866. Österreichische Verwaltung und nationale Opposition*, Wien, Verl. d. Österr. Akademie der Wissenschaften, 2005, pp. 400-401.

³² Questi dati si deducono dalle notizie ufficiali dell'esecuzione, pubblicate nella «Gazzetta ufficiale di Venezia», 28 dicembre 1860, 296, p. 1183, nel «Supplemento straordinario» del «Giornale di Verona», 25 dicembre 1860, 147 e nel viennese «Das Vaterland», 3 gennaio 1861, 2 (nonché riportate anche in altre gazzette dell'Impero, come le «Innsbrucker Nachrichten», 5 gennaio 1861, 4, p. 25).

³³ Si veda il materiale raccolto da Fedele Lampertico nella sua cronaca: appunti, lettere e ritagli di giornale datati 1901-1903, F. Lampertico, *Materiali per una cronaca postuma di Vicenza*, BCBVi, CL 16. Nel 1903 venne infine inaugurata una lapide commemorativa; il numero unico del periodico «Vicenza», 10 giugno 1903, uscito per l'occasione e intitolato *In memoria di Antonio Turcato*, descrive pure il tragitto che avrebbe effettuato il corteo durante la celebrazione inaugurale, ossia da piazza dei Signori al teatro Verdi: come vedremo, lo stesso percorso del Turcato per raggiungere il luogo in cui sarebbe stato giustiziato.

Turcato venne prelevato dalla porta delle carceri annesse al tribunale in piazza delle Erbe³⁴: il corteo attraversò la piazza dei Signori, infilò il Corso (l'attuale corso Palladio) e si diresse verso Porta Castello. Nel frattempo «una moltitudine di curiosi attende il suo passaggio e si mette in coda al corteo», che si ferma presso quella che Bortolan chiama la «vecchia dogana» (ossia l'edificio precedentemente destinato a chiesa e convento dei Padri Riformati di San Francesco, dopo il 1810 riutilizzato come magazzino e forno militare – e in questa veste lo dobbiamo immaginare nel contesto dell'esecuzione narrata – e infine, nel 1872, trasformato appunto in dogana)³⁵, dove il condannato viene fatto salire in attesa dell'esecuzione, mentre la folla si riversa nel Campo Marzo, verso il caffè Turco³⁶. Una fila di cannoni è posizionata lungo le



Veduta del caffè Moresco a destra e del novecentesco teatro Verdi a sinistra.

Cartolina Galla (1941), Biblioteca Civica Bertoliana, Vecchia Vicenza - Album 1.

³⁴ Per la localizzazione delle carceri si rimanda al saggio di Lia De Luca in questo stesso volume.

³⁵ Bortolan e Rumor, *Guida di Vicenza*, cit., p. 15.

³⁶ Il caffè Turco venne costruito nel 1838 dove ora sorge il caffè Moresco e fu distrutto nel 1944 sotto i bombardamenti, *ibid.*, p. 14.



Vista dell'area in cui si trovava il teatro alle Basse (poi Verdi), distrutto nel 1944, nei pressi del quale venivano giustiziati i condannati a morte, ripresa dalla piazza antistante l'attuale caffè Moresco, ubicato nel luogo dove dal 1838 sorgeva il caffè Turco (poi Moresco). Qui si raccolse il pubblico che assistette all'esecuzione di Antonio Turcato nel 1860.

case che fanno angolo con viale del Tram (l'attuale viale Milano)³⁷. Un cordone di soldati chiude l'imbocco del viottolo che conduce alla Casara (ossia il caseificio, allora collocato nell'odierna via Verdi, che un tempo era appunto chiamata Strada della Casara)³⁸, uno si snoda lungo le mura di viale del Tram, un terzo chiude il quadrato del teatro alle Basse (l'anfiteatro di legno sorto nel 1828 all'angolo tra gli attuali viale Roma e via Verdi)³⁹. Dopo breve

³⁷ Giarolli, *Vicenza*, cit., p. 259.

³⁸ *Ibid.*, p. 532.

³⁹ *Ibid.*, p. 533. Su questo anfiteatro venne costruito negli anni settanta un vero e proprio teatro, successivamente intitolato a Giuseppe Verdi; un nuovo teatro, riedificato nei primi anni venti del Novecento sullo stesso sedime, fu distrutto sotto i bombardamenti nel corso della seconda guerra mondiale. In alcune mappe di Vicenza della seconda metà del XIX secolo si possono distinguere sia il teatro che il caffè Turco, rispettivamente a ovest e a est dell'attuale

tempo il condannato viene prelevato dalla vecchia dogana, condotto nella piccola piazza dietro il teatro, quindi bendato e fatto inginocchiare, mentre il plotone d'esecuzione si schiera davanti alla via Verdi. Una volta giustiziato, il cadavere del Turcato viene gettato su di un carro e condotto al cimitero militare (vale a dire il cimitero a-cattolico, a sud dell'attuale via Rubicone, che fino al 1866 serviva anche per seppellire le salme dei soldati)⁴⁰.



Particolare del luogo in cui sorgeva il teatro tra viale Roma e via Verdi, dietro il quale, nel 1860, fu giustiziato Antonio Turcato. Eretto nel 1828 come anfiteatro ligneo, negli anni settanta dell'Ottocento venne trasformato in un vero e proprio teatro, poi intitolato a Giuseppe Verdi. Riedificato nel primo dopoguerra, fu distrutto sotto i bombardamenti nel 1944.

viale Roma. Si vedano, ad esempio, le piante di Francesco Zampieri (1868), Karl Baedeker (1878), Antonio Ciscato (1870), conservate in BCBVi e pubblicate nel volume *Vicenza città bellissima. Iconografia vicentina a stampa dal XV al XIX secolo*, a cura di A. Carta-M. Magliani-A. Scarpari-R. Zirona, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1990, ai numeri 81, 84 e 86.

⁴⁰ Bortolan e Rumor, *Guida di Vicenza*, cit., p. 218. Stando invece alla sopra menzionata cronaca manoscritta del Bortolan, *Guida di Vicenza*, cit., l'esecuzione si chiuse nel modo più drammatico, ossia con l'arrivo di un soldato a cavallo, sventolante un fazzoletto bianco – segno di concessione di grazia –, quando era ormai troppo tardi.

Torniamo alla procedura ordinaria di qualche decennio prima. Una volta portato il giustiziando in Campo Marzo – probabilmente percorrendo le stesse strade che poi sarebbero state calcate dal Turcato – i commissari incaricati riferivano al tribunale criminale lo svolgimento dell'esecuzione, rilevandone gli eventuali incidenti; il momento era infatti molto delicato e poteva pericolosamente scivolare nel disordine, sovvertendo il proprio carattere di messa in scena pubblica della giustizia.

Il tribunale organizzava l'esecuzione scrupolosamente, prestando particolare attenzione affinché, da una parte, non vi fossero ritardi e si rispettasse la norma secondo la quale tra la pubblicazione della sentenza e la sua esecuzione dovevano passare tre giorni; dall'altra, che si osservasse una certa discrezione nei momenti preparatori, soprattutto in associazione all'arrivo dell'«esecutore di giustizia» in città – figura della quale ci occuperemo più diffusamente nei prossimi paragrafi. Nel processo contro Domenico Faedo, giustiziato nel luglio del 1833, è conservata la minuta di una lettera riservata alla delegazione provinciale di Vicenza (che si doveva occupare del reperimento del boia), nella quale si ricordava come, per un'esecuzione avvenuta qualche anno prima, «il carnefice ed assistente furono cercati anziché a Venezia prima a Brescia poi a Mantova», ciò che aveva rischiato di rallentare la procedura:

ciocché si trova di rimarcare onde possa codesta regia Delegazione dirigere la domanda là dove può esser certa di rinvenirli, ed osservasi finalmente che dovendosi accordare al condannato dopo la pubblicazione 3 giorni a termini di legge prima di eseguire la sentenza sarà conveniente che gli esecutori giunghino in tal sera o mattina inanzi di, per evitar ogni precece pubblicità, al cui arrivo succedino tre giorni intieri⁴¹.

La stessa preoccupazione venne espressa qualche anno dopo allorché, per l'esecuzione di Angelo Forasacco (novembre 1836), il tribunale di Vicenza raccomandava alla delegazione di richiamare l'esecutore e l'assistente «colla possibile riservatezza, procurando che sia combinato il loro arrivo in questa città ad ora avanzata di sera»⁴². Ma il boia di Venezia, Giovanni Zamboni, era morto qual-

⁴¹ Minuta 6 luglio 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 288 (ex 90), 1833, fasc. 71, vol. iv.

⁴² Nota 12 novembre 1836, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 422 (ex 224), 1836, fasc. 114.

che mese prima⁴³, e ancora non si era trovato un sostituto⁴⁴: il tribunale raccomandava quindi di incaricarlo subito un altro. Gli esecutori di giustizia (con i relativi aiutanti), per tutto il Regno Lombardo-Veneto, erano solo tre: uno a Mantova (attivo nelle province di Mantova, Cremona, Verona e Rovigo), uno a Milano (per le altre province lombarde) e il terzo a Venezia (per le altre province venete, quindi anche per Vicenza)⁴⁵.

Il boia che giustiziò Forasacco venne richiamato da Mantova⁴⁶ e fatto alloggiare, come di consueto, «in questi recinti carcerari Criminali di piazza»⁴⁷.

⁴³ Notizia riportata nella «Gazzetta privilegiata di Venezia», 23 agosto 1836, n. 188.

⁴⁴ Come si deduce dalla notificazione del governo di Venezia 27 aprile 1837 che informava della vacanza del posto di boia per le province venete, al quale potevano aspirare uomini di comprovata moralità, forza fisica e conoscenza del mestiere. L'avviso venne pubblicato anche nelle altre province dell'Impero austriaco, ciò che dimostra che la selezione era aperta anche al di fuori del Regno Lombardo-Veneto: d'altra parte è plausibile immaginare non vi fossero molti candidati. Si vedano, ad esempio, l'*Amts-Blatt* della «Laibacher Zeitung», 64, 30 maggio 1837, p. 337, e l'«Intelligenzblatt zur Klagenfurter-Zeitung», 45, 4 giugno 1837, p. 641.

⁴⁵ Così venne stabilito in seguito a un prolungato scambio di pareri tra il Senato, i tribunali d'appello e i governi lombardi e veneti e alcuni dicasteri centrali di Vienna (la Commissione aulica di organizzazione centrale, la Cancelleria aulica riunita) tra il 1817 e il 1820. L'appello lombardo – che da una parte appoggiava la proposta dell'appello e del governo veneti, ossia quella di limitare il numero dei carnefici a due – suggeriva altresì di impiegare, in via temporanea, otto persone: nonostante «la poca frequenza delle sentenze capitali pronunciate in via ordinaria», in Lombardia era infatti in vigore il giudizio statario, sessione 7 ottobre 1817, ASMi, sIv, b. 80, cc. 2713-2714. Sul giudizio statario nella Lombardia di primo Ottocento si rimanda a Brunet, *L'attivazione del giudizio statario nelle province lombarde durante il Vormärz*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, cit., pp. 177-201. Il Senato propose infine, in linea con l'opinione della Cancelleria aulica, di fissare le tre sedi sopra indicate, sessione 19 gennaio 1820, ASMi, sIv, b. 89, cc. 169-171. Prima di allora non è chiaro quanti fossero gli esecutori e dove dimorassero: sicuramente, nel 1818, ve n'era uno a Vicenza, di cui peraltro il tribunale d'appello di Venezia lamentava l'imperizia, sessione 21 aprile 1818, ASMi, sIv, b. 81, c. 941.

⁴⁶ Ciò si evince dalla nota della delegazione provinciale di Mantova 30 novembre 1838 al tribunale di Vicenza (ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 422 [ex 224], 1836, fasc. 114), con la quale si sollecitava il pagamento delle spese per la trasferta del carnefice e del suo aiutante.

⁴⁷ Nota 12 novembre 1836, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 422 (ex 224), 1836, fasc. 114. La preoccupazione rispetto a eventuali ritardi nelle esecuzioni e soprattutto all'impatto di questi sul pubblico si riscontra in vari processi lombardi e veneti. Un caso molto significativo è quello di una mancata condanna capitale a Milano, la quale, pur confermata, era stata sospesa proprio per una serie di incidenti che ne avevano impedito l'effettiva esecuzione secondo i termini stabiliti. Appena arrivato in città, l'ultrasettantenne esecutore di giustizia si era ammalato (il boia lombardo, come anche il suo assistente, erano allora dimoranti a Bergamo e non a Milano); la rapidità in questi casi richiesta dal codice penale e l'incalzare delle ore escludevano la possibilità di ripiegare sul boia dimorante a Mantova. La cauta ipotesi vagliata dal tribunale di prima istanza fu quindi quella di affidare l'esecuzione al giovane aiutante; ma le difficoltà nel trovare per quest'ultimo un assistente, senza il quale egli non avrebbe potuto adempiere al suo compito, poiché nessuno era disposto a «prestarsi a quella aborrita e negli occhi del pubblico infamante cooperazione», avevano subito reso tale prospettiva poco concretizzabile. La direzione generale di polizia esprimeva inoltre alcune significative

Infine, dopo l'esecuzione il cadavere del giustiziato rimaneva esposto al pubblico per tutta la giornata fino «al sopravvenir della notte», quando veniva «tolto, e seppellito presso il luogo del supplizio» e contemporaneamente si rimuoveva il patibolo (§ 450 del codice penale).

STORIE DI CRIMINALI E DI ESECUZIONI

Le relazioni dei delegati sono, a dire il vero, quasi sempre laconiche. D'altra parte si tratta di atti d'ufficio riservati, che dovevano semplicemente certificare la correttezza formale di una specifica operazione giudiziaria. Tuttavia, pur all'interno di una formula ripetuta, le relazioni si soffermano su particolari esplicitamente legati agli aspetti, se si vuole, emotivi dell'esecuzione, anch'essi partecipi di una precisa valenza comunicativa; forse ereditando, in una certa misura, alcune suggestioni di quella tradizione letteraria (resoconti di confortatori, cronache, memorie, poesie, racconti, la cosiddetta «letteratura del patibolo») ampiamente diffusa in antico regime⁴⁸. In questa direzione vanno probabilmente interpretati i frequenti riferimenti alle ultime parole del condannato, o al suo contegno pacifico, all'accettazione della propria sorte; si potrebbe dire, alla sua «riconciliazione» con la società. E tale riconciliazione sembra tanto più evidente se si confrontano le relazioni con i mani-

perlessità: «Gravi dubbi potrebbero insorgere che la esecuzione possa riuscire o lenta o imperfetta, e così recare nel pubblico astante una sinistra impressione da occasionare inconvenienti di cui non sono nuovi gli esempi e dei quali è impossibile calcolare i confini». Su iniziativa del tribunale criminale di Milano e con il consenso del tribunale d'appello, il Senato Lombardo-Veneto avanzò la proposta, successivamente approvata dall'imperatore, di graziare la condanna a morte e commutarla al carcere duro a vita proprio in virtù degli intercorsi impedimenti, la notizia dei quali, inevitabilmente, si era nel frattempo pubblicamente diffusa; «e la pubblica compassione che suole sempre suscitarsi dall'uomo, per quanto colpevole ei sia, quando penetrato dei suoi misfatti e pentito sta per espriare sul patibolo il commesso misfatto, questa compassione è ora aumentata a favore [del condannato] per la singolare vicenda, che gli fe soffrire le angosce di morte, per poi ritornarlo alla speranza della vita», relazione 29 aprile 1846, ASMi, sly, b. 70, fasc. vi. 113-5.

⁴⁸ H.-J. Lüsebrink, *La letteratura del patibolo. Continuità e trasformazioni tra '600 e '800*, in «Quaderni storici», xvii, 49, 1982, pp. 285-301 e Baronti, *La morte in piazza*, cit., pp. 101-109. Si vedano alcuni esempi di questo tipo di testi in A. Lischetti, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775), ladro sacrilego e miscredente*, in *Milano nella storia dell'età moderna*, a cura di C. Capra e C. Donati, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 89-138; A. Prosperi, *Il condannato a morte: santo o criminale?*, in *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, a cura di R. De Romanis e R. Loretelli, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 219-227, e F. Bianco, *Storie raccontate, storie disegnate. Cerimonie di giustizia capitale e cronaca nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra '500 e '800*, Udine, E. & C., 2011.

festi delle sentenze, sui quali torniamo a soffermarci con alcuni esempi.

Angelo Forasacco venne condannato a morte nel 1836 per l'omicidio della moglie e dei suoceri; nonostante la riconosciuta debolezza di mente dell'imputato, il tribunale di Vicenza, l'appello veneziano e il Senato Lombardo-Veneto avevano infatti recisamente sconsigliato all'imperatore di concedere la grazia, alla luce della «necessità di punire con pubblico esempio un delitto sì clamoroso, ed atroce»⁴⁹. I commissari così descrivono la sua esecuzione: l'uomo, «assistito da Religiosi, religiosamente morì sul patibolo per mano del carnefice [...] accusandosi in faccia al popolo per meritevole di ben cento morti, ed implorandone il perdono, e le preci degli astanti»⁵⁰.

Il manifesto con l'estratto del processo contro il già citato Domenico Faedo esordisce perentoriamente: «La pena Capitale per un atroce omicidio viene oggi rinnovata a terribile esempio dei vendicativi, e facinorosi». Assunto qualche anno prima quale cursore comunale di Chiampo, Faedo era stato licenziato per la sua trascuratezza nel lavoro; licenziamento per il quale aveva iniziato a nutrire un odio profondo verso il primo deputato politico di quel comune, «uomo sommamente retto, e zelante», al quale attribuiva la responsabilità delle sue sfortune lavorative e che infine aveva aggredito e ferito a morte. La descrizione dell'omicidio – del suo concepimento e della sua realizzazione – e quindi del processo è tutta volta a suscitare nei lettori il massimo sdegno; uno sdegno che apparteneva, prima di tutto, agli stessi giudici che si trovarono a deliberare sul caso⁵¹. D'altra parte non solo le azioni, ma finanche l'indole e il carattere del Faedo erano sicuramente percepiti come socialmente pericolosi: come già visto sopra, si trattava di un individuo ozioso, giustamente allontanato per la sua pigrizia, che concepisce il «crudele atto furibondo» di «sacrificare alla sua vendetta un uomo probò», per di più pubblico funzionario e suo diretto superiore; atto che non suscita in lui alcun pentimento ma del quale si vanta con «barbara compiacenza». Un individuo, insomma, la cui esecuzione doveva fungere da esempio ammonitore per chi

⁴⁹ Relazione 13 agosto 1836, in ASMi, sIv, b. 59, fasc. vi. 93-2.

⁵⁰ Relazione 17 novembre 1836, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 422 (ex 224), 1836, fasc. 114.

⁵¹ Così emerge dal referato del relatore presso il tribunale di Vicenza, 25 settembre 1832, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 288 (ex 90), 1833, fasc. 71, pz. LXXIV, come anche dalla relazione e correlazione del Senato, ASMi, sIv, b. 56, fasc. vi. 49-2.

vi avrebbe assistito: «Apprendano i malvagi» – chiude infine il manifesto – «che ben di raro la Provvidenza lascia sfuggire il delitto al corrispondente umano gastigo»⁵².

Ma quello che i vicentini vedono salire sul patibolo è, secondo i commissari, un uomo pentito, rassegnato; riconciliato, appunto:

Alle ore 9 in punto antimeridiane di questo giorno Sabato 13 luglio 1833, il Faedo estratto dalle Carceri, e scortato dalla Truppa di Guarnigione, dalle Guardie Militari di Polizia e di Pubblica Sicurezza, ed assistito da due Sacerdoti Regolari Francescani fu tradotto al solito luogo del supplizio in Campo Marzio, fuori dalla Porta Castello, dove prima, nell'atto di salire al patibolo, dopo aver ripetuto l'Ave Maria unitamente al Sacerdote, disse rivolto al popolo, «Domando perdono a tutti», indi alla presenza dei commissari e della Politica Autorità fu dal Carnefice con tutta sollecitudine giustiziato, dando non equivoci segni di cristiana rassegnazione⁵³.

Anche un cronista reazionario come Tornieri, che certo non simpatizzava con i condannati a morte, descrive con parole pietose la prima esecuzione capitale del governo austriaco: «Questo povero giustiziato a destato una straordinaria commozione in tutta la Città – tanto più che è morto con sentimenti di straordinaria compunzione, e rassegnazione»⁵⁴.

Se nei manifesti i condannati sono tratteggiati quali criminali irrecuperabili – il loro scopo è, appunto, giustificarne e legittimarne la condanna a morte di fronte al pubblico –, ecco che le relazioni ufficiali e le cronache sembrano andare in un'altra direzione, e la suggestione che può coglierne il lettore moderno è quella, per così dire, della chiusura di un cerchio, del risanamento di una frattura. Tale «duplicità narrativa», come si potrebbe chiamare, riflette in fondo il senso precipuo delle pubbliche esecuzioni: le quali si caricavano, allo stesso tempo, del ruolo deterrente e ammonitore di una minaccia dissuasiva, ma anche di una funzione equitativa atta a rappresentare il ristabilimento dell'ordine e della giustizia sociale e la ricomposizione del disequilibrio arrecato dal delitto.

⁵² Manifesto 2 settembre 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 288 (ex 90), 1833, fasc. 71, vol. iv.

⁵³ *Ibid.*, relazione dei commissari delegati, 13 luglio 1833.

⁵⁴ Tornieri, *Memorie di Vicenza*, cit., Ms. 3111, pp. 1124v e 1125r, 27 febbraio 1819.

PRIMO COMPRIMARIO: IL BOIA

Siccome vi fu un momentaneo ritardo, che certo non giunse ai cinque minuti, così di subito si levò da lontano un mormorio, che crescendo sensibilmente e sensibilmente avvicinandosi al circolo, tutto interamente guardato dalla Truppa di Guarnigione, colla semplice evoluzione ordinata da chi comandava la Truppa, lo si vide tosto cessato⁵⁵.

Così viene descritta l'esecuzione di Girolamo Freschi, accusato di aver ucciso un ricco e malato anziano di Montecchio Maggiore, presso cui lavorava, il quale lo aveva nominato erede universale. La minaccia di mutare il testamento, in seguito a screzi intercorsi tra i due, era stata, secondo la ricostruzione processuale, il movente dell'omicidio. Dall'imputazione Girolamo aveva tentato di scagionarsi inscenando un'intrusione di ladri e dichiarando di essere stato anch'egli aggredito, ferito e minacciato di morte se non si fosse autoaccusato: versione dei fatti che venne accolta quale «racconto del tutto ridicolo, e quasi a dirsi da romanzo»⁵⁶. Il tribunale di Vicenza e il tribunale d'appello veneto, con sentenze 22 febbraio e 18 aprile 1833, condannarono quindi Freschi alla pena di morte, sconsigliando all'imperatore di concedere la grazia: orientamento che aveva accolto anche il Senato Lombardo-Veneto, «non trovando circostanza» – così il consigliere correlatore – «la quale voglia indebolire l'orrore che ispira un delitto così qualificato, eseguito con nera perfidia e con inaudita ingratitudine»⁵⁷.

La responsabilità dell'inconveniente registrato nel corso dell'esecuzione, secondo i commissari delegati, non era da ascriversi tanto all'imperizia del carnefice, «bensì al caso di aver sentita umidità quei due lacci che, come di costume, vi si appendono durante la notte, e la notte fu sempre piovosa e pioveva ancora all'atto dell'esecuzione». Pur assicurando che la «pubblica tranquillità» non era stata «menomamente in modo sensibile e degno di rimarco turbata», la relazione accenna di sfuggita, prendendone contemporaneamente le distanze, a delle voci secondo le quali il boia sarebbe stato «da alcuni pochi dei più tristi delle plebe inseguito con lancio di pietre fino dentro alla città»⁵⁸; episodio tuttavia riportato

⁵⁵ Relazione dei commissari delegati, 5 settembre 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 296 (ex 98), 1833, fasc. 120, vol. II, pezza cl.

⁵⁶ Relazione 26 giugno 1833, in ASMi, sIv, b. 56, fasc. vi. 82-2.

⁵⁷ *Ibid.*, correlazione 26 giugno 1833.

⁵⁸ Relazione 5 settembre 1833, in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 296 (ex 98), 1833, fasc. 120, vol. II, pz. cl.

dalla cronaca di Vincenzo Gonzati, che – in linea con quanto sopra osservato sugli aspetti «riconciliatori» delle esecuzioni capitali nelle narrazioni dei testimoni – esaspera da un lato il contegno pacifico, quasi serafico del condannato, dall'altro la reazione popolare a favore di quest'ultimo.

Giovedì 5 settembre l'esecuzione della sentenza capitale nella persona di Girolamo Freschi di Montecchio Maggiore [...] ha prodotto una compassione straordinaria in tutta la Città. Una rassegnazione edificante e la tranquillità del suo spirito avevano spiegato sul suo volto il sorriso tutto lungo il corso fino al patibolo. Aveva sempre gli occhi fissi al cielo, e nell'atto che si confessava meritevole del supplizio, esternava colle parole la più viva speranza del perdono. Tutti universalmente piangevano. Per fatalità il carnefice non fece bene l'ufficio suo, ed il povero paziente penò alcuni minuti; ma il boia ebbe che fare per poter ritornare a casa, e vi andò col capo rotto dalle sassate del popolo sollevato, e in mezzo ai fischi e agli urli. La sera fu costretto a chiudersi in carrozza per andar a terminare le sue funzioni in Campo Marzo: ma otto o dieci dei capi dell'ammutinamento sono stati posti in prigione⁵⁹.

Non è in fondo la veridicità dell'accaduto che qui ci interessa, quanto piuttosto il fatto stesso che esso venga narrato: e l'immagine descritta dal Gonzati fa venire in mente una *grida* milanese del XVI secolo, la quale condannava i disordini provocati da chi si fosse reso autore di «atti inhonesti, inconvenienti et vituperosi» rivolgendo «parole scandalose» al boia «mentre va e sta in questa città con tirarli anco dietro sassi»⁶⁰, ciò che restituisce suggestivamente la dimensione secolare – verrebbe da dire atemporale – dell'ambiguità che circondava la figura dell'esecutore di giustizia⁶¹, nonché i suoi delicati rapporti con il pubblico da una parte e con le autorità politiche e giudiziarie dall'altra.

E sicuramente le manifestazioni di ostilità, se non di vera e propria violenza, contro il boia, non dovevano essere così infrequenti se la procedura adottata a Vienna per l'esecuzione delle condanne capitali – e alla quale il governo veneto intendeva ade-

⁵⁹ V. Gonzati, *Giornale per uso privato di me V. G.*, BCBVi, Ms. 1857, p. 104, 5 settembre 1833.

⁶⁰ Riportata in G. Liva, *Aspetti dell'applicazione della pena di morte a Milano in epoca spagnola*, in «Archivio storico lombardo», cxv, 1989, pp. 149-205: p. 172.

⁶¹ Sul punto si rimanda ancora a Baronti, *La morte in piazza*, cit., soprattutto pp. 110-142.

guarsi – prevedeva anche l'invio di un impiegato del tribunale «prima che giunga la comitiva al luogo del supplizio» affinché proclamasse «ad alta voce una disposizione governativa mercé della quale l'esecutore è garantito da qualunque insulto del popolo caso che commetta un qualche fallo nell'esercizio delle sue funzioni»⁶².

Segnali della marginalità sociale dei boia sono rintracciabili anche nelle discussioni, all'interno del Senato Lombardo-Veneto, relative al loro trattamento economico, definito dapprima nel 1820: secondo i consiglieri, analogamente alle altre province dell'Impero, sarebbe stato «necessario di accordare a simili Individui quanto basta pel loro mantenimento giacché gli usi introdotti e l'opinione pubblica non permettono loro verun'altra occupazione». La remunerazione annua per gli esecutori venne quindi fissata a quattrocento fiorini, a duecento per gli aiutanti⁶³. Nel 1840 lo stipendio di questi ultimi venne aumentato di ulteriori cinquanta fiorini poiché, osservava il consigliere relatore incaricato di presentare la questione in Senato, era «noto generalmente che nei paesi d'Italia coloro che esercitano le incombenze di carnefice si considerano come macchiati di una specie di infamia», ciò che impediva loro di ricercare ulteriori fonti di guadagno. Per provare tale considerazione, il relatore ricordava quanto riferito dalla direzione di polizia di Venezia, ossia che l'esecutore lì dimorante (e operante quindi anche a Vicenza), Giuseppe Schnidler, «ridotto quasi alla disperazione pel ribrezzo che ispirava la sua presenza nei luoghi pubblici, implorò ed ottenne una traslocazione»⁶⁴.

Un ulteriore spunto interessante sull'immaginario popolare legato alla figura del boia, e proprio con riferimento alla città di Vicenza, è offerto da un articolo pubblicato sulla viennese «Die Presse» del gennaio 1852, che, riportando la notizia di un incidente ferroviario avvenuto tra Vicenza e Verona, allude a come la superstizione del popolo avesse attribuito l'accaduto al fatto che sul treno proveniente da Verona viaggiava il boia, diretto a Vicen-

⁶² Estratto di protocollo del Senato Lombardo-Veneto 6 febbraio 1827, in ÖStA, AVA, OJ, LVS, Karton 22, fasc. 20.

⁶³ Si tratta della stessa sessione 19 gennaio 1820, in ASMi, sIv, b. 89, cc. 169-171, nella quale vennero stabilite le sedi degli esecutori di giustizia. Si veda anche la sessione 24 giugno 1817, in ASMi, sIv, b. 79, cc. 1691-1692.

⁶⁴ A. Grandi, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto (1815-1851)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, p. 547.

za per giustiziarvi un famigerato criminale⁶⁵, disertore, rapinatore e omicida⁶⁶.

SECONDO COMPRIMARIO: LO STRUMENTO DI ESECUZIONE

Torniamo alla cronaca del Dian; il quale, con la consueta attenzione per le prassi punitive, rileva un ulteriore elemento di discontinuità nel modo in cui venivano eseguite le condanne capitali sotto i vari governi che si erano susseguiti a Vicenza tra Sette e Ottocento.

È il 2 gennaio 1808 allorché egli assiste alla prima esecuzione del periodo italico contro quattro condannati per aggressione a mano armata, giustiziati «col taglio della testa mediante la così detta Guillottina». L'avvenimento offre al Dian lo spunto per una digressione storico-politica:

La Macchina Decollatoria si chiama col nome di Guillottina dal suo Inventore. All'epoca della Rivoluzione di Francia l'empio e sanguinario Robespierre decretò un premio a chi inventasse una Macchina capace di togliere la vita nel minor spazio di tempo possibile. Il Matematico Guillotin presentò la sua invenzione, che venne adottata come la migliore, e che tolse la vita oltre al migliore de' Re, qual si fu Luigi xvi, ai più distinti Personaggi della Francia. Ma l'Autore stesso ebbe a lasciar la vita sotto quel ferro, come avvenne a Falaride nel suo Toro, mentre Robespierre lo condannò a morte per vano sospetto di realismo. [...] Robespierre stesso dovette sottoporre il collo a quel ferro da cui fece grondare tanto sangue innocente; e ciò all'ombra di un governo, che vantava di dare ai popoli d'Europa una Costituzione fondata sulle basi della Libertà ed Eguaglianza e di Umanità, e sciogliere il Mondo tutto dai ceppi della Tirannia, cioè a dire sottrarlo dall'ubbidienza dei legittimi Sovrani, per gettarlo in seno ai disordini dell'anarchia e del libertinaggio, come pur troppo ebbero ciò ad sperimentare le varie Contrade d'Europa ove un tal dono venne compartito e specialmente le nostre d'Italia⁶⁷.

⁶⁵ «Die Presse», 24 gennaio 1852, 19. Un dettaglio curioso, che tuttavia non è stato possibile chiarire del tutto, è che nel «Foglio di Verona», 20 gennaio 1852, 16, p. 61, la notizia è riportata nella forma ufficiale di avviso della direzione superiore delle pubbliche costruzioni e strade ferrate, dove naturalmente non vi è alcun cenno al discorso del boia. Solitamente, tuttavia, i giornali dei vari *Länder* dell'Impero, come anche quelli viennesi, allorché riportavano notizie relative al Veneto o alla Lombardia si limitavano a tradurre i testi pubblicati nelle gazzette ufficiali del regno (e viceversa). Non è quindi chiaro da dove «Die Presse» abbia tratto questo particolare, che non è stato riscontrato altrove.

⁶⁶ In «Gazzetta ufficiale di Venezia», 25 gennaio 1852, n. 20, p. 77. Il condannato era stato giudicato da un consesso militare statario ma giustiziato tramite impiccagione e non fucilazione, come specifica la sentenza: motivo per cui era stato evidentemente richiesto l'intervento del boia.

⁶⁷ Dian, *Memorie delli due secoli*, cit., fasc. iv, pp. 900-901.

Entro lo «scenario» dell'esecuzione, anche il modo in cui il condannato veniva giustiziato ricopre naturalmente un ruolo significativo, e la questione ebbe una sua declinazione anche sul piano del dibattito teorico. Si tratta, certo, di un aspetto apparentemente secondario del discorso punitivo, che tuttavia ha la sua importanza; da una parte perché esso si inserisce nella cornice di un dibattito, per così dire, multidisciplinare – giuridico, ma anche medico e, in senso più esteso, politico – molto vivace già dalla prima metà dell'Ottocento, relativo appunto alle modalità di esecuzione, alla loro efficienza, ai significati simbolici e alle percezioni popolari ad esse associati, ai loro effetti in termini di sofferenza subita dai condannati⁶⁸; dall'altra perché in questo ambito di discussione trovano più facilmente spazio pure giudizi relativamente polemici; e infine perché gli stessi giurisperiti che affrontano l'argomento si dimostrano consapevoli di quanta parte avesse il *modus operandi* nel concorrere all'efficacia pubblica dell'esecuzione stessa.

L'avvocato milanese Pietro Mantegazza, ad esempio, pur elogiando il codice penale austriaco per la moderazione con la quale comminava la pena capitale rispetto al codice napoleonico, ribaltava il giudizio per quanto concerneva, appunto, lo strumento di esecuzione scelto dal legislatore austriaco, vale a dire la forca, giudicata dall'avvocato troppo crudele, incerta, pericolosa e soprattutto controproducente: «Mentre questo genere di morte è abbastanza atroce per eccitare negli spettatori un sentimento vivissimo di commiserazione verso il paziente, esso è ben lungi dall'esser tale da servire di spavento ai malvagi»⁶⁹.

Per contro, osservava il giurista Sebastian Jenull, l'impiccagione sarebbe stata preferibile alla ghigliottina perché, a parità di celerità e sofferenza, ad essa l'opinione pubblica tendeva ad associare «un certo che di abietto, per cui il malfattore rimane più disonorato, che per qualunque altra specie di supplizio capitale»⁷⁰. Proprio tale percezione di «ignominia»⁷¹ avrebbe reso la forca, secon-

⁶⁸ Sul dibattito giuridico e medico, e sull'immaginario popolare associato alla forca e alla ghigliottina, si veda Baronti, *La morte in piazza*, cit., soprattutto pp. 245-261.

⁶⁹ P. Mantegazza, *Alcune osservazioni sul codice austriaco dei delitti e delle pene pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Baret, 1816, p. 11. Sul giudizio di Mantegazza in merito alla forca si veda anche Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia*, cit., pp. 78-86.

⁷⁰ S. Jenull, *Commentario sul codice e sulla procedura criminale della monarchia austriaca ossia: il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito*, Milano, Destefanis, 1816, vol. I, p. 176.

⁷¹ F. von Zeiller, *Scopo e principi della Legislazione Criminale. Cenni sull'istoria del Diritto Criminale in Austria. Esposizione ragionata dei cangiamenti introdotti dal nuovo Codice dei*

do Franz von Zeiller e altri giuristi⁷², più idonea allo scopo di cui la condanna capitale era investita, ossia quello di fungere da esempio deterrente e minaccia preventiva. Non a caso, come ricordano anche i cronisti vicentini in riferimento alla prassi in uso durante il governo veneto, la decapitazione veniva sostituita all'impiccagione nei casi in cui il condannato fosse stato un nobile, un ecclesiastico o una donna, in quanto «meno infamante»⁷³: ciò che significativamente Tornieri rimarcava in contrapposizione al metodo francese, criticando come esso non facesse alcuna distinzione di trattamento in base all'estrazione e allo status dei giustiziandi⁷⁴.

Alla questione, e in riferimento ai codici penali del 1803 e del 1852, il consigliere del ministero della Giustizia Anton Hye dedicava una diffusa analisi; fermo restando che l'esecuzione avrebbe dovuto essere sicura, rapida, meccanica e possibilmente indolore, negli Stati austriaci la ghigliottina sarebbe stata inopportuna, anzi tutto, per le immagini da essa evocate:

il pregiudizio profondamente radicato in tutte le classi del popolo ed in questo riguardo certo assai rispettabile [...] per associazione d'idee non potrà abbandonare la triste reminiscenza di quegli atroci misfatti storici, che furono eseguiti con questa macchina, e che altrettanto criminosi, quanto frutti del delirio, vollero assumersi l'ipocrita apparenza di un'esecuzione della *giustizia*⁷⁵.

A favore della forca Hye annoverava, come Zeiller e Jenull, anche una trasversale percezione di infamia, tanto «profondamen-

delitti, in «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca», xxi, 1833, pp. 67-167: 102.

⁷² Della stessa argomentazione si avvale, ad esempio, il consigliere giudiziario Klein in un'opinione riportata nel commentario del consigliere dell'appello stiriano J.C. von Wagersbach, *Handbuch für Kriminalrichter, Bezirksobrigkeiten und jene die sich zum Kriminalrichteramt vorbereiten*, Grätz [Graz], Kienreich, 1812, vol. 1, p. 54: «Dagegen aber bin ich auch der Meinung, daß, wenn einmahl eine einzige Todesstrafe Statt finden soll, die Strafe des Stranges sich besser dazu eignet, als irgend eine andere. Denn eben das Schimpfliche, welches mit dieser Todesart verbunden ist, macht es, daß ich sie der Enthauptung, sie geschehe nun durch Menschen oder Maschinen, vorziehe» [trad.: per contro sono anche dell'opinione che se si dovesse eseguire anche solo una condanna capitale, la pena della forca sarebbe più adatta di qualsiasi altra. Appunto l'ignominia che è unita a questo tipo di morte fa sì che io la preferisca alla decapitazione, che sia essa eseguita dall'uomo o da una macchina]. Questo concetto è ripreso anche dal pretore di Casalmaggiore (poi di Varese) S. Arcellazzi, *Osservazioni teoriche al codice penale universale austriaco parte prima sezione prima dei delitti e delle pene*, Casalmaggiore, Bizzarri, 1822, p. 70.

⁷³ Dian, *Memorie delli due secoli*, cit., fasc. III, p. 588.

⁷⁴ Tornieri, *Memorie di Vicenza*, cit., Ms. 3109, p. 682r-v.

⁷⁵ A. Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni, le relative ordinanze sulla competenza de' giudizi penali ed il regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852*, Venezia, Cecchini, 1852, p. 477.

te radicata in tutti i ceti della società» che, asseriva il consigliere, «i delinquenti condannati alla morte scorgono un atto di *grazia* nel non essere giustiziati colla *forca*, e spesso supplicano istantemente (per quanto possa sembrare ironico) d'essere graziati *con polvere e piombo*»⁷⁶.

FUCILAZIONI SUL MONTE BERICO

Con l'attivazione dello stato d'assedio nel Regno Lombardo-Veneto (1848-1854) e la pubblicazione del proclama 10 marzo 1849 del feldmaresciallo Radetzky⁷⁷, una serie piuttosto ampia di delitti e trasgressioni rientrarono nella competenza delle leggi militari per essere sottoposte al giudizio di consigli di guerra o consessi statari. Si trattava, accanto all'alto tradimento, anche di altre azioni delittuose, non tutte di carattere politico: la partecipazione a sommosse, l'arruolamento illecito, la diserzione e l'induzione alla diserzione, lo spionaggio, la diffusione di scritti rivoluzionari, la rapina e il «furto pericoloso», la detenzione e l'occultamento di armi, la resistenza e l'aggressione contro militari, la diffusione di cattive notizie sulla guerra.

A quanto pare, le condanne capitali pronunciate sulla base di questo proclama vennero eseguite a Vicenza anche sul Monte Berico o nei suoi dintorni. Ce ne dà notizia Fedele Lampertico, che annota alcune esecuzioni avvenute nel '49, specificandone tuttavia il luogo solo una volta, ossia in occasione della fucilazione di certo Bortolo Trentin, accusato di detenzione illecita di armi⁷⁸.

Monte Berico torna nuovamente nella cronaca del Lampertico più di dieci anni dopo, allorché egli riferisce dell'impiccagione del giovane soldato ungherese Mattio Szalai, colpevole di aver ucciso con altri complici un venditore di liquori⁷⁹; esecuzione avvenuta, ipotizza Lampertico, presso il «vecchio Lazzaretto, lungo la strada del Sass di Donna Berta»⁸⁰. Il lazzaretto sorgeva ai piedi del monte⁸¹, mentre la località «Sasso di Donna Berta» è collocata in «un

⁷⁶ *Ibid.*, p. 478.

⁷⁷ *Raccolta degli atti dei governi di Milano e Venezia*, cit., 1849, parte I, pp. 26-28.

⁷⁸ Lampertico, *Materiali per una cronaca*, cit., CL 15, p. 3, 22 gennaio 1849. Nello stesso anno sono segnalate altre quattro condanne a morte, sempre sulla base del proclama 10 marzo 1849.

⁷⁹ Il fatto è riportato anche da V. Zanella, *Libri di memorie*, BCBVi, Ms. 2310, c. 42r.

⁸⁰ Lampertico, *Materiali per una cronaca*, cit., CL 16, p. 8, 11 luglio 1862.

⁸¹ L'antica chiesa di San Giorgio in Gogna, in viale Fusinato, era detta anche San Giorgio

punto della costa collinare sottostante il Piazzale della Vittoria a Monte Berico»⁸².

A quest'ultima esecuzione è legato un curioso volumetto redatto da Antonio Giorgio, il sacerdote che aveva convertito il condannato, di confessione evangelica, al cattolicesimo e che, stando ancora al Lampertico, dopo l'esecuzione «in Campo Marzo arringò il popolo sulla grazia ottenuta mercé l'invocazione della B.V. di Spoleto»⁸³.

CONCLUSIONI

Il paesaggio urbano ricopriva un ruolo significativo nelle ultime fasi dei processi che si concludevano con una condanna capitale. Alcuni specifici luoghi della città ne scandivano i tempi e le fasi, in un'alternanza di segretezza e pubblicità: presso il tribunale la sentenza veniva notificata privatamente al condannato, quindi letta

al Lazzaretto (si veda *Il Veneto nel Medioevo. Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti e G.M. Varanini, Verona, Arnoldo Mondadori, 1991, p. 529). Secondo gli autori, la chiesa era utilizzata in epoca austriaca come luogo di sosta per i condannati a morte (da cui il riferimento alla gogna). Giarolli, *Vicenza*, cit., p. 196, interrogandosi sull'origine del toponimo «Gogna», conferma la verosimiglianza dell'ipotesi che alla località Lazzaretto venissero giustiziati i condannati a morte, «ricordando noi stessi di averlo sentito affermare dai nostri vecchi»; trova tuttavia poco attendibile l'ipotesi che lì vi venissero esposti i condannati alla berlina. Il luogo era infatti troppo periferico e poco abitato, mentre per la pena della berlina venivano scelte piazze centrali e popolate.

⁸² A. Canova e G. Mantese, *I castelli medievali del vicentino*, Vicenza, Accademia Olimpica di Vicenza, 1979, p. 220.

⁸³ Lampertico, *Materiali per una cronaca*, cit., CL 16, p. 8, 11 luglio 1862. Il volumetto *Conversione dell'evangelico Mattia Szalai, soldato ungherese di anni ventisei*, Vicenza, Staidler, 1862, non dà alcuna informazione sul luogo dell'esecuzione e specifica solo che il condannato era detenuto nella caserma di San Silvestro. Un punto che non si è riusciti a chiarire relativamente ai luoghi preposti alle esecuzioni a metà del secolo deriva dal confronto delle informazioni qui raccolte con una mappa del 1850 di Marco Antonio Bonelli, conservata in una collezione privata e riprodotta in *Vicenza città bellissima*, cit., al n. 270. La carta è una ripubblicazione rettificata di una precedente mappa del 1821 di Crivellari (conservata in BCBVi, e anch'essa pubblicata nel volume sopra citato al n. 72), con i mutamenti nel frattempo intervenuti nella topografia della città. Nella carta di Bonelli è segnalato un «Campo delle esecuzioni di giustizia» nella porzione attualmente delimitata da viale Mazzini, via Cattaneo, via Saudino e via Cairoli: così afferma anche Giarolli, *Vicenza*, cit., p. 596, indicando come fonte una mappa topografica del 1850 di Antonio Bernati (che non siamo riusciti a indentificare: è probabile si tratti di un errore e che il riferimento di Giarolli sia in realtà la mappa di Bonelli). Nello stesso luogo Crivellari segnala invece un cimitero, che fu costruito alla fine del XVIII secolo, ma dismesso già nel 1815 per questioni igieniche. In ogni caso, da quanto risulta dalle nostre ricerche e dalle fonti esaminate non è mai emerso alcun riferimento a questo luogo in associazione alle esecuzioni capitali, né a quest'altezza cronologica né per i decenni precedenti o successivi. L'indicazione della mappa non è quindi stata presa in considerazione nel presente contributo, ma abbiamo ritenuto importante riferirla almeno in nota.

al pubblico in piazza; nei tre giorni successivi l'imputato attendeva in carcere, mentre le autorità giudiziarie e politiche allestivano con la massima discrezione i preparativi per l'atto finale pubblico, che comprendeva il percorso dalle prigioni al patibolo, l'esecuzione, l'esposizione del cadavere.

Dal punto di vista del rapporto tra esecuzioni e contesto urbano, come nota Guido Panico per il caso napoletano con un'osservazione che si può estendere anche all'ambito vicentino, esiste una continuità strutturale tra prassi di antico regime e prassi ottocentesca, riconducibile ai «tre momenti essenziali» attorno ai quali si organizzava il rituale: il corteo dal luogo di detenzione al luogo di esecuzione; l'esecuzione stessa; l'esposizione del cadavere del condannato⁸⁴.

Eppure, sia in confronto alla procedura di antico regime (di fatto assimilabile a un cerimoniale religioso), sia rispetto ad alcuni fenomeni coevi legati alle credenze popolari e testimoniati in Germania, in Francia o negli Stati italiani preunitari⁸⁵, la «liturgia del patibolo» nell'Ottocento austriaco – e in questo senso Vicenza può ben fungere da caso esemplare – è molto meno spettacolare, più «minimalista», se vogliamo. La fase preparatoria era condotta nella massima segretezza; il tragitto del condannato al patibolo veniva percorso in tempi piuttosto rapidi; gli sforzi del tribunale erano tutti volti, in ultima analisi, affinché non avvenissero incidenti che potevano dare adito a reazioni del pubblico: il quale – ciò di cui lo Stato era pienamente consapevole – poteva non essere spettatore passivo ma manifestare, in modo più o meno organico o disordinato, come abbiamo visto, un certo grado di opposizione.

Non a caso, tracce di questa problematicità si rilevano anche nell'ambito del dibattito giuridico. Pur confermata anche dal successivo codice penale del 1852, la pubblicità assoluta delle esecuzioni capitali era stata messa in discussione da alcuni giuristi. Il già menzionato Anton Hye, ad esempio, sollevò la questione schierandosi a favore della sua limitazione, proprio alla luce dell'esperienza maturata nei decenni precedenti:

⁸⁴ G. Panico, *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di Stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, pp. 23-24.

⁸⁵ G. Baronti, *Pratiche terapeutiche spettacolari nel rito dell'esecuzione capitale*, in *La piazza nella storia: eventi, liturgie, rappresentazioni*, a cura di M. Vitale e D. Scafoglio, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 125-148, parla di fenomeni esistenti fin nel pieno Ottocento, come l'ingerimento del sangue dei giustiziati per guarire l'epilessia o lo strofinamento della mano dei loro cadaveri su parti del corpo malate, ciò che veniva fatto con la mediazione del boia, al quale veniva quindi attribuito una sorta di ruolo sacerdotale.

Chiunque si sia proposto l'interessante assunto (e io l'ho fatto quasi regolarmente in occasione delle esecuzioni pubbliche avvenute in Vienna da venticinque anni in poi, e n'ebbi *sempre* la medesima esperienza) di osservare le masse curiose del popolo, anzi le migliaia di persone, che si accalcano al triste atto dell'estremo supplizio e si sforzano di vedere assai da vicino, o financo più volte, l'infelice durante la sua traduzione al luogo fatale [...]; chiunque sia entrato in discorso con siffatta gente avida di vedere quello spettacolo, e n'abbia indagata la disposizione dell'animo – dovrà ben tosto convincersi che questo sentimento, almeno dalla parte maggiore di quella gente spettatrice, è tutt'altro che edificazione morale, e che per tal modo forse si *controopera* a *quello* scopo, cui tende la legislazione colle pubbliche esecuzioni delle sentenze capitali⁸⁶.

⁸⁶ Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, cit., p. 480.



ELIANA BIASIOLO

SCRUPOLOSE PERIZIE E GIUDICI ZELANTI.
LA GIUSTIZIA EXTRA MOENIA

Due luoghi, molto diversi tra loro, fanno da scenario a tre particolari casi nei quali il tribunale di Vicenza si appella numerose volte all'abilità, all'ingegno e alla perizia degli attori che a vario titolo animano questi processi. Dall'apparente tranquillità di Monte Berico, con le sue ville che dominano placide il territorio, si scende verso la caotica vita di Borgo San Felice, quasi solo sfiorando la città, fuori dalle mura.

UNO SCHELETRO A MONTE BERICO

La mattina del 6 febbraio 1840, alcuni giardinieri, mentre stavano eseguendo un lavoro di scavo nel terreno circondante la «casa campestre»¹ del conte Antonio Piovene, presso le scalette di Monte Berico, rinvennero uno scheletro umano. Avvisarono subito il conte, che si trovava nella casa in città, il quale giunse in poco tempo e resosi conto della scoperta andò a denunciare l'accaduto. Il tribunale di Vicenza predispose quindi un'ispezione del luogo per lo stesso pomeriggio²:

¹ Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 631 (ex 427), 1840, fasc. 295, pz. II, ispezione giudiziale.

² *Ibid.* All'ispezione giudiziale, di cui sono riportati nel testo due estratti, erano presenti il giudice del tribunale di Vicenza Pietro Cassetti, l'assessore particolare Gaetano Podestà, gli assessori d'ufficio Benedetto Alverà ed Eugenio Scopoli, l'assessore municipale Lelio Brusin, il dottor Baldassarre Alessi rappresentante l'autorità politica, i medici chirurghi giurati Giovanni Sordina e Bortolo Finozzi, i «pubblici seppellitori» per l'esumazione del cadavere.

Datosi quindi ordine ai pubblici seppellitori che si trovavano richiamati alla necessaria esumazione, di tor via colla maggiore delicatezza e cautela la terra che ricopriva l'apparente cadavere il consesso rilevò: denudarsi il capo apparentemente completo e in contiguità alla colonna vertebrale del collo intatta e contigua alla pelvis, dalla quale staccati si rilevavano ambedue i femori, de' quali il sinistro quasi contiguo, benché sciolto, alla cavità cotiloidea corrispondente. Il braccio sinistro si rilevò essere sotto il capo, e il destro disteso naturalmente lungo il tronco, e sciolte le dita d'ambe le mani si trovò appoggiata alla metà dell'omero sinistro una medaglia del color di metallo bruno, corrosa dall'una faccia sopra un fondo apparentemente vitreo e colorato [...]. Preso quindi in esattissimo esame tutto il cadavere, parte a parte in ogni membro e singolarmente nel capo, non fu dato di rilevare la menima traccia di inferita lesione. Rilevò il consesso che in nessuna parte del corpo si trovarono alcune delle parti molli, capillizie ed unghie, come nessuna pressione o macchia ossea da cui sospettare l'azione esterna di un corpo feritore. Si rilevò, del pari effetto, nudo da qualunque particella o indizio d'indumento il cadavere, e benché si fosse scavato alquanto del terreno circostante non si rinvenne fin quasi a due piedi sotto il cadavere alcuna traccia che interessar potesse in qualunque rapporto le viste della punitiva giustizia. [...] Prima di allontanarsi il consesso raccolse dallo scavato terreno due brani d'un apparente fiocchetto di seta verde che si trattennero.

Una volta rimosso il cadavere vennero fatte le rilevazioni relative all'ambiente, che ricostruiscono in dettaglio il luogo del ritrovamento e la proprietà del Piovene:

Il luogo preciso in cui fu rinvenuto il cadavere è un ribasso di terreno dal comune livello del giardino, ribasso a quanto si vede praticato ad arte, in cui si giunge mediante cinque gradini [...] a dieci passi circa dal detto luogo, sempre nello stesso recinto, havvi un casino campestre confinante e risguardante dalla faccia anteriore la pubblica via che conduce a Monte Berico e alla attigua stradella di San Sebastiano [...] a venti passi circa distante e fuori dal detto recinto verso la stradella di San Sebastiano esiste altro casino campestre abitato da certo signor Varese, a quanto venne indicato ex colonnello [...], il luogo preciso dove fu trovato il cadavere è pochi passi discosti dal confine del recinto verso la parte che risguarda la detta stradella di San Sebastiano e che il recinto da quel lato è diviso da piccola muraglia, alta circa un uomo, dal luogo campestre posseduto dall'ex colonnello Varese [...] la mura da che si recinga il giardino tutto del nobile Antonio Piovene è alta poco men che un uomo anche dalla parte che divide la via pubblica dal giardino [...] al giardino è difeso l'ingresso dalla mura e da un rastrello di ferro, che facile si incastra dal di sopra l'insalazione della mura, che da un lato si perviene al giardino per la gradinata così detta le scalette della Madonna, dall'altra per la stradella-

la di San Sebastiano e per una terza via dai portici del Monte della Madonna lungo una strada nel mezzo della quale havvi altro casino campestre abitato dalla nobile famiglia Valle alcuni mesi di villeggiatura, casino discosto circa trenta passi dal descritto giardino³.

Da subito fu chiaro che per la risoluzione di questo caso sarebbe stato necessario il supporto di numerose perizie. Le sole ossa e quella piccola medaglia erano gli elementi su cui lavorare per cercare di scoprire l'identità e la sorte occorsa a quell'essere umano.

Il codice penale prescriveva infatti l'impiego di un perito se il delitto era «tale che a riconoscerne dalle tracce con fondamento la qualità e le circostanze si esigano particolari cognizioni d'una scienza od arte»⁴ e quindi una persona esperta in quelle. Sempre che questo potesse praticarsi senza ritardi. Nei casi di ferimento, omicidio, uccisione si dovevano chiamare dei medici o chirurghi approvati. Il giudice doveva esigere dai periti una «dichiarazione categorica e precisa, che escluda qualunque equivoca interpretazione»⁵. Ogni perito, prima di intraprendere l'esame richiesto, doveva giurare «di esaminare accuratamente l'oggetto e di accennare con verità e precisione ciò che importa di sapere intorno al medesimo»⁶, stendendo un rapporto finale.

³ *Ibid.* Una riproduzione dell'area con relativa dettagliata descrizione dei caseggiati circostanti si può trovare nell'incisione in rame riprodotta alla tavola n. 132 in *Vicenza città bellissima. Iconografia vicentina a stampa dal XV al XX secolo*, cit. Il disegno è del 1821 e quello indicato alla lettera H come il «casino Varese» diventerà nel 1836 il villino di Antonio Piovene. Una descrizione più precisa di com'era casa Piovene a metà del Novecento si può leggere nella *Guida di Vicenza*, a cura di F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, Vicenza, Eretnia, 1956, p. 403: provenendo dalla stradella di San Sebastiano e andando verso via Massimo D'Azeglio, in direzione delle scalette, «poco avanti a destra è il cancello di villa Piovene, recentemente ricostruita dopo l'offesa aerea. Nel 1838 l'architetto Antonio Piovene edificava per sé in questo luogo una *piccola fabbrica*, tenuta in una dimessa maniera neoclassica. A questo edificio, ampliato nel 1874, fu aggiunto nel 1901 un *vasto corpo di fabbrica*, opera dell'architetto Antonio Caregaro Negrin. L'attuale ricostruzione [1956] ha uniformato la facciata, estendendo a tutto il complesso le strutture del Caregaro Negrin, nelle quali la tradizione neoclassica si intorbida per l'accettazione di forme prossime alle licenze dell'epoca romantica». Un'altra incisione in rame, firmata da Giorgio Fossati, riprodotte l'area, si trova in F. Barbieri, *L'universo urbano: architetti, scultori, artigiani: 3. Monte Berico e la città*, in *I Tiepolo e il Settecento vicentino*, a cura di F. Rigon *et al.*, Milano, Electa, 1990, pp. 184-190.

⁴ *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., p. 78. I paragrafi 240-247 parlano della perizia e delle rilevazioni sul luogo del delitto. Come si vedrà successivamente verranno chiamati come periti anche un farmacista e un orefice, esperti in una scienza e in un'arte, quindi un mestiere, come prescritto dal paragrafo del codice appena citato. Tutti i periti venivano poi chiamati ad esporre i risultati degli esami e delle rilevazioni effettuate davanti al giudizio criminale: le loro risposte venivano protocollate e i dati rilevati dovevano ritenersi legalmente provati.

⁵ G.A. Castelli, *Manuale ragionato del Codice Penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano, Manini, 1839, vol. 2, pp. 38-39.

⁶ *Ibid.*, p. 42.

Due giorni dopo il sopralluogo i medici presenti all'ispezione furono sentiti dal giudice e rispondendo alle precise domande dello stesso cercarono di fornire informazioni dettagliate in merito ai tempi e alle modalità del decesso. Affermarono che «in base al grado di sviluppo delle ossa e dei denti [...] riposti ne' rispettivi alveoli, nella loro naturale interezza e senza carie alcuna»⁷ l'individuo, al momento della morte, si trovava «nell'età virile», vale a dire tra i 25 e i 40 anni. Considerando poi lo stato delle ossa, l'assenza di capelli e di vestiti, il tipo di terreno, il fatto che non fosse sepolto sotto molta terra, la vicinanza con delle piante di vite, l'esposizione a nord-est, circostanze ambientali «tutte più o meno tendenti ad accelerare il processo di putrefazione ed intera decomposizione», ipotizzarono che il corpo potesse essere stato sepolto almeno quindici anni prima e comunque non meno di sette. Inoltre quello avrebbe potuto anche non essere stato il primo luogo di sepoltura. Non potevano infine escludere con certezza che l'uomo avesse avuto una morte violenta, poiché pur non avendo rilevato lesioni evidenti allo scheletro queste avrebbero potuto essere nelle parti molli, ora dissoltesi. La perizia risultò quindi scrupolosa ma altresì lacunosa. La scienza medica non era ancora in grado di definire con precisione numerosi elementi indispensabili per una corretta determinazione delle prove.

Una seconda importante perizia venne assunta dal consenso quello stesso giorno. Davanti al giudice Casseti si presentarono il farmacista Antonio Fabris e l'orefice Carlo Merlo. Erano stati incaricati entrambi di analizzare la medaglia ritrovata tra le dita del cadavere: l'orefice per identificare la provenienza dell'oggetto e di conseguenza del suo possessore, il farmacista per analizzare il livello di ossidazione e contribuire all'individuazione dei tempi di sepoltura del cadavere.

La medaglia, di ottone, era rotonda, «della grandezza d'un crocione circa, e della grossezza di due crocioni circa, l'uno all'altro sopraposto [...] con due solcature allo intorno ed un occhiello nel mezzo»⁸. La parte anteriore era particolarmente ossidata all'esterno «coperta di una sostanza metallica verdognola luccicante» e presentava un apparente lavoro di cesello. Sull'altro lato c'era una sostanza lucida, apparentemente vitrea, con un'immagine dal colo-

⁷ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 631 (ex 427), 1840, fasc. 295, pz. iv. Tutte le citazioni presenti in questo paragrafo fanno parte della stessa pezza.

⁸ *Ibid.*, pz. iii.

re rosso-nero. I periti vennero poi invitati a scomporre la medaglia che rivelò al suo interno, levata una lastrina di talco, una cartina circolare con una «piccola immagine a colori turchino – rosso e nero esprime la Madonna del Carmine, qua e là smarriti essendo rispettivamente rimasti impressi nel talco»⁹.

L'orefice non era in grado di determinare la provenienza della medaglia. Forse, affermò, «potrebbe essere un lavoro di Germania, perché mostra una esattezza e una maestria in questo genere di lavoro che non è assolutamente comune e più propriamente particolare ai tedeschi». Il cordoncino di seta verde rinvenuto lì vicino serviva di certo per appenderla mediante l'occhiello. Il Fabris affermò che, essendo la medaglia di ottone, in base all'ossidazione del metallo «che giunse a perforare qua e là le lamine» si poteva dedurre che era stata sepolta almeno cinquant'anni prima.

Il responso del Fabris contrastava con quanto affermato dai medici, che vennero infatti richiamati dal tribunale due giorni dopo. Fu chiesto anche a loro di esaminare la medaglia, considerando che questa potesse essere stata sepolta insieme al corpo. Confermarono la datazione della sepoltura tra sette e quindici anni prima, parlando comunque di «calcolo delle probabilità»¹⁰ e restarono fermi sulle loro posizioni anche dopo la lettura delle considerazioni del farmacista.

Lo stesso venne fatto col perito Fabris, che al pari non rivide il suo parere, anzi lo rinforzò con una relazione ricca di precisi riferimenti scientifici¹¹.

Visti i contrasti tra le due perizie sul periodo di sepoltura del cadavere, il tribunale si rivolse all'Università di Padova per datare la medaglia¹². Non venne chiesta invece un'ulteriore consulenza per l'esame delle ossa: anche questa importante istituzione evidentemente non poteva offrire maggiori lumi in merito.

In attesa della risposta il giudice Casseti procedette con l'esame dei testimoni presenti al ritrovamento del corpo. Le perizie, infat-

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, pz. vi.

¹¹ *Ibid.*, pz. vii.

¹² «Le ulteriori opinioni e conclusioni occorrenti sugli oggetti della scienza medica giudiziaria nel rispettivo circondario delli due Appelli di Milano e Venezia si ripetono dalle Facoltà Mediche di Pavia e di Padova», A. Albertini, *Del diritto penale vigente nelle provincie del Lombardo-Veneto*, Venezia, Milesi-Antonelli, 1834, vol. iv, p. 400. In questo caso la perizia verrà effettuata da professori di Chimica e Anatomia. L'università di Padova però aveva anche un'importante facoltà politico-legale, dove allo studio della medicina si affiancava quello del diritto.

ti, senza il supporto di una prova testimoniale non potevano costituire elemento sufficiente a determinare l'incriminazione e la successiva condanna di un eventuale imputato¹³.

Il giardiniere Giovanni Tessari fu il primo. Il giorno del ritrovamento del cadavere era con altri quattro uomini al lavoro in quel pezzo di giardino perché il conte voleva aprirsi un varco verso la stradella di San Sebastiano, abbattendo una siepe e una muretta. Disse che il Piovene aveva acquistato quella casa dall'ex colonnello Varese nel 1836, ma non sapeva se prima fosse stata abitata dal colonnello stesso. Il conte era celibe e conviveva col fratello Francesco e i nipoti Luigi, Alessandro e la moglie di quest'ultimo. Nei passati due anni era venuto al villino solo quindici giorni nel mese di giugno, portando con sé il cameriere Giovan Battista Marolato e una donna, tale Veronica¹⁴, come cuoca. Il conte avrebbe confermato le sue parole¹⁵.

Al Tessari venne chiesto se da qualche parte si potesse avere facile accesso al punto dove era stato ritrovato il cadavere: il giudice voleva capire se qualcuno, all'insaputa dei proprietari, avesse potuto seppellire facilmente un corpo in quella parte della proprietà. La risposta fu che al momento non vi era accesso senza superare le mura che circondavano casa e orto o la siepe dalla parte di San Sebastiano, però fino a un anno prima non esisteva il muro che ora divideva il casino di proprietà Varese dalla proprietà comprata dal Piovene.

Il giardiniere raccontò poi che due anni prima, su ordine del Piovene, aveva rimosso una piantagione di viti, a sei passi da dove era stato ritrovato il cadavere. Questa si estendeva per tutta la lunghezza dell'orto, partendo da levante, e considerando lo spessore dei fusti e la profondità delle radici, ancora in parte presenti nel terreno, le piante dovevano avere almeno trent'anni.

Vennero interrogati anche alcuni vicini del Piovene, tra i quali Giovanni Massaggio¹⁶: questi possedeva una casa, con circa quattro

¹³ Per alcune riflessioni sul tema della valutazione delle prove si vedano i successivi due casi.

¹⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 631 (ex 427), 1840, fasc. 295, pz. xvi, Veronica Zordan fu Francesco, vedova di Francesco Panizetta, nativa di Cornedo, abitava a Vicenza da trentotto anni ed era al servizio in casa del Piovene, dove risiedeva, da quattordici. Nei pochi giorni in cui il conte aveva usato il villino «ad oggetto di divertimento» ella si era recata lì per preparargli il pranzo, rientrando la sera.

¹⁵ *Ibid.*, pz. xv, esame di Antonio Piovene Porto Godi del fu conte Alessandro, nato e residente a Vicenza, 65 anni, celibe, possidente.

¹⁶ *Ibid.*, pz. xx, Giovanni Massaggio del fu Giovan Battista, 70 anni, nativo di Agugliaro, abitava a Vicenza ed era maestro presso la famiglia del nobile conte Nievo.

campi, a Monte Berico, distante «due tiri di archibugio» dalle abitazioni del Piovene e del Varese. L'aveva acquistata nel 1801 dalla contessa Isabella Scroffa, ma da quando la possedeva ci aveva dormito una sola notte, però quasi ogni giorno vi si recava «per divertimento [fermandosi] qualche quarto d'ora». Solitamente abitava in città, nella parrocchia di San Silvestro. Aveva sentito dai commenti della gente del ritrovamento del cadavere e che in passato in quella località vi fosse stata una chiesetta, quindi probabilmente un cimitero. Aggiunse che forse «100. 200. 300 anni addietro» vi era «un convento di religiosi, non saprei di qual ordine, col relativo oratorio». La congregazione municipale venne incaricata di verificare questa informazione¹⁷.

Arrivarono nel frattempo le risposte da Padova. Il direttore dello studio medico dell'università, dott. Molin, aveva riunito una commissione¹⁸ composta da medici e chimici che, esaminata la medaglia, decise di farla vedere prima a un professore di Numismatica per decifrarla e datarla, e poi di sottoporre a un esame chimico le singole componenti.

Il professore di Storia, Archeologia e Diplomatica Lodovico Manin, esaminato l'oggetto e in particolare i fregi, scrisse che la manifattura della teca era del secolo passato, ma siccome la riproduzione di queste decorazioni su oggetti contemporanei era frequente, e inoltre tra i «campagnoli» era comune il passaggio di questo tipo di medaglie di padre in figlio, l'epoca a cui poteva riferirsi la manifattura non era influente sulla datazione del cadavere. Non lo era neppure l'immagine perché i commercianti ne facevano stampare molte copie che smaltivano nel tempo¹⁹. Però l'incisione della Madonna del Carmine con due angeli accanto non era usuale: comunemente non si trovava in quelle vendute a Padova, delle quali, a titolo di esempio, il professore allegava un'immagine.

¹⁷ *Ibid.*, pz. xxviii, la congregazione rispose che padre Barbaran, scrittore della *Storia vicentina*, sosteneva che «sul piano dove hanno termine le gradinate conducenti al Monte Berico eravi un tempio sacro ad Apollo» e che il vescovo Prosdocimo aveva convertito il tempio al culto di San Apollinare, vescovo di Ravenna. «Vi fu annesso nel corso dei tempi un convento di regolari, ma non si sa di preciso dove né quando fu abbattuto. Su quella sommità comunque è chiaro che c'era una chiesa ed un cenobio».

¹⁸ *Ibid.*, pz. xxii, la commissione, presieduta dal decano della facoltà medica prof. Francesco Argenti, era composta dal professore di Chimica Francesco Ragazzini, dal professore di Anatomia Francesco Cortese, dal professore delle scienze preparatorie di Chimica, Botanica e Fisica Giuseppe Meneghini e dal cancelliere dell'Imperial Regia Università Giovan Antonio Galvani.

¹⁹ *Ibid.*, pz. xxv.



Un esempio di raffigurazione della Madonna del Carmine che si trovava negli oggetti votivi in vendita a Padova. L'immagine era allegata a titolo di esempio alla perizia fatta nel corso del processo da Lodovico Manin, professore di Storia, Archeologia e Diplomatica presso l'Università di Padova, ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 631 (ex 427), 1840, fasc. 295, pz. xxxiii (concessione n. 4 del 27 maggio 2015, prot. n. 1823).

Forse un'indagine più approfondita su questo tipo di raffigurazione della Vergine avrebbe potuto dare maggiori informazioni sulla provenienza dell'uomo che la portava. Aggiungeva infine che, data l'assenza di macchie di umidità e i colori ancora abbastanza vivi nonostante la scarsa protezione che la teca forniva, il periodo di «inumazione» della medaglia non doveva essere stato molto lungo.

Sulla scorta delle indicazioni date dal professor Manin, il tribunale interpellò la direzione di polizia di Venezia affinché sentisse, in qualità di esperto, il parere del parroco della chiesa di

San Martino, Michelangelo Castrodardo, sulle raffigurazioni della Madonna del Carmine. Secondo questi la Madonna non appariva mai con due angeli nell'atto di incoronarla: «Ne fanno prova di ciò quattro sue sacre immagini dette del Carmine, dipinte in tela, ed una scolpita, che si venerano in questa antica, religiosissima capitale». Allegava un elenco di Madonne con Angeli, tra cui la Madonna di Monte Berico, ma nessuna di queste era una Madonna del Carmelo. Degli angeli comparivano solo nella Beata Vergine del Carmelo che si venerava nella chiesa pastorale di Campolongo, nei Sette Comuni, diocesi di Padova, ma credeva inverosimile che fosse la stessa riprodotta nella medaglia. La conclusione del prete fu che o questa Madonna giungeva da paesi lontani oppure il pittore aveva apposto due angeli solo per impreziosire l'immagine²⁰.

Dall'Università di Padova arrivò anche il responso dei professori di Chimica che contraddicevano il farmacista Fabris. Era loro opinione che per raggiungere quel livello di ossidazione della medaglia fossero bastati quindici o vent'anni, non quaranta o cinquanta: «Le ragioni e le autorità adunque de celebri autori, messe in campo dal farmacista Fabris, non sono bastanti a diffendere e soreggere un'epoca più lontana da quella che venne da noi congetturata»²¹. La loro opinione rispetto ai tempi di inumazione del cadavere si avvicinava maggiormente a quella dei chirurghi vicentini.

A questo punto del processo la delegazione provinciale di Vicenza, che aveva condotto le indagini per conto del tribunale, comunicò con una nota che troppi elementi mancavano per determinare con precisione l'identità e il periodo in cui quell'uomo, il cui scheletro era stato rinvenuto oramai otto mesi prima a Monte Berico, aveva trovato la morte. Benché

ne dicano i fisici e chimici chiamati a dar giudizio sull'argomento, egli è di fatto per quanto dalla comun voce vien ricercato, che moltissimi anche imprecisibili e sconosciuti motivi possono concorrere alla conservazione di un cadavere più o meno lunga sotto terra. La qualità del terreno, la profondità a cui fu collocato, la natura del fatto che occasionava la morte, e molte altre circostanze dovrebbero conoscersi a precisione per emettere un giudizio che non potrebbe però essere ancora positivo²².

²⁰ *Ibid.*, pz. xxxiii.

²¹ *Ibid.*, pz. xxiv.

²² *Ibid.*, pz. xxxvi, anche le citazioni presenti nel paragrafo successivo fanno parte di questa pezza.

Prova ne era che nei cimiteri si trovavano corpi di stessa datazione ma conservati differentemente. La regia delegazione specificava però di aver fatto avere al tribunale «tali nozioni [...] non per opporle menomamente a ciò che fosse stato altrimenti ritenuto, ed apparisce dalle tavole processuali, ma per porlo al fatto anche di ciò che si vocifera, così che se ne faccia ciò che il tribunale nella sua saviezza riterrà più opportuno». Non si poteva nemmeno escludere, aggiungevano, che nelle guerre sul finire del Settecento o agli inizi dell'Ottocento potesse essere morto un militare in qualche conflitto avvenuto a Monte Berico. Il parere della delegazione era chiaro: tutto il possibile era stato fatto.

Il tribunale raccolse un'ultima testimonianza, quella del colonnello Salvatore Varese, la cui casa era posta al confine con la proprietà del Piovene. Il giorno del ritrovamento del cadavere era andato per curiosità a vederlo. Ipotizzava potesse essere un individuo appartenente alle milizie austriache o francesi, morto nelle ultime guerre avvenute i primi anni del secolo corrente, «specialmente nell'occasione del saccheggio di due ore circa cui soggiacque Vicenza nell'anno 1805 al declinare del 1806, appunto nei contorni, e circondario della città stessa, dovendo quindi comprendersi anche la località del Monte Berico, dove fu scoperto il cadavere»²³. Il colonnello aveva acquistato la casa dove ora abitava il conte Piovene nel 1812 da certo Grandi, farmacista tirolese, andandoci ad abitare con la famiglia l'anno seguente. Poi, tre o quattro anni prima, l'aveva venduta al conte Piovene andando ad abitare nel casino confinante.

Il giudice Casseti stese quindi il suo referato, la sua relazione finale, riassumendo l'andamento dell'indagine e le numerose e precise perizie. Il 22 novembre diede lettura dell'atto ai suoi colleghi, il consesso giudicante, che nel processo austriaco era l'organo designato a esaminare i risultati raccolti dal giudice relatore e a pronunciare la sentenza. In pieno accordo, dopo la consueta discussione, i giudici decisero di non proseguire le indagini, poiché il fatto non ricopriva gli estremi del delitto.

²³ *Ibid.*, pz. xxxviii.



Una prospettiva di viale Verona, poco prima dell'incrocio con viale Crispi, nel punto in cui una volta, in quella che era definita «coltura di San Felice», sorgevano la casa di Luigi Ziggiotti, vetturino, e poco più avanti verso Vicenza l'osteria della Perara e, in fondo sulla destra, l'osteria della Loggetta.

SPARI NELLA NOTTE

Il 9 maggio 1826 una carrozza attraversò velocemente la città di Vicenza. Il nobile Andrea Gritti, di Venezia, dopo una sosta all'osteria del Mastellin, fuori Porta Padova, era ripartito alle ventitré circa alla volta di Milano «in una timonella tirata da un cavallo e guidata dal vettorale Seraffino Andrighetto»²⁴. Tagliata la città, da Porta Padova a Porta Castello, la carrozza uscì nuovamente dalle mura dirigendosi verso Borgo San Felice²⁵. Stava per lasciar-

²⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. XLVI, referato finale.

²⁵ «La coltura dei SS. Felice e Fortunato, o più semplicemente coltura di S. Felice, è così chiamata dai santi titolari dell'antichissima parrocchiale, alla cui giurisdizione religiosa la zona apparteneva un tempo per quasi tutta la sua estensione. Situata a sud-ovest della città, essa abbraccia una vasta plaga di campagna ed è divisa in due parti quasi uguali dalla strada nazio-

si alle spalle il piccolo centro, proseguendo sulla strada per Verona, quando «al di là della Perara, ed oltrepassata la casa di certi vendilatte, che fanno anche i vetturini»²⁶, un uomo sbucò dal nulla e afferrando le briglie del cavallo gridò: «I bezzi o la vita, se no ve brusò»²⁷. Il Gritti reagì prontamente e sparò una archibugiata. Poi sparò ancora verso il fianco sinistro della vettura, come se avesse visto un altro uomo. Fece fermare il conducente poco più avanti, in vicinanza di San Lazzaro, e ricaricò lo schioppo. Scese e si guardò indietro. Non sentì nulla. Vide solo un lumicino in lontananza. Risalì a bordo e disse all'Andrighetto di proseguire il viaggio e di andare a denunciare lui l'accaduto il giorno seguente a Vicenza.

Nella stessa notte Giovanni Vicari, domestico, stava rientrando a casa dopo aver accompagnato un amico. Avevano passato il pomeriggio su a Monte Berico, a casa Matteazzi, una famiglia per cui il Vicari aveva lavorato tempo prima. Verso sera si diressero in città, in contrada San Rocco, dove abitava l'amico, Girolamo Franceschini. Da lì il Vicari camminò lungo le mura, fino a Porta Nuova e poi ancora verso Porta Castello. Qui uscì dalla cinta muraria e decise di attraversare Campo Marzo, per smaltire un po' la sbornia prima di rientrare a casa dello zio che lo ospitava in questo periodo di transizione tra un lavoro e un altro. Arrivato alla terza panchina, sullo stradone che portava al ponte, si sdraiò per riposarsi un po', ma fu svegliato di soprassalto da due figure, in abiti civili, che senza proferir parola gli spararono. Ferito si diresse verso Porta Lupia e di qui in contrà San Silvestro, alla casa dello zio, che chiamò subito un chirurgo, il quale, vista la gravità delle ferite, consigliò l'immediato trasporto all'Ospedale civile.

Il mattino seguente, 10 maggio, Serafino Andrighetto andò, come promesso, a denunciare l'aggressione subita. Lo stesso giorno, mediante il dottor Leopoldo Valdagni, venne presentata anche la denuncia dell'Ospedale civile degli infermi: presso la struttura era ricoverato, dalla notte precedente, un uomo che riportava ferite d'arma da fuoco. Una strana coincidenza. Verso sera, il giudice

nale Padana Superiore che la attraversa nel senso della sua maggior lunghezza. La coltura comprendeva un tempo non solo i recenti quartieri di Vicenza Nuova, Ferrovieri e quello sorto ai lati della via Ferreto de Ferreti, ma anche l'intero circuito di Campo Marzo, Stazione Ferroviaria inclusa», Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, Vicenza, Comune di Vicenza, 1987, p. 463. Per una descrizione del borgo e della sua evoluzione si veda anche p. 464.

²⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. vi, interrogatorio di Serafino Andrighetto.

²⁷ *Ibid.*

del tribunale di Vicenza Ferdinando Cavazzani, con i funzionari del suo ufficio, si recò all'ospedale, presso la Sala dei Piagati, dove al letto numero dodici era ricoverato Giovanni Vicari. Il giudizio criminale effettuò una prima ispezione giudiziale: esaminò l'uomo, descrivendone le ferite, e chiamò in qualità di periti i medici Luigi dalla Barba e Leopoldo Valdagni, chirurgo, chiedendo loro, dopo il rituale giuramento, un parere sullo stato del paziente:

Passando si quindi all'ispezione si osservò che al lato sinistro del torace avea il detto Vicari dei pannolini bagnati, quali levati si videro sparse in un circolo di un palmo di diametro, nel sito delle coste spurie a parte sinistra varie ferite di figura rotonda, apparentemente fatte da pallettoni in numero di quattordici. Richiamati li predetti signori periti ad esaminare il predetto ispezionato e di riferire il loro giudizio sulla qualità, quantità e natura delle lesioni rispose il sig. Dalla Barba: [...] dai sintomi che poi accompagnano le lesioni, che sono sputi sanguigni, difficoltà di respiro, dissensione di ventre, dolore intenso al sito delle ferite, ed alla febbre, al vomito, ritengo fondatamente che parte di esse siano penetranti in cavità, e che quindi l'ispezionato s'attrovi in pericolo di vita²⁸.

Vista la situazione, venne subito raccolta la deposizione del Vicari, che raccontò brevemente i suoi spostamenti fino a quando, in Campo Marzo, era stato ferito da due «giovani, vestiti civilmente in velada scura, di struttura mezzana, uno un poco più basso dell'altro»²⁹.

Il giudice Cavazzani decise di procedere lungo due binari paralleli: indagando sulla veridicità del racconto del Vicari e raccogliendo al contempo elementi rispetto all'aggressione subita dal nobile Gritti in Borgo San Felice³⁰.

Per primo fu interrogato Girolamo Franceschini³¹: il pomeriggio del 9 maggio, sulle quattro e mezza, si era recato in casa di Seba-

²⁸ *Ibid.*, pz. III, prima perizia dei medici all'Ospedale civile degli infermi.

²⁹ *Ibid.*, «Mi chiamo Giovanni Vicari del fu Vincenzo, e della fu Anna Dal Ponte, d'anni 23, nativo e domiciliato in Vicenza, celibe, domestico, ed essendo già otto giorni circa stato licenziato, anche col mio consentimento, dal signor Giuseppe Linciuti, mi trovavo in presente senza padrone ed abitava in Contrà San Silvestro, nella casa abitata da Giovanni Forestan, cattolico di religione».

³⁰ Il titolo riportato sul fascicolo processuale recita infatti: «Ferimento d'arma da fuoco riportato da Giovanni Vicari di Vicenza nella notte del 9 al 10 maggio 1826 contro ignoti» e «Rapina a danno del Nobil Homo Gritti di Venezia commessa nella predetta notte in Borgo San Felice di questa città contro il suddetto Giovanni Vicari Ferito ed arrestato».

³¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. VI, «Girolamo Franceschini, del vivente Giovanni, anni 24, abitante a Vicenza, celibe, impiegato presso l'ufficio municipale». Tutte le citazioni presenti in questo paragrafo fanno riferimento a questa pezza.

stiano Matteazzi a Monte Berico. Aveva servito lì anni prima come domestico, anche assieme al Vicari, che fu mandato via perché si era ammalato di un «tumore frigido alla gamba» ed era rimasto diversi mesi in ospedale, così i Matteazzi si erano trovati un altro aiuto. Quel pomeriggio il Vicari era arrivato sulle cinque, era rimasto in giardino a «cavare delle erbe» e poi era entrato in casa con loro. Avevano bevuto un paio di bicchieri di vino (anche se lui gli aveva confessato di averne bevuto «altri sei gotti» prima) e alle nove circa erano andati via insieme dirigendosi verso piazza dei Signori, alla bottega della Fenice, perché le figlie del Matteazzi avevano chiesto loro di portare delle chiavi al padre, che era partito poco prima dimenticandole. L'uomo confermerà. Poi il Vicari aveva accompagnato l'amico a casa verso le nove e mezza, dieci meno un quarto.

Successivamente depose Giovanni Forestan³²: il Vicari era il nipote della moglie, figlio d'un fratello, orfano di madre e padre. Lo ospitavano in casa quando era senza occupazione e lo avevano infatti accolto dieci giorni prima, quando aveva finito di lavorare per Giuseppe Linciutti. La sera del 9 maggio era arrivato a casa ferito intorno alle undici e trenta. Erano presenti anche Lucia, cugina del Vicari, e Francesco Catta, suo marito. Il giovane raccontò loro come era stato ferito e che aveva incrociato nel percorso verso casa, a Porta Lupia, il cappellano del podestà Carcano³³.

Il giudice procedette poi alla verifica di quanto accaduto in Borgo San Felice, interrogando dapprima il vetturino Serafino Andrighetto e successivamente coloro che abitavano nei paraggi del luogo della tentata rapina. Il primo fu Luigi Zigiotti³⁴: la carrozza aveva appena passato la sua casa quando si verificò l'aggressione. L'abitazione era distante circa «quaranta in cinquanta pertiche» dall'osteria della Perara³⁵. Lui possedeva dei cavalli, che noleggia-

³² *Ibid.*, «Giovanni Forestan del fu Domenico, anni 60, abitante a San Silvestro, ammogliato con figli, facchino». Giovanni Vicari, suo nipote, era nato a Vicenza ma aveva abitato ad Arzignano fin da bambino, per poi tornare in città dopo la morte dei genitori.

³³ *Ibid.*, pz. x, Pietro Bertolaso, sacerdote in casa del podestà Carcano, confermerà che uscendo da Porta Lupia, alle ventitré e quindici, aveva visto un uomo proveniente da Campo Marzo che si dirigeva verso la porta, tenendosi il ventre, ma non avrebbe saputo riconoscerlo.

³⁴ *Ibid.*, pz. vii, «Luigi Zigiotti fu Andrea, 25 anni, ammogliato senza figli, nativo di Vicenza, abitante in coltura San Felice, possidente».

³⁵ «L'antica contrada di questo nome [Perara] era compresa fra quelle della Mossa e di Campo di Gallo in coltura San Felice e la strada che la percorreva, dal termine del vecchio Borgo dei SS. Felice e Fortunato fin quasi al viale Crispi, è incorporata nell'odierno viale Verona. Il toponimo deriva certamente dall'esistenza nelle vicinanze di un frutteto piantato a peri: esso è perciò morfologicamente simile a quelli di Persegara, Pomara e simili [...] non

va, e la madre vendeva il latte. Quella notte, successivamente agli spari, sentì gridare qualcuno: «Camillo agiutami che son morto» e pensò che quell'uomo chiamasse Camillo Girardini, il suo lavorante che badava alle stalle; questi però disse di non aver sentito nulla, forse perché si trovava nella stalla più interna per vegliare un cavallo malato, confermandolo anche nel suo interrogatorio e aggiungendo di non conoscere nessun Giovanni Vicari.

Un uomo che invocava l'aiuto di un prete venne sentito, e visto, quella notte da un altro abitante di San Felice: Valentino Caldana. La sua casa era vicino all'osteria della Loggetta, poco distante dalla Perara. Pensò che l'uomo fosse ubriaco e comunque non lo riconobbe.

Si indagò anche sull'eventuale presenza di soggetti sospetti nel borgo durante la giornata. Pietro Sardina, anch'egli abitante a poca distanza dalla Perara e da casa Ziggotti, testimoniò sulla presenza nel borgo di tre noti ladri³⁶.

Furono poi interrogati cameriere e avventori dell'osteria del Mastellin, fuori Porta Padova, da dove era partita la carrozza del Gritti, per capire se qualcuno avesse studiato i movimenti dell'uomo, progettando la rapina. Ma non emerse nulla di significativo.

Il giudice impostò quindi due ultimi significativi interrogatori: alle guardie delle porte di Vicenza e al nobile Gritti. Vennero verificati con cura gli orari, i luoghi, i rumori uditi. Le guardie di Porta Castello non sentirono spari a Campo Marzo né videro alcuno passare per la porta³⁷. La guardia di finanza Francesco Riello, di servizio a Porta Lupia, mentre stava facendo un'ispezione lì vicino, al ponte di Campo Marzo, per vedere se per via acquea contrabbandassero qualcosa, udì uno sparo in lontananza, poco prima delle undici. Forse proveniva dalla Perara, non di certo dal campo poiché da lì avrebbe potuto vedere anche il fuoco. Un quarto d'o-

lontano dalla località in esame si trova la contrada detta "Perara di Altavilla" a sinistra della strada Nazionale verso Verona, appena fuori dal territorio del nostro comune. Il nome è caduto affatto in disuso e la sua memoria è ora esclusivamente affidata all'insegna di un'osteria "Alla Perara" che esiste lungo il viale Verona», Giarolli, *Vicenza*, cit., p. 620. La morfologia di viale Verona, come quella di corso San Felice e Fortunato, è oggi completamente stravolta rispetto al passato, e le tracce di questi antichi edifici sono quasi totalmente scomparse. Solamente avendo come punto di riferimento quella che fu l'osteria della Loggetta (si veda in merito il terzo caso trattato nel presente saggio), si può ipotizzare la collocazione dei luoghi qui citati.

³⁶ *Ibid.*, pz. XIII.

³⁷ *Ibid.*, pz. XVI, Giovan Battista Capito, guardia di finanza, dormì dalle ventuno all'una mentre Pietro Usuppini vegliava. Lorenzo Petrelli, che si trovava vicino alla ricevitoria, sentì dei fischi in Campo Marzo ma non vide nulla.

ra dopo vide passare per la porta prima un uomo con una donna, poi un altro, poi un terzo con una giacchetta sulle spalle, ma non ne riconobbe nessuno. Anche alla guardia Bellini, suo collega, parve di sentire uno sparo in lontananza.

Il 30 maggio, finalmente, venne interrogato Alessandro Gritti, che dopo aver raccontato l'accaduto descrisse il suo aggressore:

l'uomo che afferrò il cavallo e che gridò bezzi o vita per la sua voce lo distinsi di fresca età, e la voce mi suonò piuttosto acuta che grave, anzi di medio suono. Raffigurai soltanto quello qualunque che si apprestò alla vetturina, siccome uomo scarno e snello, di media statura e piuttosto alta, non potendo in quello ben precisarmi e parvemi in giacchetta, né potrei dirlo con assoluta certezza, e nel mio orgasmo, e nella oscurità di quella fitta notte piovosa, altro più non distinsi, occupata la mia attenzione della mia salvezza³⁸.

Visti gli elementi raccolti, il giudice Cavazzani decise che la storia raccontata da Giuseppe Vicari non era attendibile e che si poteva con una certa sicurezza «ravvisare» in lui l'autore della tentata rapina ai danni del nobile Gritti. Il giovane venne quindi posto agli arresti il 9 giugno e trasferito dall'Ospedale civile all'infermeria criminale delle carceri di San Biagio. Qualche giorno dopo venne interrogato davanti al Giudizio criminale³⁹. Il racconto non variò di molto rispetto alla deposizione rilasciata in ospedale, ma l'uomo aggiunse qualche dettaglio: dopo aver lasciato l'amico alle ventidue e quindici circa in contrà San Rocco, si diresse, costeggiando le mura, verso Porta Castello, perché Porta Nuova era chiusa a quell'ora. Si fermò però a dormire per tre quarti d'ora presso il campo santo vecchio, proseguì e si fermò nuovamente sul Mottone⁴⁰ di casa Salvi un altro «mezzo quarto d'ora». Poi uscì da Porta Castello e andò in Campo Marzo, dove durante l'ennesima

³⁸ *Ibid.*, pz. XXI. La deposizione di Alessandro Gritti venne raccolta dal tribunale di Padova, dove l'uomo si trovava.

³⁹ *Ibid.*, pz. XXXIII. Il Vicari venne così descritto: «Un giovane di alta statura, corporatura scarna, dell'apparente età d'anni 22, capelli neri, fronte bassa, ciglia folte nere, occhi neri, naso ordinario, bocca grande, mento corto, barba nera». Gli venne chiesto come era vestito la sera: «Ero vestito in giacchetta di Nardin color piombo, e calzoni simili, un poco più scuri, ed avea in testa un cappello rotondo nero».

⁴⁰ Per il significato del termine «motton» si veda alla voce «contrà del Motton Pusterla» il Giarolli, *Vicenza*, cit., p. 280 «Il vocabolo di Motton è accrescitivo della voce dialettale motta, cumulo, mucchio, etc. di terra o pietre che serviva un tempo a indicare i luoghi rialzati con materiali di riporto: la parola ha quindi un significato analogo a quello di levà o levata, adoperato per significare strada che si eleva da una vicina depressione del terreno».

sosta venne aggredito. Si dichiarò però totalmente estraneo ai fatti successi in Borgo San Felice.

Il giudice procedette allora con la raccolta di un'ultima prova, che richiese il supporto di una perizia: dalla ferita del Vicari uscì un pallettone che egli consegnò alla guardia carceraria. Era possibile ora fare un confronto con le munizioni fornite dal Gritti. Vennero convocati Antonio Chinotti di Girolamo e Gaetano Giroto, «negozianti di ferro e piombo», che giudicarono «il pallettone» compatibile per grandezza e numero con quelli presentati dal Gritti, anche se non poterono precisare se fossero del «numero uno o due [...] attesa che una tale numerata varia a seconda della diversità delle fabbriche»⁴¹. Date le prove raccolte, che giustificavano la continuazione del processo contro l'imputato, iniziò la fase inquisitoria⁴².

Il giudice Cavazzani proseguì l'inquisizione con interrogatori sempre più serrati, e l'imputato arricchì il suo racconto con nuovi dettagli, tentando di fornire una spiegazione, un movente, alla strana aggressione di cui era stato vittima. Confessò che arrivato a Porta Nuova, a causa dell'alcool⁴³, aveva discusso con le guardie che non volevano aprirgli la porta della città, e che forse proprio loro successivamente lo avrebbero aggredito: «Potrebbe anche darsi che queste guardie medesime, senza che io mi avvedessi essendo ubbriaco, mi abbiano seguito fino in Campo Marzio, e mi abbiano ferito»⁴⁴. Le guardie Francesco Roan e Giovanni Zoccola, interrogate, dichiararono che effettivamente quella notte un uomo aveva bussato con violenza alla porta per farsi aprire. Una volta usciti, lui gettò contro di loro un sasso. Lo inseguirono per quaranta passi ma lui si appostò, al buio, dietro a un mucchio di pietre e prese a lanciale. Allora si ritirarono nel casello chiedendo aiuto ai vicini militari. Uno di loro uscì urlando e l'uomo se ne andò ver-

⁴¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. xxv.

⁴² *Ibid.*, pz. xxvii, referato di preliminare investigazione, che riassumeva le prove raccolte, in base alle quali il consesso giudicante decideva se aprire la fase inquisitoria, quella in cui gli imputati venivano appunto messi a confronto con le prove raccolte contro di loro e con i diversi testimoni.

⁴³ *Ibid.*, pz. xxxviii, il Vicari a conferma dello stato di alterazione in cui versava quella notte chiese un confronto con il domestico di casa Matteazzi, Domenico de Carli, che lo aveva fatto bere di nascosto quel pomeriggio, direttamente dalla botte, ma che aveva poi negato il fatto davanti al giudice. Durante il confronto il domestico confermerà l'accaduto dicendo che aveva detto il falso per paura di essere licenziato. Per un approfondimento sul tema del confronto rimando al mio saggio *Testimoni a confronto. Esperienze dai tribunali asburgici del Lombardo-Veneto*, in «Acta Histriae», vol. 19, 1-2, 2011, pp. 157-176.

⁴⁴ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. xviii.

so il Ponte delle Belle, inveendo e battendo sul balcone del casello. Erano circa le ventidue e trenta⁴⁵. L'ubriaco, prima dell'aggressione, cercò da bere all'osteria della vedova Margarita Bordini, ma gli chiusero la porta in faccia: lo testimonia Giovanni Moretto⁴⁶, un abitante di Porta Nuova, che assistette alla discussione con le guardie. La notte buia però impedì a tutti di fornire una descrizione sicura di quest'uomo.

Interrogato nuovamente, il Vicari non desistette, anzi formulò un'altra ipotesi sul movente della sua aggressione: forse volevano rubargli il cappello.

A questo punto del processo il giudice si trovò di fronte a due racconti potenzialmente verosimili. Forse solo nei particolari si nascondeva la verità. Si decise quindi a chiedere un'ultima perizia, che attraverso una ricostruzione dettagliata degli spostamenti e una verifica incrociata di diverse ipotesi potesse scovare le discrepanze nel racconto del Vicari, o confermare le sue parole.

Dispose che si misurassero tempi di percorrenza e distanza *in primis* tra Porta Nuova e la casa di Luigi Ziggotti, passando per il Ponte delle Belle, Mottone del Castello e Porta Castello e poi tra la casa dello Ziggotti e San Silvestro passando per Borgo San Felice, Campo Marzo e Porta Lupia. Questa la tabella⁴⁷ consegnata da Luigi Forti, cancelliere del commissario distrettuale ed «editore della statistica di Vicenza»:

⁴⁵ *Ibid.*, pz. xxxi.

⁴⁶ *Ibid.*, pz. xxxiv.

⁴⁷ *Ibid.*, pz. xlii. Il calcolo della distanza e dei tempi di percorrenza tra il luogo del delitto e i punti di partenza e arrivo dei sospettati non era inusuale. Una simile rilevazione, anche se meno dettagliata, venne chiesta dal tribunale di Vicenza nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Giovanni Rama: fu effettuata a Durlo, un villaggio montano, tra la casa della vittima e il luogo dell'omicidio; in località Pedegatto, frazione di San Bartolomeo Veronese e tra quel luogo e la casa dei sospettati, i fratelli Celeste e Domenico Dalla Bona. Si ascoltarono anche quei testimoni che avevano udito degli spari in quella notte buia, per capire con precisione dove l'uomo fosse stato aggredito. Si veda Povolo, *Il movente*, cit., pp. 239 e 271-272.

Denominazione dei luoghi	Distanza in metri	Tempo che può occupare un uomo nel percorrere le di contro distanze in minuti			
		1mi	2di	3zi	4i
Dalla Porta Nuova alla casa Zigiotti alla così detta Perara	1.049	8			
Dalla Porta Nuova passando dal Ponte delle Belle, Mottone di Porta Castello, et	561	4	17	21	15
Dalla casa Zigiotti alla Perara passando per Porta Nuova, Ponte delle Belle, Mottone, fino alla Porta Castello	1.610	12	17	21	15
Dalla casa Zigiotti alla Perara fino alla contrada di San Silvestro venendo per il Borgo San Felice, Campo Marzo, Porta Lupia fino alla strada di San Silvestro	2.100	20	36	34	30

I risultati della perizia vennero subito esposti al Vicari: egli avrebbe potuto lasciare le guardie di Porta Nuova alle dieci e quarantacinque, percorrere i 1.610 metri fino alla Perara in dodici minuti, tentare la rapina alle ventitré e poi tornare a San Silvestro (2.100 metri), a casa dello zio, in quaranta minuti, anziché i venti misurati dai periti, visto che era ferito, arrivando a destinazione intorno alla mezzanotte.

Ma egli, ancora una volta, negò tutto, e fu questa la sua fortuna. Continuò anche a sostenere che forse proprio le guardie di Porta Nuova erano state i suoi aggressori, magari in accordo con quelle di Porta Castello. Inoltre, se fosse stato davvero colpevole della rapina, perché avrebbe dato al custode delle carceri il pallettone che era uscito dalla sua ferita, così da farsi incriminare?

Dopo i molteplici interrogatori e le accurate perizie il giudice Cavazzani decise di chiudere le indagini e stendere il suo referato finale: gli indizi a carico del Vicari erano numerosi, ma non sufficienti a condannarlo. Mancando una confessione, c'erano solo due modi per condannare un imputato: o trovando due testimoni diret-

ti, o attraverso il concorso di circostanze, ossia la costruzione di un paradigma indiziario basato su elementi di diversa natura. Proprio la strada che il giudice Cavazzani aveva percorso ma senza successo. Non aveva potuto dimostrare l'impossibilità che nessun altro al di fuori dell'imputato avrebbe potuto commettere il fatto: il Vicari con le sue giustificazioni aveva reso sospetta la combinazione delle circostanze indicate dal giudice come prove. Inoltre pesavano sulla decisione ultima la mancanza di un movente per l'aggressione al nobile Gritti e la familiarità del giovane a delinquere: il Vicari non era mai stato inquisito e si era sempre prodigato per procurarsi un impiego onesto. Il processo venne quindi sospeso per mancanza di prove legali: gli elementi a carico dell'imputato non erano in numero e in qualità tali da emettere una condanna, anche se si rivelavano sufficienti a convincere i giudici della sua colpevolezza. La legge imponeva precisi confini al libero convincimento del giudice, che aveva, inoltre, nel processo austriaco, la duplice funzione di accusa e difesa.

Il fascicolo fu poi inviato al tribunale d'appello di Venezia vista la qualità del reato⁴⁸.

Erano passati cinque mesi da quel dieci maggio e altri cinque sarebbero stati necessari per avere una sentenza definitiva. Il tribunale d'appello infatti giudicò «imperfettamente, anzi affatto superficialmente agitata questa importante inquisizione»⁴⁹, chiedendo con un dettagliato elenco, lungo ventun punti, delle nuove indagini. Il tribunale superiore riteneva che non si fosse indagato a sufficienza innanzi tutto sulla persona del Vicari, «sul carattere, sulla condotta e sulle relazioni» e sui suoi precedenti, sia nel periodo in cui viveva ad Arzignano, sia negli ultimi quattro anni, in cui era venuto in città. Si dovevano approfondire poi altri aspetti: quali lavori avesse svolto, per quanto tempo, con che paga, quale fosse stata l'opinione dei suoi padroni e se dopo l'ultimo impiego fosse andato subito dallo zio, «cosa ivi corrispondesse per vitto, quali altri dispendi avesse, qual vita fosse solito a condurre, come s'impiegasse, se frequentasse osterie o caffè, a qual'ora partisse di casa, ed a quale ritornasse, quali relazioni od amicizie avesse. Tut-

⁴⁸ Il reato di attentata rapina prevedeva la trasmissione d'ufficio al tribunale superiore, che avrebbe giudicato l'operato del tribunale sia sull'applicazione del codice che sulla correttezza delle procedure. Sull'attività della corte d'appello di Venezia rimando al mio saggio *La corte d'appello di Venezia nel 1848-49. Il codice penale. I giudici. La rivoluzione*, in «Studi Veneziani», vol. LVIII, 2009, pp. 297-401.

⁴⁹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. XLVIII.

tociò deve farsi giustificare dall'imputato colle opportune prove, nonmenoché se avesse alcuna possidenza, su di che non venne interrogato»⁵⁰.

Ai nuovi interrogatori presenziò il giudice Bernardo Marchesini, data la momentanea assenza del giudice Cavazzani. Questi mirarono anche a verificare lo stato di ubriachezza del Vicari e se, date le sue ferite, avesse potuto camminare tanto quella notte.

Riguardo poi alla versione fornita dal Vicari sulla notte della rapina, il tribunale d'appello pretese delle nuove specifiche prove sul campo.

In primis venne chiesto alla congregazione municipale di appurare se esistevano altre strade percorribili tra la Perara e Campo Marzo passando per la campagna e non per il borgo, ma la risposta fu che, pur esistendo altri passaggi, quella notte, data la pioggia, sarebbero stati impraticabili.

Un importante momento, che sicuramente suscitò la curiosità di molti, furono poi le prove di sparo effettuate alla mezzanotte del 22 dicembre 1826. Il giudice Cavazzani, insieme all'attuario Giuseppe Condostaulo e agli assessori Carlo Zamboni e Luigi Tommasini, si recò in Campo Marzo. La descrizione è così dettagliata da permettere al lettore di muoversi assieme a questo gruppo di uomini in questa parte della città oggi così diversa. Il giudice fece sistemare il dottor Ottavio Barricolo e il dottor Aurelio Caldonazzo, ascoltanti, «sotto al porticale del casello di Porta Castello, che dalle prese misure è distante passi comuni n. 533 dalla terza seggiola di pietra dello stradone di Campo Marzio»⁵¹. Ad Antonio Monza e Bortolo Cannetti, attuari, «fu ordinato di passare a Porta Lupia, trattenendosi il primo come gli fu ordinato entro il casello di quella ricevitoria, ed il secondo sul ponte nuovo di Campo Marzio, distante dal casello passi comuni n. 80 e dalla terza seggiola di pietra suddetta passi n. 580»⁵². Sistemati i testimoni si procedette quindi alle prove di sparo:

⁵⁰ *Ibid.* Questi elementi sono determinanti poiché, non essendoci testimonianze dirette dell'accaduto, la presenza di questi indizi (povertà, cattive frequentazioni, precedenti) sommati ad altre due circostanze, come la somiglianza con il ricercato e la presenza sul luogo del delitto, magari provata attraverso una perizia, avrebbero determinato la condanna dell'imputato, secondo il paragrafo 412, si veda *Codice penale*, cit., p. 144-145.

⁵¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. XLVIII.

⁵² *Ibid.*

Così ordinate le cose il giudizio criminale alle ore 11 prese coll'assistenza delle guardie del satelizio, passò allo stradone di campo marzio e ivi montata una pistola con carica ordinaria e postosi alla distanza di dieci passi dalla terza seggiola ordinò alla guardia Angelo Bonacin di praticare l'esplosione, come fece, contro la seggiola medesima. [...] Lo stesso fecero a san felice, a trenta passi dalla casa dello Ziggotti, come lui stesso indicò, e lì esplosero un colpo da uno schioppo, con carica ordinaria⁵³.

Tutti i testimoni sentirono i due colpi: più distante e leggero quello proveniente da San Felice, più forte e netto quello esploso in Campo Marzo. Il Canneti, che era sul ponte, vide anche il bagliore.

Lo stesso consesso il 10 gennaio 1827 si recò in Borgo San Felice, alle sei del pomeriggio, fattosi buio, presso la casa di Luigi Ziggotti⁵⁴, per verificare quale fosse il «luminicino» intravisto dal Gritti la notte dell'aggressione, e individuare quindi altri possibili testimoni. Nessuna delle stalle di proprietà dello Ziggotti aveva finestre sul lato di Verona. Ma siccome una delle porte metteva verso la strada, allora venne fatta una prova per vedere se dalla fessura si potesse scorgere un lume: «Il Giudizio passò all'esperimento ed acceso un lume nell'interno di quella stalla e chiusane la porta, essendo quella di quasi nuova costruzione, e ben formata, non trasparì dalla medesima chiarore alcuno». Il lume visto dal Gritti non era di certo quello. Il consesso si portò anche a una casa posta a «250 passi comuni dalla casa del Ziggotti, alla parte di Verona, e sulla strada postale medesima», di proprietà del signor Bernardo Baldisserotto, e abitata dai di lui «boattieri» Giuseppe e Giovanni Rubin. Siccome la casa e la stalla avevano delle finestre verso Verona, si ordinò ai due di andare a deporre il giorno dopo, ma loro dissero che la notte della tentata rapina dormivano. Si rilevò poi che «al di qua della casa Ziggotti e verso Vicenza ed alla distanza di circa 400 passi comuni vi è l'osteria della Lozzetta, che ha delle finestre riguardanti la strada di Verona», nella quale

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, pz. LXXI, viene fatta una descrizione della casa: «Posta a mano destra sulla strada veronese, ed alla distanza di soli 20 passi circa dalla strada stessa [...] la facciata di questa casa a mezzodi guarda la strada pubblica e che parte destra di detta casa alla parte di sora, in linea parallela al muro della casa avvi un portone da carri sostenuto da due pilastri che mette in un cortile, da un lato del quale adiacente alla casa avvi un porticale ed in fondo dello stesso una porta che conduce in due stalle da cavalli, tutte e due situate al di dietro della casa stessa». Tutte le citazioni presenti in questo paragrafo si riferiscono alla pezza LXXI.

poteva esservi acceso un lume nella notte del 9 maggio. Venne ascoltato quindi l'oste, Evangelista Signorini, che disse che in quella casa c'erano due camere con le finestre verso Verona ma che non si ricordava se vi fosse stata una luce accesa.

Il tribunale d'appello aveva richiesto anche di riascoltare il nobile Gritti, e nel caso avesse saputo descrivere meglio il suo aggressore, avendo riguardo anche alla voce, si sarebbe fatta una «ricognizione tra più»⁵⁵, procedendo quindi a un confronto diretto tra il Gritti, l'imputato e altri uomini per un riconoscimento. Ma i ricordi del nobile erano vaghi, inoltre era malato e quindi l'esperimento non fu possibile.

Il Vicari venne sentito nuovamente, mettendolo, come richiesto dal tribunale d'appello, di fronte alle contraddizioni tra gli orari e gli spostamenti da lui esposti e i rilievi e le testimonianze raccolte dal tribunale, ma egli rimase fermo sulle precedenti posizioni.

Il giudice Cavazzani affrontò nuovamente la rielaborazione delle prove raccolte, ma il suo voto e la decisione finale dei giudici non si discostarono dalla sentenza precedente: il processo veniva sospeso per difetto di prove legali. Nonostante la versione del Vicari continuasse a sembrare inverosimile, nonostante la perizia sul proiettile estratto dal suo corpo avesse rivelato che era identico a quelli esplosi dal Gritti, nonostante le prove di sparo dimostrassero che se qualcuno avesse esplosivo un colpo in Campo Marzo le guardie e gli abitanti lì intorno lo avrebbero sentito, al Vicari mancava «la prova cardinale voluta dalla legge nel § 412 del codice penale cioè la capacità a delinquere»: non aveva precedenti, non frequentava persone di «mala fama e di cattivo carattere e condotta», aveva di che vivere ed era descritto da tutti come un buon giovane. Come già espresso nel primo referato mancava in lui «quella capacità voluta dalla legge onde ritenere colpevole l'imputato negativo»⁵⁶.

La sua buona fama e la mancanza di una confessione faranno sì che non venga condannato. Il 24 gennaio 1827 il processo si chiuderà nuovamente con una sospensione per difetto di prove legali, trovando conferma della sentenza anche presso la corte d'appello.

⁵⁵ Per la ricognizione *inter plures* si veda il caso successivo alla nota 64.

⁵⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 127 (ex 88), 1827, fasc. 14, pz. lxxxv. L'ultimo referato si trova invece alla pezza xlvi. Il paragrafo 412 del codice penale era quello che regolava la possibilità di provare legalmente la colpevolezza di attraverso il concorso di circostanze, *Codice penale*, cit. pp. 144-145.



Il luogo in cui fu colpito e cadde ferito durante la rissa Angelo Brajo, oggi punto di congiunzione tra corso San Felice e Fortunato e viale Verona. Sulla sinistra, ancora visibili, i portici che andavano dall'osteria Feltre all'osteria della Loggetta. Il porticato sulla destra è invece oramai inglobato nei nuovi edifici.

LA RISSA: UNO SCONTRO TRA FACCHINI E VILICI IN BORGO SAN FELICE

Il 7 aprile 1845, una decina di «villici» di Montebello si avvicina a Vicenza diretta ai lavori per la costruzione della strada ferrata. Entrati in città attraverso Borgo San Felice, circa all'altezza della Loggetta, passarono accanto a un gruppo di facchini che stavano scaricando delle merci da due «bare», due carri da trasporto trainati da cavalli.

Uno di questi, Sante Taggiolato, toccò per scherzo il viso di un contadino, Pietro Celodan, sporcandolo di grasso. Quando i compagni di quest'ultimo, riunitisi poco più avanti presso l'osteria dello Storione, se ne accorsero, tornarono sui loro passi e diedero vita a una rissa per il torto subito.

Angelo Brajo, uno dei contadini, tentò di fare da paciere ma

venne colpito e cadde all'indietro stordito. Era il ferito più grave: si riprese, ma trasportato all'ospedale vi morì un mese dopo.

Le indagini sull'accaduto si rivelarono fin dal principio complesse: i protagonisti della rissa risultavano essere almeno una quindicina, e anche i testimoni presenti nella «lunga e bella borgata di San Felice, popolata e frequentatissima»⁵⁷, considerando passanti, abitanti del luogo, avventori delle osterie, erano davvero molti. Era fondamentale accertare con accuratezza la sequenza degli eventi e soprattutto le singole responsabilità, per individuare i colpevoli e determinare correttamente il capo d'accusa e la pena da infliggere. Per realizzare ciò il tribunale di Vicenza si appoggiò anche stavolta ad alcune perizie che, nonostante certi limiti, si rivelarono indispensabili per la risoluzione del caso.

Fondamentale, innanzi tutto, fu la testimonianza della vittima, che riconobbe da subito il suo aggressore. Angelo Brajo, ricoverato presso l'Ospedale civile di Vicenza, fu ascoltato dal giudice Cassetti⁵⁸: «Mi trovavo per accidente sulla strada di San Felice e specificamente di faccia al porticale che primo si incontra procedendo da Montebello per Vicenza, cosidetto la Loggetta⁵⁹, ove sono solite di fermarsi le bare». Quando scoppiò la rissa il giovane si tenne un po' in disparte, cercando di placare gli animi. Ricordava un carrettiere sulla bara e altre tre o quattro persone che scaricavano le merci, in particolare un facchino «di anni 36 circa, alto e scarno, che ha il salso negli occhi», di cui non sapeva il cognome ma che

⁵⁷ G. Fantoni, *L'assalto di Vicenza. Racconto storico a istruzione popolare sul passato. Epoca 1848*, vol. 1, Milano, Per F. Perelli, 1863, p. 242.

⁵⁸ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 2, esame di Angelo Brajo, 20 anni, di Montebello, villico e cattolico.

⁵⁹ La Loggetta è un punto di riferimento poiché è l'edificio iniziale del primo porticato che si trova arrivando a Vicenza da Verona, prima di entrare in città, e segna al contempo la fine di Borgo San Felice, dopo il quale non ci sono che poche case e si aprono i campi: «Fuori di porta Castello si protende per un quarto di miglio crescente un borgo, sino ad una casa a manca detta la Loggetta: alla metà di esso eravi la casa Fabrello, con un magazzino ricchissimo di legname da fabbrica: fra questa casa e la Loggetta sorge la chiesa di San Felice ed il convento dei Benedettini, ora caserma. Quattro strade ivi si diramano, l'una a sinistra conducente ad una casa Mosconi, e al nuovo tronco della strada ferrata; la seconda pure a sinistra che va di filata a Santo Agostino, a piè de' colli Berici, la terza in linea retta al borgo per Verona; l'ultima a destra per un portone di ferro, lunga un quarto di miglio, dritta mette ad un luogo della campagna Gislanzoni», S. Stefani, *Le tre Giornate di Vicenza, 20, 21, 24 Maggio, e la sua gloriosa sventura 10 giugno 1848*, Vicenza, Tipografia Burato, 1869, p. 4. Presso la Loggetta si combatterà nel maggio del 1848 quando Vicenza respingerà le truppe austriache: «Allo sbocco estremo del Borgo alla Loggetta, i vicentini aveano levato un formidabile terrapieno, di travate fitte in terra parallele, e dentro inzeppate di terra, mattoni, muriccio e bastionate [...] con ripari, banchine e sbarrì incastellati a pertugi e sotto torniere per due bocche da foco», Fantoni, *L'assalto di Vicenza*, cit., p. 244.

avrebbe saputo riconoscere benissimo: proprio questo «facchino con gli occhi rossi» lo aveva colpito con il «balancino della bara, con due catene attaccate». Poi gli aveva sferrato un altro colpo levandogli «i sensi». Non sapeva se la prima botta ricevuta fosse stata alla testa o alla bocca e se la seconda l'avesse presa quando era già a terra. Giurò anche di non aver detto parole ingiuriose e che quell'uomo lo colpì senza motivo. Il Brajo presentava tre ferite, due considerate gravi:

alla parte posteriore della regione parietale sinistra una ferita lacero-contusa formata a guisa della lettera Y, della lunghezza di un pollice e mezza circa, della profondità apparente sino al pericranio [...] i margini sono [...] in stato di incipiente supurazione ed i dintorni di essa ferita sono dolenti al tatto; [...] frattura di tre denti, cioè dei due incisivi superiori medi, al livello della gengiva, e di porzione del secondo incisivo destro superiore; [...] una contusione [...] al dorso del naso in prossimità del suo apice⁶⁰.

I medici affermarono che la prima ferita era certamente accompagnata da una commozione cerebrale, dati i dolori anche alla parte opposta del cranio e la febbre. Non potevano esprimersi sulla gravità poiché non era possibile sapere che danno avessero riportato le ossa, però reputarono la ferita guaribile in un mese. A parer loro era stata provocata da «un corpo contundente vibrato in linea quasi verticale, dovendo essersi ritrovato perciò l'offensore dietro l'offeso ed a sinistra del medesimo»⁶¹. Anche la lesione alla bocca era conseguenza di un colpo inferto direttamente, e non di una caduta. L'ecchimosi al naso invece poteva essere stata causata sia da un corpo contundente che dal contatto con il suolo. Sante Taggiolato⁶², individuato come l'uomo descritto dal Brajo, fu arrestato e trasferito in carcere il 10 aprile. Nella nota della delegazio-

⁶⁰ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 3. L'osservazione sulle condizioni del Brajo è fatta dai medici chirurghi Girolamo Villanuova e Carlo Panizza, gli stessi che effettueranno le successive perizie. La descrizione delle lesioni segue il dettato del paragrafo 242 del codice che riportava minuziosamente come effettuare la prima ispezione su una persona ferita, o morta, *Codice penale*, cit., p. 78.

⁶¹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 3. I medici si esprimeranno con simili osservazioni anche nella successiva visita del 19 aprile (*ibid.*, pz. 26). Nonostante l'aggravarsi delle condizioni del Brajo continuano a reputare la ferita guaribile, escludendo «assolutamente» che potesse essere stata provocata da una caduta.

⁶² *Ibid.*, pz. 18. Sante Taggiolato aveva 44 anni, era nato a Bolzano ma viveva a Vicenza con moglie e figli da diciassette anni. Faceva il facchino scaricando le bare che arrivavano in città a San Felice o altrove. Venne descritto con «occhi cerulei [...] rosso nelle palpebre». Aveva dei precedenti per furto, con una condanna a tre mesi di carcere risalente a sei o sette anni prima.

ne provinciale veniva indicato come uomo «di carattere inquieto e violento e solito di provocare baruffe»⁶³. La chiara testimonianza della vittima, rafforzata anche da un riconoscimento diretto⁶⁴, lo indicava come uno dei principali aggressori. Il giudice però doveva trovare altri elementi che corroborassero questa accusa. Ma le successive perizie avrebbero insinuato solo nuovi dubbi.

Il 5 maggio alle ore undici il Brajo cessò di vivere e il giorno seguente venne fatta l'autopsia⁶⁵: i medici confermarono che era stata la prima ferita inferta alla vittima a causarne la morte, per emorragia interna alla testa, ma che questa avrebbe potuto essere provocata anche dalla caduta, magari su di un sasso o una sporgenza del terreno. Le altre due ferite, anche se gravi, non avevano influito ai fini del decesso.

Il tribunale proseguì l'indagine con la raccolta di numerose testimonianze per ricostruire eventi, protagonisti e responsabilità. Tra le più importanti quelle di Luigi e Pietro Celodan, due contadini,

⁶³ *Ibid.*, pz. 11.

⁶⁴ *Ibid.*, pz. 21. Il Brajo lo identificò anche in un riconoscimento *inter plures*, svoltosi nella stanza dell'ospedale. Il giudice chiese al Brajo una descrizione di connotati e vestiti dell'uomo, poi venne fatto circondare il letto del Brajo da delle tende, per isolarlo dal resto della camerata, e vennero fatti salire il Taggiolato e altri tre uomini, arrestati. Li schierarono davanti al letto secondo un ordine approvato anche dal Taggiolato: imputato, Villanova Giovan Battista, Sartori Antonio, Nori Francesco, «schierati come sopra i quattro individui di faccia al letto dell'ammalato». Appena il Brajo dichiarò di averli ben osservati, i quattro vennero allontanati e il giudice interrogò la vittima che riconobbe «il primo a sinistra», ossia il Taggiolato: «Lo riconobbi indubbiamente né ho tema di ingannarmi e lo dichiaro sull'anima mia».

⁶⁵ *Ibid.*, pz. 36. Il 6 maggio 1845 alle ore 17 venne fatta l'autopsia «ossia protocollo di ispezione e sezione del cadavere del Brajo Angelo». Il consesso si recò alla camera mortuaria dell'ospedale. Erano già passate trenta ore dalla morte, quindi si procedette subito all'autopsia. Il corpo venne trasferito nella attigua «sala anatomica» e «i signori possessori dell'arte nella sezione del cadavere» lo descrissero prima esteriormente e poi proseguirono con la «sezione e scoperta prima del cranio, levando tutto il capillicio». Osservarono le parti molli e le direzioni dell'infezione di «colore giallognolo» che dalla ferita si estendeva in altre zone; poi le ossa, che risultarono intatte. «Segata quindi circolarmente la volta craniale riscontrarono che la carie si propagava anche alla lamina interna per uno spazio però minore di quello riscontrato all'esterno». La lesione però si estendeva anche verso destra. «Sollevata la dura madre» rilevarono ugualmente la «carie». Asportarono poi «tutta la massa encefalica» e la «dura madre che tappezza tutta la base del cranio» e osservarono che anche qui le ossa erano intatte. Passarono quindi alla sezione di torace e ventre ed era tutto normale. Il 30 maggio, convocati dal tribunale a esprimere il loro giudizio peritale, i medici affermarono che, alla luce dell'autopsia, la ferita avrebbe potuto essere stata provocata sia da un bastone che dall'impatto col terreno, magari su un sasso, contraddicendo così il loro primo responso (pz. 51). Il codice prescriveva che l'ispezione dovesse essere condotta da due medici pubblici, e in loro mancanza due chirurghi approvati, civili o militari. Potevano presenziare anche i medici che avevano curato l'ucciso, chiamati però soltanto a dare spiegazioni sui sintomi, la terapia seguita ecc. A questo fascicolo processuale infatti è allegata anche la cartella clinica del paziente, si veda Albertini, *Del diritto penale vigente*, cit., pp. 339-340.

che in un riconoscimento⁶⁶ indicarono anch'essi il Taggiolato come il responsabile dell'aggressione al Brajo.

Una perizia medica venne fatta anche sull'imputato: egli infatti aveva dichiarato di essere stato colpito con una badilata da un villico, Michele Tessari, che confesserà⁶⁷.

Solo nel dicembre del 1845⁶⁸ il consesso giudicante chiuse la prima parte delle indagini accusando di uccisione Sante Taggiolato e aprendo la fase inquisitoria.

Solamente degli accurati esami dei numerosi testimoni e protagonisti potevano far luce sullo svolgimento della vicenda. Emersero infatti altri due nomi come possibili aggressori del Brajo: il fachino Antonio Rovagliato detto Sardella e il carrettiere Giovanni Cavagnani, lombardo, detto Bistò e Bistocche o, talvolta, Bustoch (forse perché in passato abitava a Busto Arsizio).

Il primo era già stato accusato da un testimone, tale Antonio Pavanello⁶⁹, di aver dato un colpo al Brajo con un bastone, facendogli cadere il cappello, ma il teste non aveva saputo dire se il colpo fosse stato alla testa o alle spalle. Il Sardella comunque venne arrestato. Anche altri testimoni lo indicarono come coinvolto nella rissa, ma senza saper dire di preciso cosa aveva fatto.

Il Bistò invece venne indicato da più voci come l'autore di uno dei colpi rivolti al Brajo. Il Pavanello lo accusò di aver colpito alla testa il Brajo mentre stava raccogliendo il cappello, facendolo cadere a terra, supino. Anche Alessandro Scola detto Scoletta, carrettiere come il Bistò, lo accusò di aver colpito il Brajo con un legno, gettandolo a terra. Glielo diede sul davanti, tra il petto e la spalla, tenendo il bastone a due mani. La testimonianza dello Scola era importante poiché rimanendo sul carro aveva potuto osservare la scena dall'alto. Affermava che il Sante fachino, cioè il Taggiolato, era in mezzo alla rissa ed era quello che urlava di più. A un certo punto i villici avevano cercato di munirsi dei legni della bara ma

⁶⁶ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 75. Il riconoscimento si svolse in tribunale, con le stesse modalità di quello del Brajo.

⁶⁷ L'esame rilevò tre ferite, provocate probabilmente da un bastone, un badile, o altro: una alla testa, sulla parte anteriore dell'osso parietale sinistro, una al braccio e una alla gamba, tutte guaribili in tempi brevi.

⁶⁸ Come specificato alla pezza 63, il tribunale nei mesi di agosto, settembre e ottobre era stato impegnato in alcuni difficili casi: una pubblica violenza e ratto, due omicidi e una grave lesione. Si era visto quindi costretto a sospendere le indagini relative a questo caso per alcuni mesi. Questo si ripeterà anche in una seconda fase del processo, nell'estate del 1846. Tra i casi elencati vi è l'omicidio e stupro violento di Antonia Crovato, avvenuto nella notte del 22-23 giugno, il cui referato è riportato in Povolo, *La selva incantata*, cit., pp. 663-676.

⁶⁹ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 44.

il Brajo e altri li avevano obbligati a lasciarli e questi si erano messi da parte «a dibattersi» con il Taggiolato. Vi entrarono anche il facchino Pietro Camerlengo detto Patata e il Sardella. Lo Scola raccontò che il Taggiolato, che era «armato d'un pezzo di legno lungo un braccio e mezzo, ad uso di stringer le corde»⁷⁰, era alla distanza di cinque o sei passi a litigare con altri villici, ma non vide se aveva messo le mani sul Brajo. Non vide nemmeno se gli altri facchini o villici avessero qualcosa in mano. Lì vicino c'era anche il Sardella, ma non sapeva se si fosse scontrato con il Brajo.

Altre testimonianze indicarono il Bistò come colui che scagliò un colpo al volto del Brajo, che forse fu quello che gli ruppe i denti e che lo fece cadere all'indietro. Alcune donne dicevano che pareva morto. L'uomo però, subito dopo la rissa, era fuggito a Milano, dove il giudice lo fece ricercare, senza successo. Dagli elementi emersi, comunque, si capì che si poteva indagare sul Taggiolato indipendentemente dal Bistò⁷¹.


Ad accusare il Taggiolato di aver colpito la vittima erano anche due contadini, Luigi Celadon e Antonio Galeazzi e il facchino Sardella. Il Celadon lo «ravvisava» per quello che gli aveva dato il colpo al capo.

Le numerose e talora contrastanti testimonianze raccolte fino a quel punto e le nuove perizie spinsero il relatore a tornare sul luogo del delitto assieme ai medici Carlo Panizza e Girolamo Villanova (medici chirurghi già intervenuti nelle precedenti ispezioni) e al dott. Eugenio Curti, ingegnere civile, a cui fece fare un dettagliato disegno «per poter meglio determinare la rispettiva responsabilità degli incolpati»⁷². Avrebbe così potuto esibirlo ai colleghi durante l'esposizione del suo referato finale, per fare luce sul caos di quella rissa.

⁷⁰ *Ibid.*, pz. 164, referato finale.

⁷¹ Il giudice sottolinea nel suo referato che, come prova la perizia medica, il suo colpo ferì il Brajo gravemente ma non mortalmente. I due carrettieri, Bistò e Scoletta, erano dipendenti dello stesso speditore Innocente Mangili di Milano. La direzione generale di polizia di Milano non era riuscita a rintracciare il Bistò, pur avendolo cercato anche per mezzo di «circolari a stampa», una sorta di identikit dei ricercati, in cui veniva così descritto: «Cavajani Giovanni, di Lonate Pozzolo (Milano), d'anni 29, di statura media, corporatura complessa, capelli biondi, occhi castani, naso e bocca regolari, mento tondo, barba bionda, viso oblungo; di professione carrettiere. – Occorre a quest'Imperial Regio tribunale criminale di conoscere il suo attuale domicilio», *ibid.*, pz. 146.

⁷² *Ibid.*, pz. 164. «Qualora poi speciali circostanze dimostrino la necessità di porre al giudice sott'occhio la conoscenza distinta e materiale di luoghi e di cose, né a questa bastino le rilevazioni, scritte nel processo verbale (protocollo), è duopo farne da idonei periti eseguire un disegno e aggiungerlo agli atti», Albertini, *Del diritto penale vigente*, cit., p. 389.



Tipo topografico redatto dall'ingegnere civile Eugenio Curti a seguito delle rilevazioni da lui effettuate sulla scena del crimine, su indicazione del tribunale, raffiguranti i luoghi principali indicati da testimoni, imputati e vittima, ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 141 (concessione n. 4 del 27 maggio 2015, prot. n. 1823).

L'ingegnere fece i rilievi sui punti essenziali indicati da alcuni testimoni, che avevano il negozio o l'abitazione vicino all'osteria Feltre, chiamata anche all'Aquila d'Oro, o che si erano trovati lì vicino. Il punto dove erano i carri venne indicato da più persone: Giuseppina Mazangoncin maritata Zanotto, pizzicagnola, la cui bottega era vicino all'osteria; Teresa Orso maritata Rinaldi, abitante nel borgo, balia, col marito noleggiavano cavalli; Giovanni Noale, barbitonsore, che aveva il negozio lì accanto; Matteo Galanti, stalliere presso l'osteria Feltre; Clemente Girolamo, ascoltante presso il tribunale e Ferdinando Visco, aggiunto presso la pretura urbana, che quella mattina stavano noleggiando una timonella dal vetturino Giacomo Capitanio. L'ingegnere Curti tracciò la distanza tra la Loggetta e i carri, e riscontrò che la prima bara «era di faccia al porton Gislazoni e alla parte destra della strada, per chi provenga da Vicenza». Poi

Venne marcato il sito dell'osteria Feltre e l'altro della pizzicagnola Mazangoncin, tosto dopo del Feltre, fuori dal portico per chi provenga da Montebello a Vicenza al lato opposto alla situazione delle bare.

La Mazangoncin e la Rinaldi designarono il luogo ove cadde il Brajo e questo si riscontrò essere 9 metri in distanza della prima bara; al mezzo della strada ma al più alla parte del lato destro per chi provenghi da Montebello a Vicenza e specialmente metri 4 centimetri 70 dal muro che costeggia quel lato alla scoperta.

Questa situazione si trovò essere di sasso basalto, di vecchia costruzione senza punte salienti.

Fu presa quindi la distanza sino all'osteria dello Storione; quindi fu incaricato l'ingegnere a redigere il tipo topografico sulle da esso eseguite misurazione e rilievi ed essendosi egli riservato di produrcelo entro tre giorni, fu lasciato in libertà e ritirata la di lui firma [...].

Fatto osservare ai periti fisici il sito ove i testimoni indicarono caduto il Brajo e da essi osservata la varia superficie di quel suolo sulla sua circonferenza, tanto nel punto indicato che nei circostanti;

Rilette ai medesimi le precedenti loro rilevazioni e deduzioni ai protocolli pezza 3. 26. 36. 51. vennero dati ai periti i seguenti quesiti:

1° Se anche dopo l'odierno sopraluogo e dopo di aver portata l'ispezione sul suolo, ove dovette cadere l'interfetto Angelo Brajo, persistono sul loro giudizio già dato [...], nell'escludere cioè che la ferita al parietale sinistro riscontrata come causa necessaria di morte possa esser dal Brajo riportata per caduta a terra [...]

2° se fosse stato colpito quando era in piedi potesse egli tenersi per qualche istante ancora in piedi e poi percosso alla bocca cadere, o che questa ferita alla bocca potesse essere concomitante o successiva alla mortale

3° se la ferita mortale fosse stata inflitta mentre era in piedi egli dopo avesse potuto chinarsi con la persona a raccogliere un cappello oppure se questo gesto sarebbe stato possibile se questo colpo [quello dato dal Sardella] non fosse stato quello mortale

4° [se cadendo il Brajo] avesse nella caduta potuto far sentire un qualche suono di tonfo o di Crech o se tali suoni, sentiti che si fossero, possono far pur mutare il dato loro giudizio in quanto la ferita letale che gli avesse potuto rendere fosse stata riportata nella caduta medesima⁷³.

I periti risposero alle domande poste quasi due mesi dopo⁷⁴: data l'importanza dei quesiti avevano voluto effettuare «anche alcuni esperimenti sopra cadaveri». Vista la natura della strada composta da «ciottoli di varia forma e grossezza fermi l'uno sopra l'altro nel suolo stesso, come è di metodo nelle strade ruotabili selciate di città, e quale più di detti sassi e quale meno sporgente», non potevano escludere, come prima avevano fatto, che la ferita mortale fosse stata provocata da uno di questi, cadendo l'uomo con la faccia rivolta un poco a sinistra. Tanto più se la caduta fosse stata provocata da un urto. Con la «massima probabilità» il Brajo avrebbe potuto restare qualche istante in piedi dopo il colpo alla testa e ricevere successivamente quello alla bocca; oppure avrebbero potuto essergli stati inflitti contemporaneamente. Non avrebbe potuto però raccogliere il cappello dopo il colpo mortale. Forse poteva essere successo prima, a seguito di un altro colpo più leggero. Non poteva esserci stato nessun tonfo, poiché è proprio di una caduta in acqua, e nessun «crech», tipico della rottura delle ossa che non fu riscontrata durante l'autopsia.

Conclusero dicendo che gli esperimenti sui cadaveri li «indussero a così modificare» il loro giudizio e a riflettere appunto che l'ineguaglianza del suolo e qualche sasso potevano essere stati la causa della ferita, procurata quindi con la caduta.

Dopo numerosi interrogatori dell'imputato il giudice stese il suo referato finale, che espone agli altri giudici avvalendosi del disegno per rendere più chiari i fatti illustrati.

Era facile in questo caso confondere la prova generica con la prova specifica, quindi si doveva procedere cercando di capire le singole responsabilità dei tre imputati: il Sardella, il Bistò e il Taggiolato.

⁷³ ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 743, 1846, fasc. 169, pz. 139, protocollo di sopralluogo. Alle pezze 140 e 141 sono riportati il disegno e un protocollo che lo accompagna.

⁷⁴ *Ibid.*, pz. 144, giudizio medico-chirurgico.

Il Bistò era latitante e comunque dalla testimonianza del Sardella e di altri undici testimoni era emerso che lui diede sì un colpo al Brajo con un bastone, ma alla parte frontale, qualcuno specificava alla bocca, quindi non fu lui a sferrare il colpo mortale.

Qualcun altro poteva averlo colpito alla testa contemporaneamente al Bistò.

Anche il Sardella era stato accusato di aver colpito il Brajo, facendogli cadere il cappello. Ma l'accusa diretta era di un solo testimone.

Molti invece avevano incolpato il Taggiolato di avere inferto una bastonata alla testa del Brajo. Lui stesso ammise di aver sferrato un colpo quando era vicino al Brajo, ma non sapeva se aveva colpito proprio lui e dove. Però la prova era induttiva, perché in realtà solo Luigi Celadon lo accusava direttamente. Non si capiva infatti dove di preciso il suo colpo fosse arrivato e se quindi fosse stato proprio quello la causa della morte. Inoltre il Brajo, dopo aver ricevuto il colpo, cadde a terra: la causa della morte poteva essere stata anche questa.

Lo dubitarono anche i medici, benché col minimo grado di probabilità: ma qualunque sia, anche minimo, il grado per cui si ritenga la possibile evenienza del fatto, tosto che è pur possibile non può escludersi che forse non avvenisse, perché poteva, benché secondo le apparenze ancor difficilmente, avvenire⁷⁵.

Quindi il Taggiolato non poteva essere considerato reo di uccisione ma di grave ferimento, un reato minore. Venne condannato a tre anni di carcere duro e al risarcimento nei confronti della famiglia del Brajo. I giudici poi decisero di desistere dalle accuse nei confronti del Sardella e spedirono il fascicolo a Milano affinché anche il Bistò venisse perseguito.

⁷⁵ *Ibid.*, pz. 164, referato finale.



INDICE DEI LUOGHI*

- Adige (fiume), 89
 Agugliaro, 256n
 Albergo allo Scudo di Francia (contrà Piancoli), 35n
 Arzignano, 264n, 270
 Asiago, 36n, 38, 110n
 Auronzo, 129
- Basilica Palladiana, 65, 67n, 68, 75, 76, 103n, 229
 Bassano, 75, 78, 110, 110n, 221
 Belluno, 15, 122, 123, 123n, 124, 124n, 125n, 128, 129n, 131, 132, 146, 159n, 216n, 228n
 Bergamo, 165n, 236n
 Bettola all'insegna della Croce Verde (contrà Porton del Luzzo/contrà San Silvestro), 205
 Bolzano (Vicenza), 276n
 Borgo San Felice, 9, 30, 251, 261, 261n, 263, 263n, 264, 264n, 265, 267-269, 272, 274, 275, 275n, 276n
 Bottega del barbitonsore Noale (Borgo San Felice), 281
 Bottega della Fenice (piazza dei Signori), 264
 Bottega della pizzicagnola Mazangoncin (Borgo San Felice), 281
 Bottega di caffè (Corso - di fronte alla locanda Al Cappello), 53
 Breganze, 225
 Brescia, 235
 Busto Arsizio (Lombardia), 278
- Caffè (Ponte San Paolo), 201
 Caffè Bolognin (oggi caffè Garibaldi), 33, 35, 35n, 40, 45
 Caffè Turco/caffè Moresco (Campo Marzo), 232, 232n, 233n
 Campagna Gislanzoni (Borgo San Felice), 275n, 281
 Campo Marzo/Campo Marzio, 27, 45, 221, 224, 225, 227, 231, 232, 235, 239, 241, 247, 262, 262n, 263, 264n, 265, 265n, 266-269, 271-273
 Campo santo vecchio (Porta Nuova), 266
 Carceri criminali (piazza delle Erbe), 100, 101, 101n, 103, 103n, 104, 105, 108, 108n
 Carceri di San Biagio, 19, 86, 100, 101n, 108n, 112, 112n, 118n, 266
 Casa campestre Piovene (Monte Berico), 251, 252, 253n, 256, 257, 260
 Casa di Correzione di Venezia, 48n
 Casa di Forza di Padova, 59
 Casa di ricovero e di industria Ottavio Trento, 22, 155
 Casale (Montagnana), 116n
 Casalmaggiore (Lombardia), 245n
 Caserma di San Lorenzo (piazza San Lorenzo), 201
 Casino campestre Valle (Monte Berico), 253
 Casino campestre Varese (Monte Berico), 252, 253n, 256, 257, 260
 Casoni (Bassano), 110n
 Castelfranco, 231
 Castelgomberto, 180, 180n

* Si riportano nel presente indice i luoghi più significativi legati alle vicende e ai personaggi presi in esame. Si sono invece omissi i nomi delle località non strettamente correlate ai temi trattati.

INDICE DEI LUOGHI

- Cereda, 180n
 Chiampo, 238
 Chiesa dei Servi (piazza delle Biade), 103n
 Chiesa di San Bernardino (Malo), 182
 Chiesa di San Felice, 275n
 Chiesa di San Giorgio in Gogna/chiesa di San Giorgio al Lazzaretto (viale Fusinato), 246n
 Chiesa di San Martino (Venezia), 259
 Chiesa di San Pietro, 22, 155, 164
 Chiesa pastorale di Campolongo (Asiago), 259
 Colli Berici, 275n
 Coltura di San Felice, 261n, 262n, 264n
 Contrà Canove, 33, 35, 37, 45, 53
 Contrà dei Giudei (oggi stradella dei Nodari), 35
 Contrà Due Ruote/Do Rode, 35, 35n
 Contrà Muscheria, 18, 83, 84
 Contrà Porton del Luzzo, 25, 26, 205, 215
 Contrà San Rocco, 262, 266
 Contrà San Silvestro, 25, 205, 262, 263n, 264n, 268, 269
 Contrà Santa Barbara, 83, 83n
 Contrà Vescovado, 83, 83n
 Contrada della Catena, 103n
 Contrada di San Francesco (Ferrara), 90, 92
 Contrada di Santo Stefano (Ferrara), 90, 92
 Contrada Santi Apostoli, 26, 201, 213
 Cornedo, 256n
 Corso (oggi corso Palladio), 11, 18, 33, 33n, 35, 40, 76, 83, 84, 84n, 86, 88, 121, 232
 Cremona, 236

 Duomo/Cattedrale, 11, 83, 83n, 84, 176, 223n
 Durlò, 268n

 Feltre, 131
 Ferrara, 86, 88-90, 91, 92, 93, 97
 Fusine, 179

 Impero austriaco, 89, 100, 126, 138, 176, 209, 227, 231n, 236n, 242, 243n
 Isola/piazza dell'Isola (oggi piazza Matteotti), 33, 35, 45, 221, 223-225, 225n

 Lamon (Fonzaso), 129n
 Lazzaretto Vecchio (viale Fusinato), 246
 Lissa (isola di), 218
 Località Pedegatto (San Bartolomeo Veronese), 268n
 Località Perara (Altavilla), 265n
 Locanda Al Cappello/albergo all'insegna del Cappello Rosso (Corso), 33, 35, 35n, 40, 53
 Locanda dei Quattro Pellegri/osteria alle Quattro Morette (contrà delle Morette), 33, 35, 35n, 40
 Loggia del Capitaniato/Palazzo Prefettizio, 35, 223n
 Lombardo-Veneto, 11, 61, 89, 96, 100, 151, 162, 175, 203, 208n, 209n, 212, 216n, 221, 222, 226, 230, 236, 246
 Lonate Pozzolo (Lombardia), 279n
 Londra, 147, 185n
 Longarone, 130
 Lonigo, 168n

 Malo, 182
 Mantova, 235, 236, 236n
 Milano, 153n, 159, 175n, 226, 236, 236n, 261, 279, 279n, 283
 Monte Berico, 9, 28, 29, 246, 247, 251, 252, 257, 257n, 259, 260, 262, 264
 Montebello, 274, 275, 275n, 281
 Montecchio Maggiore, 240, 241
 Morlaix (Francia), 86
 Mottone del Castello (Porta Castello), 268, 269
 Mottone di Casa Salvi (Porta Nuova), 266

 Negoziotto di spiriti Dal Soglio (contrada Santi Apostoli), 213
 Novale, 116n
 Nove, 186n

 Oratorio del Gonfalone/oratorio del Duomo (contrà Sant'Antonio), 23, 176-178, 188
 Ospedale Civico, 207, 262, 263, 263n, 266, 275
 Ospedale Grande degli infermi e dei poveri (piazza Duomo), 23, 151n
 Osteria alle antiche porte di ferro (contrada della Catena), 103n
 Osteria Bordini (Porta Nuova), 268
 Osteria dei Tre Garofani (contrà Due Ruote), 33, 35, 35n, 40, 45
 Osteria dei Tre Scalini (stradella dei Tre Scalini), 24, 200, 202
 Osteria del Mastellin (fuori Porta Padova), 261, 265
 Osteria del Porton del Luzzo (contrà Porton del Luzzo), 215
 Osteria della Loggetta (Borgo San Felice), 265, 265n, 274, 275n, 281
 Osteria della Perara/La Perara (Borgo San Felice), 262, 264, 264n, 265, 269, 271
 Osteria dello Storione (Borgo San Felice), 274, 281
 Osteria Feltre o all'Aquila d'Oro (Borgo San Felice), 281
 Osteria in Campo Marzo, 45

INDICE DEI LUOGHI

- Osteria Tromben (contrà Canove), 33, 35, 37, 45, 52, 53, 54n
- Padova, 15, 53, 88, 132, 135, 199n, 210n, 216n, 228, 229n, 257
- Palazzetto Giacomazzi (piazza dell'Isola), 224
- Palazzetto Muzzi (piazza dell'Isola), 224
- Palazzo Bissari Malvezzi (Corso), 18, 84, 84n, 86, 87
- Palazzo Braghetta Pagello Beltrame (Corso), 85n, 87
- Palazzo dell'Intendenza di Finanza (oggi palazzo dell'Agenzia delle Entrate), 21, 121, 122
- Palazzo Municipale/Palazzo delle Magistrature/Palazzo Pretorio/Palazzo del Podestà, 65, 67, 67n, 223n, 229
- Palazzo Piovinì Beltrame (Corso), 84n
- Piazza Castello, 83, 84
- Piazza dei Signori, 11, 18, 33, 35, 40, 45, 53, 65, 75, 77, 78, 83, 83n, 100, 213, 221, 223, 223n, 227, 229, 231n, 232, 264
- Piazza delle Biade, 103n, 229
- Piazza delle Erbe/piazza delle Pescherie Vecchie, 86, 100, 102, 232
- Piazza Duomo, 23, 83, 84, 151n, 177, 178
- Polesine, 180n
- Ponte degli Angeli, 125n, 137n
- Ponte delle Belle, 268, 269
- Ponte di Campo Marzo, 31, 262, 265, 271, 272
- Ponte San Paolo, 201
- Porta Castello, 27, 31, 83n, 232, 239, 261, 262, 265, 266, 268, 269, 271, 275n
- Porta Lupia, 31, 262, 264, 264n, 265, 266, 268, 269, 271
- Porta Nuova, 31, 262, 266-269
- Porta Padova, 261, 265
- Porta Santa Croce, 186
- Portici del Monte della Madonna (Monte Berico), 253
- Posina, 180, 180n, 223
- Posteria di Sali e Tabacchi (Ponte degli Angeli), 137n
- Recoaro, 37, 40, 44
- Rovigo, 15, 77, 88, 216, 236
- San Lazzaro (quartiere), 262
- Sant'Agostino (Borgo San Felice), 275n
- Sasso di Donna Berta (Monte Berico), 28, 246
- Scalette della Madonna (Monte Berico), 251, 252, 253n
- Schio, 110n, 172n
- Soverzene (Longarone), 130
- Stato Pontificio, 61, 93, 168n
- Stazione Ferroviaria/Strada Ferrata, 262n, 274, 275n
- Strada della Casara (oggi via Verdi), 233
- Stradella del Pallamaio (oggi contrà Mure Pallamaio), 25, 207
- Stradella delle Morette/contrà delle Morette, 17, 33, 35, 35n, 36, 40, 45, 45n, 46, 46n, 49, 50, 53, 54n, 55, 60, 62-64
- Stradella di San Sebastiano (Monte Berico), 252, 253, 253n, 256
- Stradella Santi Apostoli, 24, 199, 199n, 202
- Tavernelle, 206
- Teatro alle Basse (via Verdi), 233, 234
- Teatro Verdi, 231n, 233n
- Thiene, 71
- Tombolo (Cittadella), 186, 187n
- Torre Civica, 18, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 78
- Torre del Girone/Torre del Tormento/Torre carceraria, 20, 99, 101, 101n, 102, 103n, 104, 105, 119
- Trattoria della Moretta/osteria della Campana (contrà delle Morette), 35n
- Treviso, 15, 122, 123n, 124n, 125n, 129n, 216
- Udine, 15, 216, 228n
- Valdagno, 182, 182n, 223
- Valle dell'Agno, 180, 182
- Valle dell'Astico, 180
- Val Leogra, 182
- Valstagna, 36n, 38
- Varese, 245n
- Vecchia dogana (Porta Castello), 232, 234
- Venezia, 15, 35n, 48n, 61, 101n, 127, 133, 140, 152, 153, 157n, 158n, 161, 162, 179n, 207n, 209n, 216n, 223n, 225, 235, 236, 261, 263n
- Verona, 15, 30, 172, 216, 225, 227, 236, 242, 262, 265n, 272, 273, 275n
- Via Massimo d'Azeglio (Monte Berico), 253n
- Viale Crispi, 264n
- Viale del Tram (oggi viale Milano), 233
- Viale Verona, 264n, 265n
- Vienna, 72, 106n, 127, 163, 225, 236n, 241, 249
- Wolfsberg (Carinzia), 38, 40
- Ypres (Fiandre), 152n

Stampato da
Grafica Veneta S.p.A., Trebaseleghe (PD)
per conto di Marsilio Editori® in Venezia

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

EDIZIONE

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ANNO

2016 2017 2018 2019 2020